

Strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti  
nel turismo grigionese

# **Finanziamento del turismo nei Grigioni**

Rapporto esplicativo

Novembre 2009

# Indice

<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>7</b>
<b>RIASSUNTO .....</b>	<b>9</b>
<b>A)     <b>PREMESSE.....</b></b>	<b>17</b>
<b>1     <b>IL TURISMO NEL CANTONE DEI GRIGIONI .....</b></b>	<b>17</b>
1.1    L'IMPORTANZA DEL TURISMO NEL CANTONE DEI GRIGIONI .....	17
1.2    BENEFICIARI DEL TURISMO .....	19
1.3    SFIDE PER IL TURISMO GRIGIONESE .....	20
<b>2     <b>PROMOZIONE DEL TURISMO GRIGIONESE .....</b></b>	<b>23</b>
2.1    VISIONE PER I GRIGIONI .....	23
2.2    ORIENTAMENTI STRATEGICI NELLE "LINEE DIRETTIVE PER L'ECONOMIA DEI GRIGIONI" ..	23
2.3    POTENZIALI DEL TURISMO NEL CANTONE DEI GRIGIONI .....	24
2.3.1   Mercato in espansione.....	24
2.3.2   Potenziali di crescita .....	24
2.4    ATTIVITÀ DEL CANTONE DEI GRIGIONI .....	26
2.4.1   Principio.....	26
2.4.2   Promozione degli ultimi anni .....	27
2.4.3   Strategia di promozione nel turismo.....	29
2.4.4   Il ruolo del Cantone.....	33
<b>3     <b>PROGETTO "RIFORMA DEL TURISMO GRIGIONESE" .....</b></b>	<b>34</b>
3.1    VISIONE E OBIETTIVI PER IL TURISMO GRIGIONESE NEL 2012 .....	34
3.2    SITUAZIONE ATTUALE.....	36
3.3    RIFORMA AUSPICATA DELLE STRUTTURE E DEI COMPITI.....	36
3.4    NUOVO ORIENTAMENTO DI GRIGIONI VACANZE .....	37
3.5    ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLE STRUTTURE E DEI COMPITI .....	38
3.6    ALTRE INIZIATIVE CORRELATE ALLA RIFORMA.....	39
3.7    RIPARTIZIONE DEI COMPITI NEL MARKETING TURISTICO GRIGIONESE .....	41
3.8    CRITERI PER ORGANIZZAZIONI DI GESTIONE DELLE DESTINAZIONI (OGD).....	42
3.9    CRITERI PER ORGANIZZAZIONI TURISTICHE REGIONALI (OTREG).....	45
3.10   ATTESE SULLA BASE DELLA RIFORMA DEL TURISMO .....	47
3.11   LO STATO DELLA RIFORMA NEI GRIGIONI .....	49
3.12   CONCLUSIONI RELATIVE AL PROGETTO DI RIFORMA DEL TURISMO GRIGIONESE .....	51

<b>4</b>	<b>FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE IN GRADO DI FAR FRONTE AL FUTURO .....</b>	<b>53</b>
4.1	NECESSITÀ DI UNA RIFORMA DEL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE	53
4.1.1	Esigenze poste al finanziamento delle organizzazioni turistiche .....	54
4.1.2	Elementi centrali del nuovo sistema di finanziamento .....	55
4.2	PANORAMICA RELATIVA ALL'ATTUALE FINANZIAMENTO DEL TURISMO .....	58
4.2.1	Tasse di soggiorno e altre tasse sugli ospiti.....	59
4.2.2	Tassa di promozione turistica .....	61
4.2.3	Contributi comunali e altri proventi.....	63
4.2.4	Struttura e finanziamento delle attuali organizzazioni turistiche .....	63
4.2.5	Punti forti e punti deboli dell'attuale finanziamento delle organizzazioni turistiche..	65
4.3	FINANZIAMENTO DEL TURISMO IN ALTRI CANTONI E NELLE REGIONI LIMITROFE .....	66
<b>B)</b>	<b>TASSA TURISTICA CANTONALE.....</b>	<b>70</b>
<b>5</b>	<b>DETTAGLI TECNICI DELLA TASSA TURISTICA CANTONALE.....</b>	<b>70</b>
5.1	ACQUISIZIONE DI MEZZI .....	70
5.1.1	Contribuenti .....	70
5.1.2	Oggetto della tassa.....	70
5.1.3	Calcolo generale della tassa.....	71
5.1.3 a.	Imprese vicine al turismo ed esercizi ricettivi .....	72
5.1.3 b.	Esercizi ricettivi .....	78
5.1.3 c.	Alloggiatori a scopo non commerciale.....	81
5.1.3 d.	Persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati.....	81
5.1.4	Massa salariale AVS quale base di calcolo.....	84
5.1.5	Alternative alla massa salariale AVS.....	85
5.1.6	Supplemento e riduzione comunale della TTC.....	87
5.2	IMPIEGO DEI MEZZI.....	89
5.2.1	Ritorno dei mezzi .....	89
5.2.2	Presupposti per i beneficiari dei mezzi della TTC .....	91
5.2.3	Destinazione vincolata .....	92
5.2.4	Dotazione di mezzi .....	93
5.2.5	Regioni che forniscono prestazioni preliminari .....	95
5.2.6	Fondo per progetti turistici di interesse sovraregionale .....	98
5.2.7	Contributi cantonali a organizzazioni turistiche .....	99
5.3	ESECUZIONE DELLA TTC .....	100
5.3.1	Inserimento organizzativo .....	100
5.3.2	Organizzazione dell'esecuzione della TTC .....	101

---

5.3.3	Spese per l'esecuzione della TTC.....	102
5.3.4	Ruolo dei comuni.....	103
5.4	PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO SISTEMA .....	103
5.5	ULTERIORI ASPETTI DELLA TASSA TURISTICA CANTONALE.....	104
5.5.1	Degressione e "flat rate" .....	104
5.5.2	Imposta sul valore aggiunto .....	106
5.5.3	Appalti pubblici e imprese fuori Cantone.....	107
5.5.4	Delimitazione dal tema delle residenze secondarie.....	109
<b>6</b>	<b>ANALISI DEGLI EFFETTI .....</b>	<b>110</b>
6.1	FINANZIAMENTO DI BASE DEL TURISMO .....	110
6.2	VALUTAZIONE DELLA RIFORMA DEL TURISMO, INCL. TASSA TURISTICA CANTONALE .....	110
6.3	LIMITAZIONE TEMPORALE DELLA TASSA TURISTICA CANTONALE .....	111
6.4	ANALISI DEGLI EFFETTI PRESSO LE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE .....	113
<b>7</b>	<b>BASE GIURIDICA DELLA TASSA TURISTICA CANTONALE.....</b>	<b>114</b>
7.1	NATURA GIURIDICA DELLA TASSA TURISTICA CANTONALE .....	114
7.2	BASI COSTITUZIONALI E PRINCIPI DELL'IMPOSIZIONE.....	114
7.2.1	TTC e uguaglianza giudica o divieto di arbitrio.....	115
7.2.2	TTC e principio di legalità .....	117
7.2.3	TTC e divieto di doppia imposizione intercantonale/intercomunale .....	117
7.2.4	TTC e libertà economica.....	119
7.2.5	TTC e IVA non sono imposte dello stesso genere .....	120
<b>8</b>	<b>SPIEGAZIONI RELATIVE A SINGOLE DISPOSIZIONI DEL PROGETTO DI LEGGE .....</b>	<b>121</b>
<b>9</b>	<b>CONSEGUENZE FINANZIARIE E PER IL PERSONALE.....</b>	<b>153</b>
9.1	CONSEGUENZE FINANZIARIE.....	153
9.2	CONSEGUENZE PER IL PERSONALE .....	154
<b>C)</b>	<b>LEGGE QUADRO CANTONALE .....</b>	<b>155</b>
<b>10</b>	<b>LEGGE QUADRO CANTONALE QUALE VARIANTE.....</b>	<b>156</b>
10.1	PIANO DI BASE DI UNA LEGGE QUADRO CANTONALE .....	156
10.2	STRUTTURA DELLA LEGGE QUADRO CANTONALE.....	158
10.3	SPIEGAZIONI RELATIVE A SINGOLE DISPOSIZIONI DEL PROGETTO DI LEGGE .....	160
10.4	CONSEGUENZE FINANZIARIE E PER IL PERSONALE.....	172
10.5	CONCLUSIONI RELATIVE ALLA LEGGE QUADRO CANTONALE .....	172

---

<b>11</b>	<b>ULTERIORI ALTERNATIVE ESAMINATE .....</b>	<b>179</b>
11.1	ACCORDO TRA COMUNI SU BASE VOLONTARIA .....	179
11.2	LEGGE DI BASE PER LA TASSA DI SOGGIORNO E LA TASSA DI PROMOZIONE TURISTICA	180
11.3	TASSA TURISTICA A LIVELLO REGIONALE .....	180
11.4	CENTESIMO ADDIZIONALE TURISTICO .....	181
11.5	CONCLUSIONE IN MERITO ALLE ALTERNATIVE ESAMINATE .....	182
<b>INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI.....</b>		<b>183</b>
<b>INDICE DELLE TABELLE.....</b>		<b>184</b>

## Finanziamento del turismo nei Grigioni (Rapporto esplicativo)

### Parte A: Premesse

pagina 17

- Riforma del turismo grigionese

### Parte B: Tassa turistica cantonale

pagina 70

- Legge sul finanziamento delle organizzazioni turistiche (LFOT)

### Parte C: Legge quadro cantonale

pagina 155

- Legge sull'armonizzazione del finanziamento del turismo (LAFT)

<b>APPENDICI .....</b>	<b>185</b>
Appendice I	Aliquote in per mille per imprese vicine al turismo ed esercizi ricettivi..... 185
Appendice II	Aliquote contributive massime per esercizi ricettivi, persone che offrono alloggio a livello non commerciale e persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati..... 186
Appendice III	Sistematica NOGA..... 187

## Abbreviazioni

GRV	Grigioni Vacanze
LAFT	legge sull'armonizzazione del turismo
LFOT	legge sul finanziamento del turismo
OGD	Organizzazione di gestione delle destinazioni
OT	Organizzazione turistica
OTf	Organizzazione turistica futura, definita ora quale OTReg
OTReg	Organizzazione turistica regionale (finora definita "organizzazione turistica futura, OTf" nel piano di attuazione relativo alla riforma del turismo grigionese)
TPT	Tassa di promozione turistica (comunale)
TS	Tasse (comunali) di soggiorno (e altre tasse sugli ospiti)
TTC	Tassa turistica cantonale
TTCom	tassa turistica comunale
UET	Ufficio dell'economia e del turismo dei Grigioni

---

## Definizioni

**Organizzazione turistica:** nella documentazione relativa alla riforma del turismo grigionese, con organizzazione turistica si intendono tutti gli enti turistici e le organizzazioni di marketing turistico dei Grigioni, indipendentemente dalla loro grandezza. Nel 2006, all'avvio del progetto, si trattava di 92 organizzazioni.

**Organizzazioni di gestione delle destinazioni:** le organizzazioni di marketing turistico in grado di svolgere una gestione completa della destinazione devono soddisfare dei criteri minimi nei settori organizzazione e direzione, compiti e risorse, nonché grandezza e dominanza. I principali criteri sono la libera disponibilità di mezzi per il marketing nell'ordine di grandezza tra i 4,0 e i 7,0 mio. di franchi e una capacità di letti che consenta di raggiungere ogni anno circa 2,0 mio. di pernottamenti negli esercizi ricettivi e in abitazioni locate.

**Organizzazioni turistiche regionali:** organizzazioni di marketing turistico che possono conferire a una OGD un mandato per l'elaborazione del mercato pari ad almeno 200'000 franchi all'anno. Devono inoltre soddisfare ulteriori criteri relativi all'organizzazione e alla gestione, alla configurazione dei prodotti, alle attività di marketing e alla vendita. Nella precedente documentazione relativa alla riforma del turismo si parlava di organizzazioni turistiche "future" regionali. Con il termine "futuro" si intendeva distinguerle, per quanto riguarda l'organizzazione e i compiti, inclusi i mezzi di marketing a libera disposizione, dagli enti turistici locali oggi presenti in molti luoghi. Alcune di queste organizzazioni turistiche regionali si sono già costituite. Da subito, in sostituzione del termine OTf viene utilizzata l'espressione organizzazione turistica regionale (OTReg), benché non cambi nulla alla sua definizione.

**Regione turistica o destinazione:** con regione turistica o destinazione si intende un'area geografica considerata dall'ospite un'area di svago turistico. La ripartizione politica usuale nei Grigioni (corporazioni regionali, circoli, ecc.) non corrisponde ovunque alle regioni turistiche e alle destinazioni in senso turistico.

**Valore aggiunto turistico (diretto e indiretto):** il valore aggiunto turistico è il valore aggiunto globale che può venire direttamente o indirettamente ricondotto al turismo. Il valore aggiunto diretto deriva dalla cifra d'affari realizzata direttamente con i turisti e viene calcolato sulla base di questa cifra d'affari, dedotte le prestazioni preliminari e gli investimenti necessari per produrre i relativi beni o servizi. Il valore aggiunto indiretto deriva indirettamente dalla cifra d'affari realizzata con il turismo (p.es. fornitura di merci al settore alberghiero) e viene calcolato come il valore aggiunto diretto.

**Marketing turistico:** per marketing turistico si intende di seguito l'insieme di tutte le attività necessarie «per persuadere un cliente ad acquistare una determinata prestazione». In particolare si intende lo sviluppo/la configurazione di un prodotto, la pubblicità/comunicazione, la vendita/distribuzione e il controllo del successo. Le attività preparatorie come la valutazione e l'elaborazione di futuri canali di distribuzione o di nuovi gruppi di clienti ai sensi di un'attiva promozione delle vendite vengono definite lavoro di marketing vero e proprio.

Non rientrano nel concetto di marketing i tipici compiti di enti turistici e organizzazioni turistiche come p.es. la rappresentanza dei propri interessi verso l'interno (nei confronti del comune, della popolazione, ecc.), l'esercizio e la manutenzione di infrastrutture turistiche (sentiero escursionistico, pista di sci di fondo, piscina coperta, pista di ghiaccio, ecc.), l'assistenza agli ospiti sul posto (sportello informazioni) o l'organizzazione di manifestazioni proposte principalmente quale programma di contorno per gli ospiti sul posto.

**Sviluppo del turismo:** lo sviluppo del turismo comprende la progettazione, lo sviluppo, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di offerte turistiche (infrastrutture e servizi) sul posto, delle quali possono beneficiare in particolare gli ospiti e i proprietari di residenze secondarie. Quali esempi si possono citare impianti sportivi, manifestazioni, trasporti pubblici regionali o sistemi d'informazione. I mezzi necessari provengono oggi dai proventi delle tasse di soggiorno. Investimenti più importanti vengono di norma finanziati dai comuni.

## Base

**Piano di attuazione:** Strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese (Ufficio dell'economia e del turismo, novembre 2006)

Il piano di attuazione relativo alla riforma del turismo grigionese, nonché il rapporto sullo stato dell'attuazione (aprile 2008) possono essere ordinati presso l'Ufficio dell'economia e del turismo, Grabenstrasse 1, 7001 Coira, [info@awt.gr.ch](mailto:info@awt.gr.ch). Ulteriori informazioni si possono ottenere sul sito [www.awt.gr.ch](http://www.awt.gr.ch).

# Riassunto

## Riforma del turismo grigionese

### **Turismo: il principale motore dell'economia grigionese**

Il turismo grigionese viene considerato il principale motore dell'economia grigionese. Quasi un terzo dei guadagni nel Cantone è generato dal turismo. Per mantenere a medio termine il numero di abitanti e il benessere nei Grigioni, con uno sviluppo decentralizzato, l'economia grigionese necessita di una crescita annua media del due per cento, ovvero di una crescita che si colloca nella media Svizzera. Dal 1990 al 2005 il turismo ha però perso l'equivalente di 4'000 posti di lavoro a tempo pieno. Nello stesso periodo, il turismo mondiale è cresciuto del 4,1 per cento all'anno. L'inversione di tendenza in atto da tre anni a questa parte nel turismo grigionese è minacciata dall'incerto sviluppo dell'economia mondiale. La riforma del turismo grigionese pone le basi affinché i Grigioni arrestino la tendenza al ribasso in ambito turistico e possano beneficiare del potenziale di crescita del turismo internazionale.

### **Concorrenzialità tramite ripartizione dei compiti e adeguamento delle strutture**

Con una chiara ripartizione dei compiti, lo snellimento delle strutture, l'orientamento del marketing alla conquista di nuovi ospiti e un solido finanziamento, la riforma del turismo grigionese rende maggiormente competitivo a livello internazionale il turismo nei Grigioni. Le oltre 90 organizzazioni turistiche vengono riunite in efficienti organizzazioni di gestione delle destinazioni (OGD) e in organizzazioni turistiche regionali (OTReg). Per finanziare lo sviluppo del turismo e il marketing turistico interaziendale va introdotto un sistema cantonale di finanziamento che copra l'intero territorio. Poiché il marketing non va a beneficio solo delle organizzazioni di destinazione, nel finanziamento del turismo devono essere coinvolti tutti i beneficiari del valore aggiunto turistico. Le OGD e le OTReg rilevano la direzione nell'elaborazione dei mercati principali, Grigioni Vacanze (GRV) quella dei mercati in fase di sviluppo e dei mercati futuri. Le iniziative di accompagnamento della riforma, promosse dal Cantone, sono la piattaforma turistica elettronica, l'analisi degli effetti tramite una Balanced Scorecard (BSC), la strategia del marchio, incluso il marchio regionale graubünden, nonché la strategia per il turismo in sintonia con la natura e la cultura. La riforma del turismo permette di migliorare le condizioni quadro, che incentivano le attività imprenditoriali e accrescono la qualità nel turismo.


## Promozione del turismo nei Grigioni

Tra il 2000 e il 2008, il Cantone dei Grigioni ha investito oltre 63,0 mio. di franchi in infrastrutture turistiche, progetti turistici, nonché in Grigioni Vacanze. Dal 2006, con la riforma del turismo grigionese, esercita anche un'influsso sui presupposti strutturali e a questo scopo ha previsto per il periodo 2006 – 2012 complessivamente 18 mio. di franchi. Senza questo aiuto statale, il turismo grigionese quale settore trasversale eterogeneo composto da piccole strutture non sarebbe in grado di creare con le proprie forze strutture concorrenziali e in grado di far fronte al mercato.

## Due varianti per il nuovo finanziamento del turismo

Nell'ambito del progetto di riforma "strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese" è prevista anche una nuova concezione del finanziamento del turismo. Le attuali leggi per la riscossione di tasse di soggiorno (TS) e tasse di promozione turistica (TPT) devono essere sostituite da una nuova legge sul finanziamento del turismo. La nuova impostazione del finanziamento è considerata una misura fondamentale per il successo della riforma del turismo. A questo scopo viene proposta l'introduzione di una tassa turistica cantonale (TTC) e, quale variante, una legge quadro cantonale. Sono dunque disponibili due progetti di legge:

- tassa turistica cantonale (TTC): legge sul finanziamento delle organizzazioni turistiche (legge sul finanziamento, LFOT)
- legge quadro cantonale: legge sull'armonizzazione del finanziamento del turismo (legge sull'armonizzazione, LAFT)



## **Tassa turistica cantonale**

### **Nuovo modello di finanziamento**

L'ospite non bada ai confini comunali, bensì si concentra su aree di svago, prodotti interessanti e marchi turistici. Le nuove strutture turistiche con OGD e OTReg tengono conto di questo fatto; non così l'attuale finanziamento del turismo disciplinato a livello comunale con le tasse di soggiorno (TS) e le tasse di promozione turistica (TPT) per l'attività delle organizzazioni di destinazione. Quale soluzione cantonale di finanziamento, la tassa turistica cantonale (TTC) si adatta alle esigenze della nuova struttura turistica regionale. Con la TTC, le oltre cento diverse leggi comunali (TS e TPT) vengono sostituite da una legge cantonale. In questo modo è possibile utilizzare i mezzi per lo sviluppo turistico e per il marketing, viene semplificata l'esecuzione e viene eliminata la distorsione della concorrenza all'interno del Cantone provocata dalle attuali TPT per imprenditori confrontati con oneri differenti. Inoltre, la TTC verrà sottoposta periodicamente, la prima volta sette anni dopo l'entrata in vigore della legge, a un esame dei suoi effetti sull'aumento della concorrenzialità del settore turistico.

### **Funzionamento della tassa turistica cantonale**

La TTC serve a finanziare l'attività delle OGD e delle OTReg che verranno create con la riforma del turismo. Essa si fonda sul beneficio turistico diretto e indiretto e sul valore aggiunto turistico che i beneficiari conseguono direttamente o indirettamente grazie al turismo. Sono soggette alla TTC tutte le persone giuridiche, nonché le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa indipendente domiciliate nel Cantone. Sono soggetti alla TTC anche i proprietari e gli usufruttuari/usuari di abitazioni di vacanza. L'ammontare della tassa è commisurato al beneficio ricavato dal turismo. Nei settori che conseguono quote importanti della loro cifra d'affari grazie al turismo, questa tassa sarà ovviamente superiore a quella nei settori in cui questa quota è più bassa. L'ammontare della TTC varia sia a seconda del settore, sia a seconda della regione. Ciò significa che le aliquote contributive nei comuni con un'intensa attività turistica saranno superiori a quelle nei comuni meno dipendenti dal turismo.

### **Ritorno dei mezzi alle destinazioni**

I mezzi riscossi con la TTC in una regione turistica andranno a favore dell'organizzazione turistica della rispettiva regione. Anche una buona parte dei mezzi riscossi nella Valle grigione del Reno, considerata regione che fornisce prestazioni preliminari, riconfluisce nella stessa regione turistica, la parte rimanente viene per contro attribuita al fondo per progetti turistici di interesse sovregionale. Anche con la TTC la responsabilità per lo sviluppo turistico rimane perciò ai comuni. Sono loro a decidere, tramite un accordo di prestazioni tra il comune e l'organizzazione turistica, quale OGD od OTReg debba beneficiare dei mezzi riscossi sul loro territorio comunale. I comuni sono inoltre liberi di riscuotere, se necessario,

un supplemento sulla TTC, se essi o le loro OGD od OTReg necessitano di maggiori mezzi finanziari per scopi turistici. Si propone inoltre che il comune possa prevedere anche una riduzione della TTC. Con l'introduzione della TTC non cambierà nulla per quanto riguarda gli altri sussidi di promozione turistica del Cantone secondo la legge sullo sviluppo economico.

### **Calcolo della tassa turistica**

L'ammontare della tassa turistica si conforma al valore aggiunto turistico o all'entità del beneficio turistico e si compone di una forfetaria di base di al massimo 200 franchi (sono previsti fr. 150.--) e di una parte variabile. Sulla base di rilevamenti scientifici svolti dall'UTE di Coira, a 26 settori definiti delle imprese vicine al turismo e degli esercizi ricettivi viene attribuito un fattore a seconda dell'intensità di valore aggiunto. Inoltre, i comuni grigionesi vengono ripartiti in nove classi contributive, in ragione della loro dipendenza dal turismo. L'aliquota contributiva che ne risulta viene moltiplicata per la massa salariale AVS; il risultato è la parte variabile. Per gli esercizi ricettivi viene inoltre considerata la capacità di alloggio (p.es. tassa per camera nel settore alberghiero). I proprietari e gli usufruttuari/usuarios di abitazioni di vacanza vengono gravati secondo il numero di metri quadrati di superficie abitabile netta, ciò che di principio corrisponde alle tasse di soggiorno forfetarie obbligatorie riscosse in molti luoghi. Anche per quanto riguarda la tassa sulla capacità di alloggio, le aliquote contributive sono diverse a seconda delle classi contributive regionali. Nell'elaborazione della TTC si è badato affinché nell'esecuzione si possa ricorrere a dati esistenti e l'onere amministrativo per le imprese possa essere contenuto il più possibile. L'esecuzione della TTC avviene da parte del Cantone.

### **Dotazione di mezzi delle destinazioni**

In linea di massima, con la TTC tutte le OGD e OTReg hanno a disposizione più mezzi rispetto a finora. Fanno eccezione le località (p.es. Davos-Klosters o Arosa) che per via dell'offerta globale e di offerte all inclusive avevano finora tasse (TS e TPT) considerevolmente superiori alla media. Grazie alla possibilità del supplemento comunale, è possibile proporre una soluzione anche per queste situazioni particolari. Ai comuni che non hanno aderito a una OGD o a una OTReg viene restituito il 60 per cento dei mezzi. Il 40 per cento viene attribuito a una OGD od OTReg confinante, competente per l'intera area. In casi motivati, il Cantone può autorizzare un'eccezione a questa limitazione. Quale regione che fornisce prestazioni preliminari, la Valle grigione del Reno consegue l'88 per cento dell'intero valore aggiunto turistico in altre aree del Cantone. Perciò una quota (è previsto l'80 per cento) dei mezzi generati nella Valle grigione del Reno da imprese vicine al turismo confluirà nel fondo menzionato. Ciononostante, con la TTC la Valle grigione del Reno dispone di molti più mezzi rispetto a finora per il marketing turistico e lo sviluppo del turismo.

## **Legge quadro cantonale**

### **Variante paragonabile alla legge sul finanziamento delle organizzazioni turistiche (LFOT)**

Nel corso dei lavori preliminari per una nuova concezione del finanziamento del turismo nei Grigioni, da alcune cerchie politiche è giunta la proposta di esaminare l'idea di una legge quadro cantonale per il finanziamento delle organizzazioni turistiche. Una tale legge quadro deve avere come obiettivo da un lato il mantenimento della più ampia autonomia comunale possibile e dall'altro la creazione delle condizioni che permettano di preservare nel loro insieme e di sostenere gli obiettivi della riforma del turismo grigionese. Per rendere le due varianti di finanziamento sufficientemente comparabili, anche per la legge quadro è stato elaborato un approfondito progetto di legge (legge sull'armonizzazione del finanziamento del turismo, LAFT), incluso commento ai singoli articoli. La variante presenta chiare differenze rispetto alla tassa turistica cantonale (legge sul finanziamento delle organizzazioni turistiche, LFOT) per quanto riguarda l'attuazione su tutto il territorio, l'organizzazione dell'esecuzione e il coinvolgimento delle regioni che forniscono prestazioni preliminari.

### **Gli obiettivi della riforma valgono anche per la legge quadro**

Il piano di una legge quadro non modifica per niente gli obiettivi della riforma del turismo grigionese, ovvero la creazione di strutture e organizzazioni turistiche efficienti. Le spiegazioni relative alla riforma del turismo grigionese valgono perciò anche per il piano di una legge quadro. Lo stesso dicasi per le dimensioni auspiccate di organizzazioni di gestione delle destinazioni concorrenziali. Qualora tuttavia gli obiettivi della riforma del turismo grigionese in una determinata regione siano minacciati o vanificati, il Governo può, a determinate condizioni, disporre l'adesione di comuni a un'organizzazione turistica e la delega a quest'ultima dello sviluppo del turismo, nonché del marketing turistico interaziendale.

### **I comuni garantiscono il finanziamento del turismo**

Una delle principali differenze di una legge quadro rispetto alla tassa turistica cantonale consiste però nella rinuncia all'introduzione di una tassa turistica a livello cantonale. La legge quadro delega ai comuni la competenza di riscossione (sovranità fiscale) di una tassa turistica. Con la variante "legge quadro" i comuni possono perciò aderire su base volontaria a un'organizzazione turistica e delegare a essa la promozione del turismo, nonché introdurre una tassa turistica comunale (TTCom). La concezione di una TTCom è disciplinata nella legge e si basa sul modello della TTC. La legge quadro lascia però i comuni anche liberi di finanziare la promozione del turismo attraverso mezzi fiscali generali o con altre entrate, senza ricorrere a una TTCom. Se un comune intende introdurre una TTCom, deve però necessariamente aderire a un'organizzazione turistica della sua regione e delegarle lo sviluppo del turismo, nonché il marketing turistico interaziendale. La ripartizione dei compiti

tra comune e organizzazione turistica include anche la competenza relativa alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture turistiche. L'esecuzione della TCom compete ai comuni, che devono coordinare le tasse turistiche all'interno della regione turistica. La TCom sostituisce le attuali tasse di soggiorno e di promozione turistica.

### **Garantire un finanziamento adeguato**

Anche con la legge quadro, l'obiettivo rimane il successo nell'attuazione della riforma del turismo grigionese. Questo obiettivo può essere raggiunto unicamente se le rispettive organizzazioni turistiche dispongono dei mezzi finanziari necessari. La legge quadro impone perciò ai comuni di finanziare adeguatamente le rispettive organizzazioni turistiche. È considerato "adeguato" un finanziamento che permette alle organizzazioni turistiche di svolgere in modo efficace ed efficiente i loro compiti volti all'aumento della concorrenzialità del turismo grigionese. La legge quadro lascia però i comuni liberi di decidere come garantire questo finanziamento, se attraverso mezzi fiscali generali oppure con l'introduzione di una tassa turistica comunale (TCom).

### **Dei limiti quale direttiva per le tasse turistiche comunali (TCom)**

I comuni non sono totalmente liberi nella configurazione di una TCom, ma devono muoversi entro i limiti prescritti dal Cantone. In questo modo si intende eliminare la disordinata e inefficiente situazione attuale, con le svariate tasse turistiche riscosse finora (tasse di soggiorno, tasse sullo sport, tasse di promozione turistica, ecc.). La cerchia dei contribuenti, la base di calcolo (massa salariale AVS, camere, ecc.), nonché la destinazione vincolata dei proventi della tassa saranno fissati dal Cantone per i comuni. I comuni sono però liberi di decidere per quanto riguarda il punto più importante, ovvero la determinazione delle aliquote contributive e di conseguenza l'ammontare concreto di una TCom. Come per la TTC, l'ammontare delle tasse turistiche tiene conto del beneficio turistico diretto e indiretto dei contribuenti.

## **Valutazione delle due varianti**

I vantaggi di una legge quadro con tasse turistiche comunali (TTCom) risiedono in particolare nel mantenimento dell'autonomia comunale. Allo stesso modo è possibile configurare le singole aliquote contributive in modo maggiormente corrispondente alle esigenze oppure soddisfare meglio la volontà politica comunale nel finanziamento delle organizzazioni turistiche. Quanto più ampio è il margine di manovra per i comuni, tanto maggiore è la necessità di coordinamento tra i comuni aderenti alla medesima organizzazione turistica.

Una legge quadro e l'introduzione a ciò associata di tasse turistiche comunali (TTCom) richiedono però ai comuni un onere maggiore rispetto a quello richiesto dalla TTC, sia per quanto riguarda la sua creazione, sia per quanto riguarda l'attuazione. Soluzioni specifiche per i comuni sono associate a un onere considerevole, la partecipazione di tutti i comuni di una regione turistica non è però garantita. La determinazione delle aliquote contributive richiede un importante onere di coordinamento all'interno delle destinazioni.

Globalmente, la TTC viene considerata quale soluzione ottimale per il finanziamento delle organizzazioni turistiche grigionesi. Inoltre, con la possibilità di un supplemento o di una riduzione comunali, la concezione della TTC lascia ai comuni un margine di manovra per un'attuazione individuale della legge cantonale, adeguata alle proprie necessità. Questo rafforza anche l'autonomia dei comuni. La TTC soddisfa in modo più completo e duraturo gli obiettivi della riforma del turismo grigionese. Per quanto riguarda l'aspetto giuridico (principio dell'uguaglianza giuridica), una soluzione estesa a tutto il territorio sotto forma di una TTC è di più facile attuazione. Il settore turistico e le associazioni economiche desiderano inoltre una soluzione semplice, indipendente dai comuni, che coinvolga tutti i beneficiari nell'intero Cantone dei Grigioni. Tra gli argomenti a favore della TTC vi sono anche l'esecuzione centralizzata ed efficiente, i minori oneri amministrativi per le imprese e l'utilizzo di dati disponibili a livello cantonale, coordinati con l'imminente armonizzazione dei registri.

### **Ulteriori alternative esaminate**

Nell'elaborazione della concezione di un nuovo finanziamento del turismo sono state esaminate diverse altre alternative. Per natura, ognuna di queste, sia che essa preveda accordi su base volontaria tra comuni, una legge di base per le tasse di soggiorno e di promozione turistica, una tassa turistica regionale oppure un centesimo addizionale turistico, presenta dei vantaggi puntuali. Si può però osservare che queste alternative esaminate non rappresentano soluzioni adeguate per la nuova concezione del finanziamento del turismo proposta.

## **I prossimi passi**

La procedura di consultazione durerà fino a fine marzo 2010. In seguito verranno valutate tutte le prese di posizione pervenute ed eventualmente si procederà a ulteriori verifiche di dettaglio.

## A) PREMESSE

### 1 Il turismo nel Cantone dei Grigioni

#### 1.1 L'importanza del turismo nel Cantone dei Grigioni


Il turismo è di considerevole importanza per l'economia grigionese. Considerando l'intero Cantone, quasi un franco su tre viene guadagnato con il turismo, che contribuisce direttamente o indirettamente con 3,3 mia. di franchi al valore aggiunto lordo complessivo (prodotto interno lordo cantonale) pari a 10,8 mia. di franchi nel 2007<sup>1</sup>. Negli ultimi quattro anni, il valore aggiunto lordo del turismo è cresciuto di 0,3 mia. di franchi. Quale ramo economico orientato all'esportazione, il turismo è il principale "motore" dell'economia grigionese.

#### III. 1: Propulsori dell'economia grigionese

Prodotto interno lordo, suddiviso secondo il valore aggiunto generato da esportazioni e mercato interno



Valore aggiunto delle esportazioni lorde del Cantone dei Grigioni, suddiviso per motori economici nel 2005



Fonte: Linee direttive per l'economia dei Grigioni 2010, update 2008

A seguito della sua elevata importanza economica, il turismo occupa una posizione di rilievo. Secondo la **strategia di crescita** formulata nelle "Linee direttive per l'economia dei Grigioni 2010", i Grigioni intendono ritornare a essere **"la regione di vacanza leader delle Alpi con prodotti turistici qualitativamente elevati"**. Questo obiettivo viene perseguito con gli orientamenti seguenti:


- promozione di innovazioni nel turismo grigionese
- miglioramento delle condizioni quadro per un ulteriore sviluppo del turismo

<sup>1</sup> Studio sul valore aggiunto, UTE Coira, 2008

L'importanza del turismo varia notevolmente da regione a regione. Nella Valle grigione del Reno e nelle Valli meridionali la percentuale di valore aggiunto conseguita attraverso il turismo si colloca solo a un livello variante tra il 10 e il 20%. In particolare nella Valle grigione del Reno e nella Mesolcina meridionale vi sono rinomate attività non turistiche nel settore industriale e dei servizi. Nonostante questa dipendenza dal turismo relativamente scarsa, la Valle grigione del Reno è la regione con il secondo maggior valore aggiunto turistico in termini assoluti. Ciò è dovuto ai vasti investimenti e alle prestazioni preliminari che le imprese nella Valle grigione del Reno forniscono a favore di attività turistiche in altre parti del Cantone. Tra queste imprese rientrano p.es. quelle dell'edilizia principale e secondaria che agiscono dalla Valle grigione del Reno (cfr. cap. 5.2.5).

Nei centri turistici di Arosa (Schanfigg), Engadina Alta e Davos, la dipendenza dell'economia regionale dal turismo è notoriamente elevata. Anche nelle regioni rurali, come ad esempio in Engadina Bassa e nel Grigioni centrale, quasi il 60%, rispettivamente in Surselva quasi il 50% del valore aggiunto regionale viene generato dal turismo. Il potenziale di crescita di queste regioni è perciò molto legato al turismo. Se la richiesta turistica è in calo, ciò comporta un taglio di posti di lavoro nelle regioni. In mancanza di alternative economiche, la popolazione indigena sarebbe costretta ad accettare un lavoro fuori dalla regione ed eventualmente a trasferirsi.

### III. 2: Valore aggiunto del turismo nelle regioni



Fonte: Studio sul valore aggiunto, UTE Coira, 2008

Aiuto per la lettura: nella regione di Davos, il turismo genera circa 350 mio. di franchi di valore aggiunto. Il contributo del turismo al valore aggiunto regionale complessivo (somma della parte turistica e di quella non turistica) ammonta così al 53%.


## 1.2 Beneficiari del turismo

Tra i beneficiari del turismo figurano i fornitori di prestazioni turistiche come p.es. il settore alberghiero e della ristorazione oppure gli impianti di risalita. I fornitori di prestazioni turistiche conseguono una parte importante del loro valore aggiunto direttamente tramite i loro ospiti e di conseguenza presentano un'elevata dipendenza dal turismo. Queste imprese e questi fornitori di servizi generano con il turismo nel Cantone un valore aggiunto lordo di oltre 1,0 mia. di franchi all'anno, ciò che corrisponde al 71% del valore aggiunto complessivo (ca. fr. 1,4 mia.).

Del turismo nel Cantone non beneficiano tuttavia soltanto i fornitori di prestazioni turistiche, bensì anche la maggior parte delle imprese nei rami affini al turismo. Tra questi figurano i rami che forniscono prestazioni preliminari e investimenti per imprese turistiche, come ad esempio il settore immobiliare, del commercio al dettaglio e all'ingrosso, le banche o l'edilizia. Grazie al turismo, questi rami affini conseguono un valore aggiunto lordo di 1,8 mia. di franchi all'anno. Ciò corrisponde al 28% circa del valore aggiunto cumulato di questi rami, che ammonta complessivamente a 6,4 mia. di franchi all'anno.

Tra i beneficiari del turismo rientrano anche i proprietari di spazi abitativi ubicati nel Cantone e utilizzati personalmente per scopi di vacanza e di svago. Le abitazioni di vacanza e le residenze secondarie, così come la cifra d'affari da esse generata sono un importante fattore economico nel Cantone dei Grigioni.


### III. 3: Quota del valore aggiunto generato dal turismo per settore



Fonte: Studio sul valore aggiunto, UTE Coira, 2008

## 1.3 Sfide per il turismo grigionese

Negli ultimi sedici anni, l'economia legata al turismo ha subito una forte crescita in tutto il mondo. Nei Grigioni il numero di pernottamenti è calato di circa il 10% rispetto al 1992, mentre gran parte della concorrenza è invece riuscita a crescere. L'ill. 4 mostra lo sviluppo dei pernottamenti nel settore alberghiero ed evidenzia lo sviluppo inferiore alla media nel Cantone dei Grigioni.

**III. 4: Evoluzione del numero di pernottamenti nel settore alberghiero**

Fonte: Statistiche sul turismo UST, ASTAT, TourMIS

Il calo delle frequenze turistiche, unito ad aumenti di produttività, ha portato a una netta riduzione dei posti di lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione. Mentre nel 1991 l'intera industria alberghiera (ristorazione, settore alberghiero e paralberghiero) occupava ancora circa 15'500 persone, nel 2005 il loro numero si è ridotto a 12'700 (-18%)<sup>2</sup>.


Se per lo stesso periodo si considera la perdita di tutti i posti di lavoro indotti dal turismo (4'000 equivalenti a tempo pieno<sup>3</sup> nei settori turistici e affini al turismo), risulta una correlazione con il calo dei pernottamenti dal 1990 (cfr. ill. 5). La crescita economica estremamente modesta del Cantone dei Grigioni tra il 1990 e il 2005 (+4,6% in 15 anni) e la stagnazione o addirittura l'involuzione del prodotto interno lordo in alcune regioni fortemente caratterizzate dal turismo (Davos, Schanfigg, Engadina Alta e altre) ne sono una conseguenza.

<sup>2</sup> Fonte: Censimento federale delle aziende UST 2005

<sup>3</sup> Fonte: Censimento federale delle aziende UST 2005, calcoli UET 2008

L'inversione di tendenza durata tre anni nell'evoluzione del numero dei pernottamenti ha portato fino al 2008 a un aumento di posti di lavoro indotti dal turismo, proprio nel settore alberghiero. A seguito della crisi finanziaria ed economica mondiale che imperversa da un anno, nel corso del 2009 il numero dei pernottamenti è però di nuovo calato anche nei Grigioni. Le previsioni turistiche più recenti prospettano una graduale ripresa del turismo grigionese solo a partire dal 2011<sup>4</sup>.

### III. 5: Perdite di posti di lavoro nel turismo grigionese



Fonte: Statistica sul turismo e censimento federale delle aziende UST, calcoli UET

<sup>4</sup> Fonte: Prognosen für den Schweizer Tourismus, Segreteria di Stato dell'economia SECO, maggio 2009 (non disponibile in italiano)

## 2 Promozione del turismo grigionese

### 2.1 Visione per i Grigioni

Per accedere in futuro ai potenziali di crescita individuati nel programma di Governo 2009-2012 e nelle "Linee direttive per l'economia dei Grigioni 2010", è prevista una strategia di crescita che per quanto riguarda il turismo intende riportare i Grigioni al livello del 1990. Essa è orientata alla visione seguente:

#### **Visione per i Grigioni**

Anche in futuro il Cantone dei Grigioni rimane uno spazio economico e vitale attrattivo e capace di agire autonomamente.

In base alle premesse paesaggistiche e sociali, i Grigioni si considerano

- **la regione di vacanza leader delle Alpi** con prodotti turistici qualitativamente elevati
- **l'ubicazione per l'industria e per i servizi** nel cuore dell'Europa **con la più alta qualità abitativa e di vita**
- area di origine di **prodotti naturali e sostenibili** dell'economia energetica e agraria

La crescita viene generata dalle imprese, che per questo hanno bisogno di condizioni quadro favorevoli. Gli orientamenti strategici proposti servono a migliorare le condizioni quadro e vanno intesi quali impulsi per avviare processi di adeguamento strutturale nell'economia.

### 2.2 Orientamenti strategici nelle "Linee direttive per l'economia dei Grigioni"

Due orientamenti strategici si occupano del rafforzamento e del potenziamento della competenza fondamentale "turismo".

**Programma d'impulso "innovazione nel turismo"**. Per l'attuazione di questo orientamento strategico si possono menzionare i seguenti esempi concreti di misure: promozione dei processi di adeguamento delle strutture degli impianti di risalita e del settore alberghiero allo scopo di assicurarsi offerenti, prodotti e servizi concorrenziali a livello internazionale; offrire alle organizzazioni di marketing turistico le stesse possibilità di cui dispongono i loro concorrenti diretti nell'arco alpino; professionalizzazione e contemporanea riduzione del numero di organizzazioni di marketing regionale; creazione di punti di attrazione di portata

regionale/cantonale allo scopo di ridurre le oscillazioni di domanda tra inverno ed estate; creazione di una piattaforma internazionale di investitori turistici; creazione di offerte uniche e difficilmente imitabili per imporre prezzi di mercato interessanti.

**Migliorare le condizioni quadro per l'ulteriore sviluppo del turismo.** Per l'attuazione di questo orientamento strategico si possono menzionare i seguenti esempi concreti di misure: regolazione della dinamica nella costruzione di residenze secondarie private a favore di una crescita sostenibile; creazione di spazi liberi di pianificazione e di regolazione nelle destinazioni di punta; pianificazione locale orientata ai potenziali nei comuni turistici.

## 2.3 Potenziali del turismo nel Cantone dei Grigioni

### 2.3.1 Mercato in espansione

Come mostrano le previsioni della World Tourism Organisation (WTO), che calcola una crescita annua mondiale degli arrivi di ospiti pari al 4,1%<sup>5</sup>, il turismo è un settore in espansione. I motivi principali vanno ricercati nello sviluppo demografico mondiale, nonché nelle conseguenze sociali della globalizzazione.

Anche i Grigioni dispongono dei potenziali necessari per partecipare a questa crescita mondiale. Per questo sono necessari spirito imprenditoriale completato da diverse misure di promozione. In questo caso, il progetto di riforma inizia dallo sviluppo di prodotti attrattivi e competitivi, con l'obiettivo di conquistare nuovi ospiti, che rimane l'obiettivo prioritario. Ciò non significa però che non ci si debba più interessare dell'ospite abituale. Anche qui si deve giungere a una ripartizione dei compiti. I nuovi ospiti vanno conquistati dalle organizzazioni turistiche o da grandi fornitori di prestazioni, mentre la fidelizzazione degli ospiti abituali si basa sulla qualità dell'offerta e sulla cordialità di ogni singolo fornitore di prestazioni. Un'indagine<sup>6</sup> mostra che un albergatore di successo deve cercare di conquistare ogni anno ca. il 30% di nuovi ospiti, anche se ha già un'occupazione superiore al 60% con ospiti abituali.

### 2.3.2 Potenziali di crescita

Di seguito vengono elencati alcuni aspetti considerati per i Grigioni potenziali di crescita e al contempo sfide per il futuro. L'elenco non ha alcuna pretesa di completezza. È compito dei fornitori di prestazioni e delle organizzazioni turistiche soddisfare le esigenze del mercato

---

<sup>5</sup> Fonte: UNWTO, Tourism 2020 Vision (previsione pluriennale)

<sup>6</sup> Fonte: Gemeinsam Übernachtungsgäste gewinnen. Best Practice im Bündner Tourismusmarketing, BHP – Hanser und Partner AG, agosto 2008

con prodotti attrattivi. Comuni e Cantone sono chiamati a creare condizioni quadro ottimali per uno sviluppo mirato del turismo.

**Elaborazione della bassa stagione (prolungamento della stagione).** L'elaborazione mirata dell'anticipo della stagione (novembre/dicembre) o del prolungamento della stagione in primavera, nonché l'elaborazione mirata del turismo estivo e autunnale celano dei potenziali. A questo scopo sono tuttavia necessari da un lato prodotti specifici coordinati con le esigenze degli ospiti e d'altro lato anche infrastrutture moderne, p.es. per congressi o nel settore wellness.

**Turismo in sintonia con la natura e la cultura.** Il turismo in sintonia con la natura e la cultura è principalmente orientato all'estate. Per la maggior parte degli ospiti, le vacanze invernali sono le seconde vacanze. Ciò significa quindi che il turismo estivo cela ancora potenziali di sviluppo e che le vacanze estive quali vacanze principali possono essere trascorse anche nei Grigioni. Poiché a causa dello sviluppo turistico generale, negli ultimi decenni i Grigioni si sono fortemente concentrati sull'inverno, la promozione supplementare del turismo estivo è di elevata importanza strategica. La concorrenzialità del turismo grigionese può essere aumentata in modo mirato, con proposte basate sull'offerta, alla cui base vi sono le numerose attrazioni naturalistiche e culturali. Prodotti come sentieri escursionistici a lungo raggio, itinerari per mountain bike, come pure offerte per scoprire il Parco nazionale svizzero, i nuovi parchi naturali in fase di creazione, il Patrimonio mondiale dell'UNESCO Ferrovia Retica Abula/Bernina, con p.es. i prodotti dal grande potenziale Glacier-Express o Venice – St. Moritz-Tour, ma anche offerte incentrate sull'architettura e la cultura, contribuiscono a promuovere il turismo estivo nei Grigioni grazie a una stretta collaborazione di diversi fornitori di prestazioni.

**Elaborazione di segmenti di mercato e di ospiti.** Dalle esperienze nel marketing turistico si è appreso che solo unendo le forze e proponendo prodotti attrattivi è possibile elaborare il mercato in modo mirato. Accedere a nuovi mercati offre così ai Grigioni un potenziale corrispondente. Al centro si trovano sempre più non solo i nuovi mercati, bensì anche segmenti specifici di ospiti. Le cosiddette communities<sup>7</sup> vengono raggiunte tramite offerte in internet oppure tramite riviste specializzate. Esempi di tali communities, che dispongono di propri canali di distribuzione e di proprie piattaforme d'informazione sono il golf, l'equitazione, la pesca, la mountain bike, l'escursionismo, l'architettura, la storia, ecc. La creazione di nuovi mercati è onerosa, ma, in considerazione della diversificazione, a lungo termine è pagante. I nuovi ospiti provenienti da diversi paesi o appartenenti a gruppi con interessi diversi contribuiscono anche a ridurre i rischi economici delle crisi.

**Reti di investitori.** L'elaborazione di reti di investitori o di gruppi di imprese che si occupano di questioni relative allo sviluppo della piazza economica, cela un potenziale in relazione agli investimenti in infrastrutture, principalmente nell'industria dell'alloggio e degli impianti di

---

<sup>7</sup> Comunità / Gruppo di persone che condividono esperienze / interessi relativi a un determinato tema

risalita, che il turismo grigionese non deve trascurare. Nella maggior parte dei casi, queste reti hanno il vantaggio di disporre già di canali di distribuzione internazionali. Il fabbisogno d'investimenti nel settore alberghiero, negli impianti di risalita e nelle infrastrutture sportive è notevole.

**Trasporti pubblici.** I trasporti pubblici acquisiscono un'importanza crescente soprattutto per gli ospiti internazionali. In questo ambito si tratta di aumentare in modo mirato la comodità del viaggio, di considerare nella sua integralità l'uso dei diversi sistemi di trasporto (aereo, ferrovia, bus, ecc.) e di proporlo come unità. Gli ospiti che scelgono i Grigioni devono godere di un vantaggio sensibile, ossia beneficiare di un valore aggiunto, già durante il viaggio. Investimenti nel settore del trasporto pubblico sono di grande importanza per lo sviluppo del turismo.

**Letti gestiti.** Anche la creazione e l'esercizio di letti gestiti con orientamento internazionale può essere definito quale potenziale turistico. La garanzia di superfici attrattive per la costruzione di resort con impianti alberghieri e abitazioni di vacanza rappresenta una sfida.

**Condizioni quadro attrattive.** Dal punto di vista turistico, per lo sviluppo della piazza grigionese sono importanti anche altri fattori. Tra queste condizioni quadro figurano tra l'altro il carico fiscale per le persone fisiche e giuridiche, procedure di autorizzazione semplici in caso di progetti d'investimento, un'amministrazione comunale e cantonale orientata ai servizi, efficaci possibilità di sostegno finanziario, nonché una buona immagine (p.es. marchio regionale graubünden).

**Qualità dei servizi.** In futuro va aumentata la qualità dei servizi lungo l'intera catena di valore aggiunto turistico. Essa contribuisce a fare in modo che la strategia dei prezzi alti possa essere mantenuta e la posizione rispetto ad altre regioni turistiche possa essere migliorata. La qualità dei servizi non comprende solo la cordialità nei confronti dell'ospite, bensì anche una catena di servizi adeguata in modo ottimale alle sue esigenze. Numerose indagini mostrano che una considerazione globale della qualità dei servizi contribuisce ad accrescere la percentuale di ospiti abituali. La qualità dei servizi, ossia "essere al servizio del cliente" è anche un compito degli abitanti di regioni turistiche e in particolare dei singoli fornitori di prestazioni.

## 2.4 Attività del Cantone dei Grigioni

### 2.4.1 Principio

Negli ultimi decenni, l'impegno del Cantone nella promozione del turismo si è concentrato sulla promozione di progetti interaziendali (manifestazioni, progetti di cooperazione, ecc.), nonché sulla promozione di singole aziende (alloggio, impianti di risalita, ecc.). Di principio sono perciò stati sostenuti progetti intesi ad aumentare la concorrenzialità di una regione.

Finora il Cantone non ha esercitato alcuna influenza sui presupposti strutturali importanti in relazione ai singoli progetti di promozione.

#### **2.4.2 Promozione degli ultimi anni**

Negli ultimi anni, il Cantone ha sostenuto progetti attraverso sussidi per 7,0 mio. di franchi all'anno in media, ricorrendo a fondi provenienti dal bilancio generale dello Stato (cfr. tab. 1). La maggior parte dei sussidi è andata a beneficio di investimenti per infrastrutture turistiche, nonché all'ente Grigioni Vacanze. I sussidi rimanenti sono stati destinati soprattutto alla promozione di impianti di risalita, a esercizi ricettivi e, in relazione alla Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN), nonché alla Concezione degli impianti sportivi di importanza cantonale (CISIC), anche a impianti sportivi (pista di sci di Coppa del Mondo e di allenamento Silvano Beltrametti a Lenzerheide, pista di sci di Coppa del Mondo a St. Moritz, pista di ghiaccio di Davos, Curling-Eventhalle di Flims, ecc.).

Tra il 2000 e il 2008, il Cantone dei Grigioni ha perciò messo a disposizione per progetti turistici oltre 63,0 mio. di franchi dal bilancio generale dello Stato. A ciò si aggiungono le spese una tantum come p.es. per la CM FIS di sci a St. Moritz nel 2003 (fr. 4,0 mio.), per l'offensiva pubblicitaria del marchio graubünden (fr. 4,0 mio. per gli anni dal 2007 al 2010) oppure per il progetto di riforma del turismo (credito d'impegno dal 2006 al 2012 di fr. 18,0 mio.). I mezzi di promozione vengono preventivati dall'UET nell'ambito di una pianificazione pluriennale e approvati dal Parlamento.

**Tab. 1: Misure di promozione del Cantone nel turismo (bilancio generale dello Stato)**

Misure di promozione generali	costi in fr. 1'000.--									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	media
<b>Spese nel settore turistico</b> (p.es. incarichi a terzi)	293	235	208	88	52	305	436	401	238	251
<b>Sussidi a investimenti in infrastrutture turistiche</b> (p.es. impianti di risalita, strutture wellness, ecc.)	933	1'863	1'531	1'762	2'465	1'641	1'997	1'409	1'118	1'635
<b>Sussidi a progetti e istituzioni turistici</b> (progetti transfrontalieri; accordo di prestazioni Istituto per il turismo e il tempo libero; adesioni: Svizzera Turismo e Federazione svizzera Tourismus und Schweizer Tourismusverband; RegioPlus-Projekte: PrättigauPlus, Biosfera Val Müstair, UNESCO Welterbe RhB; SchweizMobil)	356	389	532	527	486	830	1'069	887	1'423	722
<b>Sussidi a manifestazioni turistiche</b> (Coppa del Mondo FIS: sci alpino/nordico; campionati mondiali: bob e snowboard; nuove manifestazioni ricorrenti)	486	419	256	146	275	357	296	542	199	331
<b>Sussidi a Grigioni Vacanze</b>	4'300	4'300	4'800	4'300	3'800	3'800	3'800	3'857	3'915	4'097
<b>Totale nel settore turistico</b>	<b>6'368</b>	<b>7'206</b>	<b>7'327</b>	<b>6'823</b>	<b>7'078</b>	<b>6'933</b>	<b>7'598</b>	<b>7'096</b>	<b>6'893</b>	<b>7'036</b>
Misure di promozione particolari	costi in fr. 1'000.--									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Sussidi ai CM di sci FIS 2003			2'000	2'000						
Sussidio per progetti a GRV (offensiva marchio graubünden)								1'000	1'000	
Sussidi per la promozione di strutture turistiche concorrenziali							429	1'907	2'423	
Mutui cantonali a progetti turistici (esercizi ricettivi)							130	300	300	

Fonte: UET 2009

Progetti turistici hanno potuto essere cofinanziati anche tramite programmi promozionali della Confederazione. Tra il 2000 e il 2008 i sussidi federali sono ammontati complessivamente a circa 8,5 mio. di franchi. Questo sostegno della Confederazione mostra che la promozione del turismo nell'area rurale gode di elevata considerazione. I mezzi federali sono stati impiegati p.es. per partecipare al finanziamento dei progetti seguenti:

- Regio Plus** Via Spluga, marchio regionale graubünden, regione del Parco nazionale Engadina / Val Monastero, Parc Ela, Museenland Graubünden, Via Valtellina, Biosfera Val Müstair – Parc Naziunal, Prättigau Plus, "Città del sapere Davos", ecc.
- Interreg** Strasse der Romantik, Alpi Walser, Erlebnis- und Kultursommer Val Müstair, cooperazione Ortler Skiarena e Bad Mals, Alta Rezia Bike, Habitalp, Senda Clastras Val Müstair, escursione nel Rätikon, ecc.
- Innotour** Alpenakademie Engadin/St. Moritz, Vnà – ein Dorf wird zum Hotel, Freizeit Graubünden AG, Höhentrainingsstrecke Samedan, Heididorf Maienfeld, Atelier Jugendherberge Maloja, World Sport Forum, riforma del turismo grigionese, piattaforma turistica elettronica dei Grigioni, ecc.

Le manifestazioni diventano un elemento sempre più importante del marketing turistico. Da un lato è possibile proporre agli ospiti abituali un interessante programma di contorno, d'altro lato le manifestazioni possono anche essere utilizzate quale piattaforma per conquistare nuovi ospiti. Ad esempio, il tradizionale concerto che si tiene in maggio a Samnaun/Ischgl contribuisce in misura importante a prolungare la stagione e genera valore aggiunto supplementare. Anche gli appuntamenti di Coppa del Mondo della FIS (sci alpino e sci nordico), nonché i campionati mondiali (sci alpino e snowboard) contribuiscono in misura determinante ad accrescere la notorietà di una regione turistica e dei Grigioni. Le conferenze e i congressi di portata internazionale, come l'IDRC (International Disaster and Risk Conference), tenutasi per la prima volta nel settembre 2008 a Davos e che ha già potuto contare sulla presenza di 1300 partecipanti, vanno menzionati quali esempi di promozione di manifestazioni. In questo settore, negli ultimi anni il Cantone ha investito in media importi varianti tra i 300'000 e i 400'000 franchi all'anno.

### 2.4.3 Strategia di promozione nel turismo

In ampie parti dei Grigioni, soprattutto nell'area rurale, il turismo rappresenta uno dei pochi potenziali con importanti effetti sull'aumento del valore aggiunto e sulla creazione di posti di lavoro. Altre regioni dell'arco alpino (Tirolo, Alto Adige) investono più mezzi nel turismo, per mantenere elevata la concorrenzialità e per garantire un apporto volto a sostenere l'insediamento dell'area. Nella futura strategia di promozione turistica del Cantone si potranno annoverare i seguenti punti principali:

**Grigioni Vacanze.** Sulla base della riforma del turismo grigionese e della ripartizione dei compiti a essa correlata, è stato riesaminato e adeguato anche l'accordo di prestazioni tra il

Cantone e l'ente Grigioni Vacanze (GRV). Poiché le OGD orientate al mercato e che dispongono di capacità economica si occupano autonomamente dell'elaborazione dei loro mercati originari (Svizzera, Germania meridionale, Italia settentrionale) e dei loro ospiti abituali, GRV deve concentrarsi sull'elaborazione di mercati in fase di sviluppo con elevati potenziali di crescita e di ospiti; rimane però necessaria una stretta collaborazione con le OGD. Nel corso di questo riorientamento, GRV riceve dal Cantone ca. 2,0 mio. di franchi all'anno supplementari per preparare ed elaborare nuovi canali di vendita e distribuzione in nuovi mercati geografici. Attualmente è in corso un'intensa elaborazione del mercato britannico, degli Stati Benelux, nonché della Germania centrale e settentrionale. Sulla base di un'analisi dei potenziali dei rispettivi mercati, in futuro seguirà un'estensione ad altri mercati. Si ipotizzano Scandinavia, Francia ed Europa orientale. I mercati come Cina, Giappone, USA, ecc. verranno elaborati solo in una fase successiva.

Le prime esperienze riguardo all'attuazione dell'accordo di prestazioni e alla focalizzazione sulla vendita turistica sono positive. Il riorientamento di GRV è stato consolidato con la focalizzazione sulle attività di vendita nei mercati turistici in fase di sviluppo della Germania settentrionale, del Benelux e della Gran Bretagna, tramite la creazione di propri uffici esterni. Inoltre, è stata anche assunta la direzione del progetto "piattaforma turistica elettronica dei Grigioni". Per chiarire la ripartizione dei compiti tra GRV e le OGD grigionesi è necessario ulteriore tempo. Si tratta di un lavoro di grande importanza, in considerazione dell'aumento della concorrenzialità del turismo grigione. È stata avviata una verifica del riorientamento strategico di GRV, i primi risultati sono disponibili.

**Marchio regionale graubünden.** Il marchio graubünden è di proprietà del Cantone dei Grigioni ed è protetto in tutta Europa quale marchio registrato. L'unione marchio graubünden è stata sciolta nel 2007 e i suoi compiti sono stati completamente integrati in GRV. Il marchio graubünden è divenuto un elemento fondamentale del marketing turistico grigione. Un buon marchio regionale dispone di un grande potenziale. L'offensiva pubblicitaria "Enavant Grischun", per la quale il Cantone ha previsto mezzi di promozione pari a 4,0 mio. di franchi per gli anni 2007 – 2010, ha permesso di raggiungere successi considerevoli. Tutti i partner turistici e non turistici interessati possono presentarsi insieme con il marchio graubünden, beneficiando in tal modo del progetto. Il marchio graubünden va perciò sostenuto anche in futuro. Si presuppone tuttavia che le regioni turistiche e i fornitori privati di prestazioni si impegnino finanziariamente in misura simile all'impegno mostrato per "Enavant Grischun", rafforzando così insieme la percezione dei Grigioni, ma anche dei prodotti e dei servizi dei partner del marchio.

Con diverse regioni turistiche è stato possibile giungere a una completa integrazione del marchio graubünden. Oltre alla regione turistica di Lenzerheide, anche Coira, la Viamala, la Prettigovia, Savognin e la regione del Parco nazionale si presentano con il layout del marchio graubünden. Altre regioni turistiche seguiranno. Anche le destinazioni turistiche Davos Klosters ed Engadin St. Moritz pubblicizzano il marchio graubünden, a complemento dei loro noti marchi turistici. Sulla base della misurazione degli effetti svolta nella primavera

2008 si può concludere che graubünden è il marchio regionale più noto nell'area di destinazione<sup>8</sup>. Quanto promesso dal marchio corrisponde a quanto vissuto e lo stambecco viene chiaramente associato ai Grigioni. L'offensiva pubblicitaria "Enavant Grischun" (p.es. spot televisivi con gli "stambecchi parlanti") è considerata simpatica e divertente. Di conseguenza la pubblicità viene ricordata a lungo<sup>9</sup>.

**Politica regionale della Confederazione.** Il programma di attuazione del Cantone dei Grigioni relativo alla nuova politica regionale per gli anni 2008 – 2011 consente un sostegno supplementare nel settore delle infrastrutture o dei progetti di cooperazione. Per permettere la crescita economica, nel quadro della nuova politica regionale sono importanti in particolare i rami dell'esportazione, come l'esportazione industriale e di servizi, l'esportazione di energia, le esportazioni nel settore formativo e sanitario, le esportazioni di risorse naturali e, appunto, anche le esportazioni nel settore turistico. Sulla base degli accordi di programma tra la Confederazione e il Cantone, per gli anni 2008 – 2011 nel Cantone dei Grigioni sono a disposizione 7,7 mio. di franchi di sussidi a fondo perso, nonché 24,5 mio. di franchi di mutui per le esportazioni nel settore turistico. Complessivamente, l'accordo di programma con la Confederazione per gli anni 2008 – 2011 prevede 10,0 mio. di franchi di sussidi a fondo perso e 31,0 mio. di franchi di mutui. Nello stesso periodo il Cantone contribuisce inoltre con circa 15,0 mio. di franchi di sussidi a fondo perso quale prestazione equivalente.

**Turismo in sintonia con la natura e la cultura.** In molte regioni turistiche, un elemento essenziale della promozione turistica è costituito dalla valorizzazione del potenziale naturalistico e culturale esistente. È tuttavia emerso che sovente gli attori locali non sono in grado di allestire offerte interessanti e concorrenziali con i potenziali a disposizione. Con la creazione di un centro di competenza nel Center da Capricorns a Wengenstein, annesso quale servizio esterno alla Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (la scuola universitaria zurighese di scienze applicate), si tiene conto delle sfide attuali. L'obiettivo principale consiste dunque nel trasmettere agli attori nelle diverse valli grigionesi le capacità per sviluppare progetti in tal senso e anche per conseguire valore aggiunto grazie alla collaborazione con diversi fornitori di prestazioni. A medio termine, il turismo in sintonia con la natura e la cultura sarà perciò importante per l'economia regionale e per la caratterizzazione del paesaggio, sia per l'area rurale sia per le aree del turismo di massa (in particolare d'estate), e va perciò sostenuto anche in futuro dal Cantone dei Grigioni.

Il turismo in sintonia con la natura e la cultura include anche il settore dell'agriturismo. A esso non solo viene attribuito il potenziale che gli spetta; nei Paesi confinanti risulta anche che con offerte interessanti è possibile conseguire considerevoli redditi supplementari nell'ambito di un'attività lucrativa accessoria.

---

<sup>8</sup> GfK Custom Reserach 2008, Notorietà di regioni turistiche: Grigioni (77,2%), Ticino (74,1%), Vallese (70,6%), Oberland bernese (66,4%)

<sup>9</sup> GfK Custom Reserach 2008, Ricordo delle pubblicità di regioni turistiche: Grigioni (34,8%), Adelboden Lenk (18,7%), Vallese (15,3%), Oberland bernese (13,2%), Ticino (11,4%)

---

**Promozione della qualità dell'alloggio.** Oltre alle altre infrastrutture turistiche, la capacità e la qualità dell'alloggio rivestono un ruolo fondamentale nell'offerta, ma anche per le attività di marketing di una regione turistica. I Grigioni dispongono di buone strutture ricettive in tutte le classi di comfort. Da un'indagine<sup>10</sup> è emerso che il 51% dei pernottamenti alberghieri nei Grigioni viene fatto registrare da soli 110 esercizi ricettivi circa. A ciò si aggiunge che, stando alle inchieste effettuate tra gli ospiti, un'infrastruttura corrispondente alle esigenze determina in misura del 60% la decisione riguardo alla destinazione. Questa situazione va ulteriormente analizzata, al fine di dedurre eventualmente una rielaborazione della strategia di promozione per il settore degli esercizi ricettivi. L'obiettivo di questa strategia deve consistere nell'aiutare gli esercizi ricettivi adatti ad aumentare capacità e qualità tramite un finanziamento complementare. In questo modo si intende anche sostenere attivamente il cambiamento strutturale e originare impulsi economici diretti nelle regioni turistiche. Una ricerca<sup>11</sup> elaborata in collaborazione con la Società Svizzera di Credito Alberghiero (SCA) e lo studio di consulenza Fravi&Fravi mostra che una coerente strategia di promozione degli esercizi ricettivi darebbe origine in sostanza a investimenti per il rinnovo delle infrastrutture. In questo modo sarebbe possibile dare un contributo fondamentale ai cambiamenti delle strutture, rispettivamente alla conservazione dell'infrastruttura ricettiva esistente, anche nell'area rurale.

Un altro elemento importante dello sviluppo turistico è costituito dai resort turistici, che cercano di soddisfare al loro interno tutte le esigenze degli ospiti. Nell'insediamento di resort il Cantone dei Grigioni si trova confrontato con la concorrenza internazionale, che richiede criteri e modalità d'azione simili a quelli per l'insediamento di stabilimenti industriali. Per l'ubicazione sono di fondamentale importanza l'accesso diretto al comprensorio sciistico e l'urbanizzazione del fondo. La legge sullo sviluppo economico (LSE) offre le basi legali sia per il sostegno al settore alberghiero (art. 9) sia per lo sviluppo di un'ubicazione per resort turistici (art. 6).

**Basi economiche.** Il Cantone dei Grigioni presenta una dipendenza molto elevata dal turismo, che genera il 30% del suo prodotto interno lordo. È molto importante disporre di indicatori sufficientemente precise relative al turismo, per poter sviluppare su questa base delle strategie di marketing. Dal 2005 il Cantone dei Grigioni partecipa alla direzione del progetto "Statistica dei pernottamenti turistici (HESTA)", svolto a livello nazionale dall'Ufficio federale di statistica (UST). I risultati del rilevamento mensile integrale nel settore alberghiero, ma anche negli ostelli per la gioventù e nei campeggi, soddisfano però solo in parte le esigenze del Cantone. Poiché una statistica dei pernottamenti basata sul Paese di provenienza costituisce una base troppo poco precisa per un intervento imprenditoriale e poiché il turismo riveste un ruolo straordinariamente importante per i Grigioni, il settore ha

---

<sup>10</sup> Gemeinsam Übernachtungsgäste gewinnen. Best Practice im Bündner Tourismusmarketing, BHP – Hanser und Partner AG, agosto 2008

<sup>11</sup> Analyse möglicher Beherbergungsförderungsansätze Kanton Graubünden, Società Svizzera di Credito Alberghiero SCA, Fravi&Fravi, luglio 2009

---

bisogno di disporre di basi sostanzialmente migliori. Vanno elaborati relativi piani che permettano di gestire il turismo in modo mirato e che offrano basi economiche complete per lo sviluppo del turismo.

A causa degli interessi differenti e di difficoltà metodologiche, non è finora stato possibile trovare a livello federale una soluzione per una statistica globale del settore paralberghiero (PASTA) in grado di soddisfare tutti i partner. La Confederazione si limita a rilevamenti campionari riferiti alle abitazioni di vacanza e agli alloggi per gruppi gestiti a scopo professionale. Poiché l'approccio seguito dall'UST non soddisfa nemmeno nei Grigioni le esigenze degli ambienti turistici, si impone in questo ambito una procedura propria che potrà eventualmente essere realizzata in cooperazione con altri Cantoni.

#### **2.4.4 Il ruolo del Cantone**

L'obiettivo dello sviluppo economico del Cantone consiste nel creare condizioni quadro ottimali che permettano alle imprese di conservare posti di lavoro o di crearne di nuovi. Per poter mantenere a medio termine il numero di abitanti e il benessere nei Grigioni, l'economia grigionese deve far registrare una crescita annua del due per cento.

Al Cantone spetta un ruolo importante nello sviluppo regionale e turistico. Tramite informazione, moderazione e motivazione (incl. incentivi finanziari e possibilità di promozione) deve fornire agli attori sul posto gli strumenti per attuare progetti e deve incitarli a farlo. Non è compito del Cantone fare l'imprenditore. Ciò vale anche nel progetto di riforma del turismo. Il Cantone, sostenuto da un gruppo di esperti, mostra quali sono le sfide future nello sviluppo turistico e nel marketing delle destinazioni, propone delle procedure e delle forme organizzative e mette a disposizione incentivi finanziari per un cambiamento delle strutture rapido e mirato. L'attuazione avviene da parte dei responsabili del turismo locale. Attraverso un'accresciuta concorrenzialità vanno rese possibili nuove offerte, elaborati intensamente nuovi mercati, promosse cooperazioni, gestite innovazioni e sviluppate competenze. Sulla base di condizioni quadro ottimali e di forme organizzative in grado di far fronte al futuro devono essere in tal modo notevolmente migliorati gli effetti sul mercato. Un'azione ben coordinata tra condizioni quadro statali e imprenditoria privata rappresenta la base per affrontare le sfide che si presenteranno. Il progetto di riforma "strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese" tiene conto di questi ruoli anche grazie a un controlling mirato sull'efficacia del progetto.

Oltre agli adeguamenti strutturali nel settore turistico è anche molto importante che il Cantone possa sostenere investimenti in infrastrutture e offerte. Infrastrutture sportive, esercizi ricettivi, manifestazioni, impianti di trasporto e di innevamento, nonché altre infrastrutture turistiche (p.es. centri congressuali, infrastrutture wellness, ecc.) rivestono un ruolo importante in questo ambito. Il Cantone può promuovere simili progetti con sussidi o mutui nell'ambito della legge sullo sviluppo economico, nonché della legge federale sulla politica regionale e seguire attivamente dei progetti ai sensi del coordinamento di politiche settoriali (legge sullo sviluppo economico, art. 2).

### 3 Progetto "riforma del turismo grigionese"

Nel 2005, il Cantone, in collaborazione con le organizzazioni turistiche e l'Istituto per i servizi pubblici e il turismo dell'Università di San Gallo (IDT), ha lanciato il progetto di riforma "strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese" (di seguito "riforma del turismo") con l'intento di aumentare nuovamente il valore aggiunto generato dal turismo per incentivare l'economia grigionese, assicurare posti di lavoro nel turismo e crearne di nuovi.

L'UET, in collaborazione con l'IDT e un gruppo di esperti, ha elaborato obiettivi, basi e procedure per la creazione di strutture concorrenziali e per chiarire la ripartizione dei compiti nel turismo grigionese.

#### 3.1 Visione e obiettivi per il turismo grigionese nel 2012

##### **Visione per il turismo grigionese**

I Grigioni sono la regione di vacanza leader delle Alpi con prodotti di alta qualità.

Alla ricerca di prodotti innovativi, sempre più ospiti provenienti da tutto il mondo giungono nei Grigioni. Vengono creati nuovi posti di lavoro nel settore turistico e il numero dei pernottamenti cresce di nuovo.

Sulla base della visione vanno osservati i seguenti principi strategici:

- **L'orientamento agli ospiti** deve trovarsi in primo piano nello sviluppo di qualsiasi prodotto.
- I **prodotti** vanno sviluppati in modo da risultare **vendibili** ed essere chiaramente posizionati; la distribuzione deve avvenire tramite **canali promettenti**.
- Per evitare doppioni, deve esserci una **chiara ripartizione dei compiti** tra organizzazioni turistiche locali, organizzazioni di gestione delle destinazioni, Grigioni Vacanze e fornitori di prestazioni turistiche. Questa ripartizione dei compiti è inoltre associata a responsabilità chiaramente definite.
- I **mezzi di marketing** già disponibili vanno **uniti** e impiegati in modo più efficiente rispetto a oggi.
- Le **strutture turistiche** esistenti devono **adeguarsi alle sfide** future **del mercato**, per creare in tal modo una base per un lavoro professionale nel turismo.

- Si intraprende tutto il possibile per **conquistare nuovi ospiti** sia sui mercati esistenti che **sui nuovi mercati**.
- Vanno create le **condizioni quadro per un ambiente favorevole agli investitori**.

Come conseguenza dei principi strategici, entro il 2012 si deve mirare a raggiungere gli obiettivi indicati nella tab. 2. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati, l'UET ha elaborato un sistema di monitoraggio sotto forma di una Balanced Scorecard relativa alla riforma del turismo grigionese. Lo stato del progetto viene valutato con misurazioni periodiche e, se necessario, vengono adottate delle misure.

**Tab. 2: Obiettivi della riforma del turismo**

<b>Risultati / finanze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aumentare il numero di pernottamenti (stato auspicato: 1990)</li> <li>• aumentare il valore aggiunto generato con il turismo</li> <li>• garantire il finanziamento a lungo termine delle organizzazioni turistiche</li> <li>• migliorare l'occupazione durante tutto l'anno, in particolare d'estate e durante le mezze stagioni</li> </ul>
<b>Clienti / ospiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• conquistare nuovi ospiti (sui mercati attuali e su nuovi mercati)</li> <li>• mantenere gli ospiti attuali grazie a servizi di alto livello e ospitalità, sfruttare appieno i potenziali</li> <li>• aumentare la percezione del marchio graubünden (cura e gestione del marchio)</li> </ul>
<b>Marketing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• creare un marketing su misura per gruppi target nei nuovi mercati/nei nuovi segmenti di mercato</li> <li>• elaborare in modo coordinato i mercati internazionali</li> <li>• allestire una piattaforma turistica elettronica dei Grigioni</li> <li>• accedere a nuovi canali di vendita (internazionali)</li> </ul>
<b>Processi / operatori turistici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• creare e introdurre nuove offerte</li> <li>• ottimizzare la vendita delle offerte esistenti (cura delle prestazioni)</li> <li>• ottenere maggiore efficacia nella collaborazione con Svizzera Turismo</li> <li>• accrescere l'efficacia dei processi di comunicazione</li> <li>• rafforzare e potenziare il management di qualità</li> </ul>
<b>Innovazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• creare un'osservazione attiva del mercato per sviluppare nuovi prodotti conformi al mercato</li> <li>• creare reti di innovazione per lo sviluppo di nuove offerte</li> </ul>
<b>Collaboratori / cultura / infrastruttura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• consentire una gestione d'impresa efficiente</li> <li>• garantire le qualifiche dei collaboratori</li> <li>• garantire un'infrastruttura efficiente all'interno del Cantone</li> <li>• favorire l'identificazione della popolazione con le organizzazioni di gestione delle destinazioni</li> </ul>

Fonte: UET, Concetto d'attuazione "Strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese", 2006

## 3.2 Situazione attuale

La situazione attuale del turismo nei Grigioni viene descritta come segue nel progetto di riforma "strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese":

- Il settore del turismo internazionale in crescita offre anche all'area turistica dei Grigioni interessanti potenziali di crescita.
- Durante lo scorso decennio, il settore turistico grigionese non è stato in grado di beneficiare della crescita turistica internazionale. Durante lo scorso decennio i Grigioni hanno perso un gran numero di pernottamenti, ciò che ha portato a una riduzione dei posti di lavoro e in molte regioni turistiche a un marcato calo del prodotto interno lordo.
- Il settore turistico grigionese non riesce a imporsi sul piano internazionale in parte perché mancano i prodotti richiesti dal mercato e poiché, per via delle strutture federaliste, il marketing viene realizzato con budget minimi poco efficaci.
- Se il settore turistico grigionese vuole beneficiare in futuro della crescita internazionale, il marketing deve essere sottoposto a una riforma radicale. Le strutture federaliste, caratterizzate da confini comunali, devono essere sostituite da strutture orientate al mercato e alla vendita.
- I budget esistenti destinati al marketing devono essere uniti in quattro – sei OGD e in GRV, nel senso di una concentrazione delle forze.

## 3.3 Riforma auspicata delle strutture e dei compiti

Con la riforma del turismo grigionese si auspica la seguente riforma delle strutture e dei compiti:

- L'obiettivo del progetto è conquistare nuovi ospiti per i Grigioni e riportare il numero dei pernottamenti al livello del 1990.
- Grazie a maggiori mezzi di marketing a disposizione, le organizzazioni di marketing del turismo grigionese devono mettere a disposizione più personale per la gestione del prodotto e incentrare il marketing su un'elaborazione del mercato orientata alla vendita.
- A questo scopo, dalle destinazioni principali di Engadin St. Moritz, Davos – Klosters, Arosa – Lenzerheide, Flims – Laax, Scuol – Samnaun e dalle organizzazioni turistiche che si trovano nella sfera d'influenza di queste località devono essere create e affiancate a Grigioni Vacanze quattro – sei OGD, che dispongano a medio termine di un budget per il marketing di almeno 7,0 mio. di franchi ciascuna.
- Le rimanenti organizzazioni turistiche devono unirsi in OTReg in grado di delegare i compiti di marketing alle OGD, con un mandato di almeno 0,2 mio. di franchi.

### 3.4 Nuovo orientamento di Grigioni Vacanze

Una verifica della strategia di GRV ha portato, nel 2006, al seguente riorientamento, che corrisponde agli obiettivi della riforma del turismo grigionese:

- Le OGD rilevano la direzione nell'elaborazione dei mercati principali esistenti. GRV rileva la direzione nell'elaborazione dei mercati in fase di sviluppo e dei mercati del futuro, nonché di gruppi d'interesse selezionati come p.es. "bike" o "piccolo e raffinato".
- GRV coordina con le OGD il marketing turistico grigionese e la creazione di una piattaforma turistica elettronica dei Grigioni per l'impiego di strumenti orientati alla vendita.
- Con i propri collaboratori GRV si occupa dei lavori preliminari nell'elaborazione sistematica dei mercati in fase di sviluppo e coopera con Svizzera Turismo, con le OGD, la Ferrovia Retica e altri partner.
- Grigioni Vacanze detiene inoltre il diritto di sfruttare il marchio regionale graubünden, il cui proprietario è il Cantone dei Grigioni.

Gli obiettivi di GRV, che si basano sul business plan di Grigioni Vacanze 2008-2012, sono ancorati in un accordo di prestazioni tra il Cantone dei Grigioni e GRV. Nel 2009, il comitato di GRV esamina la strategia di GRV definita tre anni fa. Viene anche analizzata l'attuale attuazione della ripartizione dei compiti con le OGD per quanto riguarda l'elaborazione del mercato. I primi risultati di questo esame della strategia sono disponibili e verranno considerati nell'ulteriore attuazione della riforma del turismo grigionese, nonché nell'eventuale rielaborazione dell'accordo di prestazioni tra il Cantone e GRV.

Di principio è possibile che GRV, dietro indennizzo, assuma mandati per l'elaborazione del marketing su incarico di OTReg o di singoli fornitori di prestazioni turistiche. Tuttavia, a seguito della focalizzazione di GRV su mercati in fase di sviluppo e su gruppi d'interesse, appare oggi poco realistico che a GRV vengano delegati ampi mandati di marketing da parte di singole organizzazioni turistiche. Ciò può essere motivato con il fatto che solo in casi estremamente rari i mercati finali delle OTReg corrispondono a quelli di GRV e che ciò non sarebbe inoltre positivo per la stretta collaborazione tra OGD e OTReg auspicata nell'ambito della riforma del turismo. Inoltre, le più recenti costituzioni di OGD e OTReg mostrano che una delega a GRV di tutti i compiti di marketing non viene considerata una vera opzione e che perciò al momento non esiste nemmeno una relativa richiesta. Rimane aperta la questione se tra alcuni anni si svilupperanno nuovi campi di attività per GRV a seguito di un ulteriore consolidamento delle strutture turistiche.

GRV è interessata a una stretta collaborazione con le OGD e le OTReg e ha anche bisogno che le organizzazioni turistiche grigionesi partecipino attivamente a singole azioni di marketing. Se la disponibilità a elaborare insieme il mercato cresce ulteriormente, è possibile dare nuova linfa anche all'obiettivo di un impiego efficace di mezzi tramite l'unione delle forze. La cooperazione puntuale nel settore del marketing si è dimostrata valida già da anni

e, fatti salvi nuovi risultati che dovessero emergere dall'esame della strategia di GRV, verrà portata avanti anche in futuro.

Tuttavia, per i motivi esposti in precedenza, in relazione alla ripartizione dei compiti tra GRV e OGD/OTReg di seguito non ci si occuperà più della variante "delega a GRV di tutti i compiti di marketing di una OTReg".

### **3.5 Attuazione della riforma delle strutture e dei compiti**

La riforma delle strutture e dei compiti deve essere attuata come segue:

- Il Cantone dei Grigioni ha creato le basi per stimolare la riforma del marketing turistico grigionese con condizioni quadro migliori. Spetta ai responsabili turistici nelle regioni turistiche affrontare e accelerare le riforme.
- Il Cantone sostiene le riforme strutturali con sussidi finanziari e con l'impiego di risorse umane dell'UET (p.es. servizi di consulenza e di intermediazione).
- Le località principali Engadin St. Moritz, Davos – Klosters, Arosa – Lenzerheide, Flims – Laax, Scuol – Samnaun sono chiamate ad assumersi l'iniziativa per la creazione delle OGD. Le altre località turistiche sono invitate a costituire OTReg o ad aderire alle OGD che si stanno sviluppando.
- I responsabili turistici determinano una direzione di progetto idonea, che elabori un piano strategico, il quale verrà approvato dai principali gruppi di interesse (dichiarazione d'intenti) e inoltrato all'UET quale richiesta di finanziamento. Per la partecipazione definitiva del Cantone al finanziamento della trasformazione, la direzione del progetto deve inoltrare un business plan completo.
- Le organizzazioni turistiche che partecipano in modo attivo e costruttivo alla trasformazione vengono sostenute dal Cantone. Il sostegno del Cantone si limita a progetti promettenti.

Per quanto riguarda lo sviluppo della strategia, il piano di attuazione ha stabilito le seguenti opzioni per le singole località turistiche:

**Tab. 3: Trasformazione in OGD / OTReg**

Tipo di destinazione		Strategia proposta
<b>Destinazione principale</b> (> 600'000 pcom*)		→ creazione di una OGD
<b>Destinazione media</b> (100'000 - 600'000 pcom*)	nel settore di influenza di una destinazione principale	→ adesione a una OGD prestabilita
	fuori dal settore di influenza di una destinazione principale	→ adesione a una OGD appropriata oppure → creazione di una OTReg e mandato a OGD/GRV
<b>Piccole località turistiche</b> (< 100'000 pcom*)	nel settore di influenza di una destinazione principale	→ adesione a OGD/OTReg prestabilita oppure
	fuori dal settore di influenza di una destinazione principale	→ adesione a OGD/OTReg appropriata oppure → via solitaria secondo il sistema di milizia

Fonte: UET, Concetto d'attuazione "Strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese", 2006

### 3.6 Altre iniziative correlate alla riforma

Parallelamente alla trasformazione delle organizzazioni di marketing e del **finanziamento del turismo**, il Cantone sta lavorando allo sviluppo di misure d'accompagnamento insieme alle OGD/OTReg. Queste iniziative servono a sfruttare in modo ottimale i potenziali e le esperienze che risultano dalla riforma del turismo, consolidando così le nuove strutture di marketing nel loro insieme.

**Piattaforma turistica elettronica dei Grigioni.** Nel settore delle tecnologie dell'informazione e della business technology quale base tecnica per l'attività commerciale, il potenziale turistico è molto elevato. Il progetto prevede che vengano affrontate insieme le sfide del futuro, ponendo al centro in particolare il progresso tecnologico e un marketing orientato alla vendita. La piattaforma turistica elettronica deve permettere alle destinazioni di commercializzare i loro prodotti turistici attraverso un gran numero di canali di distribuzione. L'attuazione della piattaforma turistica elettronica dei Grigioni rappresenta per il futuro uno degli elementi principali della riforma del turismo grigionese, poiché può offrire un contributo all'aumento della concorrenzialità di organizzazioni turistiche. Sono già pronti un'analisi e i principi per il futuro modello commerciale. I partner principali (Engadin St. Moritz, Davos Klosters, Weisse Arena Gruppe, Ferrovia Retica, GRV, UET) hanno firmato un atto di società. I primi progetti definiti nel programma di attuazione sono stati concretizzati. Ha ad esempio potuto essere posta la base tecnica per una piattaforma d'integrazione ed è stato stipulato un accordo di cooperazione esclusivo con il principale tour operator europeo. Altri progetti, come la possibilità di prenotare online i biglietti ferroviari e degli autopostali, nonché

progetti nell'ambito dell'applicazione delle più recenti tecnologie per homepage, sono stati approvati dal team di progetto e sono pronti per l'attuazione.

**Sistema di gestione e monitoraggio (Balanced Scorecard BSC).** Dopo la creazione di strutture professionali, la loro efficacia va verificata tramite un moderno sistema di gestione e di controllo. Con una BSC, le organizzazioni turistiche possono migliorare la loro gestione interna e la misurabilità degli obiettivi. Si auspica l'impiego di un sistema di misurazione e di controllo standardizzato e unitario. Tutte le future OGD dovranno introdurre una BSC, affinché sia possibile misurare concretamente le misure. Nella valutazione delle prestazioni delle OGD la trasparenza ha una grande importanza, anche in relazione all'impiego di fondi pubblici.

**Branding (strategia del marchio).** L'utilizzo di marchi nella comunicazione non significa soltanto l'utilizzo di loghi e claim, bensì anche l'utilizzo di identità di marchio specifiche nella presentazione e nella comunicazione di singoli servizi e di prodotti turistici. Per le prestazioni turistiche nel Cantone dei Grigioni sono attualmente a disposizione complessivamente cinque livelli di identità di marchio: marchio di singole imprese (p.es. alberghi o Ferrovia Retica) oppure singole identità di marchio specifiche per il prodotto (p.es. Glacier Express), marchio di destinazione, marchio graubünden, marchio Svizzera (Svizzera Turismo).

Nel quadro del progetto "branding" è stato anche possibile prendere decisioni importanti relative all'applicazione del marchio graubünden. Senza limitare l'impatto di pochi veri marchi turistici, tutte le destinazioni devono integrare il marchio graubünden in maniera adeguata nel loro materiale di comunicazione. Il chiaro obiettivo di questo progetto è la creazione di una strategia del marchio definita per tutte le OGD/OTReg, nonché l'utilizzo del marchio graubünden e quindi una maggiore visibilità sul mercato.

**Strategia per il turismo in sintonia con la natura e la cultura nei Grigioni.** La regione turistica "Grigioni" è sinonimo di vacanze autentiche, in sintonia con la natura e la cultura. Va mantenuto e consolidato il ruolo di leader nazionale del turismo in sintonia con la natura e la cultura. Con un coordinamento e una consulenza professionali, viene migliorato lo sviluppo sostenibile del turismo in sintonia con la natura e la cultura nei Grigioni. Grazie a contatti intensi con fornitori di prestazioni, OTReg, OGD, GRV e con il marchio graubünden, nonché con Svizzera Turismo vengono scambiate informazioni e sfruttate sinergie. Gli strumenti esistenti, come per esempio l'analisi SWOT "piccolo e raffinato", vengono riesaminati, adeguati e messi a disposizione degli attori interessati. Vengono inoltre sviluppati, sperimentati e applicati nuovi strumenti. Grazie all'unione di offerte di formazione e perfezionamento esistenti e nuove, vengono proposti agli attori gli strumenti per attuare le offerte di turismo in sintonia con la natura e la cultura a un livello qualitativamente elevato, in modo imprenditoriale e orientato al gruppo target, nonché per prepararle al mercato. L'obiettivo di questa misura è l'aumento del valore aggiunto turistico nell'ambito del turismo in sintonia con la natura e la cultura nel Cantone dei Grigioni.

**Offensiva della qualità.** Non è ancora chiaro quale ruolo il Cantone possa e debba assumere in relazione al miglioramento e alla garanzia della qualità. Il significato di "qualità"


è in particolare una questione imprenditoriale di fondo ed è di notevole importanza per il turismo. Vanno esaminati eventuali piani o strategie di attuazione cantonali e vanno promosse iniziative locali (p.es. attuazione di Enjoy Switzerland). Nei prossimi anni vanno avviati primi passi di concretizzazione, affinché possano essere previste misure d'accompagnamento anche per quanto riguarda la qualità.

### 3.7 Ripartizione dei compiti nel marketing turistico grigionese

Affinché le organizzazioni turistiche siano in grado di affrontare l'elaborazione del mercato in modo più professionale e internazionale, i mezzi destinati al marketing e le competenze di marketing vanno concentrati sull'organizzazione cantonale **Grigioni Vacanze**, su quattro – sei **organizzazioni di gestione delle destinazioni** per le regioni turistiche più grandi e su alcune **organizzazioni turistiche regionali**. I tre tipi di organizzazioni turistiche hanno compiti differenti e complementari, che creano così le condizioni ottimali per un marketing di successo della destinazione turistica Grigioni (cfr. ill. 6):

- **Organizzazioni di gestione delle destinazioni:** una OGD dispone di una strategia esplicitamente formulata per la sua regione turistica e di un sistema di gestione e di controlling strategico. Essa è in grado di attuare un'efficace ed efficiente elaborazione del mercato interno ed estero e dispone di mezzi liberamente utilizzabili per il marketing pari ad almeno 4,0 – 7,0 mio. di franchi all'anno. Le funzioni chiave di marketing, di vendita e di PR sono occupate da professionisti. Dietro indennizzo finanziario, le OGD si occupano del marketing delle OTReg loro affiliate.
- **Organizzazioni turistiche regionali:** sono definite OTReg le organizzazioni indipendenti responsabili per i compiti che finora venivano tradizionalmente svolti dagli enti turistici, come p.es. lo sportello informativo sul posto, la cura e la gestione di infrastrutture turistiche (p.es. pista di sci di fondo, pista di ghiaccio), rappresentanza degli interessi verso l'interno, svolgimento di piccole manifestazioni quale programma di contorno per gli ospiti sul posto. L'elaborazione del mercato non è per contro compito dell'OTReg. Essa viene delegata tramite mandato a una OGD idonea.
- **Grigioni Vacanze:** mentre le OGD si concentrano principalmente sull'elaborazione dei mercati principali, l'obiettivo principale di GRV consiste nell'accedere a mercati in fase di sviluppo e a mercati futuri (p.es. Gran Bretagna, Scandinavia) allo scopo di conquistare nuovi ospiti per i Grigioni. Un altro obiettivo di GRV è il migliore sfruttamento della capacità turistica durante la bassa stagione. Le misure richiedono una stretta collaborazione con le OGD.

### III. 6: Ripartizione dei compiti nel marketing turistico grigionese



Fonte: UET, Strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese, 2008

## 3.8 Criteri per organizzazioni di gestione delle destinazioni (OGD)

Conformemente al piano di attuazione "strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese", per il riconoscimento cantonale quale OGD sono necessarie le condizioni minime seguenti:

### Strutture e ripartizione dei compiti

- Al massimo sette membri di comitato o del consiglio d'amministrazione, con ad esempio le seguenti competenze: finanze, marketing, diritto, management dei prodotti/vendita.
- Completa delega della gestione aziendale e delle necessarie competenze da parte del comitato al management (regolamento d'organizzazione e di gestione).

### Documentazione di gestione

- Esistenza di una strategia (incl. business plan) approvata dal comitato e comunicata verso l'esterno.

- Esistenza di una strategia del marchio basata su un marchio di destinazione la cui notorietà è dimostrata (base: inchiesta sui marchi di Grigioni e Svizzera Turismo).
- Esistenza di una strategia di garanzia della qualità (esistenza di un sistema per la valutazione dei servizi, la misurazione della soddisfazione e la gestione dei reclami).

### **Controlling**

- Esistenza di un sistema di gestione e monitoraggio strategico, con indicatori orientati al mercato e all'efficienza. Viene proposto lo strumento della Balanced Scorecard (BSC), che corrisponde anche alle esigenze di monitoraggio del Cantone dei Grigioni.

### **Configurazione dei prodotti**

- Dimostrazione dell'esistenza di un servizio di management dei prodotti, competente per lo sviluppo di prodotti e prestazioni.

### **Elaborazione del mercato**

- Dimostrazione dell'occupazione di funzioni chiave di marketing, vendita e PR con professionisti.
- Utilizzo in forma adeguata del marchio graubünden quale complemento al marchio principale dell'OGD.

### **Vendita**

- Presenza fisica (sportello) nella destinazione, per 8 ore al giorno, sette giorni su sette.
  - Servizio di prenotazione e informazione telefonica (call center), 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il call center può anche essere gestito del tutto o in parte da terzi (p.es. albergo, impianti di risalita).
  - Sistema di prenotazione online per alberghi e abitazioni di vacanza (entro il 2010 va annualmente inserita nella piattaforma di prenotazione online almeno una nuova prestazione; p.es. scuola di sport invernali, impianti di risalita, manifestazioni).
  - Affinché un sistema di prenotazione e informazione (telefonica o allo sportello) possa essere gestito in modo professionale, deve essere possibile consultare in modo semplice le informazioni corrispondenti e prenotare le prestazioni. Ciò presuppone una piattaforma turistica elettronica efficiente.
-

## Dimensioni e dominanza

- Numero dei pernottamenti in alloggi gestiti a titolo commerciale, p.es. alberghi, ostelli per la gioventù, alloggi per gruppi, abitazioni di vacanza affittate a scopo commerciale/villaggi turistici: 1° anno > 1,4 mio., 2° anno > 1,6 mio., 3° anno > 1,8 mio., 4° anno > 2,0 mio.
- Entità del budget a disposizione per il marketing. I mezzi liberi per il marketing, che possono includere anche budget di fornitori di prestazioni, comprendono i mezzi per i seguenti compiti: pianificazione e concezione del marketing, configurazione, promozione e distribuzione dell'offerta, ufficio informazioni e call center: 1° anno > 4,0 mio., 2° anno > 5,0 mio., 3° anno > 6,0 mio., 4° anno > 7,0 mio. di franchi.
- Numero dei potenziali contatti con il cliente finale<sup>12</sup>, che possono essere ottenuti tramite i partner contrattuali dell'OGD (key account) con prodotti concretamente prenotabili. Esempi di possibili key account: p.es. Coop o Migros, compagnie aeree, banche, assicurazioni e organizzazioni di carte di credito: 1° anno > 0,1 mio., 2° anno > 0,3 mio., 3° anno > 0,6 mio., 4° anno > 1,0 mio.
- Percentuale delle offerte della destinazione (ossia capacità) messa a disposizione dell'OGD per trattative con i tour operator volte a ottimizzare la richiesta durante la bassa stagione (p.es. gennaio, maggio, giugno): 1° anno > 5%, 2° anno > 10%, 3° anno > 15%, 4° anno > 20%.

## Vantaggi previsti di una OGD

Con la creazione di quattro – sei OGD nei Grigioni e con la conseguente concentrazione dei mezzi finanziari a disposizione su poche organizzazioni responsabili per il marketing di un'area più vasta, si possono ottenere i seguenti vantaggi:

- **Divengono possibili lo sviluppo e l'impiego di moderni strumenti di marketing.** Si tratta da un lato di strumenti di elaborazione del mercato orientata alla vendita (p.es. database marketing, key account management) e d'altro lato di piattaforme di comunicazione che presuppongono un determinato volume minimo dei mezzi impiegabili per proprie attività di vendita sui mercati.
- Creazione di **impieghi a tempo pieno per le funzioni chiave (management dei prodotti, vendita, PR)** interessanti per professionisti. In questo modo si consolida il know how dell'OGD.

---

<sup>12</sup> Con "potenziali contatti con il cliente finale" si intende il numero di persone che può essere raggiunto con azioni mirate (attività di vendita specifiche per il gruppo target volte all'aumento del numero di pernottamenti).

---

- **Professionalizzazione delle strutture dirigenziali**, tramite accordi di prestazioni tra management e politica, che permettono un lavoro più efficiente di comitato e management.
- **Riduzione di conflitti di interesse**, poiché esistono meno organizzazioni e comitati che rappresentano gli interessi, a volte in contrasto reciproco, di attori diversi.

### **3.9 Criteri per organizzazioni turistiche regionali (OTReg)**

Conformemente al piano di attuazione "strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese", per il riconoscimento cantonale quale OTReg sono necessarie le condizioni minime seguenti:

#### **Organizzazione e gestione**

- Al massimo sette membri di comitato con ad esempio le seguenti competenze: finanze, marketing, diritto, configurazione/presentazione dei prodotti.
- Esistenza di un'unica organizzazione, chiaramente delimitata dal punto di vista giuridico e contenutistico, in una regione turistica unitaria (un solo interlocutore).

#### **Configurazione dei prodotti**

- Capacità di dare avvio a offerte.
- Coordinamento locale o regionale di offerte e fornitori di prestazioni.
- Motivazione e consulenza degli offerenti locali riguardo alla possibilità di prenotare elettronicamente.

#### **Elaborazione del mercato**

- Delega a una OGD della promozione e della distribuzione. A questo scopo vanno messi a disposizione di una OGD corrispondente almeno 200'000 franchi (sotto forma di contributo alla promozione e alla distribuzione). L'ammontare dei mezzi per una collaborazione con una OGD va stabilito tra gli attori interessati.
- Utilizzo in forma adeguata del marchio graubünden quale complemento al marchio principale dell'OGD.

#### **Vendita**

- Garanzia della possibilità di prenotare offerte locali (almeno impiego al 20%).
  - Content management locale (almeno impiego al 30%).
-

- Raccolta di informazioni sui prodotti, sulle prestazioni e sulla regione, immissione delle stesse nella piattaforma turistica elettronica dei Grigioni.
- Configurazione minima dell'ufficio e dei sistemi di comunicazione, ossia telefono, fax, PC e configurazione standard necessaria per il lavoro quotidiano (connessione a banda larga, software, ecc.).
- Offerta minima di assistenza al cliente (almeno impiego al 100%, può venire delegato del tutto o in parte a terzi, p.es. impianti di risalita, albergo).
- Servizio informazioni fisico con almeno 40 ore di apertura a settimana.
- Reperibilità telefonica durante 8 ore al giorno e 5 giorni a settimana.
- Gestione e cura di un sito web e di una piattaforma di prenotazione elettronica basata sulla configurazione standard esistente del settore turistico svizzero (p.es. piattaforma di Svizzera Turismo, piattaforma dell'OGD).

#### **Altro**

- Delega di compiti amministrativi come contabilità, ecc. se l'organizzazione ha a disposizione un budget inferiore ai 600'000 franchi.

#### **Vantaggi previsti di una OTReg**

Concentrando il settore di attività delle organizzazioni turistiche sull'assistenza agli ospiti sul posto, sulla cura dei clienti abituali insieme ai fornitori di prestazioni sul posto, nonché con la delega dei compiti di marketing a una OGD è possibile trarre i seguenti vantaggi:

- Maggiore portata nell'elaborazione del mercato: benché le località turistiche unite in una OTReg non si presentino più autonomamente e l'elaborazione del mercato venga integrata nell'OGD, si deve partire dal presupposto che, a seguito delle piattaforme e degli strumenti di elaborazione del mercato migliori, queste località turistiche possano avere una portata maggiore e una presenza migliore all'interno del marketing dell'OGD che non rimanendo da sole.
- Utilizzo con costi limitati di piattaforme e strumenti: le OTReg possono utilizzare le infrastrutture (in particolare internet e software) delle OGD sovraordinate e dispongono così di moderni strumenti di marketing, dovendo al contempo affrontare un onere nettamente inferiore per lo sviluppo di propri strumenti e infrastrutture.
- Lavoro più efficiente: la concentrazione su compiti chiaramente definiti che l'OTReg è in grado di svolgere sgrava l'organizzazione. Sono a disposizione maggiori risorse di personale e finanziarie (riduzione della complessità) per i compiti principali (p.es. assistenza agli ospiti, cura dell'infrastruttura).

- Aumento della disponibilità di canali d'informazione regionali (sportello, telefono, bacheche, cataloghi, ecc.): grazie alla grandezza minima richiesta per una OTReg è possibile garantire (al contrario di quanto avviene con le piccole organizzazioni esistenti) l'offerta di un servizio minimo d'informazione (telefono, orari di apertura dello sportello, internet) più ampio.


### **3.10 Attese sulla base della riforma del turismo**

In considerazione delle limitate possibilità della grande maggioranza delle attuali organizzazioni turistiche nel settore del marketing, accertate nella fase di analisi, con la riforma turistica

- le strutture del marketing turistico devono essere radicalmente riformate, affinché i mercati possano essere elaborati in modo più efficace;
- l'efficacia dei mezzi di marketing impiegati deve essere aumentata attraverso una maggiore unione delle forze (concentrazione su meno organizzazioni dei mezzi di marketing a disposizione);
- deve essere garantita un'efficiente divisione del lavoro tra le diverse organizzazioni di marketing e intensificata la configurazione dei prodotti;
- attraverso lo sfruttamento di sinergie e l'aumento dei mezzi vanno rese disponibili maggiori risorse per l'elaborazione dei mercati e vanno maggiormente coinvolti i fornitori di prestazioni turistiche (unione dei mezzi di marketing).

Questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto se le organizzazioni turistiche si uniscono in OGD in grado di effettuare un'efficace elaborazione del mercato interno ed estero. Come mostra l'ill. 7, la creazione delle nuove organizzazioni turistiche è già in corso.

**III. 7: Struttura delle organizzazioni turistiche nei Grigioni (stato settembre 2009)**



- |  |                                   |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| A Engadina St. Moritz                              | H Bündner Herrschaft              | O Viamala           |
| B Bregaglia  | I Coira / Valle grigione del Reno | P Mesolcina/Calanca |
| C Valposchiavo                                     | J Schanfigg                       | Q Flims Laax        |
| D Regione del Parco nazionale (Scuol, Val Müstair) | K Arosa                           | R Media Surselva    |
| E Samnaun  | L Lenzerheide                     | S Disentis Sedrun   |
| F Davos Klosters                                   | M Savognin / Albula               | T Valle di Safien   |
| G Prettigovia                                      | N Bergün/Filisur                  | U Vals              |

Fonte: UET 2009

**Excursus: riforma del turismo in Tirolo**

A metà degli anni Novanta, il turismo in Tirolo aveva una struttura microterritoriale simile a quella dei Grigioni. Nel 1996 erano attivi 254 enti turistici in 279 comuni. Con competenze legislative a livello di Land, chiare prescrizioni strutturali unite a un limite di tempo, incentivi finanziari e giuridici, nonché una forte volontà politica, entro il 2008 il numero degli enti turistici ha potuto essere ridotto a 36. Nello stesso periodo, il numero globale dei pernottamenti ha potuto essere aumentato dell'11,7%. Nel 2008 il Tirolo ha fatto registrare complessivamente 43,4 mio. di pernottamenti (di cui 28,1 mio. in alloggi commerciali come alberghi, pensioni, ecc.; a titolo di paragone, lo scorso anno nei Grigioni in questa categoria sono stati registrati 6,2 mio. di pernottamenti). Le cifre sui pernottamenti del Tirolo indicano la più elevata intensità turistica (pernottamenti per abitante/anno) nello spazio europeo. In Tirolo le organizzazioni turistiche hanno a disposizione oltre 100 mio. di euro all'anno per le loro attività turistiche.

**3.11 Lo stato della riforma nei Grigioni**

A fine settembre 2009 lo stato della riforma del turismo nei Grigioni è da considerarsi positivo. In tutte le valli si stanno preparando o sono in corso cambiamenti strutturali.

**Engadina St. Moritz.** L'organizzazione turistica Engadin St. Moritz è attiva dal 1° maggio 2007. Vi hanno aderito tutti i comuni del Circolo dell'Engadina Alta, nonché Zernez e Maloja. Conformemente al piano di attuazione relativo alla riforma del turismo grigionese si tratta di una OGD.

**Bregaglia.** Con l'accettazione della Costituzione del nuovo Comune di Bregaglia è stato stabilito l'ente responsabile della nuova organizzazione turistica. La creazione dell'organizzazione turistica regionale (OTReg) Bregaglia Turismo dovrebbe avvenire nel 2° semestre 2009. La nuova organizzazione turistica inizierà l'attività a partire dall'inverno 2009/10.

**Valposchiavo.** L'organizzazione Ente Turistico Valposchiavo è stata costituita nel 1995 e, secondo il piano di attuazione, corrisponde a una OTReg.

**Regione del Parco nazionale (Scuol, Val Müstair).** Nel maggio 2008 è stata costituita la società semplice Nationalparkregion con lo scopo di elaborare le basi per un'organizzazione comune delle destinazioni nella regione del Parco nazionale (Engadina Scuol – Engadina Val Müstair). Si mira a costituire un'organizzazione turistica comune per le regioni turistiche Engadina Scuol ed Engadina Val Müstair per gennaio 2010.

**Samnaun.** Samnaun Tourismus sta vagliando la possibilità di una partecipazione paritaria alla OGD Nationalparkregion, va però ancora chiarita a fondo in particolare la questione del marchio.

**Davos Klosters.** Dal 1° maggio 2008, il consorzio Davos Destinations-Organisation (una OGD conformemente al piano di attuazione), in precedenza Davos Tourismus, con un mandato di prestazioni ha rilevato tutti i compiti di Klosters Tourismus e li ha integrati nella OGD.

**Prettigovia.** La Prättigau Tourismus GmbH ha avviato la propria attività commerciale il 1° ottobre 2007. Tutti i comuni della regione Prettigovia (ad eccezione del Comune di Klosters/Serneus) hanno partecipato alla costituzione della nuova organizzazione, che conformemente al piano di attuazione è una OTReg.

**Bündner Herrschaft.** Il masterplan per il marketing turistico della regione Bündner Herrschaft è stato presentato. Attualmente vengono chiarite le questioni di dettaglio ed esaminati i modelli di collaborazione. La nuova organizzazione "Tourismus Bündner Herrschaft" dovrebbe venire costituita a fine 2009 ed essere operativa da gennaio 2010.

**Coira / Valle grigione del Reno.** Si prevede l'integrazione della Valle grigione del Reno in Chur Tourismus. Le relative basi sono già state elaborate. Dal 2010, sulla base di accordi di prestazioni Chur Tourismus dovrebbe occuparsi del marketing anche per i comuni limitrofi. Chur Tourismus sarà a disposizione dei comuni quale partner di servizi.

**Schanfigg.** Entro la fine del 2009 è prevista l'integrazione di tutti i comuni in Schanfigg Tourismus, nonché il conferimento di un mandato di marketing ad Arosa Tourismus. La collaborazione operativa dovrebbe iniziare nel maggio 2010.

**Arosa.** Arosa Tourismus e l'ente turistico di Langwies stanno esaminando l'inserimento di Langwies in Arosa Tourismus.

**Lenzerheide.** Dall'inizio del 2009 i comuni tra Brienz e Churwalden sono legati contrattualmente a Lenzerheide Tourismus. Il 1° maggio 2009 la OTReg ha iniziato la propria attività.

**Savognin / Albula.** Dal 2006, in Sursette Savognin Tourismus è responsabile per il marketing di Bivio e della bassa Valle dell'Albula. A titolo di novità, Savognin Tourismus rileva anche il marketing per il Parc Ela. Dal 1° maggio 2009, tutti i comuni in Sursette sono integrati nel Touristischer Gemeindezweckverband Surses e finanziano insieme l'infrastruttura turistica. L'organizzazione odierna, una OTReg secondo il piano di attuazione, dovrebbe venire trasferita in una società (SA, sagl, ecc.).

**Bergün Filisur.** Bergün Filisur Tourismus ha stabilito una stretta cooperazione con la Ferrovia Retica e quale secondo passo sta valutando una collaborazione con le OGD e le OTReg circostanti.

**Viamala.** Nel 2007 è stata costituita la Regionale Tourismusorganisation Viamala quale società semplice (una OTReg secondo il piano di attuazione). Dal gennaio 2008 essa è responsabile per il marketing turistico delle valli del Reno posteriore. Entro la fine del 2010,

le strutture della OTReg Viamala andranno unite a quelle delle due organizzazioni turistiche regionali esistenti "Viamala Ferien" e "Heinzenberg-Domleschg".

**Mesolcina / Calanca.** Esistono già le prime basi che prevedono la costituzione di una OTReg per la Mesolcina e la Calanca. L'Assemblea dei delegati ha incaricato la Regione Mesolcina di dare una struttura alla nuova organizzazione. Attualmente, l'unica organizzazione turistica del Moesano è San Bernardino Vacanze.

**Flims Laax.** Nella regione di Flims Laax si stanno esaminando i compiti della Flims Laax Falera Tourismus AG per quanto riguarda le località confinanti come Trin e Sagogn, nonché la ripartizione dei compiti con il Weisse Arena Gruppe.

**Media Surselva.** L'organizzazione turistica Surselva Tourismus AG con Ilanz, Obersaxen, Val Lumnezia e Brigels-Waltensburg-Andiast è stata costituita nell'estate 2009 e corrisponde a una OTReg secondo il piano di attuazione.

**Disentis Sedrun.** Disentis Sedrun Tourismus rappresenta gli interessi turistici dell'alta Surselva e sta valutando forme di cooperazione nell'area del San Gottardo.

**Valle di Safien.** I tre enti turistici di Safien, Versam e Tenna, nonché il Comune di Valendas hanno portato a termine un'aggregazione sotto il tetto della Pro Safiental. Si mira inoltre a una cooperazione di marketing con la OTReg della media Surselva.

**Vals.** L'organizzazione turistica Visit Vals prevede una collaborazione con altre OGD/OTReg e persegue una propria strategia in stretta collaborazione con partner locali come la Therme Vals AG e il produttore di bibite Valser.

### **3.12 Conclusioni relative al progetto di riforma del turismo grigionese**

L'obiettivo della riforma del turismo grigionese è arrestare il calo dei pernottamenti nei Grigioni attraverso una nuova struttura delle destinazioni orientata al mercato, una chiara ripartizione dei compiti di marketing e la riorganizzazione di Grigioni Vacanze. La ripartizione dei compiti implica l'unione delle attuali organizzazioni turistiche in organizzazioni di gestione delle destinazioni (OGD) o in organizzazioni turistiche regionali (OTReg). Il Cantone segue la riforma del turismo con misure accompagnatorie quali la creazione di una piattaforma turistica elettronica dei Grigioni, l'introduzione di un sistema di gestione e di monitoraggio per le OGD, l'attuazione di una strategia per il turismo in sintonia con la natura e la cultura, nonché la strategia del marchio in relazione ai marchi delle destinazioni e al marchio regionale graubünden. La misura principale per consolidare la struttura della riforma del turismo grigionese è la prevista nuova concezione del finanziamento del turismo, che deve sostituire l'attuale sistema con tasse di soggiorno e tasse di promozione turistica comunali. Secondo il piano di attuazione della riforma del turismo grigionese, il nuovo finanziamento del turismo deve accrescere la concorrenzialità delle regioni turistiche e promuovere a lungo

termine l'innovazione e la disponibilità a cooperare. Il nuovo sistema di finanziamento offre perciò alle organizzazioni turistiche le condizioni quadro per poter agire, una volta adeguate le strutture, in modo imprenditoriale e conforme al mercato.

## **4 Finanziamento delle organizzazioni turistiche in grado di far fronte al futuro**

La riforma del turismo grigionese "strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti" è il maggiore e più importante progetto che interessa le strutture turistiche mai realizzato nei Grigioni. Con uno snellimento delle strutture, l'orientamento a nuovi ospiti e un solido finanziamento, si intende rendere il turismo grigionese più competitivo a livello internazionale. Attualmente si stanno creando nuove strutture in tutte le regioni turistiche del Cantone e la crescita dell'intero settore turistico grigionese viene sostenuta con misure di accompagnamento. La riforma del turismo grigionese comprende anche un nuovo modello di finanziamento cantonale, che intende permettere un impiego efficiente dei mezzi a disposizione. Di seguito vengono illustrati la necessità e i contenuti di un finanziamento delle organizzazioni turistiche in grado di far fronte al futuro.

### **4.1 Necessità di una riforma del finanziamento delle organizzazioni turistiche**

La riforma del turismo grigionese si orienta fortemente al principio "pensare e agire in spazi più vasti". Questo vale anche per il finanziamento del turismo. Sono diversi i motivi a favore di una nuova concezione del finanziamento delle organizzazioni turistiche:

- La creazione di un modello di finanziamento che tenga conto delle esigenze delle nuove strutture regionali delle organizzazioni turistiche (OGD, OTReg). In questo modo si intende andare oltre i territori comunali in parte molto limitati sui quali oggi vengono riscosse TS e TPT, ai sensi di una collaborazione regionale nel turismo (cfr. cap. 4.1.1).
- Il raggiungimento degli obiettivi della riforma secondo il piano di attuazione, che comprendono tra gli altri i punti seguenti: conquistare nuovi ospiti, aumentare il numero di pernottamenti, aumentare il valore aggiunto generato dal turismo, sviluppare nuove offerte, aprire nuovi canali di vendita, garantire un finanziamento sostenibile delle organizzazioni turistiche, ecc. (cfr. cap. 3).
- L'eliminazione dei punti deboli riconosciuti dell'attuale sistema di finanziamento (TS, TPT, altri contributi e proventi). Il nuovo sistema persegue ad esempio l'obiettivo di far gravare i costi della promozione del turismo su tutti coloro che beneficiano del turismo quale categoria chiaramente definita. Inoltre, il nuovo sistema di finanziamento del turismo deve interessare tutti i comuni (in maniera graduata secondo la loro dipendenza dal turismo), ciò che permette di eliminare in ampia misura le distorsioni relative alle tasse turistiche comunali (cfr. cap. 4.2.5).
- Sono anche considerati motivi per una nuova concezione del finanziamento del turismo l'onere amministrativo, attualmente molto elevato per i comuni, nonché il notevole

numero di pernottamenti non rilevati in esercizi ricettivi e in abitazioni di vacanza. Inoltre, la tassazione della frequenza, contrapposta a quella della capacità, è onerosa e non comporta incentivi volti a generare pernottamenti supplementari.

- Un aspetto fondamentale a favore di un nuovo finanziamento del turismo è costituito dalla rigida destinazione vincolata delle leggi oggi in vigore sulle tasse di soggiorno e di promozione turistica. Le tasse di soggiorno possono essere impiegate solo in loco e non per il marketing. Questi due tipi di legge vengono uniti nella nuova tassa turistica, cosa che accresce la flessibilità relativa all'impiego dei mezzi. Ciò corrisponde agli obiettivi di riforma e tiene conto delle aspettative del settore turistico.
- Si aspira inoltre anche a un generale aumento dei mezzi per lo sviluppo del turismo e per il marketing turistico. Le sfide sul mercato turistico internazionale aumentano in continuazione, di conseguenza non sono sufficienti le sinergie risultanti dall'unione dei mezzi e dalla collaborazione, sono invece necessari anche mezzi supplementari.

Poiché ci si basa anche sui punti di forza del sistema attuale, in molti comuni grigionesi le conseguenze del cambiamento di sistema saranno relativamente limitate (cfr. cap. 5.1.6 e 5.2).

#### **4.1.1 Esigenze poste al finanziamento delle organizzazioni turistiche**

Siccome le OGD e le OTReg sono competenti per le regioni turistiche e siccome intere regioni turistiche beneficiano della loro attività, esse devono venire finanziate anche a livello regionale, ossia sovracomunale.

A prima vista, paiono adatti accordi contrattuali tra i comuni di una regione turistica, con l'obiettivo di finanziare insieme la OGD o la OTReg. Tali modelli di finanziamento sono adatti per molti compiti regionali, dalla depurazione delle acque alla formazione, poiché per quanto riguarda questi compiti si può chiaramente quantificare quale beneficio tragga un comune dall'infrastruttura regionale. Se un comune non intende partecipare all'onere finanziario, viene escluso dall'utilizzo della struttura.

Nell'ambito del marketing turistico le premesse sono diverse. Le prestazioni per il turismo vengono fornite dalla destinazione nel suo insieme, con i beneficiari più svariati (p.es. dettaglianti, esercizi ricettivi, ramo edile, ecc.). Non è possibile escludere singoli beneficiari o un singolo comune dagli effetti positivi del marketing turistico regionale<sup>13</sup>.

Ogni comune sarebbe perciò tentato di fare l'opportunista: non pagare nulla per il marketing turistico regionale, beneficiandone comunque grazie a effetti di trascinamento. A lungo termine, accordi volontari tra comuni non sono perciò una via efficace per finanziare le organizzazioni turistiche regionali. La cerchia dei beneficiari è così ampia che ben

---

<sup>13</sup> Nel linguaggio economico, il marketing turistico è considerato un "bene pubblico".

difficilmente si riuscirebbe a concludere un accordo volontario di finanziamento tra gli attori. Se vanno messi a disposizione mezzi per il marketing turistico, allora l'ente pubblico deve creare il quadro necessario con una regolamentazione di legge. Per questa ragione già oggi a livello comunale esistono diverse regolamentazioni di legge (leggi sulla promozione del turismo).

Con le nuove organizzazioni turistiche (OGD e OTReg) il marketing turistico viene elevato a un livello funzionale sovracomunale. Tutti i comuni e la maggior parte delle aziende di una regione turistica beneficiano in un modo o nell'altro del marketing turistico. Per garantire il finanziamento delle nuove OGD e OTReg a orientamento regionale, è perciò necessaria una regolamentazione cantonale che obblighi tutti i beneficiari del marketing turistico a partecipare in maniera adeguata ai relativi costi. Questa nuova regolamentazione permette di eliminare i punti deboli dell'attuale sistema di finanziamento.

#### **4.1.2 Elementi centrali del nuovo sistema di finanziamento**

Per i motivi indicati in precedenza, il Governo ritiene necessario creare una base legale cantonale di validità generale per il finanziamento delle organizzazioni turistiche. Le attuali tasse di soggiorno e di promozione turistica comunali verranno eliminate. Al loro posto subentrerà una nuova tassa turistica. Questo nuovo modello di finanziamento rappresenta un elemento fondamentale per un'attuazione di successo della riforma del turismo grigionese (cfr. cap. 3).

La nuova tassa turistica serve a finanziare le OGD e le OTReg che verranno create con la riforma del turismo. Essa si basa sul beneficio turistico diretto e indiretto.

Sono assoggettate alla tassa tutte le persone giuridiche domiciliate e le persone fisiche esercitanti attività lucrativa indipendente nel Cantone che traggono direttamente o indirettamente beneficio dal turismo. Sono assoggettati anche i proprietari e gli usufruttuari/usuari di residenze secondarie. L'ammontare della tassa è commisurato al beneficio ricavato dal turismo. Nei settori che conseguono quote importanti della loro cifra d'affari grazie al turismo, questa tassa sarà naturalmente superiore a quella nei settori in cui questa quota è più bassa. L'ammontare della tassa varia sia a seconda del settore, sia a seconda della regione<sup>14</sup>. Ciò significa che le aliquote contributive nei comuni con un'intensa attività turistica saranno superiori a quelle nei comuni meno dipendenti dal turismo. Le aliquote contributive varieranno a seconda della regione anche per i proprietari e gli usufruttuari/usuari di residenze secondarie.

Anche con la nuova tassa turistica, la responsabilità per lo sviluppo turistico rimane ai comuni, che determinano quale OGD od OTReg verrà dotata dei mezzi riscossi sul proprio territorio comunale. Con l'introduzione di una nuova tassa turistica non cambierà nulla per

---

<sup>14</sup> nella variante "legge quadro" (cfr. cap. 10) le aliquote contributive vengono stabilite dal comune; sono perciò possibili differenze regionali.

quanto riguarda gli altri sussidi di promozione turistica del Cantone secondo la legge sullo sviluppo economico.

### Calcolo su modello relativo alla tassa turistica cantonale

Complessivamente, con la variante "tassa turistica cantonale" (cfr. cap. 5) dovrebbe essere possibile mettere a disposizione circa 67,7 mio. di franchi all'anno per il finanziamento delle organizzazioni turistiche (cfr. tab. 4), ciò che corrisponde a circa 16,2 mio. di franchi in più rispetto alle attuali tasse di soggiorno e di promozione turistica. È così possibile creare la base finanziaria necessaria per un efficace marketing turistico.

**Tab. 4: Entrate della TTC (senza supplementi comunali)**

in mio. di franchi		Entrate 2007			in futuro con TTC	Differenza tra TTC e oggi
		TS	TPT	Totale TS e TPT		
<b>Commercio e artigianato, agricoltura</b>			4.2	4.2	9.5	5.3
<b>Esercizi ricettivi</b>	settore alberghiero	16.5	2.6	19.1	22.1	3.0
	altri esercizi ricettivi (campeggi, ecc.)	2.7	0.3	3.0	2.7	-0.3
<b>abitazioni di vacanza (locate) e residenze secondarie</b>		23.5	1.7	25.2	33.4	8.2
<b>Totale</b>		42.7	8.8		<b>67.7</b>	<b>16.2</b>
		<b>51.5</b>				

Fonte: Inchiesta tra le organizzazioni turistiche, UET 2008; calcoli UET, 2009

Finora, nelle spiegazioni relative alla variante "tassa turistica cantonale" come anche in occasione di diversi incontri informativi e in diverse pubblicazioni si è sempre parlato di future entrate della TTC per 58,5 mio. di franchi. Oltre all'adeguamento del valore iniziale (le entrate da tasse di soggiorno e di promozione turistica sono passate da fr. 44,6 mio. nel 2005 a fr. 51,5 mio. nel 2007), si è proceduto a un arrotondamento per eccesso pari a 2,6 mio. di franchi in totale (circa il 5%) sugli attuali proventi TS/TPT. Questo arrotondamento viene giustificato dalle imprecisioni insite nel sistema (stime, materiale statistico, ecc.), nonché dagli effetti del cambiamento di sistema (sostituire in tutto il territorio le tasse di soggiorno e di promozione turistica con una TTC). Ciò fa sì che l'introduzione della TTC renda possibili adeguamenti nella determinazione della tassa (eccezioni, casi di rigore, ecc.) e che le lacune dei precedenti calcoli su modello possano essere colmate senza importanti conseguenze finanziarie per le organizzazioni di destinazione. L'obiettivo della TTC sono perciò 67,7 mio. di franchi. Rispetto agli obiettivi presentati finora per i diversi gruppi di contribuenti non risultano cambiamenti significativi, in particolare per quanto riguarda l'artigianato e il settore alberghiero. Per quanto riguarda le abitazioni di vacanza e le residenze secondarie, l'obiettivo è stato adeguato in misura insignificante. Rimane tuttora

garantita la proporzionalità tra le tasse per le abitazioni di vacanza e le residenze secondarie e quelle degli altri contribuenti.

Va osservato che gli obiettivi indicati non contengono ancora i supplementi comunali o gli effetti di eventuali riduzioni comunali.

Rispetto al sistema attuale con le tasse di soggiorno e di promozione turistica, il nuovo sistema di finanziamento porta i seguenti cambiamenti e miglioramenti:

- **Maggiore flessibilità nell'impiego dei mezzi.** La "fusione" di TS e TPT nella nuova tassa turistica permette di aumentare la flessibilità nell'impiego dei mezzi. Oggi i proventi della TS possono venire utilizzati solo in loco (infrastrutture, informazioni, programmi per turisti, ecc.), secondo la massima "tasse del turista per il turista", e non per il marketing. I proventi della TPT vanno utilizzati a destinazione vincolata per l'elaborazione del mercato. Dagli anni Novanta del secolo scorso, le attuali TPT hanno sostituito le tasse pubblicitarie o di propaganda. La nuova tassa turistica permette di rendere più flessibile l'impiego dei mezzi senza ignorare gli interessi dei diversi assoggettati.
- **Tassazione delle capacità anziché delle frequenze.** Per gli esercizi ricettivi (settore alberghiero, campeggi, alloggi per gruppi) e le abitazioni di vacanza non viene più tassata la frequenza (pernottamenti), bensì la capacità. Trattando allo stesso modo i letti "freddi" e quelli "caldi" si crea un incentivo per gli alloggiatori affinché sfruttino al meglio le capacità. Questo sistema premia gli alloggiatori di successo. L'onere di rilevamento e di controllo viene notevolmente ridotto. Viene meno il problema delle imprecisioni nel calcolo delle tasse di soggiorno. Inoltre, non sarà più il turista (tassa di soggiorno dipendente dal pernottamento), bensì l'alloggiatore a versare la tassa turistica.
- **Principio di equivalenza.** La nuova tassa interessa tutte le imprese e i proprietari di residenze secondarie nel Cantone che beneficiano direttamente o indirettamente della promozione turistica. L'ammontare della tassa è graduato in modo sistematico secondo il beneficio turistico e tiene così conto del diverso beneficio che gli assoggettati alla tassa traggono dal turismo. Equivalente significa perciò equilibrato e si riferisce a un carico adeguato di tutti i beneficiari con la tassa turistica.
- **Maggiore efficacia e professionalità nel marketing turistico.** Con un finanziamento del turismo disciplinato a livello cantonale, il Cantone può, in collaborazione con le destinazioni, esprimere richieste relative alla distribuzione dei mezzi, contribuendo in tal modo al più rapido avanzamento delle necessarie riforme. L'efficienza e la professionalità delle nuove OGD e OTReg saranno così superiori rispetto alla maggior parte delle organizzazioni turistiche esistenti.
- **Aumento dei mezzi finanziari per il marketing turistico.** Con una tassa turistica su tutto il territorio viene estesa la cerchia degli assoggettati. In tal modo tutti gli attori che beneficiano del turismo possono venire coinvolti nel finanziamento. Non solo i mezzi a disposizione per il marketing vengono aumentati, come indicato in precedenza questi possono anche venire impiegati in modo più flessibile. L'attribuzione dei mezzi per il

marketing turistico e per lo sviluppo del turismo nelle destinazioni viene fissata dai comuni e dalle organizzazioni turistiche in un accordo di prestazioni.

- **Riduzione a medio termine dell'onere di esecuzione.** Con la centralizzazione dell'esecuzione a livello cantonale (per la variante TTC) è possibile ridurre l'onere amministrativo. I mezzi così risparmiati possono confluire a favore della loro destinazione vincolata vera e propria, ossia la promozione turistica locale. Un'esecuzione centralizzata porta anche a un valore aggiunto relativo alla qualità e alla disponibilità di dati. L'esecuzione centralizzata ha carattere amministrativo e non è associata all'impiego dei mezzi.

## 4.2 Panoramica relativa all'attuale finanziamento del turismo

Osservazione preliminare: l'indagine svolta nel 2005 tra le organizzazioni turistiche ha permesso di individuare gli elementi centrali per descrivere la situazione iniziale per quanto riguarda le finanze. In relazione a vasti accertamenti per il calcolo su modello della TTC, nel 2008 diverse basi sono nuovamente state attualizzate e rese più plausibili tramite indagini e colloqui sul posto. Ne è risultato anche un adeguamento dei valori iniziali del 2005. Fino ad allora si era parlato di entrate complessive per 44,6 mio. di franchi (tasse di soggiorno fr. 36,0 mio. e tasse di promozione turistica fr. 8,6 mio.). Dopo la verifica del 2008, questi valori ammontano a 51,5 mio. di franchi (tasse di soggiorno fr. 42,7 mio. e tasse di promozione turistica fr. 8,8 mio.). Questo cambiamento è motivato da indicazioni imprecise fornite in occasione della prima indagine, da entrate supplementari dalle tasse di soggiorno e turistiche in alcuni comuni dovute a un aumento del numero dei pernottamenti, nonché da adeguamenti tariffari e forfait.

Oggi la pubblicità, le manifestazioni, le infrastrutture turistiche e l'informazione dei turisti vengono finanziate in loco tramite tasse di soggiorno (TS) e tasse di promozione turistica (TPT). Nel 2007 ciò ha permesso di mettere a disposizione 51,5 mio. di franchi (cfr. tab. 5). Insieme alle altre entrate da contributi comunali, quote sociali e ricavi commerciali per complessivi 30,0 mio. di franchi risulta un totale pari a circa 81,5 mio di franchi. Di seguito viene tuttavia effettuato solo il confronto con i ricavi delle TS/TPT pari a 51,5 mio. di franchi, poiché gli altri ricavi non sono direttamente interessati da una nuova tassa turistica e rimarranno possibili anche dopo l'introduzione della stessa.

**Tab. 5: Entrate della tassa di promozione turistica e delle tasse di soggiorno 2007**

in mio. di franchi		Entrate 2007		
		TS	TPT	Totale TS e TPT
<b>Commercio e artigianato, agricoltura</b>			4.2	4.2
<b>Esercizi ricettivi</b>	Settore alberghiero	16.5	2.6	19.1
	altri esercizi ricettivi (campeggi, ecc.)	2.7	0.3	3.0
<b>abitazioni di vacanza (locate) e residenze secondarie</b>		23.5	1.7	25.2
<b>Totale</b>		42.7	8.8	
		<b>51.5</b>		

Fonte: Inchiesta tra le organizzazioni turistiche, UET 2008

#### 4.2.1 Tasse di soggiorno e altre tasse sugli ospiti

Le **tasse di soggiorno (TS)** e le altre tasse sugli ospiti vengono rimosse in virtù di leggi comunali nel settore alberghiero, paralberghiero, per abitazioni di vacanza affittate a scopo commerciale e dai proprietari di residenze secondarie. Il soggetto fiscale è l'ospite che pernotta. Le tasse di soggiorno generano circa 42,7 mio. di franchi all'anno. Conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti, questi mezzi vanno impiegati per l'infrastruttura turistica, l'informazione agli ospiti o per manifestazioni nella località in questione (sviluppo del turismo). Non è lecito utilizzare questi mezzi per la pubblicità turistica<sup>15</sup>.

La base di calcolo e l'ammontare della tassa di soggiorno differiscono da comune a comune. Nel settore alberghiero e in quello paralberghiero viene perlopiù tassato il pernottamento, per le residenze secondarie sono invece usuali forfetarie annuali basate sul numero di camere, di metri quadrati, di letti o di persone (cfr. tab. 6).

L'esecuzione delle leggi (tasse di soggiorno e altre tasse sugli ospiti dipendenti dal numero di pernottamenti come p.es. tasse sportive o sui trasporti) avviene di solito da parte delle organizzazioni turistiche. In particolare nelle piccole località turistiche o laddove l'organizzazione turistica è una mera organizzazione di marketing, l'esecuzione viene assunta dai comuni.

<sup>15</sup> Cfr. DTF 100 IA 60

**Tab. 6: Base di calcolo e ammontare delle tasse di soggiorno in comuni selezionati**

Comune	Settore alberghiero			Settore paralberghiero (senza abitazioni di vacanza)			Abitazioni di vacanza e camere private locate a scopo commerciale			Residenze secondarie	
	Parametro	Tassa per l'intero anno (fr.)		Parametro	Tassa per l'intero anno (fr.)		Parametro	Tassa per l'intero anno (fr.)		Tassa forfetaria per	Forfetaria (fr.)
		Tassa estate	Tassa inverno		Tassa estate	Tassa inverno		Tassa estate	Tassa inverno		
<b>Arosa</b>	<b>Pernottamento</b> bambini (fino a 13 anni)	6.00	4.20	<b>Pernottamento</b> giovani (13 a 24 anni) bambini (fino a 13 anni)	6.00 4.50	4.20 1.30	<b>Pernottamento</b> bambini (fino a 13 anni)	6.00	4.20	<b>abitazione</b>	336.00 - 1'008.00
<b>Celerina</b>	<b>Pernottamento</b> giovani (6 a 12 anni) gruppi (fino a 16 anni)	2.50 1.25 0.90		<b>Pernottamento</b> giovani (6 a 12 anni) gruppi (fino a 16 anni)	2.50 1.25 0.90		<b>Pernottamento</b> giovani (6 a 12 anni) gruppi (fino a 16 anni)	2.50 1.25 0.90		<b>abitazione</b> + forfetaria facoltativa per ospiti e familiari	280.00 - 740.00 125.00 - 325.00
<b>Davos</b>	<b>Pernottamento</b> cliniche gruppi (da 20 persone) bambini (sotto i 12 anni)	4.60 1.70 3.40	5.90	<b>Pernottamento</b> bambini (sotto i 12 anni)	3.40	4.00	<b>Pernottamento</b> bambini (sotto i 12 anni)	4.60	5.90	<b>abitazione</b> + forfetaria facoltativa per letto e anno	336.00 - 1'176.00 50.00
<b>Flims</b>	<b>Pernottamento</b> giovani (6 a 12 anni)	4.00	2.00	<b>Pernottamento</b> giovani (6 a 12 anni)	3.00	1.50	<b>Pernottamento</b> giovani (6 a 12 anni)	4.00	2.00	<b>abitazione</b>	330.00 - 860.00
<b>Klosters-Serneus</b>	<b>Pernottamento</b> giovani (6 a 12 anni)	2.60 1.30	4.50 2.25	<b>Pernottamento</b> giovani (6 a 12 anni)	2.20 1.10	4.00 2.00	<b>Pernottamento</b> giovani (6 a 12 anni)	2.60 1.30	4.50 2.25	<b>persona</b> + forfetaria facoltativa per ospiti per letto e anno	150.00 120.00
<b>Laax</b>	<b>Pernottamento</b> bambini (sotto i 12 anni)		3.00	<b>Pernottamento</b> bambini (sotto i 12 anni)		2.30	<b>Pernottamento</b> bambini (sotto i 12 anni)		3.00	<b>abitazione</b> + forfetaria facoltativa per ospiti per letto e anno	280.00 - 740.00 110.00
<b>Samnaun</b>	<b>Pernottamento</b> bambini (sotto i 12 anni)	1.70	2.30	<b>Pernottamento</b> bambini (sotto i 12 anni)	1.70	2.30	<b>Pernottamento</b> bambini (sotto i 12 anni)	1.70	2.30	<b>abitazione</b> con offerta "tutto incluso"	100.00 300.00
<b>Scuol</b>	<b>Pernottamento</b> bambini (sotto i 12 anni)	2.50	2.90	<b>Pernottamento</b> ostello per la gioventù campeggio colonie bambini (sotto i 12 anni)	2.50 2.00 1.50	2.90 2.40 1.90	<b>Pernottamento</b> bambini (sotto i 12 anni)	2.50	2.90	<b>abitazione</b>	250.00 - 625.00
<b>St. Moritz</b>	<b>Pernottamento</b> alberghi 1* e 2* albergo 3* albergo 4* albergo 5* bambini (sotto i 12 anni)	secondo il comfort dell'albergo 2.55 3.05 3.45 5.00 esenti		<b>Pernottamento</b> campeggio ostello per la gioventù campeggi per giovani bambini (sotto i 12 anni)	secondo il tipo di esercizio ricettivo 1.50 1.50 1.00 esenti		<b>Pernottamento</b> bambini (sotto i 12 anni)	2.90	esenti	<b>abitazione</b>	400.00 - 1'200.00

Fonte: Inchiesta tra le organizzazioni turistiche (leggi sulle tasse di soggiorno), UET 2008

## 4.2.2 Tassa di promozione turistica

La **tassa di promozione turistica (TPT)** viene riscossa in virtù di leggi comunali nel settore dell'artigianato, da alloggiatori a scopo commerciale (settore alberghiero, paralberghiero, ecc.), nonché per le abitazioni di vacanza affittate. Sono di norma assoggettate alla tassa tutte le imprese, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, nonché i proprietari di abitazioni di vacanza affittate a scopo commerciale.

La base di calcolo varia a seconda del comune e dell'oggetto della tassa. Per gli alloggiatori è usuale una tassa forfetaria per letto, in singoli casi esistono anche tasse per pernottamento. In singoli comuni<sup>16</sup>, l'artigianato versa un'aliquota in millesimi della massa salariale AVS<sup>17</sup> più una forfetaria di base. L'aliquota in millesimi è di solito graduata per settore.

A seguito delle diverse basi di calcolo comunali e dei diversi importi delle aliquote, a seconda dell'ubicazione risultano oneri notevolmente differenti per l'artigianato. La tab. 7 illustra questo fatto sull'esempio di aziende modello di diversi settori.

Ogni anno, in tutto il Cantone confluiscono alle organizzazioni turistiche circa 8,8 mio. di franchi provenienti dalla TPT. Questi mezzi vengono impiegati per la pubblicità (marketing turistico).

Di norma, sono i comuni stessi a occuparsi dell'esecuzione della TPT.

---

<sup>16</sup> Breil/Brigels, Davos, Flims, Klosters-Serneus (elenco non esaustivo)

<sup>17</sup> In alcuni comuni è determinante il numero di persone occupate. In parte esistono basi di calcolo particolari per gli impianti di risalita e/o importi forfetari per le banche.

---

Tab. 7: Carico odierno dovuto alla TPT in comuni e settori selezionati

Azienda	Studio di architettura	Studio medico	Banca	Fattoria	Impresa di costruzioni	Parrucchiere	Garage	Negozi di alimentari	Ristorante	Assicurazione
Numero di impiegati (IMP)	2	4	4	1	20	2	2	5	9	2
Massa salariale AVS (MS-AVS)	fr. 160'000.--	fr. 265'000.--	fr. 345'000.--	fr. 30'000.--	fr. 1'270'000.--	fr. 85'000.--	fr. 110'000.--	fr. 250'000.--	fr. 400'000.--	fr. 150'000.--
Posti a sedere all'interno (PSI)									50	
Unità di bestiame grosso (UBG)				30						
<b>Davos</b>	<b>fr. 1'070.--</b>	<b>fr. 1'543.--</b>	<b>fr. 3'383.--</b>	<b>fr. 298.--</b>	<b>fr. 3'475.--</b>	<b>fr. 386.--</b>	<b>fr. 426.--</b>	<b>fr. 650.--</b>	<b>fr. 2'150.--</b>	<b>fr. 1'375.--</b>
Base di calcolo	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS
<b>Klosters-Serneus</b>	<b>fr. 570.--</b>	<b>fr. 780.--</b>	<b>fr. 940.--</b>	<b>-</b>	<b>fr. 2'232.--</b>	<b>fr. 252.--</b>	<b>fr. 282.--</b>	<b>fr. 450.--</b>	<b>fr. 630.--</b>	<b>fr. 440.--</b>
Base di calcolo	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	nessuna	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS
<b>Flims</b>	<b>fr. 522.--</b>	<b>fr. 701.--</b>	<b>fr. 1'297.--</b>	<b>-</b>	<b>fr. 2'409.--</b>	<b>fr. 319.--</b>	<b>fr. 354.--</b>	<b>fr. 425.--</b>	<b>fr. 760.--</b>	<b>fr. 600.--</b>
Base di calcolo	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	nessuna	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS
<b>Breil/Brigels</b>	<b>fr. 718.--</b>	<b>fr. 960.--</b>	<b>fr. 1'297.--</b>	<b>fr. 124.--</b>	<b>fr. 2'409.--</b>	<b>fr. 319.--</b>	<b>fr. 437.--</b>	<b>fr. 550.--</b>	<b>fr. 1'100.--</b>	<b>fr. 600.--</b>
Base di calcolo	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS	MS-AVS
<b>Vaz/Obervaz</b>	<b>fr. 840.--</b>	<b>fr. 1'080.--</b>	<b>fr. 1'900.--</b>	<b>fr. 150.--</b>	<b>fr. 1'400.--</b>	<b>fr. 460.--</b>	<b>fr. 460.--</b>	<b>fr. 1'200.--</b>	<b>fr. 1'610.--</b>	<b>fr. 460.--</b>
Base di calcolo	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP
<b>Laax</b>	<b>fr. 470.--</b>	<b>fr. 640.--</b>	<b>fr. 810.--</b>	<b>-</b>	<b>fr. 1'700.--</b>	<b>fr. 410.--</b>	<b>fr. 410.--</b>	<b>fr. 600.--</b>	<b>fr. 1'115.--</b>	<b>fr. 520.--</b>
Base di calcolo	IMP	IMP	IMP	nessuna	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP
<b>Bergün</b>	<b>fr. 366.--</b>	<b>fr. 672.--</b>	<b>fr. 768.--</b>	<b>fr. 171.--</b>	<b>fr. 2'256.--</b>	<b>fr. 305.--</b>	<b>fr. 305.--</b>	<b>fr. 568.--</b>	<b>fr. 828.--</b>	nessuna
Base di calcolo	IMP	IMP	IMP	UBG	IMP	IMP	IMP	IMP	PSI	Bergün
<b>St. Moritz</b>	<b>fr. 1'314.--</b>	<b>fr. 1'534.--</b>	<b>fr. 4'862.--</b>	<b>-</b>	<b>fr. 1'945.--</b>	<b>fr. 525.--</b>	<b>fr. 767.--</b>	<b>fr. 1'097.--</b>	<b>fr. 972.--</b>	<b>fr. 1'314.--</b>
Base di calcolo	IMP	IMP	IMP	nessuna	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP
<b>Arosa</b>	<b>fr. 810.--</b>	<b>fr. 1'339.--</b>	<b>fr. 4'860.--</b>	<b>-</b>	<b>fr. 1'598.--</b>	<b>fr. 810.--</b>	<b>fr. 626.--</b>	<b>fr. 1'215.--</b>	<b>fr. 703.--</b>	<b>fr. 810.--</b>
Base di calcolo	IMP	IMP	forfait	nessuna	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP
<b>Disentis</b>	<b>fr. 880.--</b>	<b>fr. 1'980.--</b>	<b>fr. 1'980.--</b>	<b>fr. 365.--</b>	<b>fr. 1'157.--</b>	<b>fr. 455.--</b>	<b>fr. 459.--</b>	<b>fr. 725.--</b>	<b>fr. 1'540.--</b>	<b>fr. 455.--</b>
Base di calcolo	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP
<b>Tarasp</b>	<b>fr. 300.--</b>	<b>fr. 500.--</b>	<b>fr. 300.--</b>	<b>fr. 100.--</b>	<b>fr. 300.--</b>	<b>fr. 300.--</b>	<b>fr. 300.--</b>	<b>fr. 300.--</b>	<b>fr. 335.--</b>	<b>fr. 300.--</b>
Base di calcolo	forfait	forfait	forfait	forfait	forfait	forfait	forfait	forfait	forfait	forfait

Fonte: Massa salariale AVS UST 2006 (stipendio lordo medio nella Svizzera orientale), calcoli UET 2008

Aiuto per la lettura: uno studio d'architettura con due impiegati e una massa salariale AVS di 160'000 franchi paga a Davos una tassa di promozione turistica di 1'070 franchi. Quale base di calcolo si ricorre alla massa salariale AVS dell'impresa (tassa di base più aliquota in millesimi sulla massa salariale).

### 4.2.3 Contributi comunali e altri proventi

I **contributi comunali** sotto forma di contributi forfetari dal bilancio comunale generale e **altri ricavi** come commissioni sulle prenotazioni, contributi da partenariati, quote sociali, ricavi da annunci e ricavi commerciali (p.es. vendita di cartoline, souvenir, ecc.) rappresentano un ulteriore pilastro dell'attuale finanziamento del turismo. Nell'ambito delle manifestazioni rientrano tra i ricavi di un'organizzazione turistica anche i proventi dallo sponsoring e dalla vendita di biglietti (p.es. giornalieri sci, ingressi per manifestazioni, ecc.).

I contributi comunali, le quote sociali e altri proventi delle organizzazioni turistiche ammontano annualmente a 30,0 mio. di franchi. In singoli casi<sup>18</sup> i contributi comunali sono disciplinati nelle leggi comunali sulla tassa di promozione turistica. I contributi comunali a organizzazioni turistiche o a progetti turistici sono possibili anche con l'introduzione di una nuova tassa turistica. I comuni turistici potranno perciò finanziare infrastrutture e progetti turistici nei limiti delle proprie possibilità finanziarie e legali anche dopo l'introduzione di una nuova tassa turistica.

### 4.2.4 Struttura e finanziamento delle attuali organizzazioni turistiche

Da un rilevamento è emerso che nel 2005 nel Cantone dei Grigioni esistevano complessivamente 92 organizzazioni turistiche con 428 membri di comitato. Le differenze riguardo al livello di organizzazione e professionalizzazione, nonché ai mezzi a disposizione per il marketing sono notevoli. Non in tutte le valli del Cantone esistono oggi organizzazioni turistiche (p.es. Valle Calanca, Bündner Herrschaft). Di norma le singole organizzazioni turistiche sono attive solo all'interno di un comune politico. A prescindere da forme di collaborazione puntuali, le cooperazioni regionali sono rare. Anche per quanto riguarda i compiti e le competenze esistono importanti differenze tra le singole organizzazioni turistiche. Nei Grigioni si trova di tutto: dalle mere organizzazioni di marketing e di vendita fino all'ente turistico tradizionale con un proprio gruppo di operai e competenze nel settore delle infrastrutture. Anche se in molti luoghi gli enti turistici locali sono un anello di congiunzione ideale tra i proprietari di abitazioni di vacanza, gli abitanti del luogo e l'interessenza turistica, per quanto riguarda la loro idoneità al marketing turistico e la conquista di nuovi ospiti ci si deve porre la questione se le strutture odierne siano in grado di far fronte alle sfide future del mercato.

Le piccole strutture si trovano in stretta relazione con il finanziamento delle organizzazioni turistiche. Poiché il finanziamento è oggi di competenza dei comuni, le organizzazioni turistiche dispongono ora di scarsi incentivi per la cooperazione oltre i confini comunali o addirittura per aggregazioni in unità di maggiore efficacia.


---

<sup>18</sup> Breil/Brigels, Waltensburg, Andiast, Davos, Disentis, Vals, Vaz/Obervaz (elenco non esaustivo)

Un'inchiesta condotta dall'UET nel 2005 (aggiornata nel 2007) ha evidenziato che le organizzazioni turistiche grigionesi disponevano di un budget complessivo annuale di 81,5 mio. di franchi. Circa due terzi di questo budget (ossia ca. fr. 51,0 mio.) provenivano dai ricavi della tassa di soggiorno e della tassa di promozione turistica. Il rimanente (ca. fr. 30,0 mio.) è composto da ricavi commerciali, quote sociali e contributi dell'ente pubblico. Tra i 16,0 e i 20,0 mio. di franchi (escluse le spese proprie per il personale delle organizzazioni turistiche) del budget globale vengono impiegati per il marketing. Questi mezzi sono ripartiti tra 92 organizzazioni. Un marketing efficace è perciò difficile in particolare per le organizzazioni più piccole. Nemmeno le organizzazioni turistiche grigionesi che nella situazione attuale vengono considerate grandi possono permettersi di assumere il numero sufficiente di abili specialisti di marketing, poiché i mezzi a disposizione per i rispettivi impieghi a tempo pieno sono insufficienti. Altrettanto limitate sono le possibilità finanziarie per efficaci attività orientate all'immagine (p.es. campagne pubblicitarie con manifesti e spot televisivi, marketing di manifestazioni, product placement, ecc.).

Solo cinque organizzazioni turistiche dispongono di un budget per il marketing superiore a 1,0 mio. di franchi (cfr. ill. 8). Gli esperti ritengono però che al giorno d'oggi per un'efficace elaborazione del mercato sia necessario un budget a libera disposizione per il marketing pari almeno a 7,0 mio. di franchi all'anno per organizzazione<sup>19</sup>.

### III. 8: Budget disponibile per il marketing delle organizzazioni turistiche grigionesi



Fonte: Inchiesta tra le organizzazioni turistiche, UET 2005

<sup>19</sup> Ulteriori dettagli relativi al budget teorico per il marketing sono indicati nella pubblicazione "Wettbewerbsfähige Strukturen und Aufgabenteilung im Bündner Tourismus – Zwischenbericht für die Tourismusinteressenz und politischen Behörden im Kanton Graubünden" del febbraio 2006.

#### 4.2.5 Punti forti e punti deboli dell'attuale finanziamento delle organizzazioni turistiche

L'attuale sistema di finanziamento delle organizzazioni turistiche si è sviluppato nel corso di decenni. L'obiettivo consiste nel mettere a disposizione i mezzi finanziari per i compiti di carattere interaziendale orientati al turismo (come p.es. sportello informazioni per turisti, manutenzione ed esercizio di infrastrutture turistiche e pubblicità generale per la località). Per tradizione, la competenza per questi finanziamenti è dei comuni. Uno dei punti forti di questo sistema è costituito dalle soluzioni su misura, che tengono conto del carattere individuale dei comuni. Negli ultimi decenni il finanziamento del turismo si è dimostrato valido, in particolare durante gli anni del boom turistico. Tuttavia, sul mercato attuale, la limitazione dell'ottica a singoli comuni si rivela essere un limite sempre maggiore. Si pone dunque la questione se l'attuale sistema di finanziamento del turismo sia adatto per affrontare le sfide future.

L'attuale sistema di finanziamento con tasse di promozione turistica e tasse di soggiorno comunali presenta diversi altri punti deboli:

- **Tendenza alla conservazione delle strutture.** Nel rispetto delle condizioni quadro legislative, ai comuni spetta la competenza circa l'utilizzo dei mezzi. Per esperienza si può affermare che le organizzazioni comunali o prossime al comune vengono privilegiate nell'attribuzione dei mezzi e sono da parte loro poco interessate a cooperazioni sovracomunali. Di conseguenza, le entrate comunali servono sovente a finanziare piccole strutture turistiche, perlopiù poco funzionali.
- **Rigido utilizzo dei mezzi.** I mezzi dalle tasse di soggiorno e dalle TPT vengono impiegati per scopi differenti. I mezzi dalla TPT vanno impiegati per la pubblicità turistica, i mezzi dalle tasse di soggiorno per l'infrastruttura turistica nel comune. Non sempre dunque, i mezzi possono venire impiegati per lo scopo che promette il maggiore beneficio. Una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei mezzi è uno dei vantaggi principali di un nuovo modello di finanziamento, poiché il futuro finanziamento del turismo si baserà su un'unica legge.
- **Esecuzione onerosa.** A causa delle disposizioni giuridiche individuali, ogni comune dispone di un sistema di esecuzione differente. Si è ad esempio osservato che per la riscossione di TS e TPT sono necessari in tutto il Cantone circa 24 impieghi a tempo pieno. I mezzi necessari per l'esecuzione riducono il budget a disposizione per i compiti veri e propri delle organizzazioni turistiche.
- **Elevato numero di pernottamenti non rilevati.** La tassazione si basa sull'autodichiarazione degli esercizi. Gli esperti ritengono vi sia un numero elevato di pernottamenti non notificati.
- **Nessuna vera distorsione della concorrenza.** L'ammontare della TPT è molto diverso da un comune all'altro (cfr. tab. 7). Nei settori che possono offrire le proprie prestazioni

anche al di fuori del comune di ubicazione, la TPT ha perciò in teoria un effetto distorsivo della concorrenza. Osservando con maggiore attenzione le aliquote delle attuali TPT per il settore artigianale, si nota però che non si può parlare di reale distorsione della concorrenza dovuta all'ammontare della tassa. Le differenze che senza dubbio esistono sono troppo esigue per potersi riflettere sul calcolo, come illustrato dall'esempio seguente: un'impresa edile (fittizia) con 20 impiegati e una massa salariale AVS di 1,27 mio. di franchi deve versare a Flims una TPT annuale di 2'409 franchi. Un'impresa delle stesse dimensioni a Coira non deve pagare nessuna TPT. Di conseguenza le sue spese sono leggermente inferiori. A seguito della prossimità tra Coira e Flims, queste due imprese si trovano in concorrenza in caso di importanti commesse. Esistono inoltre notevoli differenze tra singoli comuni, anche se la loro dipendenza dal turismo è paragonabile. L'impresa edile indicata sopra dovrebbe per esempio versare a Davos una TPT annuale di 3'475 franchi, mentre nel Comune di Vaz/Obervaz dovrebbe pagare 1'400 franchi.

Oggi non è possibile tassare con una TPT le aziende extracantonali (aziende senza sede/stabilimento d'impresa nei Grigioni) che offrono prodotti e servizi nei Grigioni. Questa circostanza rimane tale anche con una nuova concezione; con la TTC vengono eliminate le disparità all'interno del Cantone.

### **4.3 Finanziamento del turismo in altri Cantoni e nelle regioni limitrofe**

Negli altri Cantoni e nelle regioni limitrofe all'estero il sostegno dato dallo Stato al turismo è molto diversificato. Un ruolo fondamentale è svolto dall'importanza generale del turismo all'interno di una regione (Cantone/Land). Ad esempio, nel Cantone di San Gallo o nel Cantone di Berna il turismo non ha per l'economia la stessa importanza che ha invece nel Cantone del Vallese o nel Cantone di Uri. D'altro lato i sistemi di finanziamento delle singole regioni limitrofe differiscono in maniera importante. Un confronto sommario con le regioni limitrofe estere è fortemente limitato dalla grande eterogeneità delle basi legislative e dalle conseguenze che ne risultano, ad esempio per quanto riguarda gli strumenti o l'utilizzo dei mezzi. Questa eterogeneità impedisce quindi di fare paragoni semplici e integrali.

Su incarico dell'UET è stato allestito uno studio comparativo<sup>20</sup> sul finanziamento del turismo nei Cantoni Grigioni, Berna, San Gallo, Ticino, Uri e Vallese, nei Länder austriaci Tirolo e Vorarlberg, nonché nella Provincia autonoma italiana di Bolzano/Alto Adige. Questo studio fornisce informazioni sulle basi legali, la provenienza dei mezzi, il loro utilizzo e impiego e mostra il seguente risultato:

---

<sup>20</sup> Institut für Tourismuswirtschaft della Scuola universitaria di Lucerna, Swiss School of Tourism and Hospitality Coira – studio comparativo sul finanziamento del turismo 2008

- Nel Cantone dei Grigioni, un grande numero di regioni e/o destinazioni turistiche gestisce un altrettanto **grande numero di differenti sistemi comunali di tassa turistica**. Nelle regioni prese a confronto le leggi e gli strumenti sono in parte meno numerosi. Ciononostante il volume delle tasse è in parte addirittura superiore, a seguito delle aliquote specifiche per luogo e ramo.
- L'idea di fondo del **finanziamento di organizzazioni turistiche cooperative** da parte del turista che pernotta esiste in tutte le regioni prese a confronto, fatta eccezione per l'Alto Adige. Le tasse di soggiorno (utilizzate soprattutto per compiti infrastrutturali) o le tasse di pernottamento (utilizzate soprattutto per l'elaborazione del mercato) sono ampiamente accettate da chi le deve pagare. Per quanto riguarda la tassa di promozione turistica, delle leggi obbligano tutti i beneficiari a versare dei contributi al finanziamento delle organizzazioni turistiche. Questa forma di finanziamento non viene applicata in tutte le regioni prese a confronto. Ad esempio in Ticino, nel Cantone di Uri e in Alto Adige gli artigiani non sono tenuti a finanziare direttamente i compiti turistici.
- L'ammontare delle **tasse di soggiorno** varia tra 25 centesimi e sei franchi a notte, in parte può/deve essere chiesta una forfetaria per abitazione di vacanza.
- Laddove esiste, la **tassa di promozione turistica** viene calcolata secondo il principio della dipendenza dal turismo e dal valore aggiunto dei settori. Da questo calcolo basato su studi sul valore aggiunto risultano inevitabilmente aliquote diverse per aziende dello stesso ramo situate in regioni turistiche diverse.
- Per quanto riguarda i **contributi di sostegno al turismo**, esistono relative leggi in tutte le regioni prese a confronto. Questi contributi dipendono però dallo scopo per il quale vengono impiegati, p.es. contributi ricorrenti a organizzazioni cantonali o regionali per compiti di elaborazione del mercato oppure contributi infrastrutturali richiesti all'interno di un credito quadro.
- Poiché il finanziamento è oggi di competenza dei comuni, le organizzazioni turistiche dispongono ora di **scarsi incentivi per la cooperazione oltre i confini comunali** o addirittura per aggregazioni in unità di maggiore efficacia. Anche nel Cantone dei Grigioni, le tasse di soggiorno e le tasse di promozione turistica vengono rimosse dai comuni o dalle organizzazioni turistiche. Nei Cantoni svizzeri presi a confronto l'organizzazione è analoga, mentre in Vorarlberg e in Tirolo il compito viene suddiviso: le tasse di soggiorno vengono rimosse dalle organizzazioni regionali, mentre le tasse di promozione turistica/i contributi obbligatori vengono riscossi dal Land.

In tempi recenti anche i Cantoni di Uri e del Vallese hanno riconosciuto la necessità di rielaborare le basi giuridiche relative all'ottimizzazione della politica turistica cantonale. Nel Cantone di Uri, la prevista introduzione di una tassa di promozione turistica è tuttavia fallita nell'autunno 2007 a seguito delle resistenze dell'Unione cantonale delle arti e dei mestieri. Da dicembre 2007, nel Cantone del Vallese è in corso l'elaborazione di una nuova legge sul turismo che dovrebbe sostituire la legge attuale, che risale al 1996. I granconsiglieri non

erano concordi in particolare sulla questione del finanziamento, motivo per cui si è resa necessaria l'elaborazione di un nuovo modello di finanziamento. In seguito, nel novembre 2008, il Gran Consiglio vallesano ha varato la nuova legge sul turismo. La legge prevede una nuova tassa cantonale di pernottamento che deve sostituire le tasse di soggiorno e di pernottamento esistenti. Vi si aggiunge una tassa di promozione turistica nei comuni nei quali esiste già oggi. Nelle altre destinazioni viene riscosso un contributo sostitutivo. Nella legge viene ora disciplinata anche la possibilità di riscuotere una tassa d'incentivazione sulle residenze secondarie. Complessivamente, grazie alla nuova legge il turismo vallesano dovrebbe avere a disposizione circa 25,0 mio. di franchi in più rispetto a ora. Oltre a generare questi mezzi supplementari, con la nuova legge si intende anche dotare il Cantone di strutture di destinazione adeguate. Nel frattempo è stato lanciato un referendum, motivo per cui l'introduzione della nuova legge viene ulteriormente ritardata.

Per accrescere la concorrenzialità del turismo grigionese rispetto alle regioni confinanti, con le quali i Grigioni si trovano in concorrenza diretta, è di fondamentale importanza sviluppare un sistema di finanziamento del turismo orientato al futuro.

Le basi legislative rilevanti per il turismo e per le finanze (cfr. tab. 8) delle regioni prese a confronto risalgono perlopiù agli anni 1995-2000. Solo il Tirolo ha modificato, nel quadro delle proprie misure di ristrutturazione, anche le leggi e dispone ora, con il "Tiroler Tourismusgesetz" del marzo 2006, della base legale più recente. Il "Tiroler Tourismusgesetz" del 2006 si fonda sulla legge del 1991 ed è stato riveduto nel 2001. Per contro, le leggi più vecchie, che risalgono agli anni 1973, 1992 e 1993, sono quelle alla base del turismo altoatesino.

**Tab. 8: Basi legali delle regioni prese a confronto**

	Comune		Cantone / Land / Provincia	Base legale
<b>Grigioni</b>	Tassa di soggiorno (facoltativa)	Tassa di promozione turistica (facoltativa)	Nessuna tassa cantonale	- Legge sulle imposte comunali e di culto del 31 agosto 2006
<b>Berna</b>	Tassa di soggiorno (facoltativa)	Tassa di promozione turistica (facoltativa)	Tassa di alloggio (obbligatoria)	- Legge sullo sviluppo del turismo del 20 giugno 2005 - Legge fiscale cantonale del 21 maggio 2000 - Revisione totale della legge fiscale cantonale nel 2001
<b>San Gallo</b>	Tassa di soggiorno (facoltativa)	Tassa di promozione turistica (facoltativa)	Tassa sugli esercizi pubblici e ricettivi (obbligatoria)	- Legge sul turismo del 26 novembre 1995
<b>Vallese</b>	Tassa di soggiorno (facoltativa)	Tassa di promozione turistica (facoltativa)	Tassa di alloggio (obbligatoria)	- Legge sul turismo del 9 febbraio 1996
<b>Ticino</b>	Tassa di soggiorno (obbligatoria)	Nessuna tassa a livello comunale	Tassa di promozione (obbligatoria)	- Legge sul turismo del 30 novembre 1998
<b>Uri</b>	Tassa di soggiorno (facoltativa)	Nessuna tassa a livello comunale	Nessuna tassa di alloggio o turistica	- Legge sugli esercizi pubblici del 29 novembre 1998
<b>Vorarl-berg</b>	Tassa di soggiorno (facoltativa)	Contributo obbligatorio (facoltativo)	Nessuna tassa a livello di Land	- Legge sulla promozione e la tutela del turismo, 2002 - Ordinanza del Governo del Land sulla determinazione dei gruppi di contribuzione secondo la legge sul turismo, 1996
<b>Alto Adige</b>	Nessuna tassa turistica	Nessuna tassa di promozione turistica	Nessuna tassa a livello di Provincia	- Legge provinciale del 28 novembre 1973 - Legge provinciale del 18 agosto 1992 - Legge provinciale del 6 aprile 1993
<b>Tirolo</b>	Tassa di soggiorno (obbligatoria)	Contributo obbligatorio	Nessuna tassa a livello di Land	- Legge sul turismo del marzo 2006

Fonte: UET 2008, Institut für Tourismuswirtschaft della Scuola universitaria di Lucerna, Swiss School of Tourism and Hospitality Coira – studio comparativo sul finanziamento del turismo 2008

Osservazioni relative alla tabella 8:

- **Facoltativo:** a determinate condizioni, i comuni possono riscuotere dei contributi. Non ne consegue però una riscossione regionale nell'intera unità amministrativa.
- **Obbligatorio:** la riscossione del contributo è obbligatoria in tutti i comuni di un'unità amministrativa. Ne risulta così una riscossione in tutta la regione.
- **Contributo obbligatorio dell'economia (tassa di promozione turistica):** disposizioni facoltative o obbligatorie sulla base delle relative leggi.

## **B) TASSA TURISTICA CANTONALE**

### **5 Dettagli tecnici della tassa turistica cantonale**

Le seguenti spiegazioni descrivono i dettagli tecnici della TTC e forniscono informazioni su soggetto e oggetto della tassa. Alla base della TTC come è concepita attualmente vi è un calcolo su modello della Scuola universitaria per la tecnica e l'economia UTE di Coira (Berni&Minsch, 2007). Il calcolo su modello relativo alla TTC è stato perfezionato dall'UET ed esaminato insieme a due partner esterni (GrischConsulta AG, Coira, nonché BHP – Hanser und Partner AG, Zurigo). I risultati sono consolidati. Oltre che sui dati ufficiali dell'Ufficio federale di statistica, i calcoli si basano su uno studio dell'UTE di Coira (Centro di ricerca per la politica economica) sul valore aggiunto turistico nelle regioni grigionesi (*Wertschöpfung des Tourismus in den Regionen Graubündens*; Bühler&Minsch, 2004 nonché Kronthaler, 2008).

#### **5.1 Acquisizione di mezzi**

##### **5.1.1 Contribuenti**

Sono assoggettati alla tassa (contribuenti) le aziende commerciali, artigianali, industriali, di servizi e agricole, nonché le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente nel Cantone, che traggono direttamente o indirettamente beneficio dal turismo (definite nella legge anche quali "imprese vicine al turismo"), nonché gli esercizi ricettivi. Per quanto riguarda questi contribuenti, la TTC è paragonabile alle tasse di promozione turistica riscosse in passato a livello comunale.

L'assoggettamento riguarda inoltre proprietari e usufruttuari/usuarios di case e appartamenti di vacanza situati nel Cantone, nonché i loro parenti e affini (definiti nella legge quali "persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati"). Per quanto riguarda proprietari e usufruttuari di abitazioni di vacanza viene rilevato unicamente l'utilizzo per scopi privati di una casa o di un appartamento di vacanza da parte del proprietario e dell'usufruttuario/usuario o dei suoi familiari. Diversamente da quanto avveniva in passato con la tassa di soggiorno, la cessione gratuita di letti/camere a ospiti non affini non viene più gravata con la TTC.

Nella sua struttura, per quanto riguarda i proprietari e gli usufruttuari di appartamenti e case di vacanza che li usano per scopi privati, la TTC è paragonabile alla tassa di soggiorno forfetaria obbligatoria riscossa in passato da comuni grigionesi.

##### **5.1.2 Oggetto della tassa**

Con la TTC viene considerato il beneficio turistico diretto o indiretto (oggetto della tassa). Siccome non è necessario che i contribuenti traggano dal turismo un beneficio concreto

individuale, bensì è sufficiente un beneficio astratto relativo a un gruppo, la tassa turistica cantonale è un'imposta di assegnazione delle spese (cfr. anche cap. 7.1).

#### **Esempio: beneficio astratto relativo a un gruppo**

Il proprietario di una casa di vacanza che si ammala durante le sue vacanze e che per questo motivo non può utilizzare l'infrastruttura turistica è ugualmente assoggettato alla TTC, anche se non consegue un vantaggio *individuale concreto* dall'utilizzo dei mezzi della TTC. In quanto imposta, la TTC è infatti dovuta *senza condizioni*. È sufficiente che il proprietario della casa di vacanza rientri in un gruppo di persone che possono beneficiare almeno a livello *astratto* della TTC, nonché delle infrastrutture e dei servizi con essa finanziati.

La TTC persegue l'obiettivo di far gravare i costi della promozione del turismo su coloro che beneficiano del turismo quale categoria chiaramente definita. Come nel caso della TS o della TPT, si tratta di una cosiddetta imposta di assegnazione delle spese (cfr. anche cap. 7.1).

### **5.1.3 Calcolo generale della tassa**

La TTC è costituita da una forfetaria di base annuale fissa e da una parte variabile.

Quale **forfetaria di base annua** per contribuenti del ramo commerciale, artigianale, industriale e dei servizi sono attualmente previsti 150 franchi (secondo la legge è possibile una forfetaria di base fino a fr. 200.--). Lo stesso vale per proprietari e usufruttuari/usuari che utilizzano case/abitazioni di vacanza per scopi privati (non però per i loro familiari, che non sono invece tenuti a versare anche una forfetaria di base).

La parte **variabile** della TTC è invece diversa a seconda della categoria di contribuenti:

- a. Imprese vicine al turismo, senza esercizi ricettivi (commercio, artigianato, agricoltura, persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente)
- b. Esercizi ricettivi (alberghi ed esercizi simili, abitazioni di vacanza a scopo commerciale, campeggi, alloggi per gruppi e ostelli per la gioventù)
- c. Alloggiatori a scopo non commerciale (camere locate privatamente)
- d. Persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati e i loro familiari (proprietari e usufruttuari/usuari di abitazioni e case di vacanza)

**Tab. 9: Panoramica sul calcolo della tassa**

Assoggettati	Forfetaria di base	Parte variabile	
		sulla base della massa salariale AVS	sulla base delle capacità di alloggio / pernottamento
a. Imprese vicine al turismo	Si	Si	No
b. Esercizi ricettivi	Si	Si	Si
c. Alloggiatori a scopo non commerciale	Si	No	Si
d. Persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati	Si	No	Si

Fonte: UET, 2009

### 5.1.3 a. Imprese vicine al turismo ed esercizi ricettivi

Il beneficio del turismo per le imprese vicine al turismo (esercizi commerciali, artigianali, industriali, di servizi e dell'agricoltura, nonché persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che beneficiano direttamente o indirettamente del turismo), nonché per gli esercizi ricettivi si riflette direttamente nel valore aggiunto lordo generato con il turismo. Poiché il valore aggiunto lordo delle imprese non è noto, quale base per determinare il valore aggiunto lordo dipendente dal turismo di un'azienda si ricorre alla massa salariale AVS (cfr. cap. 5.1.4 e 5.1.5).

Per determinare approssimativamente il valore aggiunto lordo, la massa salariale di un'impresa viene moltiplicata per l'intensità di valore aggiunto caratteristica per il settore.

#### **Massa salariale AVS, intensità di valore aggiunto e valore aggiunto lordo approssimativo**

Il valore aggiunto rappresenta la prestazione economica in un determinato periodo e interessa solo le prestazioni fornite direttamente. Il valore aggiunto lordo di un'azienda corrisponde alla sua cifra d'affari, dedotte le prestazioni preliminari (e il pagamento di eventuali trasferimenti nel settore agricolo).

In uno studio sull'economia pubblica, l'UTE di Coira ha analizzato il rapporto tra massa salariale AVS e valore aggiunto lordo per settore. Grazie a questo fattore specifico per il settore (chiamato intensità di valore aggiunto) e alla massa salariale AVS di un'azienda è possibile calcolare approssimativamente il valore aggiunto lordo dell'azienda.

$$\text{massa salariale AVS dell'azienda} \times \text{intensità di valore aggiunto del settore} = \text{valore aggiunto lordo approssimativo dell'azienda}$$

Nella maggior parte delle aziende, solo una parte di valore aggiunto lordo è riconducibile al turismo. L'entità di questa parte dipende dal settore e dal comune di ubicazione (regione turistica). Se si moltiplica il valore aggiunto con un fattore per la dipendenza dal turismo del settore in questione nella regione di ubicazione dell'azienda, si ottiene approssimativamente il valore aggiunto turistico lordo.

### Dipendenza dal turismo

La dipendenza dal turismo di un settore in una regione si calcola in base alla quota di cifra d'affari media che il settore consegue direttamente o indirettamente in questa regione grazie al turismo. La dipendenza dal turismo di 26 settori è stata determinata per singole regioni (gruppi di comuni).

$$\text{Valore aggiunto lordo approssimativo} \times \text{dipendenza dal turismo} = \text{valore aggiunto turistico lordo approssimativo}$$

Graduando la tassa per settore e comune in una regione turistica, si garantisce che i settori con una maggiore dipendenza dal turismo in regioni con una maggiore intensità turistica vengano gravati maggiormente rispetto ai settori la cui cifra d'affari generata dal turismo è limitata e/o che si trovano in zone di scarsa rilevanza turistica. Per contro, le aliquote sono uguali per tutte le imprese dello stesso settore che si trovano nella stessa regione turistica. Per determinare la dipendenza dal turismo di un settore vengono creati complessivamente 26 gruppi, che comprendono uno o anche più codici NOGA (o i relativi sottocodici) risalenti al 2002<sup>21</sup> (cfr. appendice III).

### III. 9: Esempio di aliquota contributiva per un'impresa di costruzioni a St. Moritz


massa salariale AVS fr. 1'000'000.--	X	aliquota contributiva TTC 0.33%	=	parte variabile TTC fr. 3'300.--	+	forfetaria di base* fr. 150.--	=	TTC fr. 3'450.--
--	---	---------------------------------------	---	--	---	-----------------------------------	---	---------------------

\* fino a max. fr. 200.--, previsti fr. 150.--

Fonte: Calcoli UET, 2009

21 Fonte: [www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/publikationen.Document.48923.pdf](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/publikationen.Document.48923.pdf)

**III. 10: Derivazione della tassa per imprese vicine al turismo e per esercizi ricettivi;  
esempio con dati fittizi: impresa di costruzioni a Flims**



Fonte: Calcoli UET, 2009

Affinché il calcolo sia semplice da effettuare, l'intensità di valore aggiunto, la dipendenza dal turismo e il parametro di riferimento vengono riassunti in un unico valore, l'aliquota contributiva TTC (cfr. tab. 10). Questo valore va ancorato nella legge. A questo scopo i comuni vengono suddivisi in nove classi contributive, in base alla loro dipendenza dal turismo. Nella classe contributiva I si trovano i comuni con la maggiore dipendenza dal turismo, nella classe contributiva IX, quelli con la minore dipendenza dal turismo (cfr. tab. 11).


Il parametro di riferimento di 0,49% è il parametro stabilito secondo criteri politici con il quale viene fissato l'ammontare assoluto della TTC per la tassa sulla massa salariale AVS. La TTC dovuta corrisponde in tutte le regioni turistiche e per tutti i settori allo 0,49% del valore aggiunto turistico lordo di un'impresa assoggettata. Il valore "0,49%" è perciò un parametro di riferimento fondamentale per la TTC. Qualora la parte variabile della TTC basata sulla massa salariale AVS dovesse venire ridotta o aumentata, andrà modificato questo parametro.

Tab. 10: Aliquote contributive TTC per imprese vicine al turismo e per esercizi ricettivi

	Intensità di valore aggiunto per settori	Dipendenza dal turismo per settore in una regione nach Branche in einer Region									Parametro di riferimento	Aliquota contributiva TTC										
		Classe contributiva										Classe contributiva										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
Agricoltura	0.74	46%	39%	32%	26%	21%	17%	13%	10%	9%		0.17%	0.14%	0.12%	0.10%	0.08%	0.06%	0.05%	0.04%	0.03%		
Prodotti alimentari e bevande, tabacco	2.30	64%	57%	50%	43%	36%	30%	24%	19%	17%		0.73%	0.65%	0.57%	0.49%	0.41%	0.33%	0.27%	0.22%	0.19%		
Industria della carta, del cartone, editoria e industria grafica	1.48	42%	35%	29%	23%	18%	14%	11%	9%	8%		0.30%	0.25%	0.21%	0.17%	0.13%	0.10%	0.08%	0.06%	0.05%		
Produzione e distribuzione di energia elettrica e acqua	4.73	45%	38%	32%	26%	21%	16%	13%	10%	9%		1.05%	0.89%	0.73%	0.60%	0.48%	0.38%	0.29%	0.23%	0.20%		
Settore edile e settori affini	1.30	66%	60%	52%	45%	38%	32%	26%	20%	18%		0.42%	0.38%	0.33%	0.29%	0.24%	0.20%	0.16%	0.13%	0.12%		
Garage, stazioni di benzina	1.38	55%	48%	40%	34%	27%	22%	17%	14%	12%		0.37%	0.32%	0.27%	0.23%	0.19%	0.15%	0.12%	0.09%	0.08%		
Commercio all'ingrosso	1.40	61%	54%	46%	39%	33%	27%	21%	17%	15%		0.42%	0.37%	0.32%	0.27%	0.22%	0.18%	0.15%	0.12%	0.10%		
Commercio al dettaglio, riparazioni	1.40	78%	73%	67%	60%	53%	46%	38%	32%	29%		0.54%	0.50%	0.46%	0.41%	0.36%	0.31%	0.26%	0.22%	0.20%		
Industria alberghiera	1.18	98%	97%	96%	94%	93%	90%	88%	84%	82%		0.56%	0.56%	0.55%	0.55%	0.54%	0.52%	0.51%	0.49%	0.47%		
Ristorazione	1.18	86%	82%	77%	72%	66%	59%	52%	44%	41%		0.50%	0.47%	0.45%	0.42%	0.38%	0.34%	0.30%	0.26%	0.24%		
Trasporti ferroviari e altri trasporti regolari	1.37	82%	77%	72%	66%	59%	52%	44%	37%	34%		0.55%	0.52%	0.48%	0.44%	0.39%	0.35%	0.30%	0.25%	0.23%		
Impianti di risalita	1.37	97%	96%	94%	93%	90%	87%	84%	80%	77%		0.65%	0.64%	0.63%	0.62%	0.61%	0.59%	0.56%	0.53%	0.52%		
Agenzie di viaggio	1.33	X	70%	64%	57%	50%	43%	36%	29%	24%	X	0.0049	=	0.46%	0.42%	0.37%	0.32%	0.28%	0.23%	0.19%	0.15%	0.14%
Altro trasporto di persone	1.37		79%	74%	68%	62%	55%	48%	40%	34%		0.53%	0.50%	0.46%	0.42%	0.37%	0.32%	0.27%	0.23%	0.20%		
Comunicazioni senza posta	2.16		56%	49%	42%	35%	29%	23%	18%	13%		0.60%	0.52%	0.44%	0.37%	0.30%	0.24%	0.19%	0.15%	0.13%		
Banche	3.15		68%	62%	54%	47%	40%	33%	27%	22%		1.05%	0.95%	0.84%	0.73%	0.62%	0.51%	0.42%	0.34%	0.30%		
Assicurazioni	3.56		42%	35%	29%	23%	18%	14%	11%	9%		0.73%	0.61%	0.50%	0.40%	0.32%	0.25%	0.20%	0.15%	0.13%		
Settore immobiliare	4.02		73%	67%	61%	54%	46%	39%	33%	27%		1.45%	1.33%	1.20%	1.06%	0.91%	0.77%	0.64%	0.52%	0.47%		
Noleggio di beni mobili	1.48		74%	68%	62%	55%	48%	40%	34%	28%		0.54%	0.50%	0.45%	0.40%	0.35%	0.29%	0.24%	0.20%	0.18%		
Servizi alle imprese	1.48		59%	51%	44%	37%	31%	25%	20%	16%		0.42%	0.37%	0.32%	0.27%	0.22%	0.18%	0.14%	0.11%	0.10%		
Insegnamento	1.27		54%	46%	39%	33%	27%	21%	17%	13%		0.33%	0.29%	0.24%	0.20%	0.16%	0.13%	0.10%	0.08%	0.07%		
Sanità e assistenza sociale	1.27		46%	39%	32%	26%	21%	17%	13%	10%		0.29%	0.24%	0.20%	0.16%	0.13%	0.10%	0.08%	0.06%	0.05%		
Smaltimento delle acque di scarico, dei rifiuti solidi e simili	1.15		72%	66%	59%	52%	45%	38%	31%	25%		0.41%	0.37%	0.33%	0.29%	0.25%	0.21%	0.18%	0.14%	0.13%		
Attività ricreative, culturali e sportive	0.64		82%	78%	72%	66%	60%	52%	45%	38%		0.26%	0.24%	0.23%	0.21%	0.19%	0.16%	0.14%	0.12%	0.11%		
Servizi alla persona	1.06		60%	53%	46%	39%	32%	26%	21%	17%		0.31%	0.28%	0.24%	0.20%	0.17%	0.14%	0.11%	0.09%	0.08%		
Industria (produzione di beni)	1.59		30%	25%	20%	15%	12%	9%	7%	5%		0.24%	0.19%	0.15%	0.12%	0.09%	0.07%	0.06%	0.04%	0.04%		

Fonte: Calcoli UET, 2009

### III. 11: Ripartizione regionale sulla base di nove classi contributive



Elevata dipendenza dal turismo				Scarsa dipendenza dal turismo				
90% CC I	80% CC II	70% CC III	60% CC IV	50% CC V	40% CC VI	30% CC VII	20% CC VIII	15% CC IX
8. Arosa		1. Engadina St. Moritz		4. Regione del Parco nazionale, con Samnaun e Val Monastero 5. Davos Klosters 13. Films Laax	7. Lenzerheide 16. Savognin / Albula	3. Bregaglia 14. Media Surselva con Vals e Sattel 15. Disentis Sedrun	2. Valposchiavo 6. Prettigovia 8a. Scharfigg 11. Viamala	9. Coira e dintorni 10. Bündner Herrschaft 12. Mesolcina / Calanca

Fonte: Calcoli UET, 2009

Indicazione: dallo studio sul valore aggiunto dell'UTE di Coira 2008 è stato possibile determinare la dipendenza dal turismo di ogni regione turistica. Nel modello TTC sono state definite classi contributive che, tranne per la classe inferiore, prevedono scatti del 10%. Ne sono risultate complessivamente 9 classi contributive (I-IX). Sulla base della dipendenza dal turismo determinata, nessuna regione turistica ha potuto essere attribuita alle classi II e IV. Per riflessioni relative alla sistematica e in vista di eventuali cambiamenti della dipendenza di una regione dal turismo, queste due classi non verranno tuttavia eliminate. Di fatto, tutte le regioni turistiche grigionesi sono suddivise in sole sette classi contributive.

**Tab. 11: Attribuzione dei comuni a nove classi contributive**

L'attribuzione di un comune a una classe contributiva avviene sulla base dello studio del 2008 dell'UTE di Coira sul valore aggiunto. (più alto = I / più basso = IX)

Comune	Classe contributiva	Comune	Classe contributiva	Comune	Classe contributiva	Comune	Classe contributiva	Comune	Classe contributiva	Comune	Classe contributiva
Almens	VIII	Cumbel	VII	Laax	V	Paspels	VIII	Schlans	VII	Tenna	VII
Alvaneu	VI	Cunter	VI	Ladir	VII	Peist	VIII	Schluain	V	Thusis	VIII
Alvaschein	VI	Davos	V	Langwies	VIII	Pigniu	VII	Schmitten	VI	Tiefencastel	VI
Andeer	VIII	Degen	VII	Lantsch/Lenz	VI	Pitasch	VII	Schnaus	VII	Tinizong-Rona	VI
Andiast	VII	Disentis/Mustér	VII	Lavin	V	Pontresina	III	Scuol	V	Tomils	VIII
Ardez	V	Domat/Ems	IX	Leggia	IX	Portein	VIII	Seewis i.P.	VIII	Trimmis	IX
Arosa	I	Donat	VIII	Lohn	VIII	Poschiavo	VIII	Selma	IX	Trin	V
Arvigo	IX	Duvin	VII	Lostallo	IX	Pratval	VIII	Sent	V	Trun	VII
Avers	VIII	Falera	V	Lüen	VIII	Prüz	VIII	Sevgein	VII	Tschappina	VIII
Bergün/Bravuogn	VI	Fanas	VIII	Lumbrein	VII	Ramosch	V	Siat	VII	Tschiertschen-Praden	VIII
Bever	III	Felsberg	IX	Luven	VII	Rhâzüns	IX	Sils im Domleschg	VIII	Tschlin	V
Bivio	VI	Ferrera	VIII	Luzern	VIII	Riein	VII	Sils/Segl i.Engadin	III	Tujetsch	VII
Bonaduz	IX	Fideris	VIII	Madulain	III	Riom-Parsonz	VI	Silvaplana	III	Untervaz	IX
Bondo	VII	Filisur	VI	Maienfeld	IX	Rodels	VIII	Soazza	IX	Urmein	VIII
Braggio	IX	Fläsch	IX	Maladers	VIII	Rongellen	VIII	Soglio	VII	Val Müstair	V
Breil/Brigels	VII	Flerden	VIII	Malans	IX	Rossa	IX	Splügen	VIII	Valendas	VII
Brienz/Brinzauls	VI	Flims	V	Malix	VI	Rothenbrunnen	VIII	St. Martin	VII	Vals	VII
Brusio	VIII	Ftan	V	Marmorera	VI	Roveredo	IX	St. Moritz	III	Valzeina	VIII
Buseno	IX	Furna	VIII	Masein	VIII	Rueun	VII	St. Peter-Pagig	VIII	Vaz/Obervez	VI
Calfreisen	VIII	Fürstenu	VIII	Mastrils	IX	Ruschein	VII	St. Antönien	VIII	Vella	VII
Cama	IX	Grono	IX	Mathon	VIII	Saas	VIII	Sta. Maria i.C.	IX	Verdabbio	IX
Castaneda	IX	Grüsch	VIII	Medel (Lucmagn)	VII	Safien	VII	Stampa (Maloja)	III	Versam	VII
Castasegna	VII	Guarda	V	Mesocco	IX	Sagogn	V	Stierva	VI	Vicosoprano	VII
Castiel	VIII	Haldenstein	IX	Molinis	VIII	Salouf	VI	Sufers	VIII	Vignogn	VII
Casti-Wergenstein	VIII	Hinterrhein	VIII	Mon	VI	Samedan	III	Sumvitg	VII	Vrin	VII
Castrisch	VII	Igis	IX	Morissen	VII	Samnaun	V	Sur	VI	Waltensburg/Vuorz	VII
Cauco	IX	Ilanz	VII	Mulegns	VI	San Vittore	IX	Suraua	VII	Zernez	III
Cazis	VIII	Jenaz	VIII	Mundaun	VII	Sarn	VIII	Surava	VI	Zillis-Reischen	VIII
Celerina/Schlarigna	III	Jenins	IX	Mutten	VIII	Savognin	VI	Susch	V	Zizers	IX
Chur	IX	Klosters-Serneus	V	Nufenen	VIII	S-chanf	III	Tamins	IX	Zuoz	III
Churwalden	VI	Küblis	VIII	Obersaxen	VII	Scharans	VIII	Tarasp	V		
Conters i.P.	VIII	La Punt-Chamues-ch	III	Parpan	VI	Schiers	VIII	Tartar	VIII		

Fonte: Calcoli UET, 2009

### 5.1.3 b. Esercizi ricettivi

Gli esercizi ricettivi commerciali (alberghi, resort turistici, parchi vacanza, ostelli per la gioventù, locatori di abitazioni di vacanza a scopo commerciale, campeggi, alloggi per gruppi, ecc.) devono pagare, oltre alla tassa basata sulla massa salariale AVS (cfr. cap. 5.1.3 a), una tassa basata sulla capacità di alloggio. La base di calcolo di questa tassa riferita alla capacità è differente a seconda del tipo di esercizio ricettivo:

**Tab. 12: Base di calcolo per esercizi ricettivi**

<b>Forma di alloggio</b>	<b>Base di calcolo</b>	<b>Spiegazione</b>
<b>Alberghi</b> e tutti gli esercizi simili ad alberghi	Per <b>camera</b> , graduata secondo la classe di comfort dell'albergo	<p>Nel settore alberghiero il parametro "camera" si è imposto per diversi scopi. Esso è semplice da determinare e, contrariamente al numero di letti, non è praticamente soggetto a variazioni a breve termine.</p> <p>L'ammontare della tassa per camera viene graduato secondo le classi di comfort degli esercizi. Gli esercizi delle due categorie di stelle più basse (secondo la classificazione ufficiale degli alberghi di Hotellerie Suisse) vengono attribuiti alla classe di comfort inferiore e pagano perciò la tassa per camera più bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La classe di comfort 1 corrisponde in particolare agli alberghi a 1 e 2 stelle, nonché a esercizi ricettivi di livello simile ma non classificati</li> <li>• La classe di comfort 2 corrisponde in particolare agli alberghi a 3 stelle, nonché a esercizi ricettivi di livello simile ma non classificati</li> <li>• La classe di comfort 3 corrisponde in particolare agli alberghi a 4 stelle, nonché a esercizi ricettivi di livello simile ma non classificati</li> <li>• La classe di comfort 4 corrisponde in particolare agli alberghi a 5 stelle, nonché a esercizi ricettivi di livello simile ma non classificati</li> </ul>
<b>Abitazioni di vacanza</b> a scopo commerciale	Per <b>metro quadrato</b> di superficie abitabile netta	Mentre il numero di letti può venire adeguato a breve termine, la superficie abitabile netta in metri quadrati costituisce una base di calcolo chiara.

Forma di alloggio	Base di calcolo	Spiegazione
<b>Campeggi</b>	Per piazzola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso dei campeggi, la TTC viene riscossa per piazzola. Sono considerate piazzole le superfici per le roulotte (anche stanziali) e per le tende.</li> </ul>
<b>Alloggi per gruppi</b>	Per posto letto	<p>Un esercizio ricettivo viene definito alloggio per gruppi se la maggior parte delle camere ha più di quattro letti / posti letto.</p> <p>Se la maggior parte delle camere ha meno di 4 letti / posti letto, l'esercizio viene considerato come un hotel della classe di comfort 1.</p> <p>Questa suddivisione nella categoria alloggio per gruppi o albergo della classe di comfort 1 vale anche per gli ostelli per la gioventù, le capanne CAS e altre forme di alloggio simili.</p>

Fonte: UET, 2009

La distinzione tra un esercizio ricettivo della categoria "alberghi ed esercizi simili" e della categoria "abitazioni di vacanza" viene fatta sulla base dell'arredo delle unità locate. Se le unità locate di un esercizio dispongono di una cucina completamente attrezzata, l'esercizio rientra nella categoria "abitazioni di vacanza". Se un esercizio dispone di unità di entrambe le categorie, le tasse per queste due categorie vengono calcolate separatamente.

L'ammontare delle aliquote contributive viene graduato secondo la dipendenza dal turismo del comune di ubicazione (classi contributive I-IX). Le singole aliquote contributive sono indicate nella tab. 15.

### **Esercizi misti**

Secondo la prassi attuale delle tasse di promozione turistica, ma sarà così anche in futuro, le aziende assoggettate con parti dell'impresa in settori diversi versano una sola volta una tassa di base, precisamente per il settore con la massa salariale AVS superiore.

Esempio Flims (TPT):

Se il titolare di un esercizio ricettivo con meno di 15 letti a Flims gestisce nello stesso luogo anche un esercizio gastronomico pubblico, egli viene tassato sulla base dell'intera massa salariale AVS (albergo e ristorante) e secondo l'aliquota contributiva per un esercizio gastronomico.

Applicazione TTC:

Sono considerati esercizi misti gli esercizi ricettivi che dispongono anche di un esercizio gastronomico, un bar, un dancing o una discoteca e locande di campagna i cui introiti sono riconducibili principalmente all'esercizio gastronomico.

**Ai fini della TTC, gli esercizi misti dell'industria alberghiera che dispongono di un massimo di 9 camere d'albergo e che conseguono la maggior parte della cifra d'affari complessiva con la gastronomia, rientrano nella classe contributiva della gastronomia con l'intera massa salariale AVS.** Le aziende che hanno 10 e più camere, rientrano nella classe contributiva dell'industria alberghiera, così come gli esercizi che dispongono di un massimo di 9 camere d'albergo, ma che conseguono la

### 5.1.3 c. Alloggiatori a scopo non commerciale

La parte variabile della TTC per **alloggiatori a scopo non commerciale** (p.es. camere locate privatamente) viene riscossa quale importo annuo per camera. Non viene riscossa alcuna tassa supplementare su un'eventuale massa salariale AVS. L'ammontare dell'aliquota contributiva viene graduato secondo la dipendenza dal turismo del comune di ubicazione (classi contributive I-IX). Le singole aliquote contributive sono indicate nella tab. 15.

**Tab. 13: Base di calcolo per alloggiatori a scopo non commerciale**

Forma di alloggio	Base di calcolo	Spiegazione
Camera	Per camera	Mentre il numero di letti può venire adeguato a breve termine, il numero di camere costituisce una base di calcolo chiara. L'ammontare della tassa per camera è pari alla metà della tassa più bassa per le forme di alloggio a scopo commerciale. Ciò corrisponde alla metà della tassa per posto letto di un alloggio per gruppi.

Fonte: UET, 2009

### 5.1.3 d. Persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati

La parte variabile della TTC per **persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati** (ossia proprietari e usufruttuari/usuarios di appartamenti e case di vacanza che li usano per scopi privati) e per i loro familiari viene riscossa con un importo fisso per superficie abitabile netta. L'ammontare dell'aliquota contributiva viene graduato secondo la dipendenza dal turismo del comune di ubicazione (classi contributive I-IX). Le singole aliquote contributive sono indicate nella tab. 15.

Sono per contro esentate dalla TTC le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati se questa si trova su fondi non urbanizzati – si pensi in particolare a rustici, capanne per cacciatori, rifugi, ecc. – anche se lo spazio abitativo utilizzabile serve per scopi di pernottamento o di soggiorno. In questo modo si garantisce che i proprietari di tali capanne non versino alcuna TTC, tanto più che di norma essi difficilmente possono beneficiare dell'infrastruttura e dei servizi turistici finanziati con la TTC. Se una simile capanna viene periodicamente locata a terzi, va versata una TTC. Con "fondi non urbanizzati" si intendono in particolare fondi che non dispongono di una strada d'accesso.

**Tab. 14: Base di calcolo per persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati**

<b>Forma di alloggio</b>	<b>Base di calcolo</b>	<b>Spiegazione</b>
<b>Abitazioni di vacanza / residenze secondarie</b>	Per <b>metro quadrato</b> di superficie abitabile netta	Mentre il numero di letti può venire adeguato a breve termine, la superficie abitabile netta in metri quadrati costituisce una base di calcolo chiara.

Fonte: UET, 2009

**Superficie abitabile netta**

La superficie abitabile o la superficie abitabile netta rappresentano un'informazione in merito alla superficie effettivamente utilizzabile per scopi abitativi. In essa sono compresi tutti gli spazi abitativi inclusi gli accessi (corridoi), i bagni e i locali accessori. Non sono compresi gli spazi come la cantina, il locale caldaia, il locale cisterna, i rifugi, il vano scale e i garage.

Tab. 15: Aliquote contributive TTC

Assoggettato	Quota fissa della tassa  Forfetaria di base (fino a max. fr. 200 all'anno, sono previsti fr. 150)	Tassa sulla massa salariale AVS / sul reddito soggetto all'AVS dipendente dal turismo  Classe contributiva (CC) I - IX	Quota variabile della tassa											
			Tassa basata sulla capacità (fr. all'anno)											
			Base di calcolo	CC I	CC II	CC III	CC IV	CC V	CC VI	CC VII	CC VIII	CC IX		
<b>a. Commercio / artigianato / industria e servizi</b> (senza esercizi ricettivi; art. 2 cpv. 1 n. 1 e 2 LFOT)	150.00	Aliquota conformemente tab. 11												
<b>b. Esercizi ricettivi</b> (art. 2 cpv. 1 n. 1 e 2 LFOT)														
• Alberghi	classe di comfort 1	150.00	camera	654.00	649.00	642.00	633.00	621.00	606.00	587.00	564.00	550.00		
	classe di comfort 2	150.00		850.00	843.00	834.00	823.00	807.00	788.00	763.00	733.00	715.00		
	classe di comfort 3	150.00		1'112.00	1'103.00	1'091.00	1'076.00	1'056.00	1'030.00	998.00	958.00	935.00		
	classe di comfort 4	150.00		1'439.00	1'427.00	1'412.00	1'392.00	1'366.00	1'334.00	1'292.00	1'240.00	1'210.00		
• Abitazioni di vacanza a scopo commerciale	150.00	Satz gemäss Tab. 11	m <sup>2</sup>	20.20	20.20	20.00	19.60	19.20	18.80	18.20	17.60	17.00		
• Campeggi	150.00		piazzola	172.00	170.00	169.00	166.00	163.00	159.00	154.00	148.00	145.00		
• Alloggi per gruppi	150.00		posto letto	88.00	87.00	86.00	85.00	83.00	81.00	79.00	76.00	74.00		
<b>c. Alloggiatori a scopo non commerciale</b> (art. 2 cpv. 1 n. 3 LFOT)	150.00		camera	44.00	43.50	43.00	42.50	41.50	40.50	39.50	38.00	37.00		
<b>d. Proprietari / usufruttuari di case e appartamenti di vacanza usati per scopi privati, nonché i loro familiari</b>	150.00		m <sup>2</sup>	10.10	10.10	10.00	9.80	9.60	9.40	9.10	8.80	8.50		

Fonte: Calcoli UET, 2009

#### **5.1.4 Massa salariale AVS quale base di calcolo**

Si era alla ricerca di una base di calcolo che permettesse di calcolare una tassa secondo il valore aggiunto turistico lordo. Questo valore non può essere misurato con precisione, cosicché si deve ricorrere a un valore sussidiario quale parametro ausiliario. Vanno inoltre considerati i tre principi semplicità, oggettività ed equivalenza tra costi e benefici. La TTC non dovrebbe soltanto essere semplice e oggettiva, ma dovrebbe avere anche un riferimento possibilmente diretto con il valore aggiunto turistico conseguito. Di seguito si illustrerà il motivo per cui quale base di calcolo per la TTC è stata scelta la massa salariale AVS e non un altro parametro.

I seguenti vantaggi parlano a favore della massa salariale AVS:

- Con la massa salariale AVS quale valore di base è possibile calcolare in modo semplice il valore aggiunto lordo approssimativo dell'esercizio.
- Rilevamento semplice: già oggi tutte le imprese conteggiano la massa salariale AVS per collaboratore. Le imprese non saranno così confrontate con alcun onere amministrativo supplementare.
- Possibile ripartizione per stabilimento d'impresa: se un'impresa dispone di due o più stabilimenti d'impresa nel Cantone, la ripartizione della massa salariale tra gli stabilimenti d'impresa è semplice.
- Numero limitato di eccezioni/casi particolari: tutti i datori di lavoro (anche la direzione d'impresa e gli indipendenti) sono tenuti a notificare alla cassa di compensazione AVS lo stipendio lordo o il reddito soggetto all'AVS.

La massa salariale AVS permette di calcolare la TTC in modo semplice e oggettivo. L'equivalenza tra costi e benefici deve però essere determinata tramite un calcolo supplementare. La sfida consiste nel fatto che questo rapporto tra massa salariale AVS e valore aggiunto lordo non è costante. Mentre in alcuni settori il valore aggiunto lordo viene ottenuto soprattutto con il lavoro (settore alberghiero), altri settori generano un valore aggiunto lordo per collaboratore molto superiore (approvvigionamento energetico). In altre parole, è molto importante il rapporto tra valore aggiunto lordo e massa salariale in un determinato settore. La TTC deve però avere in entrambi i casi un legame possibilmente diretto con il valore aggiunto turistico lordo. Ciò può essere ottenuto solo attraverso il calcolo supplementare, nel quale il calcolo su modello consideri, oltre alla massa salariale AVS, anche il rapporto tra massa salariale AVS e valore aggiunto. Se questa cosiddetta intensità di valore aggiunto viene moltiplicata per la massa salariale AVS, otteniamo un valore approssimativo per il valore aggiunto lordo. In questo modo si tiene conto in ampia misura, anche se non totalmente, del principio di equivalenza.

### 5.1.5 Alternative alla massa salariale AVS

Quale base di calcolo alternativa si potrebbe ipotizzare il ricorso a ulteriori variabili, come il valore aggiunto lordo (conteggio dell'IVA), la cifra d'affari, l'utile, il numero di collaboratori o gli equivalenti a tempo pieno.

**Valore aggiunto lordo.** Il valore aggiunto lordo sarebbe la base di calcolo ideale, poiché permetterebbe di evitare il ricorso all'intensità di valore aggiunto e alla massa salariale AVS. Di principio, il valore aggiunto lordo di ogni azienda dovrebbe essere noto grazie alla fattura dell'imposta sul valore aggiunto, nella quale viene definita la cifra d'affari rilevante ai fini dell'IVA imputabile a prestazioni preliminari. Questo valore aggiunto lordo potrebbe così venire moltiplicato per la dipendenza dal turismo stimata, per ottenere direttamente il valore aggiunto turistico. Il valore aggiunto lordo di qualsiasi azienda sarebbe così la base di calcolo idonea. Tuttavia, in pratica emergono molti problemi che impediscono purtroppo di utilizzare la fattura dell'IVA quale base di calcolo:

- Molte eccezioni (soprattutto banche, settore sanitario, cultura e sport, assicurazioni).
- Molte imprese pagano un'IVA forfetaria.
- Non è possibile una divisione secondo i diversi stabilimenti d'impresa nel Cantone dei Grigioni.
- Se diverse imprese richiedono un'imposizione di gruppo, non vengono rilevate le operazioni interne tra le imprese.

**Imposta sul valore aggiunto.** I problemi discussi in precedenza permangono anche con la legge sull'IVA riveduta, inviata in consultazione nel febbraio 2007 dal Dipartimento federale delle finanze. La nuova legge intende tra l'altro armonizzare a 100'000 franchi il limite minimo della cifra d'affari. Si mira anche a un'aliquota unitaria e all'abolizione di oltre 20 delle 25 esclusioni dall'IVA oggi esistenti. Inoltre, il limite della cifra d'affari annua imponibile fino al quale può essere utilizzato il semplice metodo delle aliquote saldo deve essere aumentato dagli attuali 3,0 mio. a 5,0 mio. di franchi e il limite del debito fiscale netto dagli attuali 60'000 a 100'000 franchi (Dipartimento federale delle finanze 2007). La riduzione delle eccezioni sarebbe un segnale positivo per utilizzare comunque la fattura IVA quale base di calcolo. D'altra parte, con il nuovo limite minimo della cifra d'affari, molte piccole imprese saranno in futuro esentate dall'obbligo di pagare l'IVA, ciò che si ripercuoterebbe negativamente sulla riscossione della TTC tramite la fattura IVA. L'estensione del metodo delle aliquote a saldo spingerebbe un numero ancora maggiore di imprese a pagare un'IVA forfetaria. Questo sarebbe un altro punto a sfavore della fattura IVA quale base di calcolo.

Per via della problematica legata alla riscossione dell'IVA e alle incertezze in relazione alla prevista riforma della legge sull'IVA, questa base di calcolo non entra dunque in considerazione.

**Cifra d'affari o utile per stabilimento d'impresa.** Un'altra alternativa alla massa salariale AVS consisterebbe nell'utilizzare quale base di calcolo la cifra d'affari dello stabilimento d'impresa. La cifra d'affari include sia il valore aggiunto che le prestazioni preliminari che un'impresa riceve da terzi. Le prestazioni preliminari non possono però venire gravate da una tassa turistica, poiché rappresentano il valore aggiunto di terzi e non quello dell'azienda assoggettata. Se dunque la base di calcolo fosse costituita dalla cifra d'affari, il carico per le aziende con elevate prestazioni preliminari (p.es. il commercio) sarebbe troppo elevato. Siccome verrebbe palesemente violato il principio dell'equivalenza tra costi e benefici, la cifra d'affari non può fungere, senza adeguamenti, da base di calcolo. Questo problema potrebbe venire contrastato da una stima dell'ammontare delle prestazioni preliminari. In questo caso la procedura sarebbe simile a quella adottata per la massa salariale AVS, nella quale si considera l'intensità di valore aggiunto per settore. Nel caso della cifra d'affari, si dovrebbe calcolare per ogni settore il rapporto tra prestazioni preliminari e cifra d'affari. Questo rapporto permetterebbe poi di dedurre il valore aggiunto lordo partendo dalla cifra d'affari. Quindi, il ricorso alla cifra d'affari quale base di calcolo non rende la TTC più semplice che con la massa salariale AVS.

L'utile non è adatto quale base di calcolo, poiché la TTC, in quanto imposta di assegnazione delle spese, non segue il primato delle prestazioni.

**Numero di collaboratori.** Non entrano nemmeno in questione quale base di calcolo il numero di collaboratori o il numero di equivalenti a tempo pieno (numero di collaboratori convertito in impieghi al 100 per cento). Da un lato con una tale base di calcolo si dovrebbe procedere a un nuovo rilevamento, dato che queste informazioni non sono note. Il censimento delle aziende mostra che il rilevamento del numero di equivalenti a tempo pieno è associato a un notevole onere. D'altro lato vi sono importanti differenze di valore aggiunto tra i settori. Anche il valore aggiunto per collaboratore può variare notevolmente a seconda dell'azienda. Rispetto a quanto avviene con la massa salariale AVS, dedurre il valore aggiunto sulla base del numero di collaboratori sarebbe associato a difficoltà notevolmente superiori.

Riassumendo si può concludere che la massa salariale AVS rappresenta una base di calcolo praticabile per la TTC e che in diversi comuni grigionesi<sup>22</sup> essa si è dimostrata valida nella riscossione delle tasse di promozione turistica comunali.

---

<sup>22</sup> Breil/Brigels, Davos, Flims, Klosters-Serneus, Laax (elenco non esaustivo)

### 5.1.6 Supplemento e riduzione comunale della TTC

Per un marketing turistico di successo, nella maggior parte delle regioni turistiche sono necessari più mezzi di quelli oggi a disposizione (cfr. cap. 4.2.4). L'ammontare della TTC è perciò fissato a un livello tale che in quasi tutte le regioni turistiche saranno a disposizione molti più mezzi rispetto a oggi (cfr. cap. 5.2.4).

Se nonostante la TTC i comuni dovessero avere bisogno di ulteriori mezzi supplementari per lo sviluppo del turismo e per il marketing turistico, devono poter riscuotere un **supplemento comunale sulla TTC**. Il supplemento ammonta al massimo all'80% della TTC e viene riscosso soltanto sulla parte variabile della TTC.

Affinché si possa introdurre un supplemento comunale, è necessario che il comune disponga di una rispettiva norma nella propria legislazione. La competenza deve spettare alla stessa istanza che, conformemente allo statuto comunale, stabilisce il tasso fiscale comunale.

I mezzi generati con il supplemento comunale vanno utilizzati per compiti definiti in precedenza, in base all'articolo relativo allo scopo della legge sulla TTC.

Nella situazione attuale, un supplemento comunale è sensato nel caso seguente: in diverse destinazioni agli ospiti vengono offerte **prestazioni supplementari gratuite**, che vengono oggi perlopiù finanziate tramite la TS. Quali esempi si possono menzionare gli impianti di risalita gratuiti in estate (p.es. a Savognin) oppure le offerte tutto incluso ad Arosa o Davos. In queste destinazioni il fabbisogno di mezzi può superare i mezzi generati con la TTC. È perciò necessario un supplemento comunale sulla TTC.

#### **Esempio: Arosa**

Ad Arosa i turisti ricevono da chi li ospita una "Arosa Card", che durante la stagione estiva permette loro di usufruire gratuitamente di diverse prestazioni: funivie, FR (Arosa-Langwies), autobus, lido, possibilità di usufruire delle barche a disposizione, pista di ghiaccio, posteggi e musei.

L'offerta gratuita non è tuttavia veramente tale. Gli ospiti pagano le prestazioni tramite una TS più elevata, che in estate ammonta a 6 franchi per pernottamento nel settore alberghiero e in abitazioni di vacanza affittate a scopo commerciale, nonché a 360 franchi quale forfetaria per letto o a 2'169 franchi quale forfetaria per abitazione in caso di residenze secondarie.

In base ai calcoli presentati, in almeno tre comuni (cfr. tab. 16) si dovrebbe riscuotere un supplemento comunale sulla TTC prevista per raggiungere l'attuale livello di proventi della TS e della TPT. Siccome però l'offerta turistica sul posto (offerte tutto incluso, bus locale

gratuito, utilizzo gratuito delle piste di sci di fondo, ecc.) è anche straordinariamente grande, questa divergenza dalla media non sorprende. Se le aliquote TTC vengono calcolate per singolo comune, e non per intere regioni turistiche, e se si considerano i progetti previsti (p.es. offerte tutto incluso o utilizzo gratuito degli impianti di risalita in estate), è ipotizzabile un supplemento comunale anche in altri comuni (p.es. Scuol, ovvero in Engadina Bassa, oppure Savognin, ovvero in Val Sursette).

**Tab. 16: Comuni con un supplemento comunale (calcolo su modello)**

Comune	TS/TPT odierna (fr.)	TTC forfetaria di base (fr.)	TTC parte variabile (fr.)	Differenza (fr.)	Supplemento comunale sulla parte variabile TTC
<b>Davos</b>	11'380'000	570'000	6'330'000	-4'480'000	71%
<b>Arosa</b>	4'530'000	230'000	3'480'000	-820'000	24%
<b>Klosters - Serneus</b>	2'760'000	240'000	2'225'000	-295'000	13%

Fonte: Inchiesta tra le organizzazioni turistiche 2008, calcoli UET 2009

Nell'art. 16 della legge sul finanziamento delle organizzazioni turistiche viene proposta la possibilità di introdurre una **riduzione comunale** della TTC. Anziché un supplemento comunale, che porta a mezzi supplementari per le organizzazioni turistiche, i comuni devono ricevere la possibilità di ridurre i proventi della TTC. Una riduzione comunale è tuttavia ammissibile soltanto se il comune mette a disposizione dell'organizzazione turistica interessata la differenza risultante dalla riduzione ricorrendo ad altri mezzi (in particolare fondi pubblici dei comuni). Se dunque i comuni intendono riscuotere meno mezzi tramite la TTC, devono poter stabilire una **riduzione comunale della TTC**. La riduzione comunale ammonta al massimo al 30% della TTC ed è possibile soltanto sulla parte variabile.

Affinché si possa prevedere una riduzione comunale, è necessario che il comune disponga di una rispettiva norma nella propria legislazione. La competenza deve spettare alla stessa istanza che, conformemente allo statuto comunale, stabilisce il tasso fiscale comunale.

Al momento attuale, una riduzione comunale può essere sensata nei casi in cui un comune, o tutti i comuni di una regione turistica, dispongano di ulteriori strumenti di finanziamento (p.es. imposta sugli immobili, contributi comunali ordinari, imposte speciali per il turismo, ecc.) i cui ricavi vengono impiegati del tutto o in parte per il finanziamento dell'organizzazione turistica. Con l'introduzione della TTC, e di un "articolo sulla riduzione comunale", i comuni hanno perciò la possibilità di sgravare al massimo del 30% rispetto alla media cantonale (100% della TTC) le imprese, gli esercizi ricettivi e i proprietari di abitazioni di vacanza locali.

## 5.2 Impiego dei mezzi

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di comuni e organizzazioni turistiche si è occupato a fondo dell'elaborazione di una concezione della TTC. L'obiettivo del gruppo di lavoro consisteva nell'elaborare, con sostegno esterno e riferimento alla prassi, delle varianti per la riscossione dei mezzi (incasso) e il loro ritorno (versamento) e di elaborare delle proposte. Nello sviluppo della TTC si è tenuto conto di quanto discusso in seno al gruppo di lavoro.

### 5.2.1 Ritorno dei mezzi

Fa stato il principio secondo cui la somma dei mezzi finanziari generati con la TTC in una determinata regione turistica devono ritornare per intero nella medesima regione. Il versamento della TTC da parte del Cantone potrebbe avvenire sia a istituzioni esistenti, come i comuni, sia a istituzioni con un comprensorio più ampio. Sono state esaminate diverse varianti per il ritorno dei mezzi, in particolare per ciò che riguarda la loro efficienza amministrativa e un'esecuzione lineare:

- **Versamento tramite i comuni:** il Cantone dei Grigioni versa la TTC e i supplementi comunali direttamente ai comuni. I comuni sono responsabili per il versamento della TTC alla rispettiva OGD od OTReg e dispongono direttamente del supplemento comunale.
- **Versamento tramite le corporazioni regionali:** il Cantone dei Grigioni versa la TTC e i supplementi comunali alle corporazioni regionali. Le corporazioni regionali sono responsabili per l'inoltro della TTC all'OGD e all'OTReg. I supplementi comunali vengono riversati ai rispettivi comuni.
- **Versamento tramite una nuova organizzazione:** questa variante valuta la creazione di nuove organizzazioni turistiche, che potrebbero corrispondere al territorio di una OGD od OTReg oppure per esempio alle cinque regioni<sup>23</sup> di Bergbahnen Graubünden, che riunisce i gestori di impianti di risalita. Il Cantone dei Grigioni versa la TTC e i supplementi comunali alle nuove corporazioni turistiche, che riversano questi fondi alle OGD, alle OTReg e ai comuni.
- **Versamento direttamente ai consumatori:** il Cantone dei Grigioni versa la TTC direttamente alle organizzazioni turistiche aventi diritto (OGD e OTReg). Eventuali diritti finanziari dei comuni derivanti dalla TTC sono disciplinati in accordi di prestazioni con le

---

<sup>23</sup> Bergbahnen Graubünden si articola nelle seguenti regioni: Arosa/Lenzerheide, Engadina/St. Moritz/Grigioni meridionale, Flims/Laax/Surselva, Davos/Klosters, Grigioni centrale.

---

organizzazioni turistiche. Il Cantone dei Grigioni versa i supplementi comunali sulla TTC direttamente ai comuni corrispondenti.

Il versamento della TTC e dei supplementi comunali presenta vantaggi e svantaggi in ognuna delle varianti. Per un giudizio definitivo sono importanti in particolare i criteri seguenti:

- Va evitata la creazione di nuove strutture amministrative con le necessarie operazioni.
- Le operazioni "ritorno dei mezzi" devono avvenire per quanto possibile tramite strutture organizzative esistenti (strutture lineari e dirette).
- Il versamento della TTC e dei supplementi comunali non deve provocare elevati oneri amministrativi.
- La competenza materiale e giuridica per il ritorno dei mezzi deve essere disciplinata in modo semplice e chiaro.

Procedendo a una valutazione secondo questi criteri, risulta che la variante "Versamento direttamente ai consumatori" è quella ottimale. Il versamento dei mezzi TTC alle organizzazioni turistiche presenta chiari vantaggi. La condizione è tuttavia che tutte le OGD e OTReg siano operative al momento dell'introduzione della TTC. Tra i vantaggi di un versamento diretto ai consumatori (OGD/OTReg) figurano tra l'altro:

- Una OGD/OTReg comprende diversi comuni, non è dunque sensato che i proventi della TTC vengano versati ai comuni, i quali a loro volta dovrebbero riversarli alla OGD/OTReg (struttura di pagamento diretta, lineare, senza deviazioni).
- Un pagamento diretto alla OGD/OTReg corrisponde agli obiettivi della riforma del turismo grigionese, che prevede organizzazioni turistiche responsabili. La possibilità dei comuni di influenzare l'utilizzo dei mezzi va garantita tramite accordi assolutamente necessari tra comuni e OGD/OTReg.

I supplementi comunali vengono versati direttamente ai rispettivi comuni. Riguardo all'impiego dei mezzi decide il comune insieme alla OGD/OTReg, secondo la ripartizione dei compiti convenuta o secondo gli accordi presi.

---

## 5.2.2 Presupposti per i beneficiari dei mezzi della TTC

I mezzi della TTC costituiscono la base per il finanziamento delle organizzazioni turistiche regionali (OGD, OTReg). Per ottenere mezzi dalla TTC, un'organizzazione turistica deve soddisfare i seguenti criteri:

- L'organizzazione turistica deve garantire un adempimento dei compiti e un'organizzazione adeguati (dimensioni, gestione, prodotti, elaborazione del mercato, vendita, analisi degli effetti) (cfr. cap. 3.8 e 3.9).
- L'organizzazione turistica deve necessariamente disporre di un accordo con i comuni che si trovano nel suo comprensorio, che stabilisca la ripartizione dei compiti e l'assegnazione dei mezzi tra l'organizzazione turistica e i comuni per quanto riguarda il marketing turistico, lo sviluppo del turismo, l'esercizio e la manutenzione di infrastrutture, ecc.

### **Accordo di prestazioni quale base della ripartizione dei compiti regionale**

Gli accordi di prestazioni sono convenzioni contrattuali tra i comuni di una regione turistica e l'organizzazione turistica della stessa regione. Di norma, vengono stipulati per un periodo di diversi anni, soggiacciono tuttavia a regolare riesame e aggiornamento. Gli accordi di prestazioni sono strumenti (di gestione) riconosciuti e sperimentati da tempo anche in altri settori, come quello sanitario o quello della formazione. È previsto che, in relazione all'introduzione della TTC, il Cantone metta a disposizione dei comuni un accordo modello. L'accordo stabilisce quali compiti (marketing turistico e sviluppo del turismo) debba svolgere autonomamente un'organizzazione e quali mezzi finanziari provenienti dalla TTC vengano impiegati a tale scopo. Vengono stabiliti anche i diritti e i doveri dei comuni, affinché nella regione vi sia chiarezza sulla ripartizione dei compiti soprattutto nel settore dello sviluppo del turismo (costruzione, esercizio e manutenzione di infrastrutture, ecc.). In questo modo, la distribuzione dei mezzi della TTC viene ancorata contrattualmente. L'esistenza di un accordo di prestazioni sottoscritto è una condizione indispensabile affinché il Cantone possa riversare nella regione turistica i mezzi TTC riscossi dai contribuenti nella stessa regione. I proventi della TTC vengono versati all'organizzazione turistica, che a sua volta procede a una distribuzione all'interno della regione (comuni, altri beneficiari). Con accordi di prestazioni adeguati è possibile ottenere anche una sensata separazione tra attività strategiche e attività operative nelle regioni turistiche. La politica (comuni) deve influire sulle organizzazioni turistiche con principi e obiettivi pluriennali, ma deve astenersi dall'attuazione operativa. Gli obiettivi convenuti vanno esaminati (tramite la Balanced Scorecard) e se necessario adeguati. È importante che nel lavoro turistico sia garantita la continuità e a questo tema va prestata la necessaria attenzione.

### 5.2.3 Destinazione vincolata

In considerazione del principio della parità di trattamento, una tassa come la TTC può venire riscossa solamente se il carico supplementare che ne consegue per singoli gruppi di persone è giustificato da motivi oggettivi. Per quanto riguarda la TTC, questa giustificazione risiede nella destinazione vincolata dei proventi. Secondo l'idea formulata nella legge, i proventi netti della TTC, ossia dedotte le spese d'esecuzione (cfr. cap. 5.3.3), verranno utilizzati integralmente nell'interesse e a favore dei diversi gruppi di contribuenti.

Le imprese vicine al turismo e gli esercizi ricettivi beneficiano in particolare del marketing turistico di una regione finanziato con i proventi della TTC. Fanno parte del marketing lo sviluppo e l'attuazione di una strategia di marketing, il posizionamento della regione turistica sul mercato, nonché l'impiego degli strumenti di marketing appropriati:

- **Misure inerenti il prodotto:** ottimizzazione delle offerte esistenti, sviluppo di nuove offerte, combinazione di prodotti esistenti a formare un pacchetto di prestazioni interessante (p.es. weekend wellness in Engadina, settimana escursionistica-ferroviaria in Valposchiavo, ecc.).
- **Elaborazione del mercato:** l'elaborazione del mercato comprende le attività volte a profilare la regione turistica e a rendere nota l'offerta (p.es. pubblicità, PR).
- **Vendita:** attività preparatorie come la scelta e l'elaborazione di futuri canali di distribuzione o di nuovi gruppi di clienti, partecipazione a piattaforme di vendita o loro creazione.

Il gruppo dei proprietari e usufruttuari/usuari di case e abitazioni di vacanza per scopi privati beneficiano particolarmente dello sviluppo della regione turistica.

Tra i compiti dello sviluppo del turismo rientrano la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e l'esercizio di offerte turistiche (infrastrutture e servizi) sul posto, delle quali possono beneficiare gli ospiti e i proprietari di residenze secondarie. Quali esempi si possono citare manifestazioni, impianti sportivi (come piste di sci di fondo, piste di ghiaccio, piste per slitte, campi da golf, piscine coperte e scoperte), trasporti pubblici locali o sistemi d'informazione. Si può inoltre individuare una dipendenza tra il valore venale di case/abitazioni di vacanza e l'attrattiva della regione turistica. Quanto più è nota (marchio di destinazione) e interessante (offerta turistica generale) una regione turistica, tanto più sono elevati la richiesta d'immobili e il loro prezzo e dunque anche il valore venale delle singole abitazioni.

Oltre alla destinazione vincolata oggettiva, per la TTC riscossa da persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati esiste anche un legame geografico tra riscossione della tassa e utilizzo dei mezzi. I proventi netti generati dalla TTC devono ritornare nella regione turistica nella quale sono stati riscossi dagli assoggettati. Un'eccezione è costituita unicamente dalle

cosiddette "regioni che forniscono prestazioni preliminari", che conseguono una parte molto elevata del loro valore aggiunto turistico al di fuori della regione in cui sono insediate, ossia nel territorio cantonale rimanente (cfr. cap. 5.2.5).

#### **5.2.4 Dotazione di mezzi**

Dopo aver dedotto le spese per l'esecuzione amministrativa, il Cantone attribuisce le tasse riscosse in un comune all'organizzazione turistica (OGD od OTReg) indicata da questo comune. Se un comune non indica alcuna organizzazione turistica o ne indica una non riconosciuta dal Cantone, il comune riceve il 60% dei mezzi generati in questo comune tramite la TTC.

Se l'adesione di un comune a una OGD / OTReg non è opportuna, il comune può presentare al Cantone una proposta per l'utilizzo del 40% di mezzi trattenuti dal Cantone. Sentito il comune, il Cantone decide in merito all'adeguato utilizzo dei mezzi. Se i mezzi trattenuti dal Cantone non vengono richiesti, il Cantone li assegna al fondo per progetti turistici di interesse sovregionale (cfr. cap. 5.2.6). Il Cantone può assegnare i mezzi trattenuti anche a una o più organizzazioni turistiche adeguate che siano chiaramente "competenti" per questo comune (p.es. stessa regione turistica), senza disporre tuttavia di un mandato di prestazioni formale.

I proventi da TS e TPT ammontano nel 2007 a circa 51,5 mio. di franchi. Con i proventi attesi dalla TTC, pari a 67,7 mio. di franchi<sup>24</sup>, praticamente tutte le OGD e OTReg avranno più mezzi a disposizione di quanti ne avessero le attuali organizzazioni turistiche nelle rispettive regioni (cfr. tab. 17). Nelle destinazioni Davos Klosters e Arosa, i mezzi generati con la TTC risulteranno inferiori a quelli generati oggi con le tasse di soggiorno e di promozione turistica. I motivi vanno ricercati nel fatto che in questi comuni vengono riscosse tasse di soggiorno e di promozione turistica più elevate rispetto alla media cantonale, ciò che va a sua volta ricondotto a una grande offerta turistica (infrastrutture, offerte tutto incluso, ecc.). Se queste regioni turistiche vorranno disporre anche in futuro degli stessi mezzi di cui dispongono oggi, hanno la possibilità di prelevare un supplemento comunale (cfr. cap. 5.1.6).

---

<sup>24</sup> Senza eventuali supplementi comunali

---

**Tab. 17: Dotazione di mezzi delle OGD/OTReg (ipotesi)**

Regioni	TTC (in fr.)					TS e TPT odierne	
	Commercio e artigianato, agricoltura	Prestazione preliminare (80%)	Alloggiatori	Abitazioni parzialmente abitate	Totale TTC		Supplemento comunale
1 Engadina St. Moritz	2'206'000		8'091'000	6'469'000	16'766'000		12'542'000
2 Valposchiavo	200'000		400'000	388'000	988'000		184'000
3 Bregaglia	54'000		203'000	212'000	469'000		126'000
4 Regione del Parco nazionale*	606'000		2'240'000	1'659'000	4'505'000		3'575'000
5 Davos Klosters	1'062'000		4'428'000	3'874'000	9'364'000	4'783'000	14'147'000
6 Prettigovia	293'000		461'000	1'075'000	1'829'000		416'000
7 Lenzerheide	334'000		1'216'000	3'113'000	4'663'000		3'596'000
8 Arosa	299'000		2'251'000	1'161'000	3'711'000	818'000	4'529'000
8a Schanfigg	42'000		142'000	616'000	800'000		322'000
9 Coira / Valle grigione del Reno	422'000	1'689'000	565'000	702'000	1'689'000		293'000
10 Bündner Herrschaft	72'000	290'000	152'000	214'000	438'000		0
11 Viamala	386'000		572'000	1'445'000	2'403'000		678'000
12 Mesolcina/Calanca	191'000		187'000	1'618'000	1'996'000		335'000
13 Flims Laax	352'000		1'599'000	4'209'000	6'160'000		4'480'000
14 Media Surselva con Vals e Safien	561'000		958'000	3'139'000	4'658'000		2'306'000
15 Disentis Sedrun	212'000		578'000	1'291'000	2'081'000		1'445'000
16 Savognin con Bergün/Filisur	214'000		826'000	2'175'000	3'215'000		2'569'000
<b>Totale senza prestazione preliminare</b>	<b>7'506'000</b>				<b>65'735'000</b>		
<b>Prestazione preliminare</b>		<b>1'979'000</b>			<b>1'979'000</b>	<b>5'601'000</b>	<b>51'543'000</b>
<b>Totale con prestazione preliminare</b>	<b>9'485'000</b>		<b>24'869'000</b>	<b>33'360'000</b>	<b>67'714'000</b>		

### 5.2.5 Regioni che forniscono prestazioni preliminari

Di principio la TTC ha una struttura tale per cui i mezzi riscossi in una regione turistica vengono messi a disposizione dell'organizzazione turistica responsabile per questa regione. Con un'eccezione: vi sono regioni turistiche nelle quali l'economia beneficia in modo determinante del turismo in altre zone. Si pensi in particolare alle valli nelle quali sono insediate numerose imprese che "esportano" merci e servizi verso le regioni turistiche del Cantone dei Grigioni. In queste cosiddette "regioni che forniscono prestazioni preliminari" esiste una dipendenza di chi fornisce queste prestazioni dal buon andamento del turismo nelle regioni turistiche.


#### **La regione che fornisce prestazioni preliminari**

Le regioni che forniscono prestazioni preliminari sono regioni nelle quali le aziende locali realizzano prevalentemente in altre zone del Cantone la cifra d'affari correlata al turismo. La sede delle imprese non si trova quindi nella stessa regione nella quale vengono prevalentemente venduti i servizi o fornite le merci. Ciò è possibile perché molti servizi non vengono forniti direttamente e la vendita di merci non è vincolata a un luogo preciso. Ad esempio, un commerciante di vini di Jenins può vendere i suoi prodotti ad albergatori in Engadina Alta. Oppure un'impresa di costruzioni di Bonaduz può costruire abitazioni di vacanza in Surselva.

Per questo motivo, la TTC prevede una regolamentazione particolare per le regioni che forniscono prestazioni preliminari. È determinante la considerazione seguente: ha poco senso impiegare tutti i proventi della TTC riscossa nelle regioni che forniscono prestazioni preliminari per la promozione del turismo in queste regioni. Ogni franco impiegato può produrre un effetto notevolmente maggiore se una parte dei proventi della TTC riscossa nelle regioni che forniscono prestazioni preliminari viene impiegata nelle regioni turistiche. Se grazie a questi mezzi supplementari il turismo nelle regioni turistiche ha uno sviluppo particolarmente positivo, i fornitori delle regioni che forniscono prestazioni preliminari beneficiano di commesse supplementari.

Affinché una regione sia considerata regione che fornisce prestazioni preliminari, la cifra d'affari realizzata direttamente o indirettamente con il turismo deve provenire almeno in misura del 25% da altre zone dei Grigioni (cfr. ill. 12). La quota di prestazione preliminare viene calcolata sulla base della divergenza dalla media cantonale del valore aggiunto per pernottamento. Una divergenza dal valore aggiunto medio per pernottamento potrebbe essere dovuta anche al differente livello dei prezzi nelle regioni turistiche. Per questo motivo è stata fissata al 25% la soglia che deve essere superata affinché la regione venga considerata regione che fornisce prestazioni preliminari.

### III. 12: Esportazione e importazione di prestazioni turistiche



Fonte: Studio sul valore aggiunto, UTE Coira, 2008

Aiuto per la lettura: La Valle grigione del Reno esporta verso altre regioni dei Grigioni prestazioni turistiche preliminari per un valore pari a circa 440 mio. di franchi. Questa esportazione corrisponde all'88% dell'intero valore aggiunto turistico generato nella Valle grigione del Reno.

Attualmente ciò è il caso unicamente per la Valle grigione del Reno, nella quale l'88% del valore aggiunto turistico viene generato grazie a commesse provenienti da altre regioni turistiche. Il Cantone stabilisce quale percentuale dei proventi della TTC riscossi da aziende commerciali e artigianali di una regione che fornisce prestazioni preliminari ritorna in questa regione e quale percentuale confluisce nel fondo per progetti turistici di interesse sovraregionale. Si prevede di attribuire a questo fondo una quota dell'80% dei proventi della TTC menzionati in precedenza.

Le tasse riscosse sulle capacità da esercizi ricettivi, da altri alloggiatori e da proprietari/usufruttuari/utenti di residenze secondarie e abitazioni di vacanza non sono interessate da questa regola della prestazione preliminare e rimangono perciò integralmente nella regione.

I proventi della TTC che non ritornano nelle regioni che forniscono prestazioni preliminari vanno perciò ad alimentare il fondo per progetti turistici di interesse sovraregionale (cfr. cap. 5.2.6).

### La Valle grigione del Reno

Il prodotto interno lordo annuo della Valle grigione del Reno ammonta a 4,6 mia. di franchi, dei quali circa 490 mio. di franchi sono dovuti al valore aggiunto turistico. Dopo l'Engadina Alta, la Valle grigione del Reno è perciò la regione con il secondo maggior valore aggiunto turistico nei Grigioni. Questo importo elevato va ricondotto a investimenti, a prestazioni preliminari per altre regioni e alla funzione di centro della Valle grigione del Reno. Diverse grandi imprese che vendono direttamente o indirettamente prestazioni a ospiti in tutto il Cantone (p.es. banche, fornitori del settore della ristorazione, Ferrovia Retica, aziende di autoservizi, ecc.) hanno la loro sede nella Valle grigione del Reno.

Complessivamente, i proventi annui attesi della TTC nella Valle grigione del Reno ammontano a 4,1 mio. di franchi. Dalle imprese della Valle grigione del Reno verranno presumibilmente riscossi 2,5 mio. di franchi all'anno di TTC, di cui l'80%, ossia circa 2,0 mio. di franchi dovranno confluire nel fondo per progetti turistici di interesse sovraregionale. Per il marketing turistico della Valle grigione del Reno rimangono annualmente a disposizione mezzi per un ammontare di 2,1 mio. di franchi all'anno, composti per 0,7 mio. di franchi da esercizi ricettivi, 0,9 mio. di franchi da persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati, nonché dal rimanente 20% delle imprese (fr. 0,5 mio.).

**Tab. 18: Mezzi TTC della Valle grigione del Reno quale regione che fornisce prestazioni preliminari (ipotesi)**

	TTC totale (in fr.)	Dedotto l'80% di prestazioni preliminari in fondi per progetti turistici di interesse sovraregionale (in fr.)	TTC totale a OGD/OTReg Valle grigione del Reno (in fr.)
Commercio e artigianato, agricoltura e indipendenti	2'500'000	-2'000'000	500'000
Esercizi ricettivi	700'000	0	700'000
Abitazioni di vacanza commerciali, persone che usano un'abitazione per scopi privati	900'000	0	900'000
<b>TTC totale regione Valle grigione del Reno</b>	<b>4'100'000</b>	<b>-2'000'000</b>	<b>2'100'000</b>

Fonte: Calcoli UET, 2009

## 5.2.6 Fondo per progetti turistici di interesse sovregionale

Il fondo per progetti turistici di interesse sovregionale permette il finanziamento di grandi progetti di interesse sovregionale. Le organizzazioni turistiche<sup>25</sup> possono presentare al Cantone richieste di mezzi finanziari da questo fondo. In merito all'utilizzo dei mezzi dal fondo per progetti turistici di interesse sovregionale decidono il Governo o il Dipartimento. Un contributo finanziario è possibile se

- il progetto contribuisce ad accrescere la concorrenzialità del turismo nel Cantone dei Grigioni, ai sensi degli obiettivi strategici del Cantone;
- il progetto va a favore dello sviluppo turistico o del marketing turistico;
- nel progetto sono coinvolte almeno due OGD od OTReg (eccezione: progetto regionale di importanza cantonale);
- le organizzazioni turistiche beneficiarie si assumono una parte delle spese del progetto.

Sulla base delle conoscenze attuali (calcolo su modello), si prevede che il fondo verrà alimentato con 2,0 mio. di franchi all'anno.

---

<sup>25</sup> incl. l'ente Grigioni Vacanze

---

**Esempi: progetti ipotetici di interesse sovregionale**

Da analisi di mercato è emerso che il mercato svedese cela un grande potenziale, ragione per cui Flims Laax vorrebbe accedervi. Un accesso solitario a questo mercato supererebbe però le capacità finanziarie dell'OGD. Insieme a Davos Klosters si sviluppa un piano per l'accesso e l'elaborazione del mercato. Per il finanziamento iniziale, le due OGD chiedono al Cantone mezzi supplementari dal fondo per progetti turistici di interesse sovregionale.

Engadin St. Moritz e la regione del Parco nazionale vorrebbero allestire insieme a Bergbahnen Graubünden un programma di fidelizzazione dei clienti che va a beneficio del turismo nell'intero Cantone. Le spese di sviluppo superano le possibilità finanziarie dei due partner. Per questo motivo le due organizzazioni turistiche presentano una richiesta al Cantone per mezzi supplementari dal fondo per progetti turistici di interesse sovregionale.

La piattaforma turistica elettronica dei Grigioni, una società fondata da OGD, OTReg, FR e GRV, coordina l'accesso ad altri canali di vendita, nonché l'ulteriore sviluppo di applicazioni online. La piattaforma elettronica dei Grigioni presenta al Cantone una richiesta per il proprio finanziamento di base, che secondo la concezione è utile a tutti i fornitori di prestazioni turistiche.

Si intende permettere il coerente sviluppo di prodotti turistici in sintonia con la natura e la cultura. Il centro di competenze per il turismo in sintonia con la natura e la cultura presenta al Cantone, a nome dei propri partner (ev. organizzati in un'associazione), una richiesta di versamento di un contributo annuale dal fondo per progetti turistici di interesse sovregionale.

**5.2.7 Contributi cantonali a organizzazioni turistiche**

Come mostra anche un confronto con altri Cantoni, attraverso diversi strumenti di promozione il Cantone dei Grigioni si impegna in misura molto importante nel turismo (cfr. cap. 2.4.2). Per via dell'elevata importanza del turismo per i Grigioni (cfr. cap. 1.1), si giustifica però un elevato impegno finanziario. Ciò dovrà rimanere così anche in futuro. Il piano finanziario 2010 – 2012 prevede ad esempio contributi o mutui (basati sulla legge sullo sviluppo economico) per manifestazioni, alloggi e infrastrutture (in particolare impianti sportivi). Anche i contributi all'ente Grigioni Vacanze non sono direttamente toccati dall'introduzione di una TTC. In base all'accordo di prestazioni con GRV, si prevede di ricorrere a mezzi supplementari per l'allestimento di nuovi mercati e per la promozione e la cura del marchio regionale graubünden (incl. la continuazione dell'offensiva di marketing Enavant Grischn). Nel piano di attuazione relativo alla nuova politica regionale della Confederazione il turismo occupa una posizione importante. Nei prossimi anni saranno quindi a disposizione mezzi finanziari di Confederazione (contributi o mutui) e del Cantone (prestazioni equivalenti).

Il finanziamento dello sviluppo turistico e del marketing turistico deve avvenire nelle destinazioni attraverso i proventi della TTC. La concezione della TTC e dunque anche la legge sul finanziamento delle organizzazioni turistiche (LFOT) non prevedono sussidi d'esercizio supplementari a singole OGD od OTReg. Sussidi promozionali per l'attività di organizzazioni turistiche non sono possibili nemmeno in virtù della legge sullo sviluppo economico e vengono considerati inutili.

Con la creazione della base legale per una TTC il Cantone migliora in modo determinante le condizioni quadro per le organizzazioni turistiche nei Grigioni. Oltre ai proventi della TTC dalle loro regioni turistiche, le organizzazioni turistiche possono inoltrare al Cantone da un lato richieste di contributi dal fondo per progetti turistici di interesse sovraregionale e dall'altro richieste conformemente alla legge sullo sviluppo economico o alla nuova politica regionale. Le idee di progetto interessanti, la cui attuazione fornisce un contributo sufficientemente grande all'accrescimento della concorrenzialità di singole aziende o di intere regioni turistiche, sono benvenute. L'autorità cantonale competente le esaminerà con piacere.

## **5.3 Esecuzione della TTC**

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di comuni e organizzazioni turistiche ha discusso diverse varianti e analizzato le modalità di esecuzione della TTC. Nell'ulteriore elaborazione delle basi si è tenuto conto di quanto discusso in seno al gruppo di lavoro.

### **5.3.1 Inserimento organizzativo**

Se il Cantone dei Grigioni introduce una TTC come illustrata nel calcolo su modello e nella relativa verifica, la sua esecuzione deve avvenire ad opera del Cantone stesso. A questo scopo vanno creati i necessari presupposti.

Di principio, i compiti esecutivi potrebbero essere assunti anche dai Comuni, considerato che esistono le relative strutture. A causa delle differenti organizzazioni e strutture, le corporazioni regionali (o i circoli), le OGD e le OTReg non entrano in considerazione per rilevare i compiti esecutivi.

I dati necessari (indicazione del numero di camere in alberghi, metri quadrati per residenze secondarie, massa salariale AVS per esercizi commerciali) vanno rilevati e aggiornati con il coinvolgimento dei comuni e delle organizzazioni turistiche.

Definendo un unico ufficio esecutivo a livello cantonale è possibile centralizzare le competenze e le esperienze. Ne risultano economie di scala per quanto riguarda l'efficienza e l'uniformità d'esecuzione. L'obiettivo "riduzione dell'onere" può in tal modo essere raggiunto più facilmente che non nel caso di una variante organizzativa decentralizzata a livello dei comuni.


### 5.3.2 Organizzazione dell'esecuzione della TTC

L'esecuzione della TTC è subordinata ai seguenti principi:

- rapporto costi / benefici ottimale nell'organizzazione d'esecuzione
- processi di esecuzione e di controllo semplici e standardizzati
- sfruttamento mirato del potenziale sinergico interno all'amministrazione

L'organizzazione d'esecuzione della TTC viene collocata a livello cantonale e annessa all'UET. I processi "rilevamento dei dati", "tenuta dei registri e tassazione", nonché "distribuzione dei mezzi" avvengono presso l'UET. Il processo "riscossione dei mezzi (incasso)" viene delegato all'Amministrazione cantonale delle imposte. L'Ufficio d'informatica (UI) rileva la produzione e l'invio in blocco di documenti TTC. Si rende necessaria una collaborazione con l'Amministrazione delle imposte e con l'Ufficio delle stime (UdS), soprattutto perché si deve avere accesso ai registri fiscali e degli immobili.

#### III. 13: Schema per l'attuazione della TTC



Fonte: BHP Hanser und Partner 2009

Nel rilevamento dei dati (tra l'altro numero di camere in alberghi, metri quadrati per abitazioni di vacanza, massa salariale AVS per esercizi commerciali) si ricorre per quanto possibile a dati già disponibili rilevati da altri uffici cantonali, altrimenti il rilevamento dei dati avviene tramite un'autodichiarazione dei contribuenti TTC. La verifica della correttezza dei dati avviene tramite rilevamenti campionari e tramite dati di controllo di altri uffici cantonali. I comuni sostengono il Cantone nell'aggiornamento dei dati.

La TTC viene riscossa per l'anno in corso sulla base dei dati dell'anno precedente. L'anno di calcolo per l'anno di assoggettamento TTC 2012 è il 2011. L'assoggettamento TTC avviene per una data di riferimento. Le persone giuridiche e fisiche che al 31 dicembre dell'anno

precedente (periodo di tassazione) dispongono di un oggetto soggetto a tassa, sono considerati contribuenti per l'intero anno TTC.

Il rispetto dell'obbligo di annuncio TTC e l'obbligo di notifica di cambiamenti rientrano nella responsabilità del contribuente TTC. Le aziende commerciali e artigianali, nonché gli alloggiatori sono tenuti a inoltrare all'UET il conteggio finale della massa salariale AVS dei dipendenti e/o la decisione di contribuzione per gli indipendenti (eventualmente sotto forma di calcolo provvisorio). In caso di modifica della destinazione di un'abitazione, il contribuente TTC deve richiedere una conferma al comune e inoltrarla all'UET.

La TTC viene fatturata indipendentemente dal conteggio fiscale cantonale e comunale.

Su richiesta dell'UET, i comuni effettuano esami di plausibilità relativi a modifiche di dati o alla tassazione e informano l'UET in merito a cambiamenti registrati nel comune rilevanti ai fini della TTC.

### **5.3.3 Spese per l'esecuzione della TTC**

Da quanto emerso da un'indagine effettuata nel 2008 dall'UET presso le organizzazioni turistiche, l'attuale onere di personale nei comuni e nelle organizzazioni turistiche ammonta a un volume d'impiego di circa il 2'400 per cento, per una spesa complessiva di circa 2,5 mio. di franchi. Oltre alle vere e proprie spese per il personale e alle spese amministrative dirette, nel calcolo dei costi complessivi vanno considerati altri costi interni come ammortamenti, oneri d'ufficio vari, nonché le spese per i superiori. Le spese complessive effettive dell'attuale esecuzione della TS/TPT nei comuni e nelle organizzazioni turistiche dovrebbero perciò essere nettamente superiori rispetto a quanto ipotizzato finora. Delle stime parlano di oltre 3,0 mio. di franchi.

Secondo una stima, per l'esecuzione della TTC da parte del Cantone è necessario un volume d'impiego di circa l'800 per cento. Oltre all'onere per il personale (salario e spese accessorie), le principali spese annuali ricorrenti sono l'indennizzo delle prestazioni dell'Amministrazione delle imposte e dell'Ufficio d'informatica (UI), nonché le spese di porto.

A causa della fase introduttiva, nei primi tre anni l'onere operativo sarà superiore, rispetto agli anni seguenti, di un volume d'impiego di circa il 400 per cento (vale a dire che inizialmente sarà necessario un volume di impiego del 1200 per cento). A partire dal quarto anno, l'onere annuo per l'organizzazione esecutiva ammonterà a circa 2,3 mio. di franchi. Con un volume di TTC atteso di 67,7 mio. di franchi all'anno, per coprire le spese operative dell'esecuzione sarà necessario circa il 3,4% della massa contributiva.

Rispetto all'odierna riscossione decentralizzata della TS e della TPT da parte dei comuni e delle organizzazioni turistiche, è possibile ottenere, oltre a risparmi sui costi, anche altri vantaggi. Un registro fiscale centrale, una soluzione software efficiente e l'accesso a diversi registri cantonali di dati fanno presumere un'esecuzione TTC efficiente. Solo la creazione di un registro fiscale centrale permetterà l'introduzione di un sistema esecutivo uniforme su tutto il territorio anche dal punto di vista qualitativo.

### **5.3.4 Ruolo dei comuni**

Per poter attuare un'organizzazione esecutiva efficiente a livello cantonale sono necessarie informazioni complete in merito a tutti i dati rilevanti ai fini della TTC. In questo contesto ai comuni spetta un ruolo importante. Il progetto di legge prevede che all'autorità di tassazione vengano fornite gratuitamente le informazioni necessarie e concessa visione degli atti, per quanto necessario per la corretta esecuzione della tassa turistica. Una stretta collaborazione è importante in particolare nelle modifiche di dati e nell'esame della plausibilità di informazioni. I comuni possono comunicare all'autorità cantonale informazioni in merito a circostanze di cui sono a conoscenza, rilevanti ai fini della tassa.

Quanto più complete sono le informazioni in merito ai contribuenti, tanto maggiori sono i proventi della TTC che possono essere conseguiti. Dedotte le spese d'esecuzione, i proventi netti della TTC ritornano alle rispettive organizzazioni turistiche e, in caso di eventuali supplementi comunali, ai rispettivi comuni.

In caso di eccezioni relative all'assoggettamento (esenzione totale o parziale), è previsto che queste vengano autorizzate dall'autorità cantonale soltanto dopo aver sentito il comune o l'organizzazione turistica.

## **5.4 Passaggio dal vecchio al nuovo sistema**

Si prevede di attuare il nuovo finanziamento a partire dal 2012 e di applicarlo la prima volta per il periodo fiscale 1° gennaio – 31 dicembre 2012. Per evitare problemi nel passaggio dal sistema tassa di soggiorno / tassa di promozione turistica al nuovo sistema, sono necessarie disposizioni transitorie.

Secondo questo scadenziario, fino al 31 dicembre 2011 i comuni e le organizzazioni turistiche continuerebbero a riscuotere TS e TPT secondo il sistema attuale. Le attuali leggi turistiche comunali verrebbero abrogate con effetto al 31 dicembre 2011.

Eventuali contributi finanziari dei comuni a favore di singole organizzazioni turistiche non sono di principio interessati dall'introduzione della TTC, salvo che siano disciplinati nelle leggi comunali sulla tassa di promozione turistica. I comuni sono liberi di sostenere le organizzazioni turistiche con mezzi supplementari anche dopo l'introduzione della TTC. Se la base legale per il contributo comunale si trova nella legge comunale sul turismo (abrogata con l'introduzione della TTC), il comune dovrebbe creare una nuova base legale per i suoi contributi.

In alternativa, il comune potrebbe anche sostituire i suoi contributi promozionali con un supplemento comunale sulla TTC. Anziché dal contribuente, il finanziamento complementare verrebbe in tal modo assunto dai beneficiari del turismo.

## 5.5 Ulteriori aspetti della tassa turistica cantonale

### 5.5.1 Degressione e "flat rate"


In vista della prevista riforma del turismo, alcuni settori e associazioni economiche hanno sollevato la questione dell'introduzione di un tetto massimo per la tariffa di una futura TTC.

Per valutare tale questione si può procedere a un confronto con le tariffe attualmente valide della legge sul turismo del Comune di St. Moritz. Tralasciando la tassa di base, gli importi a seconda delle dimensioni dell'azienda sono i seguenti:

1-10 impiegati	(per persona)	fr.	110.--
11-15 impiegati	(forfait)	fr.	1'216.--
16-20 impiegati	(forfait)	fr.	1'398.--
21-25 impiegati	(forfait)	fr.	1'580.--
26-30 impiegati	(forfait)	fr.	1'763.--
31-35 impiegati	(forfait)	fr.	1'945.--
36-40 impiegati	(forfait)	fr.	2'127.--
41-45 impiegati	(forfait)	fr.	2'310.--
46-50 impiegati	(forfait)	fr.	2'492.--
51-55 impiegati	(forfait)	fr.	2'675.--
56-60 impiegati	(forfait)	fr.	2'857.--
61 impiegati e oltre	(forfait)	fr.	3'039.--

Se la tariffa della tassa di promozione turistica di St. Moritz illustrata, che si basa sul numero di collaboratori, viene riportata per analogia sulla massa salariale AVS, determinante nel calcolo della TTC, risulta la seguente curva degressiva (ipotesi: salario medio nell'edilizia secondo UST 2006: fr. 5'290.--).

**III. 14: Tassa sulla massa salariale per un'impresa di costruzioni di St. Moritz  
(senza tassa di base)**



Fonte: Legge sul turismo del Comune di St. Moritz 2005, calcoli UET 2009

Aiuto per la lettura: un'impresa di costruzioni con 10 impiegati dovrebbe versare lo 0,173% della massa salariale AVS per raggiungere il livello attuale della TPT forfetaria, pari a 1'100 franchi. Un'impresa di costruzioni con 50 impiegati dovrebbe per contro pagare solo lo 0,079% della massa salariale AVS per raggiungere l'attuale TPT forfetaria di 2'492 franchi.

Da questo esempio risulta che una TTC strutturata secondo il modello di St. Moritz ha un andamento degressivo. Una tariffa è degressiva se con l'aumento della base di calcolo (p.es. il reddito o qui, nel caso delle tasse turistiche, un importo fisso in franchi per numero di impiegati, oppure la massa salariale AVS) il carico medio della tassa (aliquota della tassa media) scende.

Si pone la domanda se dal punto di vista giuridico la tariffa per una tassa turistica cantonale possa essere degressiva. Per diversi motivi, la risposta è no.

Per il calcolo della tassa turistica cantonale sono determinanti due aspetti: innanzitutto la TTC va calcolata in ragione del principio del beneficio/del vantaggio ("quanto più alto il beneficio dal turismo, tanto più alta la TTC"). Secondariamente il calcolo tiene però anche conto della capacità economica dei contribuenti. La massa salariale AVS o il reddito soggetto all'AVS sono un indicatore, almeno indiretto, della capacità economica. Lo stesso vale per la graduazione della TTC secondo classi di comfort nel settore dell'alloggio (alberghi). Per

quanto riguarda il settore delle imposte sul reddito calcolate secondo il criterio della capacità economica, il Tribunale federale ha dichiarato anticostituzionali le tariffe degressive (DTF 133 I 206, "decisione di Obwaldo"). Si deve partire dal presupposto che anche una tariffa degressiva per la TTC risulterebbe anticostituzionale in caso di impugnazione, poiché, come esposto sopra, la componente della capacità economica gioca un ruolo anche per la TTC. Una tariffa degressiva non è però adeguata nemmeno in riferimento al principio del beneficio/del vantaggio. In questo caso non vi è alcuna differenza qualitativa con il principio della capacità economica, motivo per cui non sarebbe nemmeno giustificato un diverso andamento della tariffa.

Per questi motivi, la tariffa TTC non deve perciò essere degressiva bensì, come previsto dal progetto e ammesso dalla dottrina vigente<sup>26</sup>, proporzionale.

Il fatto che una tariffa degressiva non può essere costituzionale risulta evidente anche se, anziché considerare le aliquote medie, si considerano gli estremi delle aliquote. In questo caso risulta che il modello di St. Moritz ha un limite superiore relativamente basso per la TPT, che ammonta a 3'039 franchi e vale a partire da 61 impiegati. In termini assoluti, un'azienda che conta 61 dipendenti paga dunque la stessa TPT di un'azienda che conta 100, 150 o 200 dipendenti, ciò che rappresenta un problema dal punto di vista costituzionale. È vero che diverse leggi fiscali ammettono un certo tipo di limite superiore (p.es. art. 64 cpv. 2 LIG). Solo che in questi casi non si tratta di limiti superiori in termini assoluti, bensì di limiti superiori percentuali<sup>27</sup>. Per limiti superiori percentuali di questo genere, una base di calcolo superiore comporta sempre un'imposta superiore, cosa che invece non è il caso per il modello di St. Moritz, che comporta invece una limitazione in termini assoluti.

Per la tariffa TTC conformemente all'appendice I, l'aliquota d'imposta limite ha per contro un andamento proporzionale, ossia corrisponde all'aliquota d'imposta media dello 0,33% nel caso di un'impresa di costruzioni a St. Moritz (classe contributiva III secondo l'appendice I).

## 5.5.2 Imposta sul valore aggiunto

Il Cantone preleva la TTC direttamente dai contribuenti. I proventi della TTC ritornano alle OGD e alle OTReg, che perlopiù sono assoggettate all'IVA. I supplementi comunali riscossi vengono riversati ai comuni. Una parte dei proventi della TTC dalle regioni che forniscono prestazioni preliminari viene attribuita a un fondo per il turismo, con il quale vengono finanziati progetti turistici di interesse sovraregionale. Dal punto di vista del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, conformemente all'art. 23 cpv. 1 della legge sull'IVA (LIVA) si tratta di prestazioni sovrane non assoggettate. Secondo il diritto in materia di IVA, non è

---

<sup>26</sup> U. R. Behnisch/A. Opel, Degressiver Steuertarif ist verfassungswidrig, in: Jusletter 15 ottobre 2007, marg. 23, 25 e 41.

<sup>27</sup> Cfr. sul tema F. Richner, Steuertarifliche Besonderheiten für natürliche Personen in der Schweiz, ASA 77, pag. 201, 209 segg.

rilevante se questa tassa venga riscossa dal Cantone oppure, come oggi, direttamente dalle rispettive organizzazioni turistiche o dai comuni.

Si può quindi osservare che sia l'incasso della TTC (da parte del Cantone direttamente dai contribuenti) sia il ritorno dei mezzi (versamento alle organizzazioni turistiche e/o ai comuni) non hanno effetti che interessano l'IVA.

Conformemente all'art. 15.3 dell'Opuscolo n. 12 (Agenzie di viaggi ed enti turistici)<sup>28</sup> oggi un ente turistico o un'organizzazione turistica non può optare per queste operazioni (assoggettamento volontario all'IVA). Per contro, conformemente all'art. 11.1 di questo opuscolo, si deve procedere a una riduzione della deduzione dell'imposta precedente. I nuovi proventi della TTC (al posto delle entrate dalle tasse di soggiorno e di promozione turistica) non hanno effetti sulle organizzazioni turistiche per quanto riguarda l'assoggettamento all'IVA.

Nel caso degli alloggiatori assoggettati all'IVA (p.es. settore alberghiero o persone che affittano abitazioni per scopi commerciali), le tasse di soggiorno sono esentate dall'IVA se vengono indicate separatamente sulla fattura (tassa di soggiorno: 0% IVA). Con l'introduzione della TTC, viene ora meno la tassa di soggiorno e turistica espressamente dovuta dall'ospite, che l'alloggiatore riscuoteva finora da quest'ultimo (senza IVA) a complemento della propria retribuzione. Di conseguenza, l'alloggiatore deve pagare l'IVA (in parte sotto forma di aliquota speciale per il settore alberghiero) sulla sua cifra d'affari complessiva. Sulla base del volume della tassa di soggiorno stimato per gli alloggiatori assoggettati all'IVA, ne risulta un onere supplementare di circa 1,5 mio. di franchi all'anno complessivi. Rimane da osservare che già oggi alle offerte forfaitarie, per le quali la tassa di soggiorno non viene indicata separatamente, viene applicata l'intera aliquota IVA.

Attualmente non si possono ancora valutare le eventuali conseguenze di una revisione della LIVA (introduzione di un'aliquota unitaria con soppressione delle eccezioni) sulla TTC.

### **5.5.3 Appalti pubblici e imprese fuori Cantone**

In relazione all'introduzione di una TTC si pone la questione se, attraverso il diritto cantonale in materia di appalti pubblici, sia possibile obbligare gli offerenti extracantionali a pagare la TTC.

Conformemente al proprio articolo che espone lo scopo, la legge sugli appalti pubblici disciplina l'esecuzione della legge federale sul mercato interno nell'ambito degli appalti pubblici, nonché degli accordi internazionali e intercantionali sugli appalti pubblici. L'obiettivo del diritto in materia di appalti pubblici è perciò in primo luogo quello di promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti, di garantire la parità di trattamento di tutti gli offerenti e un'aggiudicazione imparziale, di consolidare l'impiego economico dei fondi pubblici,

---

<sup>28</sup> Fonte: [www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00221/index.html?lang=it](http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00221/index.html?lang=it)

nonché di assicurare la trasparenza e la protezione giuridica nelle procedure d'aggiudicazione.

Proprio in considerazione di questa disposizione relativa allo scopo, non può però essere compito del diritto in materia di appalti pubblici prevedere nella relativa legislazione cantonale disposizioni concernenti un'imposta supplementare per offerenti extracantonali, cosa che sarebbe tra l'altro difficilmente conciliabile con le disposizioni in materia della legge sul mercato interno, nonché con il divieto di doppia imposizione intercantonale ancorato nella Costituzione federale. Una tale possibilità non potrebbe nemmeno essere fatta derivare dall'obbligo della parità di trattamento menzionato in precedenza, il quale mira piuttosto a un accesso non discriminante al mercato e a una parità di trattamento degli offerenti che partecipano alla medesima procedura d'aggiudicazione (invio di tutta la documentazione, pari applicazione dei criteri di valutazione, rispetto delle disposizioni e delle condizioni di lavoro, assenza di pendenze fiscali o relative alle assicurazioni sociali, ecc.). Inoltre, per via degli obiettivi menzionati in precedenza, non sarebbe nemmeno nell'interesse del settore degli appalti pubblici mirare a un eguale carico fiscale di tutti i partecipanti al mercato (p.es. stessa aliquota IVA, stesso tasso fiscale comunale, stessa tassazione complessiva indipendentemente dalla forma di impresa, ecc.). Un appalto pubblico, mira in primo luogo ad aggiudicare l'appalto all'offerta che in fin dei conti, dopo aver seguito una procedura d'aggiudicazione chiaramente disciplinata e considerato le fattispecie di esclusione imperative, risulta essere quella economicamente più vantaggiosa.

Conformemente all'art. 22 lett. f della vigente legge sugli appalti pubblici (Lap, CSC 803.300), nel Cantone dei Grigioni un'offerta viene esclusa dall'aggiudicazione tra l'altro se l'offerente non ha pagato le imposte o gli oneri sociali. Nei Grigioni si garantisce tramite un'autocertificazione che tutte le imposte e gli oneri sociali dovuti sono stati pagati al momento della presentazione dell'offerta. Conformemente all'art. 32 cpv. 1 Lap, in caso di indicazioni non veritiere fornite dall'offerente nell'autocertificazione, il committente può procedere con azioni incisive come la revoca della commessa aggiudicata e la disdetta prematura del contratto, l'imposizione di una pena convenzionale prevista nella documentazione di gara o nel contratto, che può ammontare fino al 10 percento dell'importo rettificato dell'offerta, nonché l'esclusione da appalti futuri per una durata fino a cinque anni. Inoltre, conformemente al cpv. 2 di questa disposizione, restano riservati ulteriori passi legali del committente contro l'offerente colpevole.

La legislazione sugli appalti pubblici non specifica ulteriormente quali singole imposte o deduzioni sociali rientrino in questa disposizione. È determinante unicamente il fatto che esiste un obbligo legale del rispettivo offerente al pagamento di una tassa. Del resto, sarebbe anche contrario al sistema legislativo, voler inserire in un atto normativo che serve a disciplinare il diritto in materia di appalti pubblici disposizioni legislative specifiche relative alla cerchia di assoggettati, all'oggetto, nonché alle basi di calcolo della TTC.

Per completezza va inoltre osservato che, conformemente al diritto vigente e secondo la giurisprudenza costante, non sarebbe ammissibile privilegiare per motivi fiscali un offerente indigeno tramite criteri d'aggiudicazione. In assenza di una base legale formale, non sarebbe

nemmeno possibile, nell'ambito di un appalto pubblico, obbligare un concorrente extracantonale a pagare la TTC.

Per concludere si può richiamare l'attenzione sul fatto che, secondo il rapporto statistico del 2007<sup>29</sup>, per procedure conformemente alla legge sugli appalti pubblici, nell'edilizia oltre il 90% delle commesse e del loro volume ha potuto essere aggiudicato a offerenti grigionesi. Se nell'introduzione di una tassa relativamente modesta, che tra l'altro ritorna principalmente a beneficio dell'economia grigionese, singoli settori dovessero intravedere un notevole svantaggio concorrenziale nei confronti degli offerenti extracantonali, ciò rappresenterebbe una valutazione errata dell'attuale situazione del mercato. Si può inoltre osservare che nel Cantone dei Grigioni il carico fiscale complessivo per gli artigiani rimane entro limiti ragionevoli e che, nonostante la sua vasta superficie e la scarsa densità di popolazione, il Cantone non ha da temere un confronto intercantonale.

#### **5.5.4 Delimitazione dal tema delle residenze secondarie**

Nell'ottobre 2007, il Gran Consiglio ha incaricato il Governo di aumentare l'impegno nella soluzione delle questioni relative alle residenze secondarie e di avviare un completamento del Piano direttore cantonale (PDC 2000). Il Piano direttore cantonale "Abitazioni secondarie e alloggi turistici" persegue tre obiettivi: consolidamento dell'economia dipendente dal turismo, controllo dello sviluppo delle abitazioni secondarie e migliore sfruttamento del loro effettivo, nonché aumento dell'offerta di abitazioni primarie economicamente vantaggiose. Gli elementi fondamentali del PDC 2000 sono la determinazione da parte del Cantone degli spazi turistici nei quali è necessario agire, il coordinamento delle necessarie regolamentazioni relative alla costruzione di abitazioni secondarie sulla base di obiettivi e di un posizionamento chiari all'interno della destinazione, nonché il rispetto di un termine entro il quale i comuni devono attivarsi. Per attuare il PDC 2000 il Cantone mette a disposizione dei comuni un pacchetto di strumenti e regolamentazioni modello, che deve agevolare l'attuazione. Il tema delle abitazioni secondarie deve essere affrontato in primo luogo a livello comunale e regionale.

A questo proposito si è più volte affrontato il tema della TTC quale strumento d'incentivazione. Il Governo si è detto chiaramente contrario all'idea di perseguire a livello cantonale uno scopo d'incentivazione nel settore delle case/abitazioni di vacanza attraverso la TTC.

Come spiegato nel capitolo 4.1.1, l'onere che grava sui proprietari di residenze secondarie con la TTC si basa sul modello della tassa di soggiorno forfetaria obbligatoria. Il tema "tassa d'incentivazione e/o imposte nell'ambito delle residenze secondarie" va affrontato separatamente dalla presente legge sulla TTC e deve fondarsi su regole a livello comunale.

---

<sup>29</sup> Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni, Submissionsstatistik 2007, consultabile su [www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ds/dienstleistungen/submission/statistiken/Seiten/default.aspx](http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ds/dienstleistungen/submission/statistiken/Seiten/default.aspx)

## **6           Analisi degli effetti**

In relazione all'introduzione di una TTC, da diverse parti si è richiamata l'attenzione sul fatto che va assolutamente esaminata l'efficacia della TTC in relazione al raggiungimento dei suoi obiettivi e che, a seconda dell'esito della valutazione richiesta, questa taxa deve venire adeguata. Nell'ulteriore discussione sull'analisi degli effetti e sulla limitazione temporale della TTC va considerato il fatto che si tratta della sostituzione delle attuali tasse di soggiorno e di promozione turistica comunali, le quali sono i veri e propri strumenti del finanziamento di base del turismo.

### **6.1           Finanziamento di base del turismo**

Le prime tasse di soggiorno sono state introdotte oltre cento anni fa e già a quell'epoca garantivano il finanziamento delle attività sul posto che andavano a beneficio degli ospiti. Dagli anni Novanta del secolo scorso, in molti luoghi sono state introdotte le tasse di promozione turistica il cui ricavato viene impiegato per il marketing turistico. Entrambe le tasse, la TS e la TPT si sono affermate quali elementi del finanziamento di base del turismo. Con l'introduzione della TTC e con la fusione a ciò associata di TS e TPT, tutti i settori direttamente o indirettamente dipendenti dal turismo vengono coinvolti nel suo finanziamento di base. Il turismo dipenderà anche in futuro da un finanziamento di base disciplinato per legge, perché da un lato organizza attività a favore del turismo negli spazi pubblici e dall'altro perché avrà anche in futuro strutture piccole.

I proventi dal turismo non vanno a beneficio delle organizzazioni turistiche, bensì dei singoli fornitori di prestazioni, del commercio e dell'artigianato, nonché, indirettamente, di praticamente tutte le imprese. Di conseguenza è anche comprensibile che le spese per compiti turistici debbano essere sostenute insieme. Poiché un singolo imprenditore e fornitore di prestazioni non è in grado di attuare da solo il marketing turistico, è sensato delegare questo compito a un'organizzazione turistica.

Gli effetti della TTC sull'aumento della concorrenzialità del settore turistico vanno tuttavia analizzati periodicamente (cfr. cap. 6.4). La presente concezione di un finanziamento del turismo all'avanguardia sotto forma di TTC non prevede che questa taxa venga cancellata dopo alcuni anni o che singoli contribuenti vengano esonerati dall'assoggettamento, è bensì intesa quale finanziamento di base del turismo per il futuro.

### **6.2           Valutazione della riforma del turismo, incl. taxa turistica cantonale**

Per garantire che con la TTC quale parte della riforma del turismo grigionese vengano raggiunti gli obiettivi prefissati è necessaria un'analisi degli effetti. Sette anni dopo

---

l'introduzione della TTC, il Cantone procederà a un'ampia valutazione relativa a insiemi di questioni inerenti la riforma del turismo grigionese, le organizzazioni turistiche e il loro finanziamento. Il Governo sottoporrà al Gran Consiglio i risultati della valutazione e le relative conclusioni riguardo alla configurazione della TTC. Eventualmente, nel quadro di una revisione parziale della legge sul finanziamento del turismo, andranno anche discussi i necessari adeguamenti di sistema e tariffari. Nell'ambito della valutazione dovranno essere analizzati tra l'altro i temi seguenti:

#### **Riforma del turismo grigionese:**

- È stata garantita un'efficiente ripartizione del lavoro tra le diverse organizzazioni di marketing?
- Le strutture del marketing turistico sono state radicalmente trasformate per permettere un'elaborazione dei mercati più efficiente?
- L'efficienza dei mezzi di marketing utilizzati è stata aumentata tramite una maggiore unione delle forze?

#### **Organizzazioni turistiche (OGD, OTReg):**

- Quali attività svolgono le organizzazioni turistiche (output)?
- Quali conseguenze hanno le attività delle organizzazioni turistiche sullo sviluppo del turismo nei Grigioni (numero di pernottamenti, immagine, ecc.) (outcome)?
- Quali sono i punti forti e i punti deboli che caratterizzano le diverse organizzazioni?

#### **Aspetti economici:**

- Il numero dei pernottamenti ha potuto essere aumentato, in particolare se paragonato alle regioni turistiche Vallese, Oberland bernese e Tirolo (obiettivo: stato 1990)?
- Il valore aggiunto generato con il turismo ha potuto essere aumentato?
- Rispetto ai concorrenti dell'arco alpino, l'occupazione ha potuto essere migliorata su tutto l'anno, in particolare in estate e in bassa stagione?

### **6.3 Limitazione temporale della tassa turistica cantonale**

Nell'ambito delle discussioni relative all'introduzione di una TTC, le associazioni economiche hanno presentato la richiesta che la TTC venga introdotta solo per un periodo limitato. In una lettera del 18 gennaio 2008, l'Unione grigionese delle arti e mestieri ha assunto la seguente posizione, condivisa anche dalla Camera di commercio e Associazione padronale dei Grigioni (decisione del comitato del 19 marzo 2008): "Il comitato cantonale dell'Unione

grigionese delle arti e mestieri è di principio contrario all'introduzione di nuove tasse, si pronuncia però a favore dell'introduzione di una tassa turistica ai sensi di quanto illustrato di seguito:

- L'artigianato grigionese riconosce l'importanza del turismo.
- L'artigianato grigionese riconosce la necessità di agire.
- L'artigianato grigionese si dichiara solidale con il settore turistico e fornisce un contributo.
- L'artigianato grigionese chiede che la TTC venga limitata nel tempo. L'introduzione della TTC viene sostenuta soltanto a condizione che, per quanto riguarda l'artigianato, venga limitata nel tempo. A lungo termine il settore turistico, come anche altri settori, deve sopravvivere autonomamente e senza aiuti statali. La limitazione temporale è di cinque anni. Se il suo successo è dimostrato, il Gran Consiglio può prolungare la TTC di altri cinque anni. Al Gran Consiglio va periodicamente presentato rapporto in merito alle misure adottate e ai loro effetti."

Il Governo condivide la richiesta delle associazioni economiche secondo cui va introdotto un coerente controllo degli effetti e periodicamente svolta una valutazione degli effetti della TTC per quanto riguarda lo sviluppo del settore turistico e il raggiungimento degli obiettivi della riforma del turismo. Questa valutazione può comportare adeguamenti delle basi legali e delle aliquote contributive, nonché cambiamenti per ciò che riguarda i mezzi impiegati provenienti dal budget cantonale.

Una limitazione temporale dell'assoggettamento che riguardi soltanto l'artigianato (o parti di esso) non è possibile per considerazioni di fondo, poiché la concezione della TTC si fonda sul beneficio turistico potenziale di tutti i settori. È inoltre indispensabile che il carico dovuto alla TTC per i diversi contribuenti (artigianato, alloggiatori, proprietari di abitazioni) si trovi in un rapporto adeguato.

La posizione delle associazioni economiche, secondo le quali "è compito della nostra generazione recuperare il terreno perduto e restituire al turismo quell'importanza che gli permetta, dopo un determinato periodo, di generare proventi supplementari con nuovi ospiti" mostra che viene riconosciuta l'elevata importanza del turismo. Se il settore turistico riuscirà a generare proventi supplementari, a beneficiarne saranno tutti gli attori economici, e in particolare l'artigianato.

La valutazione della riforma del turismo (cfr. cap. 6.2) per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi auspicati dovrà illustrare, dopo sette anni, se la coerente ripartizione dei compiti nel turismo grigionese ha prodotto effetti e quali essi siano. In caso di esito positivo della valutazione si potrà concludere, al più tardi entro dieci anni dall'introduzione della TTC, che il nuovo sistema di finanziamento si è dimostrato valido quale finanziamento turistico di base e che può essere mantenuto. In considerazione del beneficio diretto e indiretto dei contribuenti, è però nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti che la TTC possa essere mantenuta a lungo termine quale sistema di finanziamento equilibrato del turismo grigionese.

## 6.4 Analisi degli effetti presso le organizzazioni turistiche

La riforma del turismo tiene conto della richiesta delle associazioni economiche, ma anche dei comuni e dei contribuenti, relativa a un'analisi coerente dell'impiego dei mezzi derivanti dalla TTC. È prevista un'analisi degli effetti sistematica. La verifica periodica degli effetti ottenuti viene garantita dall'introduzione di una Balanced Scorecard (BSC) presso le OGD e presso GRV. Il Cantone verifica inoltre gli obiettivi della riforma con una propria BSC.

Analisi degli effetti tramite una Balanced Scorecard significa misurare gli effetti e migliorare. La visione è stata formulata e gli obiettivi sono noti. Per quanto riguarda la strategia, le organizzazioni turistiche e i fornitori di prestazioni turistiche sono sostanzialmente concordi. Se si misurano le strategie delle regioni turistiche solo in base agli effetti finanziari, le informazioni di controllo che ne risultano giungono di solito troppo tardi. Una possibile soluzione si chiama BSC ed è stata sviluppata negli anni Novanta negli USA da Robert Kaplan e David Norton. Essa illustra, attraverso un "cockpit", come l'attuazione di strategie da parte del management possa essere realizzata nella pratica e resa misurabile. La BSC non è l'input per una strategia, bensì l'output in grado di essere attuato. Essa non si pronuncia né su quali siano gli obiettivi strategici corretti, né descrive il processo strategico: la BSC è uno strumento di attuazione. A questo scopo gli indicatori finanziari vengono combinati con ulteriori criteri oppure, detto altrimenti, i fattori determinanti vengono uniti a criteri qualitativi e tradotti in un sistema di indicatori equilibrato.

La BSC è un sistema di management globale basato sugli obiettivi e sugli indicatori. I suoi vantaggi risiedono nella sua semplicità e nella presentazione compatta di fattispecie complesse. Per tutti i fornitori di prestazioni turistiche essa presenta un riassunto compatto di quanto avviene all'interno di una regione turistica. L'idea alla base della BSC non è né sostanzialmente nuova, né unica per quanto riguarda l'approccio. La BSC permette di illustrare gli "obiettivi strategici" e di controllarli costantemente in modo "misurabile".

La BSC serve a orientare in modo coordinato e coerente i diversi orientamenti all'interno di una regione turistica, sia sul piano strategico che su quello operativo. Riassumendo si può concludere che la BSC rappresenta un feedback diretto tra misure, risultati e strategia. Nel caso ideale ne risulta un processo di apprendimento per l'intera regione turistica con i seguenti effetti:

- nuovo strumento gestionale per accrescere efficienza ed efficacia (dirigere)
- nuovo strumento di attuazione per strategie e progetti (coordinare)
- nuovo strumento di misurazione per il rapporto causa-effetti (apprendere)
- nuovo strumento di controllo dell'impiego dei mezzi concessi (controllare)
- nuovo sistema di monitoraggio per una maggiore trasparenza (promuovere la fiducia)

In questo modo si intende creare prodotti innovativi e concorrenziali, professionalizzare il marketing turistico e sviluppare la regione turistica in modo orientato al futuro.

## **7 Base giuridica della tassa turistica cantonale**

### **7.1 Natura giuridica della tassa turistica cantonale**

Secondo la concezione tradizionale, le tasse pubbliche vengono suddivise in imposte e in tasse causali, a seconda della loro struttura concreta.

La TTC è un'imposta di assegnazione delle spese. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale descrive regolarmente come segue le imposte di assegnazione delle spese: le imposte di assegnazione delle spese sono tasse che vengono imposte a un gruppo di persone poiché queste persone hanno un legame più stretto rispetto all'insieme dei contribuenti con determinate spese dell'ente pubblico. Le imposte di assegnazione delle spese sono in un certo senso affini al contributo preferenziale, dal quale però si differenziano per il fatto che non è necessaria la presenza di un privilegio individuale attribuibile al singolo contribuente per giustificare la riscossione della tassa. È sufficiente che le relative spese dell'ente pubblico possano essere attribuite al gruppo di contribuenti in misura maggiore a quanto vale per la collettività, sia perché questo gruppo beneficia in generale in misura maggiore di queste prestazioni rispetto ad altri, sia perché il gruppo può essere considerato quale principale cagionatore di queste spese. La tassa rientra tra le imposte perché viene riscossa senza condizioni, quindi indipendentemente dalla presenza di un beneficio concreto o di un concreto ruolo di cagionatore (cfr. ad esempio DTF 124 I 289, 291).

Sono considerate imposte di assegnazione delle spese p.es. le tasse di soggiorno e di promozione turistica, nonché la tassa sul turismo riscossa dal Circolo dell'Engadina Alta (cfr. PTA 2000 n. 39).

La classificazione quale imposta di assegnazione delle spese ha diverse conseguenze per la strutturazione di una TTC. Se ne discuterà ancora nel rispettivo contesto specifico.

### **7.2 Basi costituzionali e principi dell'imposizione**

Così come i modelli che l'hanno preceduta, ossia "tassa di soggiorno" e "tassa di promozione turistica", anche una nuova TTC deve osservare i principi stabiliti dalla Costituzione federale e da quella cantonale.

Tra questi principi figurano in primo luogo l'obbligo dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e il divieto di arbitrio (art. 9 Cost.), il principio della legalità nell'imposizione fiscale (art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 31 cpv. 2 n. 2 Cost. cant.), il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) e intercomunale (art. 95 cpv. 3 Cost. cant.), la libertà economica (art. 27/94 Cost.), nonché il divieto di imposte dello stesso genere per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (art. 134 Cost.). Di seguito si entrerà brevemente nel merito di questi principi, per quanto rilevante per la riscossione di una tassa turistica cantonale. I principi fiscali specifici menzionati nelle rispettive costituzioni (art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 95

cpv. 1 e 2 Cost. cant.) sono fatti su misura per le imposte generali principali (imposte sul reddito/sugli utili, ecc.) e nel settore qui di interesse di un'imposta speciale o di assegnazione delle spese non vanno oltre il contenuto del principio dell'uguaglianza giuridica e del divieto di arbitrio, motivo per cui non verranno di seguito affrontati separatamente. Non viene nemmeno affrontata la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), siccome una tassa turistica cantonale non ha evidentemente carattere di confisca, ciò che sarebbe condizione per una violazione della garanzia della proprietà.

## 7.2.1 TTC e uguaglianza giudica o divieto di arbitrio

### In generale

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, un atto normativo, e quindi anche una legge sulle imposte, viola il divieto di arbitrio se non si fonda su motivi oggettivi seri, oppure se è priva di senso e di scopo. Infrange invece l'obbligo dell'uguaglianza giuridica se procede a distinzioni giuridiche per le quali non si intravede un motivo ragionevole nelle fattispecie da disciplinare oppure se omette differenziazioni che si imporrebbero per via delle circostanze; in altre parole se non tratta in modo uguale ciò che è uguale e in modo diverso ciò che è diverso.

Proprio in materia fiscale, al legislatore spetta però regolarmente un ampio margine di manovra che di norma i tribunali non limitano attraverso proprie interpretazioni.

Nel settore qui di interesse della normativa di una TTC, il principio della parità di trattamento e il divieto di arbitrio hanno in particolare la portata seguente:

- Il principio della parità di trattamento e il divieto di arbitrio vanno osservati nella definizione dei contribuenti nel senso che la loro cerchia deve essere oggettiva e orientata allo scopo a cui mira la legge. Per esempio una TTC dovrebbe effettivamente gravare possibilmente tutte le imprese vicine al turismo, altrimenti potrebbe violare il principio della parità di trattamento, il quale, applicato al diritto fiscale, vieta come noto di escludere dall'imposizione singole persone o gruppi di persone con presupposti sostanzialmente identici.

In una recente decisione concernente la tassa di promozione turistica del Comune dell'Oberland bernese di Adelboden, il Tribunale federale ha stabilito che corrisponderebbe meglio al principio di uguaglianza se venissero assoggettati alla tassa di promozione turistica anche gli alloggiatori a scopo non commerciale ("settore paralberghiero") e non solo quelli a scopo commerciale (alberghi, ecc.).

Costituirebbe una violazione del principio della parità di trattamento anche un'eventuale esenzione di interi comuni o regioni del Cantone dal campo di applicazione della TTC (p.es. Valle grigione del Reno). Qualora determinati contribuenti in determinati comuni o regioni non conseguano un beneficio misurabile diretto o indiretto dal turismo, questi contribuenti vanno eventualmente esonerati *individualmente* dalla TTC. Sarebbe per contro anticostituzionale una disposizione d'eccezione *generalizzata per tutto il territorio* di un comune/una regione, tanto più che la TTC non è una tassa generale sul

reddito/sugli utili destinata al bilancio generale dello Stato. Per quanto riguarda le imposte generali sul reddito/sugli utili, esistono notoriamente determinate zone che, ad esempio nel quadro di misure di promozione economica, possono essere assoggettate a un regime eccezionale o particolare anche per quanto riguarda le imposte (cfr. ad esempio l'elenco nell'ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali, RS 901.022.1). Ma anche in queste zone di promozione economica non vengono semplicemente esonerati in modo generalizzato dall'imposta sul reddito/sugli utili tutti i contribuenti, bensì solo determinate imprese degne di promozione. Inoltre, la TTC in quanto imposta di assegnazione delle spese non è a priori paragonabile a imposte sul reddito/sugli utili. Diversamente dalle imposte generali sul reddito/sugli utili, la TTC ha una destinazione vincolata e persegue in modo mirato uno scopo di promozione (promozione del turismo). In quanto imposta di assegnazione delle spese e strumento di promozione, la TTC ha perciò un carattere completamente diverso da un'imposta sul reddito/sugli utili generale. Rinunciare alla TTC quale "tassa di promozione" ricorrendo all'argomentazione della promozione economica, utilizzata per l'esenzione dall'imposta sul reddito/sugli utili, sarebbe insensato.

- Diversamente da quanto avviene per le imposte principali generali (sul reddito/sugli utili), nel calcolo della tassa turistica cantonale il principio della capacità economica non si trova in primo piano. Le tasse turistiche vanno piuttosto calcolate applicando principalmente il principio del beneficio<sup>30</sup> (sovente chiamato anche principio di causalità) secondo una chiave che tenga conto della causalità. Questo significa che la TTC va calcolata in ragione del beneficio che il gruppo a cui appartengono i contribuenti trae dalle misure e dagli investimenti finanziati con la TTC. Non è quindi importante tanto l'ammontare assoluto della tassa, quanto piuttosto la distribuzione degli oneri tra i diversi gruppi di contribuenti (p.es. alberghi, campeggi, ostelli per la gioventù e alloggi per gruppi), che per rapporto deve essere corretta. Naturalmente non va completamente trascurato nemmeno il principio della capacità economica, che viene in effetti anche considerato indirettamente per i singoli contribuenti, tanto è vero che p.es. le imprese vicine al turismo e gli esercizi ricettivi versano una TTC graduata secondo l'ammontare della massa salariale AVS complessiva.

## **Uguaglianza giuridica e principio di praticabilità**

Il principio della parità di trattamento e il divieto di arbitrio hanno in un certo modo un rapporto problematico con l'obbligo di praticabilità. Nella legislazione, quest'ultimo esplica i suoi effetti di principio fiscale innanzitutto quale motivo oggettivo per l'assenza di differenziazioni legislative e può quindi anche essere contrapposto alla censura di una violazione del principio della parità di trattamento. Il legislatore deve sì differenziare, ma non è tenuto a esaurire ogni possibilità di differenziazione. Esso può creare norme di facile utilizzo, che siano in una certa misura schematiche e fondate su situazioni standard.

---

<sup>30</sup> Anche la terminologia del Tribunale amministrativo cantonale in PTA 2000 n. 39 (tassa di soggiorno) e nella decisione del 27 maggio 2002, A 01 102 (tassa di promozione turistica).

Il principio di praticabilità significa segnatamente che nel calcolo della tassa si può ricorrere a un certo grado di schematicità. Ciò vale per una tassa turistica cantonale tanto quanto vale p.es. per il diritto in materia di tasse e contributi. Una soluzione schematica (p.es. calcolo della tassa per camera anziché per numero di pernottamenti) dovrebbe però riflettere la realtà perlomeno nel caso standard. Qualora non sia più possibile considerare alcun caso standard e la legge sia basata unicamente sull'aspetto secondario della praticabilità, il parametro schematico diventa puramente fittizio (p.es. in caso di calcolo della tassa per albergo anziché per camera o letto) e quindi inammissibile. Si entrerà ancora nel merito concreto di questo aspetto nel commento dei singoli articoli relativi al calcolo della tassa, in particolare quelli relativi alla tassazione forfetaria.

Inoltre, l'aspetto della praticabilità permette di giustificare il fatto che per quanto riguarda la tassa di soggiorno l'ospite giornaliero non vi sia assoggettato, diversamente da quanto avviene per l'ospite che pernotta. Per analogia, sono sempre gli aspetti legati alla praticabilità a giustificare il fatto che vengano assoggettati a una forfetaria soltanto proprietari, usufruttuari e utenti di case/appartamenti di vacanza e che si rinunci a una tassa di soggiorno calcolata sui pernottamenti come per gli ospiti di alberghi.

### **7.2.2 TTC e principio di legalità**

La configurazione delle imposte, in particolare la cerchia di contribuenti, l'oggetto dell'imposta e il suo calcolo devono essere disciplinati nei loro tratti essenziali nella legge in senso formale stessa, vale a dire in un atto normativo generale astratto soggetto a referendum facoltativo (quindi non semplicemente in un'ordinanza). Nella legge formale dovrebbero però essere disciplinate anche le eccezioni o le agevolazioni relative all'imposta. Qualora le eccezioni vengano delegate all'esecutivo, nella legge stessa dovrebbero figurare almeno i principi secondo i quali vengono concesse le eccezioni.

Nel settore della normalizzazione di una tassa turistica cantonale, qui di interesse, il principio di legalità ha in particolare la seguente portata: sono ammissibili le cosiddette imposte quadro. Concretamente, ciò significa che in una legge formale il calcolo non deve essere disciplinato in ogni dettaglio, bensì che sono sufficienti p.es. anche l'indicazione di limiti di calcolo ("da fr. 100.-- a fr. 300.-- per camera") o l'indicazione di importi massimi ("al massimo fr. 350.-- per piazzola"), purché anche i criteri per l'adempimento dei limiti siano indicati nella legge formale. In altre parole, in considerazione del principio di legalità è perciò ammissibile normalizzare nell'ordinanza l'aliquota d'imposta effettiva alla quale vanno attribuiti i singoli gruppi professionali solo se la legge formale indica le aliquote massime e i criteri per la determinazione dell'aliquota.

### **7.2.3 TTC e divieto di doppia imposizione intercantonale/intercomunale**

Affinché, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto in materia di doppia imposizione intercantonale non si applichi alle tasse di soggiorno quali imposte speciali,

- le tasse di soggiorno devono fondarsi su una base legale (formale),
- i proventi delle tasse di soggiorno devono servire unicamente a scopi dell'attività turistica e sportiva e
- l'importo delle tasse di soggiorno deve essere contenuto.

Per quanto riguarda le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati e per i loro familiari (art. 2 lett. d ed e LFOT), la TTC ha una carattere affine alla TS, si deve perciò partire dal presupposto che anche la TTC debba soddisfare i criteri summenzionati in questo settore. Il primo criterio, che risulta già dal principio di legalità, è palesemente soddisfatto dalla TTC, altrettanto dicasi per la seconda condizione che, secondo la letteratura dominante, risulta piuttosto dal principio della parità di trattamento.

Ma anche il terzo criterio, ossia "l'importo contenuto", sarà soddisfatto nel caso di una TTC riscossa da chi utilizza un'abitazione per scopi privati e dai suoi familiari. Conformemente alla (non più molto recente) giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa di soggiorno dovuta da un determinato ospite non deve avvicinarsi all'importo che il soggetto durante il suo soggiorno per vacanze dovrebbe versare per le imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza mobile. Nella decisione nella causa Storck (DTF 93 I 17, 28), la giurisprudenza della massima Corte ha ritenuto ammissibile un rapporto del 13% tra tasse di soggiorno e carico fiscale ordinario nel senso descritto. Nella letteratura viene in parte considerato ancora ammissibile un rapporto che raggiunge il 50% dell'ammontare d'imposta ordinario proporzionale. Questo criterio non dovrebbe creare problemi giuridici per la TTC, che tra l'altro non è una pura tassa di soggiorno, bensì è soltanto simile a una tassa di soggiorno. Per dettagli si rimanda alla letteratura specialistica<sup>31</sup>.

Per quanto riguarda le imprese vicine al turismo (esercizi commerciali, artigianali, industriali e di servizi conformemente all'art. 2 lett. a LFOT che beneficiano direttamente o indirettamente del turismo), gli esercizi ricettivi (art. 2 lett. b LFOT), nonché gli alloggiatori a scopo non commerciale (art. 2 lett. c LFOT), la TTC mostra per contro piuttosto i tratti delle tasse di promozione turistica rimosse in passato. Da quanto risulta, la massima Corte non si è finora mai occupata esplicitamente nella sua giurisprudenza della questione se anche le tasse di promozione turistica siano assoggettate al divieto di doppia imposizione intercantonale. Nella letteratura, la domanda viene lasciata senza risposta oppure riceve una risposta tendenzialmente positiva (Matteotti/Amonn, pag. 24<sup>32</sup>). Una volta il Tribunale amministrativo cantonale è stato chiamato a decidere in merito a un conflitto di doppia imposizione intracantonale relativo a una tassa di promozione turistica. In quell'occasione ha rinviato alle regole valide per il diritto intercantonale in materia di doppia imposizione (PTA 2003 n. 19).

---

<sup>31</sup> Cfr. Adriano Marantelli, Grundprobleme des schweizerischen Tourismusabgaberechts, Diss. BE 1991, p. 322 seg.

<sup>32</sup> René Matteotti/Toni Amonn, Gutachten betreffend Tourismusabgaben im Kanton Graubünden, Berna 20 febbraio 2007.

---

Per quanto riguarda la TTC qui da giudicare, si deve partire dal presupposto che debba soddisfare le prescrizioni del diritto intercantonale in materia di doppia imposizione. Questa conclusione si impone già per riflessioni relative alla praticabilità, sarebbe infatti insostenibile per l'economia amministrativa, sviluppare per una TTC specifici criteri di collegamento e di delimitazione di diritto tributario divergenti da quelli validi per le imposte sul reddito e sugli utili.

Ciò risulta ancora più sostenibile, considerato che l'applicazione del divieto di doppia imposizione intercantonale dovrebbe avere effetti pressoché nulli sui proventi della TTC. Una certa limitazione nell'inclusione potrebbe risultare unicamente per le imprese di costruzione extracantonali, considerato che queste potrebbero venire assoggettate alla TTC solo in presenza di un cosiddetto stabilimento d'impresa nel Cantone. Sovente però, le imprese di costruzioni non dispongono di un tale stabilimento d'impresa cantonale, al quale potrebbe allacciarsi la riscossione della TTC (cfr. commento relativo all'art. 5 cpv. 1 lett. a nel cap. 8).

#### **7.2.4 TTC e libertà economica**

A norma degli art. 27 e 94 Cost., la Confederazione e i Cantoni devono attenersi al principio della libertà economica, da cui viene dedotto un obbligo di parità di trattamento di cosiddetti concorrenti economici tendenzialmente un po' più rigido rispetto all'obbligo generale di uguaglianza giuridica di cui all'art. 8 Cost. Con "concorrenti economici" il Tribunale federale intende i concorrenti diretti. Si tratta di coloro che fanno parte dello stesso settore, che si rivolgono allo stesso pubblico con le stesse offerte, per soddisfare le stesse esigenze.

Secondo la giurisprudenza, da questa disposizione non risulta alcuna limitazione per quanto concerne le imposte generali, mentre la situazione è opposta per quanto riguarda le imposte speciali sulle imprese proibitive o protezionistiche.

È considerato imposta sulle imprese un tributo che grava in modo particolare, ossia in deroga (o in aggiunta) alle imposte generali, su un tipo di impresa o una forma aziendale, quindi sull'attività lucrativa privata. Ciò è il caso della TTC nella misura in cui grava sulle imprese vicine la turismo (art. 5 lett. a LFOT) o sugli esercizi ricettivi (art. 5 lett. b LFOT). Simili imposte sulle imprese devono essere giustificate da motivi oggettivi e non possono essere né protezionistiche, ossia avere motivazioni di politica economica, né proibitive.

Il fatto che la TTC sia giustificata da motivi oggettivi, segnatamente l'assegnazione delle spese, è già stato spiegato e confermato con il principio della parità di trattamento. La libertà economica non va più in là dell'obbligo di uguaglianza giuridica. Inoltre, la TTC non è protezionistica, ossia non ha motivazioni di politica economica. A seguito dello scopo dell'assegnazione delle spese (imposta di assegnazione delle spese) che si trova alla sua base, essa non mira a schermare le imprese già insediate da nuova concorrenza o da concorrenza esterna e di conseguenza non può avere motivazioni di politica economica.

Non viene nemmeno violato il divieto di imposte *proibitive* sulle imprese. Le imposte sulle imprese non devono portare a uno strangolamento delle imprese. In altre parole, esse non

devono impedire il conseguimento di un utile adeguato e non devono rendere eccessivamente difficoltoso lo svolgimento un'attività imprenditoriale o addirittura metterlo in dubbio. Nel valutare il rispetto del divieto di imposte proibitive va considerato il carico fiscale complessivo, tenuto conto dei processi di trasferimento, quindi non solo quello dovuto alle imposte sulle imprese. Ci si deve inoltre basare non soltanto sulla situazione finanziaria di una singola impresa, bensì su quella di tutte le imprese di un determinato settore. Alla luce di questi principi, la TTC non ha effetti proibitivi.

Riassumendo si può perciò concludere, che il carico per le imprese vicine al turismo e per gli esercizi ricettivi generato da un'imposta speciale con motivazione turistica (qui sotto forma di una TTC) non viola di principio la libertà economica, come anche esplicitamente stabilito dal Tribunale federale in un caso concernente una tassa di promozione turistica che riguardava il Comune di Adelboden (DTF 24.6.2005, 2P.322/2004). Inoltre, le imprese cantonali vicine al turismo assoggettate alla TTC non possono far valere uno svantaggio concorrenziale rispetto alle imprese extracantonali. Questa argomentazione è già stata respinta in casi relativi a tasse di promozione turistica sia dal Tribunale federale (DTF 12.3.2001, 2P.215/2000, pag. 4) sia dal Tribunale amministrativo cantonale (PTA 1997 n. 41).

### **7.2.5 TTC e IVA non sono imposte dello stesso genere**

Secondo la disposizione dell'art. 134 Cost., i Cantoni non possono gravare con "imposte dello stesso genere" ciò che la legislazione federale sottomette all'imposta sul valore aggiunto. Si pone dunque la questione se la TTC sia in parte un'imposta "dello stesso genere" dell'IVA e quindi vietata dal diritto costituzionale.

Segnatamente in due recenti sentenze, il Tribunale federale si è espresso in merito alla questione di quando una tassa cantonale sia da considerare dello stesso genere dell'IVA. In particolare nella sentenza concernente la tassa bernese sui rifiuti (DTF 125 I 449, 452 seg.) ha formulato i seguenti criteri per la valutazione: affinché un'imposta violi l'art. 134 Cost., si deve trattare di (1) un'imposta sul consumo che inoltre (2) non è un'imposta speciale, bensì un'imposta generale e (3) deve gravare sulla stessa cifra d'affari dell'IVA.

Non è necessario rispondere in questa sede alla domanda se parti della TTC (TTC delle imprese vicine al turismo e degli esercizi ricettivi) siano un'imposta sul consumo. La TTC è infatti un'imposta speciale turistica e quindi non un'imposta principale generale, cosicché il secondo dei criteri indicati sopra non è soddisfatto. La TTC non grava del resto nemmeno sulla stessa cifra d'affari dell'IVA. L'oggetto della TTC è costituito dal beneficio turistico, che evidentemente non è un'operazione ai sensi di una fornitura conformemente alla legge sull'IVA. Non è quindi soddisfatto nemmeno il terzo criterio, di conseguenza la TTC non viola a priori l'art. 134 Cost.

## **8 Spiegazioni relative a singole disposizioni del progetto di legge**

### ***I. Disposizioni generali***

#### ***Art. 1 Scopo***

Cpv. 1 e 2: questo articolo descrive lo scopo della legge e richiama inoltre l'attenzione sulla riscossione della TTC. Per quanto riguarda lo scopo e la base della riforma del turismo grigionese e della nuova regolamentazione legale del finanziamento del turismo a ciò correlata, si rimanda alle spiegazioni contenute nei capitoli 3 e 4.

Cpv. 3: la riscossione di una TTC e l'utilizzo dei relativi proventi netti per la promozione del turismo non esclude naturalmente che il Cantone impieghi come finora mezzi fiscali generali o altri proventi supplementari, ossia a complemento dei proventi netti della TTC, per promuovere il turismo conformemente alla legge sullo sviluppo economico (p.es. sussidi all'ente Grigioni Vacanze, a manifestazioni, a infrastrutture turistiche, ecc.).

#### ***Art. 2 Concetti***

Questa disposizione rimanda alle definizioni nell'appendice I. Di seguito, si entra brevemente nel merito di alcune di queste definizioni:

Appendice I, lett. a – j: per chiarezza, queste lettere contengono diverse definizioni di espressioni utilizzate in vari punti della legge. Sono tra l'altro contenuti diversi termini tecnici fiscali concernenti riferimenti locali. Per quanto necessario, si entrerà nel merito del significato delle espressioni nel rispettivo contesto.

In vista del calcolo della TTC riscossa da proprietari/usufruttuari/utenti di case/abitazioni di vacanza, l'appendice I lett. e definisce l'espressione di "membri della famiglia". La definizione si basa sulla prassi del Tribunale amministrativo grigionese, che nel diritto relativo alle tasse di soggiorno ha dichiarato di principio legittime le cosiddette "forfetarie per familiari" (PTA 2006 n. 19, DTA 25.04.2006, A 05 95; DTA 25.04.2006, A 05 89). Cfr. al riguardo il commento relativo all'art. 5, all'art. 10 cpv. 1 lett. d, nonché all'art. 15 cpv. 3.

Per motivi di praticità, non sono i membri della famiglia a conteggiare la TTC, bensì il rispettivo proprietario/usufruttuario/utente di un'abitazione o di una casa di vacanza, precisamente in qualità di cosiddetto rappresentante fiscale dei membri della sua famiglia. Dove nella legge si parla di persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati, si intendono anche i membri della famiglia, salvo che il testo della legge non preveda esplicitamente qualcosa di diverso. Ciò viene espressamente stabilito dall'appendice I lett. e.

### **Art. 3 Organizzazioni turistiche**

Cpv. 1: questa disposizione definisce i compiti delle organizzazioni turistiche nei Grigioni.

Cpv. 2: qui viene ancorato il principio secondo cui i comuni e le rispettive organizzazioni turistiche (OGD, OTReg), alle quali vanno infine i mezzi della TTC, devono accordarsi secondo una forma giuridica adatta in merito a un'adeguata ripartizione dei compiti e dei mezzi. Costituiscono dei punti di riferimento a questo riguardo p.es. l'art. 50 e l'art. 63 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni.

Cpv. 3: affinché vi sia la garanzia che i proventi netti generati con la TTC vengano impiegati in modo efficace dalle organizzazioni turistiche competenti (OGD, OTReg), queste ultime devono soddisfare determinati requisiti minimi relativi a determinati parametri e valori di riferimento. L'articolo elenca quale esempio alcuni di questi requisiti.

Cpv. 4: l'autorità cantonale competente decide se un'organizzazione turistica soddisfi o meno le condizioni quadro legali per beneficiare dei mezzi della TTC. Ciò risulta già dalla riflessione di fondo della riforma del turismo grigionese (cfr. cap. 3.8 e 3.9). Nella lett. b il capoverso stabilisce inoltre che, qualora i comuni e le organizzazioni turistiche non riescano a raggiungere un'intesa in merito alla ripartizione dei compiti e all'utilizzo dei proventi della tassa turistica menzionati nel cpv. 2, decide l'autorità cantonale competente.

### **Art. 4 Diritto sussidiario**

La presente legge non può disciplinare tutti i dettagli, diventerebbe altrimenti poco chiara e inapplicabile. Per evitare eventuali lacune, si rimanda in via sussidiaria alle norme della legislazione cantonale sulle imposte (p.es. imposte sul reddito e sugli utili).

## **II. Assoggettamento alla tassa**

### **Art. 5 Soggetti**

Per non violare il precetto dell'uguaglianza giuridica, in relazione allo scopo di una determinata tassa si deve scegliere e definire in modo oggettivamente corretto la cerchia dei contribuenti. In altre parole, la legge non deve tralasciare importanti gruppi di contribuenti che beneficiano del turismo, né assoggettare alla tassa gruppi di persone che non traggono un tale vantaggio dal turismo.

Da un lato, a questo proposito l'obiettivo della legge consiste nell'assoggettare alla tassa, oltre agli esercizi ricettivi e agli alloggiatori a scopo non commerciale, anche tutti gli esercizi commerciali, artigianali, industriali e di servizi del Cantone che beneficiano direttamente o indirettamente del turismo. La legge si rifà dunque in sostanza all'idea delle tasse di promozione turistica riscosse in passato a livello locale. In questo contesto, vengono correttamente escluse le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente. L'esclusione di

questa cerchia di persone è stata giudicata legittima dal Tribunale federale (DTF 24.6.2005, 2P.322/2004, p. 4 seg.).

Conformemente alla giurisprudenza, possono essere assoggettate a una tassa di promozione turistica, e dunque anche alla TTC, in particolare i gruppi di persone e le organizzazioni seguenti:

- società di gestione patrimoniale (DTF 122 I 61);
- negozi di articoli sportivi (DTF 25.10.2004, 2P.261/2003);
- la Posta, per le attività non soggette a regime di monopolio (PTA 2005 n. 20);
- una cassa malati pubblica (DTA 9.1.2004, A 03 111)
- un agricoltore bio (DTA 14.12.2004, A 04 89).

*D'altro lato*, la legge deve però includere anche determinati gruppi di persone che in passato erano assoggettati alla tassa di soggiorno in qualità di ospiti e che in quanto tali beneficiano soprattutto dello sviluppo di infrastrutture turistiche. Per svariati motivi, tra cui p.es. quello dell'applicabilità, il legislatore ha però deciso di non introdurre una *tassa di soggiorno cantonale* (cfr. il cap. 4.2.5 riguardo a ulteriori svantaggi della tassa di soggiorno). Piuttosto, la TTC deve venire riscossa solo da proprietari e usufruttuari/usuarios di case e abitazioni di vacanza (cosiddette persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati) ed essere calcolata quale tassa di soggiorno forfetaria, analogamente a quanto avveniva in passato.

Per contro, di fatto, anche se non dal punto di vista giuridico, l'ospite degli alberghi sarà molto probabilmente gravato anche in futuro dalla tassa. Si deve infatti partire dal presupposto che gli esercizi ricettivi faranno ricadere sui loro ospiti la TTC riscossa presso di loro (art. 5 cpv. 1 lett. b).

Le questioni sulla delimitazione che si presentano di seguito ("assoggettamento sì o no") non sono soltanto una caratteristica della tassa turistica: in forma leggermente diversa si presentano anche per altri tipi di tassa. Ad esempio, per l'imposta sul valore aggiunto si deve distinguere tra la locazione di un'abitazione di vacanza (soggetta all'IVA) e la locazione di un'abitazione "ordinaria", nella quale viene costituito il domicilio (esentata dall'IVA). Anche in ambito sanitario si deve talvolta distinguere tra la prestazione di un soggiorno in una casa di cura o di convalescenza prescritto per motivi medici (escluso dall'IVA) e l'alloggio in un albergo wellness (soggetto a IVA). Una certa complessità nella delimitazione dell'assoggettamento non è quindi una particolarità della tassa turistica, è bensì sovente dovuto a questioni tecniche.

Cpv. 1 lett. a: nell'art. 5 cpv. 1 lett. a la legge utilizza l'espressione "imprese vicine al turismo". Conformemente alla definizione contenuta nell'art. 2 in unione con l'appendice I lett. a si tratta di

- persone giuridiche con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone che beneficiano direttamente o indirettamente del turismo, nonché di
- persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa indipendente con domicilio, dimora fiscale, azienda commerciale o stabilimento d'impresa nel Cantone

che non forniscono prestazioni di alloggio.

Come risulta dalla questa terminologia dell'art. 5 cpv. 1 in unione con l'appendice I lett. a, per descrivere l'assoggettamento la legge utilizza la terminologia corrente e consolidata delle leggi fiscali generali (sede, amministrazione effettiva, stabilimento d'impresa, ecc.), affinché sia garantito un rilevamento il più possibile completo degli assoggettati.

Vengono dunque rilevati studi di architettura, studi medici, banche, imprese di costruzione, saloni di parrucchiere, garage, negozi di alimentari, ristoranti, assicurazioni, ecc.

Con l'espressione, usuale nel diritto fiscale, di "amministrazione effettiva" si intendono considerare i contribuenti la cui sede giuridica non si trova nel Cantone dei Grigioni, bensì in un altro Cantone o all'estero, ma che di fatto svolgono la loro "attività quotidiana" nel Cantone dei Grigioni (p.es. società bucalettera di Zugo che ha il suo unico ufficio con impiegati nel Cantone dei Grigioni, dove esercita anche la propria attività). L'amministrazione effettiva di una persona giuridica si trova quindi laddove si concentrano le attività dirigenziali e dove vengono prese le principali decisioni imprenditoriali.

L'art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulle imposte definisce come segue l'espressione di "stabilimento d'impresa": "Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione". Questa definizione va applicata anche nell'ambito della TTC.

Quali esempi di stabilimento d'impresa si possono citare: succursali, stabilimenti produttivi, officine, punti vendita, rappresentanze permanenti. Per altri esempi si può rinviare alla ricca prassi del Tribunale federale relativa al divieto di doppia imposizione intercantonale.

Per quanto riguarda i cantieri, conformemente alla prassi sulla doppia imposizione adottata dal Tribunale federale, sono considerati stabilimento d'impresa solo i veri e propri *grandi cantieri*, che per diversi anni montano installazioni aziendali fisse (DTF 110 la 190). Per contro, i cantieri con gli abituali impianti mobili non costituiscono uno stabilimento d'impresa.

Le imprese di costruzione extracantonali che costruiscono una casa di vacanza nel Cantone dei Grigioni, ma che per il resto non hanno altri legami fiscali nel Cantone (p.es. non gestiscono alcun ufficio stabile con numerosi impiegati), in assenza di uno stabilimento d'impresa non possono quindi essere chiamate a pagare la TTC per la costruzione di questa casa di vacanza. Ciò poiché, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la costruzione di una casa di vacanza non viene considerata come grande cantiere e quindi nemmeno come stabilimento causante la tassazione.

Cpv. 1 lett. b: alla TTC sono assoggettati anche "esercizi ricettivi", ovvero, conformemente alla definizione dell'art. 2 in unione con l'appendice I lett. b,

- persone giuridiche con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone, nonché
- persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa indipendente con domicilio, dimora fiscale, azienda commerciale o stabilimento d'impresa nel Cantone

che forniscono principalmente prestazioni di alloggio.

Va da sé che alberghi, gestori/locatori a scopo professionale di abitazioni di vacanza, ostelli per la gioventù, alloggi per gruppi, campeggi e simili debbano essere assoggettati a una tassa turistica cantonale sul beneficio turistico. Anche in questo caso, per stabilire l'assoggettamento ci si rifà alla consolidata terminologia fiscale (sede, amministrazione effettiva, stabilimento d'impresa, ecc.).

Cpv. 1 lett. c: nel rispetto del principio della parità di trattamento, non sarebbe opportuno assoggettare alla TTC solo gli alloggiatori a scopo commerciale (esercizi ricettivi). Alla TTC vanno piuttosto assoggettati anche gli alloggiatori privi di un'organizzazione commerciale (p.es. offerenti di camere private e bed & breakfast), ma che offrono regolarmente e dietro compenso un alloggio a turisti. Anche questo gruppo di persone trae un beneficio dalle misure finanziate attraverso la TTC. La legge utilizza per queste persone il concetto "alloggiatori a scopo non commerciale". La correttezza dell'assoggettamento di questa categoria di persone è anche stata sancita dal Tribunale federale in una sentenza concernente il Comune di Adelsboden (DTF 24 giugno 2005, 2P.322/2004, pag. 7).

Cpv. 1 lett. d: come osservato nell'introduzione relativa all'art. 5, i proprietari e gli usufruttuari/usuarios di case/abitazioni di vacanza (persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati) devono essere assoggettati alla TTC poiché questa categoria di persone beneficia perlomeno a livello astratto dei settori finanziati con la TTC (p.es. infrastruttura turistica e servizi). Non deve per contro essere inclusa la popolazione residente locale che ha nel Cantone dei Grigioni il proprio domicilio fiscale o la propria dimora, poiché questa categoria di persone non beneficia direttamente, bensì tutt'al più indirettamente delle spese finanziate con la TTC. In questo ambito valgono riflessioni analoghe a quelle formulate in passato riguardo alla tassa di soggiorno. Per le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati la TTC ha infatti un carattere simile quello della tassa di soggiorno.

Di per sé andrebbero assoggettati alla TTC per l'utilizzo per scopi privati di case o abitazioni di vacanza anche gli *ospiti permanenti*. Per motivi di praticabilità, particolarmente importanti per una tassa speciale complementare come la TTC, la legge vi rinuncia. Diversamente da proprietari, usufruttuari e usuarios, gli ospiti permanenti non risultano infatti dal registro fondiario, cosa che complicherebbe notevolmente una loro tassazione. Inoltre gli ospiti permanenti vengono probabilmente inclusi indirettamente (economicamente), considerato che il locatore quale proprietario/usufruttuario della casa o dell'abitazione di vacanza deve

versare la TTC quale "alloggiatore a scopo non commerciale". Il locatore-proprietario farà probabilmente gravare la TTC sull'ospite permanente attraverso la pigione.

La TTC riscossa conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. d da proprietari e usufruttuari/usuarios di case/abitazioni di vacanza deve essere calcolata analogamente a quanto avveniva in passato quale tassa di soggiorno forfetaria obbligatoria (cfr. commento relativo all'art. 15). La giurisprudenza ha posto diversi requisiti al calcolo di una tassa di soggiorno obbligatoria. In particolare, i singoli parametri/basi di calcolo (p.es. camere, letti o – come in questo caso – metri quadrati) devono poter essere attribuiti a una determinata persona (assoggettato). Questo significa che i parametri di calcolo in questione non possono semplicemente venire attribuiti senza esame al proprietario o all'usufruttuario/usuario di una casa/abitazione di vacanza, bensì appunto, se esistenti, vanno attribuiti anche ai suoi familiari (cfr. DTA 22.04.1997, PTA 1997 n. 42, consid. 4). A causa di queste direttive tecniche, tra gli assoggettati vanno menzionati anche i familiari.

### **Art. 6 Eccezioni**

Questa disposizione definisce diverse persone e organizzazioni che non vanno assoggettate alla TTC. In parte si tratta di eccezioni costitutive, vale a dire che le persone/organizzazioni in questione sarebbero di per sé assoggettate alla TTC in base alla definizione dell'art. 5, ma per diversi motivi vengono ugualmente esentate a norma dell'art. 6. In parte si tratta semplicemente di eccezioni dichiarative, vale a dire che vengono menzionate persone/organizzazioni che già per definizione non sono assoggettate. La menzione serve in questo caso unicamente per maggiore chiarezza.

Cpv. 1 lett. a: le organizzazioni turistiche non devono da un lato ricevere i proventi netti della TTC e d'altro lato pagare al contempo la TTC. Questa disposizione evita un inutile passaggio a vuoto amministrativo.

Cpv. 1 lett. b: la categoria dei proprietari/degli usufruttuari di fondi non urbanizzati, come p.es. capanne sui monti, capanne di caccia, rifugi e simili, di norma potrà difficilmente beneficiare di infrastrutture e servizi turistici finanziati con la TTC. Di conseguenza, non va nemmeno assoggettata alla TTC, che è una cosiddetta imposta di assegnazione delle spese (cfr. cap. 7.1).

Cpv. 1 lett. c: scorrendo l'elenco delle esenzioni dall'assoggettamento dell'art. 78 della legge cantonale sulle imposte, si osserva che si tratta di eccezioni di principio sensate anche per quanto riguarda la TTC (ente pubblico, organizzazioni di pubblica utilità, persone e organizzazioni non specificamente vicine al turismo, ecc.).

Tuttavia, per quanto riguarda la TTC, l'art. 78 LIG è un po' troppo ampio. Per via del principio della parità di trattamento, non sarebbe p.es. sostenibile che la Banca Cantonale Grigione, contemplata dall'art. 78 LIG e dunque esentata dalle imposte, venisse esentata anche dalla TTC, assoggettando però altre banche (p.es. le due grandi banche svizzere). Per motivi di parità giuridica, i contribuenti che conformemente all'art. 78 LIG sono esentati dalle imposte

cantonali e comunali, ma che sul mercato si trovano in concorrenza con imprese private vanno perciò assoggettati alla TTC. Ciò viene garantito dal rimando alla legge cantonale sulle imposte contenuto nell'articolo e dall'aggiunta correttiva inserita in vista della TTC.

Cpv. 2: L'autorità cantonale competente deve avere la possibilità di esentare dalla TTC altre persone, ad esempio per tenere conto di casi di rigore economico.

### **III. Oggetto della tassa**

#### **Art. 7 Beneficio turistico**

Con la TTC si intende rilevare il beneficio turistico diretto o indiretto di cui godono i contribuenti. La configurazione della TTC deve orientarsi all'oggetto "beneficio turistico", sia p.es. per quanto riguarda la scelta dei contribuenti, sia in riferimento alla determinazione della tassa. Il beneficio turistico risultante è al contempo unità di riferimento e parametro per la corretta configurazione tecnico-giuridica della TTC.

Il beneficio turistico si manifesta in modo differenziato per i contribuenti assoggettati alla TTC. È possibile distinguere due gruppi di contribuenti.

Un primo gruppo comprende

- le imprese vicine al turismo (ossia esercizi commerciali, artigianali, industriali e di servizi),
- gli esercizi ricettivi (p.es. alberghi, campeggi, ecc.), nonché
- gli alloggiatori a scopo non commerciale (p.es. offerenti di camere private e bed & breakfast).

Per tutti questi interessati dal turismo, il beneficio turistico consiste, analogamente a quanto vale per le tasse di promozione turistica riscosse finora, nel miglioramento delle condizioni quadro per l'economia ottenuto attraverso l'utilizzo dei mezzi della TTC. La TTC riscossa da questa categoria di contribuenti va p.es. utilizzata per il finanziamento del marketing della destinazione (p.es. pubblicità). Si rimanda alle spiegazioni relative all'art. 18 cpv. 2.

Un secondo gruppo di contribuenti comprende le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati, vale a dire proprietari e usufruttuari/usuari della propria casa/abitazione di vacanza, nonché i loro familiari, assoggettati alla TTC in virtù dell'art. 5 cpv. 1 lett. d della TTC. Questa categoria di persone beneficia direttamente della possibilità di utilizzare durante il suo soggiorno le infrastrutture e i servizi turistici. I mezzi della TTC in questione di questi contribuenti verranno quindi impiegati a questo scopo (cfr. commento relativo all'art. 18 cpv. 3).

Una definizione del beneficio turistico ai sensi delle spiegazioni che precedono si trova nell'appendice I lett. i.

## **IV. Basi di calcolo**

### **Art. 8 Forfetaria di base**

Cpv. 1: nel diritto tributario, segnatamente anche nell'ambito delle tasse turistiche, è ampiamente diffusa e ammessa la riscossione di forfetarie di base. Per ciò che riguarda l'ammontare della forfetaria di base si rimanda al commento relativo all'art. 11. Per motivi pratici, l'articolo disciplina inoltre le situazioni particolari che possono risultare da rapporti di proprietà comune.

Cpv. 2: è possibile che dei contribuenti siano assoggettati in diversi comuni del Cantone. Dal punto di vista concettuale, ogni contribuente deve per contro pagare una sola volta la forfetaria di base. L'art. 8 cpv. 2 lett. a e b stabilisce per le differenti categorie di contribuenti il comune del Cantone in cui deve essere pagata la forfetaria di base.

Esempio 1 ad art. 8 cpv. 2 lett. a: un'impresa con sede a Coira ha una succursale (stabilimento d'impresa) a St. Moritz. L'art. 8 cpv. 2 lett. a prevede che questa impresa debba versare la forfetaria di base soltanto presso la propria sede a Coira e non versare in aggiunta una seconda forfetaria di base nel luogo della succursale, ossia a St. Moritz.

Esempio 2 ad art. 8 cpv. 2 lett. a: un'impresa extracantonale con sede principale a Zurigo gestisce nel Cantone dei Grigioni diversi stabilimenti d'impresa (succursali). La forfetaria di base è dovuta una sola volta, precisamente nel luogo in cui si trova lo stabilimento d'impresa più grande. Il testo della legge non definisce i criteri per la grandezza dello stabilimento d'impresa. Per motivi pratici, nel caso concreto sarà tuttavia consigliabile che la forfetaria di base venga riscossa dal comune grigionese che ospita lo stabilimento d'impresa per il quale viene riscossa anche la TTC *variabile* superiore.

Nella prassi, i casi di doppia imposizione conformemente all'art. 8 cpv. 2 lett. b dovrebbero essere piuttosto rari, ma per completezza vengono anch'essi disciplinati nella legge, allo scopo di creare sicurezza giuridica.

### **Art. 9 Parte variabile**

Cpv. 1 lett. a: la TTC consiste in una forfetaria di base (art. 8 LFOT) e in una parte variabile, calcolata per le imprese vicine al turismo (art. 5 cpv. 1 lett. a in unione con l'appendice I lett. a) in ragione dell'intera massa salariale AVS o dell'intero reddito soggetto all'AVS. Per le imprese vicine al turismo si tratta dell'unica base di calcolo variabile.

Prendere quale riferimento l'intera massa salariale AVS o l'intero reddito soggetto all'AVS non è una novità della TTC. Questa base di calcolo è già stata utilizzata anche in passato per le tasse di promozione turistica locali di diversi comuni grigionesi (p.es. Davos, Klosters, Flims). Il Tribunale amministrativo grigionese ha espressamente dichiarato lecito fondarsi sulla base di calcolo dell'AVS (DTA 03.10.2003, A 03 63).

Sulla base della decisione del Tribunale amministrativo appena citata, nel testo di legge si distingue tra massa salariale AVS e reddito soggetto all'AVS. La prima concerne il cosiddetto "salario determinante" dei lavoratori dipendenti (art. 5 LAVS), il secondo si riferisce al titolare di una ditta individuale o al socio di una società di persone e perciò all'attività lucrativa indipendente (art. 9 LAVS).

Cpv. 1 lett. b: per contro, per gli esercizi ricettivi (art. 5 cpv. 1 lett. b in unione con l'appendice I lett. b) nel calcolo della TTC variabile ci si basa, in aggiunta alla massa salariale AVS, anche su cosiddetti indicatori di probabilità, come il numero di camere (alberghi, ostelli per la gioventù), i m<sup>2</sup> di superficie abitabile netta (gestori di abitazioni di vacanza a scopo commerciale), il numero di posti letto (alloggi per gruppi) o le piazzole presenti nel Cantone (campeggi). Il ricorso a simili indicatori di probabilità è ammesso. Questa pratica esisteva già in passato nell'ambito delle tasse turistiche ed è sempre stata dichiarata lecita.

Naturalmente è importante che nella determinazione dell'importo in franchi per camera, m<sup>2</sup> di superficie abitabile netta, posto letto o piazzola venga correttamente valutata la "distribuzione degli oneri relativa" tra le singole categorie di contribuenti (alberghi, gestori di abitazioni di vacanza a scopo commerciale, alloggi per gruppi, ostelli per la gioventù e campeggi). A questo riguardo si rimanda al commento relativo all'art. 13.

A differenza delle rimanenti imprese vicine al turismo, come p.es. il commercio al dettaglio o l'edilizia, che devono versare soltanto una TTC calcolata in ragione della massa salariale AVS, per gli esercizi ricettivi una quota della TTC viene calcolata sulla base del numero di camere, m<sup>2</sup> di superficie abitabile netta, posti letto o piazzole.

Questa differenza è motivata dalle ragioni seguenti:

L'obiettivo principale della TTC consiste nel coinvolgere nel finanziamento della promozione del turismo i beneficiari del turismo grigionese secondo il principio del beneficio/di causalità. Quale obiettivo secondario, la TTC mira però anche a semplificare l'esecuzione/la determinazione della tassa e, diversamente da quanto avveniva in passato, a tassare non tanto la frequenza, quanto piuttosto la capacità (cfr. cap. 4.1.2).

Per raggiungere questo obiettivo, una TTC non può quindi più essere calcolata sulla base dei pernottamenti. In futuro dovrà piuttosto essere riscossa su base forfetaria, ossia in ragione di cosiddetti indicatori di probabilità ("camere", "letti", "m<sup>2</sup> di superficie abitabile netta"). Questi rappresentano un determinato numero medio di pernottamenti. Anche nel caso di un calcolo basato su tali indicatori di probabilità (p.es. "camere") non cambia naturalmente niente alla condizione giuridica secondo cui, allo stesso modo dei pernottamenti, le "camere", i "letti", ecc. devono essere attribuiti a un contribuente *concreto*, sia esso l'ospite (come nel caso di una tassa di soggiorno forfetaria) o l'esercizio ricettivo (come nel caso di una tassa di pernottamento riscossa forfetariamente). La soluzione scelta nella legge lo garantisce dal punto di vista giuridico.

A seguito di processi di trasferimento, dal punto di vista *economico* in molti casi verrà gravato il rispettivo ospite, proprio come avveniva anche in passato con la tassa di soggiorno. In questo senso, da una prospettiva economico-aziendale per gli esercizi ricettivi non vi sono cambiamenti a seguito dell'introduzione di una TTC. Gli esercizi ricettivi non devono quindi nemmeno far fronte a un onere supplementare che costituisca una disparità giuridica rispetto alle altre imprese vicine al turismo o rispetto al passato. A titolo di novità, l'esercizio ricettivo (e non più come in passato l'ospite) va giuridicamente definito quale cosiddetto soggetto fiscale, poiché solo in riferimento all'esercizio ricettivo è possibile fare un'affermazione standard concernente l'occupazione media delle camere. È lecita unicamente una TTC forfetaria *per l'alloggiatore quale soggetto fiscale*.

Cpv. 1 lett. c: Secondo la concezione del legislatore, gli alloggiatori a scopo non commerciale (p.es. offerenti di camere private e bed & breakfast) ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c in unione con l'appendice I lett. c non dispongono di dipendenti (altrimenti verrebbero rilevati quale *esercizio ricettivo* conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. b in unione con l'appendice I lett. b). Di conseguenza, per questa categoria di assoggettati la TTC non può essere calcolata in base alla massa salariale AVS o al reddito soggetto all'AVS. Per motivi di uguaglianza giuridica, per gli alloggiatori a scopo non commerciale si impone invece che ci si basi sullo stesso indicatore di probabilità, vale a dire il numero di camere, su cui ci si basa nel caso del "calcolo complementare" cumulativo (art. 9 cpv. 1 lett. b) per gli alloggiatori a scopo commerciale, ossia gli esercizi ricettivi (alberghi, ecc.).

Nel presente articolo viene menzionato unicamente il numero di camere; il Governo parte infatti dal presupposto che i posti letto o le piazzole possano essere offerti solo a scopo commerciale, oppure che, per motivi pratici, l'offerta a scopo non commerciale di posti letto e di piazzole per campeggio non potrebbe essere rilevata e controllata (p.es. la famiglia locale che consente a un ospite di montare la sua tenda in giardino).

Cpv. 1 lett. d: nel caso delle persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. d, quale base di calcolo si ricorre ai m<sup>2</sup> di superficie ai sensi della superficie abitabile netta.

Il carattere della TTC riscossa da chi utilizza un'abitazione per scopi privati è simile a quello della tassa di soggiorno; essa va calcolata come una tassa di soggiorno forfetaria obbligatoria. La giurisprudenza ha esplicitamente dichiarato ammissibile che per le tasse di soggiorno forfetarie obbligatorie ci si basi sull'indicatore di probabilità "camere". I m<sup>2</sup> di superficie sono tuttavia un parametro ancora più preciso, cosicché anch'esso è ammesso quale base di calcolo. Anche nella letteratura si riconosce come lecito il fatto che ci si basi sui m<sup>2</sup> di superficie<sup>33</sup>.

Cpv. 2: nel caso degli assoggettati *esercitanti un'attività lucrativa indipendente*, la parte variabile della TTC viene calcolata in base al reddito soggetto all'AVS. Ci si deve basare

---

<sup>33</sup> Marantelli, Grundprobleme des schweizerischen Tourismusabgaberechts, Diss. BE 1991, p. 371.

sulla decisione di contribuzione *provvisoria* delle autorità AVS competenti (casse di compensazione). Siccome la decisione di contribuzione AVS definitiva giunge talvolta soltanto dopo due anni o più, per lo scopo della TTC e per motivi pratici ci si deve basare sulla decisione di contribuzione AVS *provvisoria*.

Il contribuente deve però poter richiedere che alla base della tassazione TTC venga posta la decisione di contribuzione AVS definitiva. Concretamente, ciò sarà sempre il caso quando quest'ultima sarà più favorevole al contribuente rispetto alla tassazione AVS provvisoria. In questi casi, la decisione di contribuzione AVS definitiva ha qualità di motivo di revisione a vantaggio del contribuente.

Cpv. 3: lo sfondo legislativo di questa disposizione viene spiegato con un esempio:

Una SA con sede nel Cantone dei Grigioni è proprietaria di un edificio che ospita un albergo, ubicato nel Cantone dei Grigioni (SA immobiliare). La gestione dell'albergo è tuttavia affidata a un'altra SA (SA di gestione). Il personale d'esercizio è impiegato presso questa SA di gestione. In altre parole, la SA immobiliare ha affidato a un'impresa terza la gestione dell'albergo (cosiddetto outsourcing).

Per motivi di uguaglianza giuridica, questa situazione di ripartizione del lavoro non deve portare a svantaggi relativamente alla TTC per gli esercizi gestiti in modo tradizionale, senza outsourcing. La SA immobiliare quale proprietaria dell'albergo deve tra l'altro versare la TTC calcolata sulla base del numero di camere (art. 9 cpv. 1 lett. b).

Per ciò che riguarda la massa salariale AVS, sia la SA immobiliare, sia la SA di gestione devono fornire informazioni in merito ai dipendenti occupati nell'attività alberghiera e alla loro massa salariale (art. 24 cpv. 2). La massa salariale AVS viene stabilita su questa base; in caso di documentazione insufficiente essa viene stimata. Ciò viene stabilito esplicitamente e chiarito dal cpv. 3.

Qualora, in assenza di una sede o di uno stabilimento d'impresa nel Cantone, la SA di gestione non sia assoggettata alla TTC, la massa salariale in questione viene attribuita alla SA immobiliare, di modo che sarà quest'ultima a dover versare la relativa TTC. Se per contro la SA di gestione è assoggettata alla TTC, p.es. poiché ha sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, la massa salariale in questione viene attribuita alla SA di gestione, che deve pagare la relativa TTC.

Questo è lo sfondo legislativo della presente disposizione, che per motivi di uguaglianza giuridica vuole assoggettare alla TTC anche i cosiddetti casi di outsourcing e che in assenza delle necessarie indicazioni per la determinazione della tassa ammette esplicitamente la stima dei fattori fiscali.

### **Art. 10 Estensione dell'assoggettamento oggettivo**

Cpv. 1: vi saranno diversi contribuenti che non sono sempre attivi in un unico luogo del Cantone, ma che esercitano un'attività in diversi luoghi (nel Cantone, in altri Cantoni o in altri Paesi).

Esempio: un'impresa direttamente o indirettamente dipendente dal turismo con sede a Coira è soggetta alla TTC. La TTC viene calcolata in base alla massa salariale AVS. Se l'impresa di Coira dispone di una filiale (stabilimento d'impresa) a San Gallo o a Bregenz, non deve versare la TTC sulla massa salariale dei dipendenti delle filiali di San Gallo o di Bregenz. Giustamente, la TTC va riscossa soltanto sulla massa salariale della sede principale di Coira.

Alla TTC sono quindi assoggettati unicamente i fattori fiscali che possono anche effettivamente essere attribuiti al Cantone dei Grigioni. Per motivi pratici, vanno riprese per analogia le norme di delimitazione in vigore nel diritto sulla doppia imposizione per quanto riguarda l'imposta sul reddito e sugli utili. Questa è la base dell'art. 10.

Questioni analoghe si sono già poste anche riguardo alle tasse di promozione turistica riscosse in passato. Nel 2003, il Tribunale amministrativo cantonale ha per esempio dovuto valutare il caso di una parrucchiera indipendente, il cui luogo di lavoro era diverso dal luogo di domicilio. Anche in questo caso il Tribunale amministrativo cantonale si è basato sulle confermate e consolidate norme del diritto in materia di doppia imposizione che trovano applicazione alle imposte sul reddito e sugli utili (PTA 2003, n. 19).

Cpv. 2: stando alla sua idea di fondo, la TTC intende rilevare il beneficio turistico diretto o indiretto dei contribuenti. Per le imprese che conseguono cifre d'affari d'esportazione (ossia cifre d'affari con clienti fuori Cantone) si presentano problematiche particolari. Ciò va illustrato con due esempi.

Esempio 1: un agente immobiliare di Davos vende o funge da mediatore nella vendita di abitazioni di vacanza situate nei Grigioni a persone domiciliate a Zurigo.

Esempio 2: un fabbricante di tavole da surf con sede nel Cantone vende in altri Cantoni o nei Paesi confinanti il 95% delle tavole da surf prodotte.

Conformemente al piano legislativo, questi due casi non possono essere trattati allo stesso modo, benché in entrambi i casi si sia confrontati con cifre d'affari conseguite fuori Cantone (ossia "cifre d'affari d'esportazione"). Nel primo caso, il beneficio turistico è dato nonostante l'esistenza di una cifra d'affari d'esportazione. Sarebbe concettualmente errato esentare l'agente immobiliare dal pagamento della TTC semplicemente perché i destinatari delle sue fatture sono persone domiciliate fuori Cantone. Siccome nel primo caso anche la cifra d'affari d'esportazione genera per il contribuente un beneficio turistico, va riscossa una TTC.

Per quanto riguarda l'esempio 2 per contro, una cifra d'affari d'esportazione equivale a un beneficio turistico decisamente inferiore o addirittura inesistente. Non sarebbe materialmente

corretto riscuotere la TTC sull'intera massa salariale del fabbricante di tavole da surf. È opportuna una massiccia riduzione della TTC, ad esempio in rapporto alla cifra d'affari (p.es. 95%).

Il cpv. 2 deve disciplinare queste diverse situazioni appena descritte.

Per motivi pratici e poiché si tratta di un elemento di riduzione della tassa, la prova che la cifra d'affari d'esportazione provoca al contempo anche una riduzione del beneficio turistico va fornita dal contribuente, secondo le regole generali dell'onere della prova. Se un contribuente omette di farlo oppure se non è in grado di rendere almeno plausibile la riduzione del beneficio turistico, non si procede a nessuna riduzione della TTC. Quale indizio per la valutazione sarà possibile basarsi sulla prassi adottata nei comuni nei quali è stata finora riscossa una tassa di promozione turistica.

## ***V. Aliquote contributive***

### ***Art. 11 Forfetaria di base***

In considerazione del principio della parità di trattamento, una forfetaria di base dell'ammontare massimo di 200 franchi è sostenibile. In passato, il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo grigionese hanno dichiarato ammissibili addirittura forfetarie di base superiori (cfr. ad esempio DTA 22.01.2002, A 01 102, pag. 3).

Anche diversi atti normativi relativi a tasse di promozione turistica prevedevano in passato forfetarie di base analoghe o superiori (cfr. tab. 19).

**Tab. 19: Forfetarie di base previste dalle leggi sulla tassa di promozione turistica**

Comune	Forfetaria di base (in fr.)	
	da	a
<b>Brigels</b>	100.00	400.00
<b>Davos</b>	200.00	450.00
<b>Flims</b>	100.00	400.00
<b>Klosters-Serneus</b>	100.00	300.00
<b>Obersaxen</b>	100.00	400.00
<b>Vaz/ Obervaz</b>	50.00	1'100.00
<b>Arosa*</b>	432.00	4'860.00
<b>Disentis*</b>	300.00	1'200.00
<b>Pontresina*</b>	244.00	1'945.00
<b>Scuol*</b>	100.00	5'300.00
<b>St. Moritz*</b>	305.00	2'431.00
<b>Vals*</b>	300.00	2'500.00

\* tasse di base o forfetarie annuali elevate ad es.  
per banche, medici, negozi del commercio al

Fonte: UET 2009, leggi sulla tassa di promozione turistica di comuni selezionati

### **Art. 12 Parte variabile – 1. Imprese vicine al turismo**

Le imprese vicine al turismo ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a devono versare una TTC calcolata sulla base della massa salariale AVS o del reddito soggetto all'AVS. L'art. 12 in unione con l'appendice II stabilisce l'aliquota contributiva da applicare alla massa salariale AVS e al reddito soggetto all'AVS. Concretamente si tratta di un'aliquota in per mille.

L'aliquota applicabile in per mille indicata nell'appendice II è il risultato di una formula matematica che tiene conto dei proventi della TTC preventivati per settore e regione, in considerazione del valore aggiunto lordo e della dipendenza dal turismo di un settore o di una regione.

Per via del principio di legalità, le aliquote (massime) devono essere fissate nella legge stessa. Ciò avviene nella tabella riportata nell'appendice II, che indica le aliquote in per mille applicabili, stabilite secondo nove classi contributive graduate in base alla dipendenza dal turismo. Va inoltre considerato l'art. 17 cpv. 1, secondo il quale il Governo può aumentare o ridurre di al massimo il 20% le aliquote in per mille.

Nella legislazione d'applicazione andranno disciplinate in dettaglio le questioni seguenti:

- cosa accade se un contribuente rientra in un settore non espressamente menzionato nell'appendice II? In questo caso sarebbe ipotizzabile che il contribuente venga attribuito al settore che gli è maggiormente affine in base alla sua struttura imprenditoriale;
- e cosa accade se p.es. una persona giuridica è attiva in diversi settori e dovrebbe di conseguenza venire attribuita a diverse classi (p.es. settore immobiliare e delle costruzioni)? Per motivi pratici, in questo caso la soluzione potrebbe essere la seguente: non si procede a una ripartizione (nessuna scomposizione del valore) e il contribuente viene attribuito alla classe nella quale genera la maggiore massa salariale AVS (metodo della preponderanza, usuale anche in altri ambiti del diritto fiscale).

### **Art. 13 Parte variabile – 2. Esercizi ricettivi**

Cpv. 1: anche gli esercizi ricettivi, così come le imprese vicine al turismo conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. a, vengono tassati per la TTC in ragione della massa salariale AVS o del reddito soggetto all'AVS. Anche in questo caso, il cpv. 1 in unione con l'appendice II (analogamente all'art. 12) stabilisce le aliquote contributive applicabili alla massa salariale AVS e al reddito soggetto all'AVS. Come nell'art. 12 cpv. 1, si tratta concretamente di un'aliquota in per mille.

La TTC per esercizi ricettivi non viene però calcolata soltanto secondo la massa salariale AVS/il reddito soggetto all'AVS (in questo caso vale l'appendice II), bensì cumulativamente anche in base ai cosiddetti indicatori di probabilità, come le camere, la superficie abitabile netta, i posti letto e le piazzole, per i quali vale l'appendice III (per la motivazione di questo calcolo complementare si rimanda al commento relativo all'art. 9 cpv. 1 lett. b).

L'appendice III, che si basa anch'essa sull'art. 13 cpv. 1 indica gli importi massimi in franchi che possono essere riscossi per camera, superficie abitabile netta, posto letto o piazzola nelle nove diverse classi contributive.

Per ciò che riguarda l'ammontare assoluto degli importi in franchi, questi devono basarsi da un lato sulle aliquote delle tasse di soggiorno forfetarie riscosse in passato e dall'altro sulle aliquote degli esercizi ricettivi assoggettati alla TTC.

Per un'imposta di assegnazione delle spese è inoltre importante che la tassa venga ripartita in modo corretto tra le diverse categorie di contribuenti ("distribuzione degli oneri che per rapporto deve essere corretta"), in applicazione del principio del beneficio/del vantaggio (cfr. cap. 7.2.1). Questo significa che i diversi indicatori di probabilità "camere", "superficie abitabile netta", "posto letto" e "piazzola" devono essere posti in relazione tra loro, ciò che avviene concretamente nel modo seguente:

La base di calcolo più precisa nel settore dell'alloggio sarebbe naturalmente il singolo pernottamento. Per diversi motivi (praticabilità, riflessioni di politica turistica nel senso di letti "freddi" e "caldi"), si è però optato per un calcolo che non si basasse sul singolo pernottamento. Sono piuttosto stati scelti dei parametri che rappresentano un numero *medio* di pernottamenti.

A questo proposito, ecco un esempio dal settore alberghiero. In base ai dati statistici del 2007, il numero di pernottamenti nel settore alberghiero grigionese ha raggiunto il valore di 5'867'775. Con 23'031 camere d'albergo, risulta così un numero medio di pernottamenti per camera d'albergo pari a 255. La stessa prospettiva può essere ora utilizzata anche per il posto letto e per la piazzola. Ognuno di questi indicatori di probabilità rappresenta un numero medio di pernottamenti. Inoltre, se si attribuisce a un pernottamento un importo in franchi determinato sulla base dei proventi della TTC preventivati (p.es. fr. 3,15<sup>34</sup> per pernottamento) risulta la tassa dovuta per camera, superficie abitabile netta, posto letto o piazzola.

Poiché nel calcolo della TTC, oltre al principio del beneficio/del vantaggio, va considerata anche la capacità economica, gli importi in franchi per camera, m<sup>2</sup>, ecc. (aliquote contributive) stabiliti secondo i pernottamenti medi vengono ancora adeguati verso l'alto o verso il basso a seconda della categoria contributiva. È evidente che una piccola pensione e un hotel a cinque stelle con lo stesso numero di pernottamenti per camera non possono venire gravati allo stesso modo.

Per ciò che riguarda le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati e le persone che danno in locazione abitazioni di vacanza a scopo commerciale, la tariffa dell'appendice III si fonda sulle riflessioni seguenti: siccome le abitazioni di vacanza date in locazione a scopo commerciale vengono probabilmente occupate in misura considerevolmente maggiore rispetto alle case di vacanza utilizzate dai rispettivi proprietari, si giustifica un carico maggiore gravante la superficie abitativa data in locazione a scopo commerciale. In questo caso, il legislatore utilizza schematicamente il "fattore due". Ciò significa quindi concretamente, che lo spazio abitativo a disposizione di persone che danno in locazione abitazioni di vacanza a scopo commerciale viene gravato da una TTC doppia rispetto alla superficie abitabile netta utilizzata per scopi privati dai proprietari (cfr. appendice III).

Per una migliore comprensibilità, vengono date le spiegazioni complementari seguenti riguardo al calcolo della tassa: la TTC deve considerare il beneficio turistico indiretto o diretto dei contribuenti (oggetto della tassa). Questa è al contempo la riflessione di fondo secondo la quale deve essere configurato il calcolo della TTC nelle appendici II e III. Concretamente si deve tenere conto (in primo luogo) della dipendenza dal turismo dei contribuenti, senza però dimenticare (in secondo luogo) l'aspetto della capacità economica.

---

<sup>34</sup> Proventi della TTC preventivati degli alloggiatori pari a fr. 24'800'000 diviso 7'865'730 pernottamenti = fr. 3,15

Della dipendenza dal turismo si tiene conto attraverso la graduazione delle aliquote contributive nelle appendici II e III secondo nove classi contributive.

La capacità economica per contro viene considerata (indirettamente) attraverso l'ammontare della massa salariale o del reddito soggetto all'AVS. Inoltre, gli esercizi ricettivi vengono assoggettati ad aliquote contributive differenti a seconda del tipo di alloggio (alberghi, ostelli per la gioventù, abitazioni di vacanza, campeggi, alloggi per gruppi). A norma dell'art. 13 cpv. 2, gli esercizi alberghieri vengono inoltre suddivisi in quattro classi di comfort (alberghi da 1 a 5 stelle; gli alberghi da 1 e 2 stelle vengono attribuiti alla stessa classe). Anche le due distinzioni (secondo la categoria di alloggio in generale e secondo la classe di comfort in particolare) devono tenere conto (almeno indirettamente) della capacità economica dei differenti gruppi di alloggiatori.

Cpv. 2: come già ricordato, l'aspetto della capacità economica non può essere del tutto trascurato nel calcolo della TTC, va bensì considerato anch'esso, almeno in via sussidiaria. Il cpv. 2, secondo il quale al Governo viene attribuita la competenza di graduare la TTC secondo classi di comfort (e quindi indirettamente secondo criteri di capacità economica), tiene conto di questa riflessione.

### ***Art. 14 Parte variabile – 3. Alloggiatori a scopo non commerciale***

Con rimando all'appendice III, questa disposizione stabilisce le aliquote contributive – concretamente: gli importi in franchi – riscosse per camera dagli alloggiatori a scopo non commerciale (p.es. offerenti di camere private e bed & breakfast).

Poiché per definizione questo tipo di alloggiatori non dispone di dipendenti, diversamente da quanto accade per gli alloggiatori a scopo commerciale (esercizi ricettivi) il calcolo della TTC sulla base della massa salariale AVS viene a cadere. In questo caso la TTC viene perciò calcolata unicamente sulla base del numero di camere locate. Per motivi di uguaglianza giuridica va infatti scelto lo stesso parametro adottato per gli alloggiatori a scopo commerciale (alberghi, ecc.).

Siccome gli alloggiatori a scopo non commerciale di solito fanno registrare un'occupazione più bassa rispetto ad alberghi, esercizi paralberghieri o addirittura alloggi per gruppi gestiti in modo professionale, il loro contributo per camera va fissato a un livello considerevolmente più basso. Si deve inoltre tenere conto del fatto che i locatori attivi a scopo non commerciale offrono di norma alloggi che rientrano nella categoria di stelle inferiore. Per tutti questi motivi, il carico che grava gli alloggiatori a scopo non commerciale nell'appendice III è di quattro volte inferiore a quello degli alloggi per gruppi, siccome si parte dal presupposto che di norma una camera presso un privato offra due posti letto.

Esempio: nella classe contributiva I, il gestore di un alloggio per gruppi versa 176 franchi per due posti letto (fr. 88.-- per posto letto). La TTC riscossa per camera (2 letti) da un alloggiatore a scopo non commerciale ammonterebbe in questo caso a 44 franchi per

camera. Un alloggiatore a scopo non commerciale versa dunque ogni anno un quarto dell'importo della TTC di un alloggio per gruppi.

#### ***Art. 15 Parte variabile – 4. Persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati***

Cpv. 1: con rimando all'appendice III, questa disposizione stabilisce le aliquote contributive massime – concretamente: gli importi massimi in franchi – per m<sup>2</sup> di superficie abitabile netta riscosse dalle persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati.

Come noto, per le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati la TTC viene calcolata sulla base della superficie abitabile netta, ciò che è appropriato. Come già ricordato, la TTC riscossa dalle persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati ha determinate caratteristiche di una tassa di soggiorno forfetaria obbligatoria. Per quanto riguarda le tasse di soggiorno forfetarie è risaputo che sono ammessi cosiddetti indicatori di probabilità, come numero di letti, camere, unità abitative, ma anche m<sup>2</sup> di superficie abitabile netta. A questo riguardo si può rimandare alla decisione di principio del Tribunale amministrativo grigionese relativa alla tassa di soggiorno forfetaria (DTA 22.4.1997, consid. 6b in: PTA 1997 n. 42), nonché alla letteratura specialistica<sup>35</sup>.

Per il calcolo delle aliquote contributive riportate nell'appendice III della legge, si parte dal presupposto di un'occupazione media di 50 pernottamenti ogni 20 m<sup>2</sup> di superficie abitabile netta. La letteratura specializzata considera ammissibili valori medi compresi tra 30 e 50 giorni/pernottamenti<sup>36</sup>. In una sentenza del 1997, il Tribunale amministrativo grigionese ha riconosciuto di principio in media 50 pernottamenti per una tassa di soggiorno forfetaria, stabilendo però che l'aliquota per la tassa di pernottamento doveva collocarsi nella fascia inferiore (DTA 22.4.1997, consid. 6a in: PVG 1997 n. 42).

Anche riguardo all'imposta sul valore aggiunto si pone la questione dello schematismo dei pernottamenti, precisamente in merito alla questione se un immobile di vacanza rientri nella sostanza commerciale o in quella privata. Riguardo a questa problematica, l'Amministrazione federale delle contribuzioni parte dal presupposto che un immobile di vacanza venga utilizzato dal proprietario per scopi privati per circa 2 mesi, dunque per circa 60 giorni (cfr. Opuscolo n. 16 sull'amministrazione, la locazione e la vendita di immobili, cap. 5.1.2, pag. 34).

Alla luce di tutti questi principi, il calcolo proposto nella legge, che si basa su un numero medio di 50 pernottamenti all'anno, è conforme al diritto. La TTC è simile a una tassa di soggiorno, non si tratta però di una tassa di soggiorno. I principi della tassa di soggiorno forfetaria possono perciò essere applicati con una certa flessibilità. Si può inoltre partire dal

---

<sup>35</sup> Marantelli, op. cit., pag. 370 seg.

<sup>36</sup> Marantelli, op. cit., pag. 370.

presupposto che a una superficie abitabile netta di 20 m<sup>2</sup> possa di norma essere attribuita più di una singola persona. Se per esempio si tratta in media di 1,2 persone, il numero di pernottamenti rappresentato in media da 20 m<sup>2</sup> si riduce da 50 a 41.

Come per gli altri contribuenti, anche per le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati il beneficio turistico risultante dalla promozione del turismo finanziata attraverso la TTC è più o meno grande a seconda del comune o della regione. Di conseguenza, anche per le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati le aliquote contributive nell'appendice III della legge vanno graduate a seconda della dipendenza di una determinata regione o di un determinato comune dal turismo.

Cpv. 2: a causa delle diverse situazioni ipotizzabili e dei possibili casi estremi (p.es. single senza familiari in lussuosa casa di vacanza di 12 stanze), non è possibile escludere completamente che il calcolo della TTC basato sulla situazione standard (ipotesi di un numero medio di pernottamenti all'anno durante i quali una determinata superficie abitabile netta viene utilizzata per scopi turistici dal proprietario e dai suoi familiari) risulti in singoli casi inadeguato. La presente disposizione deve tenere conto di simili casi particolari e si fonda anch'essa sulla giurisprudenza del Tribunale amministrativo grigionese relativa alle tasse di soggiorno forfetarie.

Esempio: un contribuente con un'abitazione di vacanza di 120 m<sup>2</sup> può dimostrare senza lasciare dubbi di non avere alcun familiare ai sensi dell'appendice I lett. e che utilizzi insieme a lui quale ospite la sua abitazione di vacanza, ossia né coniuge/concubino, né genitori, nonni, figli, fratelli o sorelle con rispettivi coniugi e figli. A norma della presente disposizione, un contribuente di questo tipo può dunque presentare una richiesta di riduzione della TTC, poiché nel suo caso le ipotesi standard alla base del calcolo della TTC non sono realizzate. Queste ipotesi standard partono come noto dal presupposto che una determinata superficie abitabile netta permetta di risalire a un determinato numero di familiari ("ospiti") e di conseguenza a un determinato numero medio di pernottamenti. Se il contribuente dimostra con certezza assoluta che queste condizioni standard non valgono per il suo caso, la TTC va adeguatamente ridotta. Se non fosse così, egli dovrebbe versare la TTC per soggetti inesistenti, cosa che sarebbe inammissibile. Ciò corrisponde anche alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo grigionese relativa alla tassa di soggiorno forfetaria obbligatoria (cfr. DTA GR 25.04.2006 in: PTA 2006 n. 19).

Cpv. 3: in riferimento a un'abitazione/una casa di vacanza, una determinata persona può essere sia utente per scopi privati ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. d, sia alloggiatore per scopi non commerciali conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. c.

Esempio: un proprietario domiciliato fuori Cantone di una casa di vacanza, la usa per scopi privati (insieme alla sua famiglia) per sette settimane all'anno. Per tre settimane all'anno cede in locazione la casa di vacanza a terzi non affini. Nel periodo rimanente la casa rimane vuota.

In una tale situazione si pone la questione se il rispettivo proprietario debba versare la tassa turistica cantonale in qualità di "persona che utilizza un'abitazione per scopi privati" conformemente all'art. 15 oppure quale "alloggiatore per scopi non commerciali" ai sensi dell'art. 14. Per questo caso il cpv. 3 sancisce che la TTC venga calcolata/riscossa soltanto secondo una delle disposizioni appena menzionate, dunque non cumulativamente secondo entrambe. È qui determinante il tipo di utilizzazione prevalente, che nell'esempio indicato sopra sarebbe l'utilizzo dell'abitazione per scopi privati conformemente all'art. 15 (sette settimane contro tre settimane di locazione). Siccome per motivi pratici non si può esaminare ogni anno per ogni singolo immobile ubicato nel Cantone se esso venga utilizzato per scopi privati (art. 15) oppure dato in locazione per scopi non commerciali (art. 14), la legge formula inoltre l'ipotesi che l'immobile venga utilizzato per scopi privati. Qualora ciò non fosse il caso, l'assoggettato deve attivarsi e dimostrare la locazione prevalente a ospiti non affini (nell'esempio indicato sopra una locazione, ossia un alloggio per scopi non commerciali, superiore alle sette settimane).

### ***Art. 16 Supplemento e riduzione comunale***

Cpv. 1: in passato le tasse di soggiorno e le tasse di promozione turistica venivano rimosse a livello locale. Le differenze riguardo all'ammontare di queste tasse (aliquote contributive) erano notevoli. Queste differenze risultavano in parte anche dal fatto che p.es. tramite le tasse di soggiorno venivano messi a disposizione del turista diversi pacchetti di prestazioni (p.es. prestazioni all inclusive). Per tenere conto delle particolarità locali anche nell'ambito della nuova tassa turistica cantonale (TTC), creando in tal modo la necessaria flessibilità, i comuni devono avere la possibilità di riscuotere un supplemento comunale sulla TTC. Questa possibilità è prevista anche dal diritto in materia di imposte sul reddito/sugli utili (cfr. art. 4 cpv. 1 LImpCC). Naturalmente, in un caso simile i proventi netti della TTC generati in un determinato comune grazie al supplemento comunale devono riconfluire al medesimo comune, come esplicitamente stabilito dall'art. 19 cpv. 3.

Per permettere di mantenere la necessaria flessibilità, la seconda frase del cpv. 1 prevede inoltre che, in casi motivati, il Governo possa prevedere eccezioni ai limiti dell'80% e del 30%.

Cpv. 2: questa disposizione stabilisce che un comune può fissare individualmente e di propria competenza unicamente il supplemento o la riduzione comunali sulla TTC ("moltiplicatore d'imposta"), ma che per il resto è assoggettato alla regolamentazione della presente legge cantonale. Ogni ulteriore divergenza individuale riguardo alla TTC non sarebbe praticabile e metterebbe in discussione lo scopo perseguito con la TTC e con la presente legge.

Cpv. 3: per non compromettere il finanziamento di OGD e OTReg in caso di riduzione comunale, la presente disposizione prevede quanto segue: i comuni interessati devono compensare le perdite finanziarie risultanti dalla riduzione mettendo a disposizione delle organizzazioni turistiche interessate altri mezzi di finanziamento.

## **Art. 17 Competenze del Governo**

Cpv. 1: per quanto riguarda la stima dei proventi generati dalla tassa, l'introduzione di una nuova tassa è sempre associata a una determinata incertezza. Questo è uno dei motivi principali per cui il presente articolo stabilisce la fascia entro la quale il Governo può procedere a un adeguamento delle aliquote contributive. Secondo questa disposizione, il Governo deve avere la possibilità di procedere rapidamente e in modo non burocratico a un adeguamento delle aliquote contributive, qualora ad esempio le entrate effettive della TTC dovessero divergere notevolmente da quelle preventivate.

La seconda frase stabilisce inoltre che nell'adeguamento delle aliquote contributive il Governo deve tenere conto anche del rincaro e delle mutate condizioni quadro economiche.

A seguito del principio di legalità, l'importo (massimo) della TTC, qualificabile quale imposta, va stabilito nella legge formale. Questo importo (massimo) risulta dalle aliquote in per mille indicate nell'art. 12 / appendice II e dagli importi in franchi indicati nell'art. 13 / appendice III, che ai sensi dell'art. 17 possono eventualmente venire aumentati o ridotti al massimo del 20%.

Se il Governo esaurisce la sua competenza di adeguamento dell'aliquota entro il limite del 20% (verso l'alto o verso il basso), le aliquote effettivamente applicabili dovranno essere ancorate nell'ordinanza. Ciò deve permettere ai contribuenti di conoscere l'aliquota d'imposta concretamente applicabile al loro caso. Poiché le aliquote massime risultano dalla legge formale (aliquote conformemente alle appendici II e III, aumentate al massimo del 20%), si tiene in tal modo conto anche del principio di legalità.

Cpv. 2: come già ricordato, conformemente alla sua natura e configurazione giuridica la TTC va calcolata tenendo conto del principio del beneficio/del vantaggio (cfr. cap. 7.2.1). Il beneficio o il vantaggio che i contribuenti traggono dal turismo è però diverso a seconda dell'ubicazione geografica di un'impresa nel Cantone. In sostanza, un albergo del Moesano non beneficerà in pari misura del turismo (concretamente, della promozione turistica finanziata tramite la TTC) di un albergo di St. Moritz, Arosa o Davos.

Il territorio cantonale va perciò ripartito in diverse categorie a seconda dell'intensità turistica delle regioni. Questo avviene concretamente con la creazione di nove classi contributive. Nell'ordinanza il Governo attribuirà ogni comune del Cantone a una delle nove classi contributive, in ragione dell'intensità turistica. Il presente capoverso crea la base legale necessaria a questo scopo.

## **VI. Vincolo della destinazione**

### **1. Vincolo materiale**

#### **Art. 18 Destinazione vincolata nell'interesse dei contribuenti**

Cpv. 1: la TTC è una cosiddetta imposta di assegnazione delle spese. Determinate spese vanno addebitate a una categoria di persone che ha una relazione particolare, vale a dire più stretta rispetto all'insieme dei contribuenti, con le spese in questione sostenute dall'ente pubblico. Per la TTC, ciò significa concretamente che i relativi mezzi a beneficio dei contribuenti devono essere a destinazione vincolata. In caso contrario, la TTC quale imposta speciale non riscossa dalla collettività, bensì unicamente da categorie selezionate di persone, sarebbe ingiustificabile di fronte al principio della parità di trattamento.

Giustamente, le tasse di soggiorno e di promozione turistica riscosse in passato non potevano venire utilizzate per finanziare compiti comunali ordinari (riguardo alle tasse di soggiorno cfr. DTF 101 la 437, 439). Ciò vale anche per la TTC quale "successore" delle tasse menzionate. Anche con la TTC i compiti cantonali e comunali ordinari vanno finanziati in primo luogo attraverso mezzi fiscali generali (principalmente imposte sul reddito e sugli utili, però anche imposta sugli utili da sostanza immobiliare). Sarebbe ingiustificato gravare maggiormente tramite una TTC gli assoggettati alla TTC rispetto all'insieme dei contribuenti per finanziare compiti comunali/cantonali ordinari (costruzione di scuole, manutenzione dell'approvvigionamento idrico o dello smaltimento delle acque, misure di protezione dell'ambiente, sanità, pompieri, ecc.).

Il provento netto della TTC menzionato nell'articolo risulta dalle entrate lorde totali dedotte le spese d'esecuzione.

Cpv. 2 e 3: a titolo di esempio, i due capoversi elencano quale utilizzo dei mezzi può essere considerato di interesse per i rispettivi gruppi di contribuenti. Anche in questo caso si deve distinguere tra

- il gruppo delle imprese vicine al turismo (esercizi commerciali, artigianali, industriali e di servizi), degli esercizi ricettivi, nonché degli alloggiatori per scopi non commerciali (p.es. offerenti di camere private e bed & breakfast) da un lato e
- il gruppo delle persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati (ossia proprietario o usufruttuario/utente che utilizza la sua casa o abitazione di vacanza per scopi privati, nonché i rispettivi familiari) dall'altro.

Per quanto riguarda il primo gruppo (imprese vicine al turismo ed esercizi ricettivi) la TTC è simile alla tassa di promozione turistica riscossa in passato; per quanto riguarda il secondo gruppo (persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati) la TTC si basa in parte sulle precedenti tasse di soggiorno. In riferimento alla destinazione vincolata dei mezzi della TTC, l'articolo segue perciò la giurisprudenza consolidata e la letteratura relative alle tasse di

soggiorno e di promozione turistica, alla cui idea, come appena accennato, la TTC si riallaccia. Viene in questo modo raggiunta l'auspicata flessibilizzazione nell'impiego dei mezzi della TTC senza che gli interessi dei diversi assoggettati vengano ignorati.

Cpv. 4: i proventi netti della TTC devono essere mezzi a destinazione vincolata ai sensi del referendum finanziario. I proventi netti della TTC possono perciò essere utilizzati conformemente all'art. 18 cpv. 4 senza dapprima ottenere il consenso di un determinato organo o porre in votazione la questione.

## **2. Vincolo geografico**

### **Art. 19 Utilizzo geografico dei mezzi e organizzazioni turistiche**

Cpv. 1: conformemente a uno degli obiettivi principali della riforma del turismo grigionese, i mezzi generati da tasse pubbliche devono venire concentrati e impiegati in modo mirato. Ciò considerato, i proventi netti della TTC vanno attribuiti alle rispettive organizzazioni turistiche che sono competenti per lo sviluppo della destinazione o che lo saranno in futuro (in particolare OGD e OTReg). Queste organizzazioni vanno designate caso per caso dal rispettivo comune.

Nell'organizzazione delle singole organizzazioni turistiche si dovrà anche prestare attenzione al fatto che, analogamente a quanto vale per le tasse di soggiorno e di promozione turistica, la TTC è esonerata dall'imposta sul valore aggiunto (per quanto riguarda le tasse di soggiorno cfr. DTF 25.08.2000, *Steuerrevue* 2001, pag. 55, nonché l'opuscolo relativo all'imposta sul valore aggiunto n. 12 Agenzie di viaggi ed enti turistici, parte B, n. 10 segg., pag. 51 segg.).

La nuova legge sull'IVA del 12 giugno 2009 contiene, nell'art. 18 cpv. 2, la seguente disposizione: "In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione: [...] b. i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico". Conformemente al messaggio del Consiglio federale, questi versamenti a favore di enti turistici sono casi speciali di sussidi, che di per sé sarebbero già considerati dalla disposizione generale di sussidio di cui all'art. 18 cpv. 2 lett. a della nuova LIVA. Oppure, citando il messaggio: "È solo per motivi di certezza del diritto e di chiarezza che la menzione esplicita di questi pagamenti, così come nella legislazione in vigore, è mantenuta nel D-LIVA" (FF 2008 6106). Siccome il nuovo testo della legge parla espressamente di tasse turistiche, per queste fa stato l'art. 18 cpv. 2 lett. b LIVA. Finché in futuro le OGD e le OTReg gestiranno dal punto di vista amministrativo le questioni legate all'IVA nel settore delle tasse turistiche in modo analogo a quanto facevano in passato gli enti turistici, non può costituire un problema nemmeno il fatto che la legge parli semplicemente di uffici turistici e società di sviluppo turistico e non anche di organizzazioni di destinazione. In queste condizioni si può perciò partire dal presupposto che anche con la nuova legge sull'IVA, per quanto riguarda le nuove OGD e OTReg create o ancora da

creare, continuerà a valere anche in futuro il medesimo regime relativo all'IVA in vigore in passato, con la vecchia legge sull'IVA, per gli enti turistici.

Cpv. 2: in passato, il finanziamento del turismo con fondi pubblici (tasse di soggiorno, tasse di promozione turistica, ecc.) avveniva in modo decentralizzato. Questi fondi pubblici venivano riscossi e anche impiegati a livello locale. La TTC non deve modificare nulla per quanto riguarda l'impiego perlopiù a livello locale dei mezzi (deve unicamente venire uniformata, ossia snellita e resa più efficiente, l'attuale riscossione dei mezzi a livello locale). Fatta eccezione per i casi particolari (p.es. le cosiddette regioni che forniscono prestazioni preliminari), i proventi netti della TTC confluiscono perciò di nuovo nelle aree geografiche in cui i contribuenti li hanno generati.

Cpv. 3: conformemente all'art. 16, i comuni possono riscuotere un supplemento comunale sulla TTC riscossa a livello cantonale. Se un comune fa uso di questo diritto, i mezzi supplementari generati da questo supplemento comunale devono ovviamente a loro volta riconfluire al comune interessato (p.es. allo scopo di finanziare infrastrutture turistiche) oppure essere utilizzati dall'organizzazione turistica competente, in considerazione degli interessi del comune che li ha riscossi (p.es. marketing turistico). L'idea di supplemento comunale non avrebbe altrimenti alcun senso. Ciò è quanto stabilisce esplicitamente il cpv. 3 quale ulteriore precisazione del cpv. 2.

### ***Art. 20 Comuni/regioni che forniscono prestazioni preliminari***

Cpv. 1: i cosiddetti comuni o regioni che forniscono prestazioni preliminari occupano una posizione particolare. Si tratta di regioni/comuni le cui aziende realizzano in prevalenza in altre zone del Cantone la cifra d'affari riconducibile al turismo (questa in sostanza la definizione nell'appendice I lett. j). Si rimanda inoltre alle spiegazioni nel capitolo 4.2.5. Ai sensi di una regolamentazione speciale per le regioni che forniscono prestazioni preliminari, il presente articolo stabilisce ora che solo una quota determinata della tassa turistica cantonale riconfluisce a queste regioni per venire utilizzata per la promozione turistica in loco. Il rimanente dei proventi netti della TTC confluisce in un fondo cantonale per il turismo, con il quale vengono finanziati progetti turistici di interesse sovregionale. Questa regolamentazione va introdotta poiché non tutti i mezzi generati nei comuni/nelle regioni che forniscono prestazioni preliminari possono venire impiegati in modo sensato proprio in questi comuni o in queste regioni. Nondimeno, i contribuenti in questione traggono un vantaggio dal turismo (p.es. un'impresa di costruzioni della Valle grigione del Reno che può costruire abitazioni di vacanza a Davos), cosicché un carico di contribuenti in regioni o comuni che forniscono prestazioni preliminari si giustifica o addirittura si impone dal punto di vista dell'equità fiscale.

Cpv. 2: nella legislazione esecutiva, il Governo stabilisce come vadano suddivise le quote della seconda frase del cpv. 1 ("quota per prestazioni preliminari" da un lato e "quota per il fondo" dall'altro).

### **Art. 21 Assenza di un'adesione a organizzazioni turistiche**

Cpv. 1: nel caso normale, ossia quando un comune ha aderito a una OGD o una OTReg, in applicazione dell'art. 19 i proventi netti della TTC vanno a queste organizzazioni turistiche. In assenza di un'adesione, gli enti pubblici / le organizzazioni in questione devono poter disporre soltanto di una parte dei proventi netti della TTC. Con questa regolamentazione si intende creare un incentivo per gli interessati, ossia i comuni ancora non ancora integrati, affinché aderiscano a una OGD o a una OTReg, secondo gli intenti della riforma del turismo grigionese. In questo ambito il Governo prevede un periodo transitorio della durata massima di tre anni finché tutti i comuni avranno aderito alle OGD e OTReg previste dalla legge.

Cpv. 2: l'autorità cantonale competente può decidere in merito all'importo rimanente dei mezzi della TTC dopo applicazione dell'art. 21 cpv. 1 (40%), attribuendolo a organizzazioni turistiche idonee. Poiché in simili casi può accadere che mezzi generati grazie alla TTC in una determinata destinazione vengano impiegati in un'altra destinazione, dal punto di vista giuridico risulta un'ulteriore limitazione nell'impiego dei mezzi, che nella prassi è però praticamente irrilevante: i proventi netti della TTC generati attraverso i versamenti di persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. d non possono venire utilizzati a livello sovraregionale. I mezzi della TTC generati grazie alle persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati e ai loro familiari (art. 5 cpv. 1 lett. d) dovrebbero infatti a loro volta andare a beneficio di questi contribuenti, nel rispetto del criterio geografico. Un nuovo sentiero escursionistico nel Moesano difficilmente porta un beneficio (nemmeno di ordine astratto) a un proprietario di una casa di vacanza ad Arosa, cosa che invece dovrebbe essere il caso per un'imposta di assegnazione delle spese. È questa l'idea alla base del completamento nella seconda frase.

Cpv. 3: come già spiegato nel capitolo 4.2.4, a seconda della situazione concreta, l'adesione di un comune a una OGD/OTReg può eccezionalmente risultare non opportuna. Se i motivi fatti valere sono considerevoli e adeguati, non è nemmeno giustificato applicare per il comune in questione la quota del 60% conformemente all'art. 21 cpv. 1. Il comune interessato può perciò presentare all'autorità cantonale competente una proposta relativa all'impiego della quota del 40% spettante al Cantone.

Cpv. 4: questa disposizione chiarisce che, a norma dell'art. 20, per i cosiddetti comuni/regioni che forniscono prestazioni preliminari vale un regime speciale per quanto concerne l'utilizzo dei proventi netti della TTC. Questo regime speciale non è interessato dalla regolamentazione 60% / 40% dell'art. 21.

### **Art. 22 Fondo per il turismo**

Cpv. 1: questa disposizione disciplina l'impiego dei mezzi del fondo per il turismo (finanziamento di progetti turistici sovraregionali di maggiori dimensioni, in singoli casi anche di progetti turistici regionali).

Cpv. 2: conformemente a questo capoverso, le organizzazioni turistiche interessate possono richiedere mezzi dal fondo per il turismo se presentano a questo scopo un relativo progetto all'autorità cantonale.

Cpv. 3: siccome il fondo per il turismo viene alimentato da proventi netti della TTC che di principio vengono generati da imprese vicine al turismo di regioni che forniscono prestazioni preliminari, i mezzi del fondo per il turismo devono a loro volta venire impiegati per progetti che rientrano nell'interesse di queste imprese vicine al turismo. Ciò è quanto stabilisce il rimando all'art. 18. La destinazione vincolata menzionata dei proventi netti della TTC risulta dal fatto che la tassa turistica cantonale è una cosiddetta imposta di assegnazione delle spese. I mezzi di imposte di assegnazione delle spese vanno utilizzati nell'interesse dei contribuenti.

## ***VII. Tassazione e riscossione***

### ***Art. 23 Principi***

Cpv. 1: questa disposizione stabilisce i principi per la determinazione temporale della tassa turistica cantonale. Le disposizioni di dettaglio vanno poi disciplinate nella legislazione esecutiva. La tassa turistica cantonale viene calcolata per un determinato anno civile ed è dovuta nello stesso anno. Per la determinazione effettiva della TTC (massa salariale AVS, numero di camere, ecc.) si ricorre alle basi di calcolo dell'anno immediatamente precedente (cosiddetta tassazione praenumerando).

Esempio: la TTC del 2012 per un esercizio alberghiero viene calcolata in ragione della massa salariale AVS del 2011 e sulla base del numero di camere al 31 dicembre 2011.

Vi sono anche eccezioni al principio appena menzionato. Ad esempio, per una nuova impresa non esistono ancora dati dell'anno precedente sui quali ci si potrebbe basare per la riscossione/il calcolo della TTC. In simili casi, per la prima tassazione ci si dovrà quindi basare sulle basi di calcolo (p.es. massa salariale AVS) del periodo tra il giorno della costituzione e la fine dell'anno civile. Ciò viene stabilito dalla seconda frase del cpv. 2.

Esempio: una SA viene iscritta nel registro di commercio il 1° luglio 2012. Per il primo calcolo della TTC non ci si può dunque basare sulla massa salariale AVS del 2011. Alla base della prima tassazione TTC si dovrà bensì porre la massa salariale AVS per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2012.

Cpv. 2: il cpv. 1 appena discusso utilizza per la TTC una cosiddetta tassazione praenumerando. Nelle imposte sugli utili e sul reddito, questo sistema è stato nel frattempo sostituito da un altro, ossia il cosiddetto sistema della tassazione postnumerando. È ipotizzabile che nel corso dell'elaborazione di dettaglio della regolamentazione relativa al calcolo risulti che il sistema di tassazione postnumerando sia da preferire. Per disporre della necessaria flessibilità in questo ambito, al Governo viene attribuita la competenza di introdurre il sistema della tassazione postnumerando nella legislazione esecutiva.

## **Art. 24 Rilevamento e determinazione dei dati per la tassazione**

Cpv. 1: affinché la TTC possa essere applicata efficacemente, è necessario obbligare i contribuenti, nel limite del principio di proporzionalità, a fornire le informazioni necessarie a una corretta riscossione della tassa e a concedere alle autorità d'esecuzione e di tassazione competenti anche i relativi diritti di prendere visione della documentazione. Ciò è quanto stabilisce esplicitamente il presente articolo.

Cpv. 2: la TTC può essere applicata soltanto con l'adeguato coinvolgimento dei contribuenti e solo se questi ultimi forniscono i dati rilevanti ai fini della tassazione. Ciò riguarda segnatamente i dati relativi alla base di calcolo della TTC, vale a dire p.es. la massa salariale AVS/il reddito soggetto all'AVS, il numero di camere, ecc.

Cpv. 3: le basi di calcolo della TTC, come p.es. il numero di camere, posti letto, piazzole, nonché la superficie abitabile netta vanno rilevate la prima volta con l'introduzione della TTC. Negli anni seguenti i contribuenti devono comunicare, spontaneamente o su invito dell'autorità d'esecuzione/di tassazione, eventuali cambiamenti.

Al contrario di altre basi di calcolo (come p.es. i m<sup>2</sup> di superficie abitabile netta), la massa salariale AVS e il reddito soggetto all'AVS occupano una posizione particolare nel senso che questi parametri di calcolo vanno per loro natura comunicati ogni anno.

Cpv. 4: a complemento del cpv. 1, questo capoverso precisa che l'autorità cantonale competente può effettuare anche sul posto, ossia direttamente presso il contribuente, i necessari rilevamenti e controlli. Ai sensi del principio di proporzionalità, anche in questo caso ciò vale soltanto nella misura in cui sia in discussione la corretta determinazione della TTC.

Cpv. 5: per garantire una tassazione efficiente della TTC, l'autorità di tassazione competente deve poter avere libero accesso, nei limiti del principio di proporzionalità, ai dati di autorità e registri rilevanti ai fini della tassazione. Ciò è quanto assicura il cpv. 5, che indica anche le autorità e i registri. L'accesso ai dati può avvenire anche in procedura di richiamo, cosa che, conformemente alle prescrizioni in materia di protezione dei dati, deve essere esplicitamente menzionata nella legge.

Cpv. 6: questo capoverso stabilisce che anche terzi devono presentare la documentazione e le attestazioni necessarie.

## **Art. 25 Notifica**

Come nel diritto relativo all'imposta sul reddito, i contribuenti ricevono periodicamente una decisione di tassazione nella quale sono stabiliti in modo vincolante i dati rilevanti ai fini della tassazione e l'ammontare d'imposta dovuto. Questo vale per tutti i contribuenti.

### **Art. 26 Basi temporali**

Allo scopo di ottenere la flessibilità necessaria per disciplinare una materia molto tecnica come le basi temporali, la presente legge riporta unicamente i principi da osservare (riscossione della tassa in ragione del beneficio turistico, della capacità economica e della praticabilità).

A questo proposito, per via della loro importanza secondaria, vanno disciplinati nell'ordinanza tra l'altro i punti seguenti:

- La tassa pro rata temporis di imprese vicine al turismo, esercizi ricettivi e persone che offrono alloggio per scopi non commerciali che soddisfano le condizioni per l'assoggettamento unicamente per una parte dell'anno, in particolare a seguito di arrivo, partenza oppure inizio/cessazione del beneficio turistico.
- Adeguata riduzione della tassa turistica da parte dell'autorità cantonale competente per imprese vicine al turismo, esercizi ricettivi e persone che offrono alloggio per scopi non commerciali che, per motivi stagionali, non esercitano la loro attività sull'arco di una parte considerevole dell'anno civile (periodo di tassazione).
- Le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati versano la tassa turistica per l'intero anno civile (periodo di tassazione), se al 31 dicembre del periodo di tassazione sono proprietari o usufruttuari/usuari di uno spazio abitativo ai sensi dell'appendice I lett. g, indipendentemente dalla durata concreta del rapporto di proprietà, usufrutto/uso durante il periodo di tassazione.

### **Art. 27 Tassazione d'ufficio**

Se i contribuenti non danno seguito ai loro obblighi procedurali (con o senza colpa) e se a seguito di questo comportamento la TTC non può essere determinata o non può essere determinata correttamente, l'autorità competente è autorizzata a stimare d'ufficio i fattori fiscali. Per concisione, in questo punto la legge contiene semplicemente un rimando alla regolamentazione dell'art. 131 LIG, applicabile per analogia.

### **Art. 28 Condono**

Il condono disciplinato nell'art. 28 intende tenere conto dei casi di rigore che la riscossione di una TTC potrebbe eventualmente provocare.

### **Art. 29 Delega di compiti esecutivi**

I contribuenti sono tenuti a notificare eventuali cambiamenti di dati (p.es. riguardo al numero di camere, ai m<sup>2</sup> di superficie abitabile netta, ecc.) rilevanti ai fini della tassa (art. 24 cpv. 3). Da sola, l'autorità cantonale competente non sarebbe in grado di verificare in modo efficiente la correttezza delle relative notifiche e di vigilare su di esse. Per fare questo dipende dalla collaborazione dei comuni, dei circoli ed eventualmente di altri enti e organizzazioni che

conoscono la situazione locale. Ma anche a prescindere dalla mutazione dei dati, le autorità cantonali dispongono probabilmente di informazioni e conoscenze che l'autorità cantonale competente potrebbe ottenere solo con una spesa eccessiva. È perciò sensato esortare le autorità locali a notificare di propria iniziativa evenienze rilevanti ai fini della tassazione. Tutto ciò sta alla base del presente articolo esecutivo.

### ***VIII. Ulteriori disposizioni***

#### ***Art. 30 Rimedi giuridici***

Cpv. 1 e 2: a livello cantonale è prevista una via di ricorso a due livelli. Decisioni concernenti la TTC possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi all'autorità decidente. In seguito, sempre entro 30 giorni, ci si può rivolgere al Tribunale amministrativo cantonale.

#### ***Art. 31 Infrazioni – 1.) Entità della pena***

Cpv. 1: in caso p.es. di sottrazione della tassa da parte del contribuente, l'importo sottratto va versato a posteriori, incluso l'interesse di ritardo. Per via del rimando generale dell'art. 4, il termine di prescrizione si conforma in questo caso alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

Cpv. 2: violazioni degli obblighi dei contribuenti, p.es. la mancata presentazione di documentazione necessaria per la determinazione della TTC, ecc., possono essere punite con la multa fino a 10'000 franchi.

Cpv. 3: questa disposizione costituisce il necessario completamento del cpv. 1 dell'art. 31. In caso di sottrazione della tassa infatti, non solo deve venire riscossa (a posteriori) la TTC sottratta, inclusi gli interessi di ritardo, ma il contribuente va anche punito con una multa per il suo comportamento.

Cpv. 4: i limiti delle multe si rifanno alla multa per sottrazione d'imposta della legge cantonale sulle imposte (art. 174 cpv. 2 LIG) e della legge federale sull'imposta federale diretta (art. 175 cpv. 2 LIFD). Il rimando menzionato si impone per motivi di praticabilità.

Cpv. 5: analogamente all'art. 31 cpv. 4, anche in questo caso, per disciplinare l'autodenuncia, si riprende in sostanza la regolamentazione della legge cantonale sulle imposte e della legge federale sull'imposta federale diretta (cfr. art. 174 cpv. 3 LIG e art. 175 cpv. 3 LIFD). Sono di nuovo motivi di praticabilità che suggeriscono di rifarsi alle citate norme del diritto in materia di imposta sul reddito.

#### ***Art. 32 Infrazioni – 2.) Aziende commerciali***

Questo articolo stabilisce che in presenza di un reato tributario commesso p.es. da una persona giuridica possono venire puniti i relativi organi (p.es. consiglio d'amministrazione o direttore di una SA).

### **Art. 33 Vigilanza**

Cpv. 1: la vigilanza tecnica sul rispetto della presente legge va delegata a un ufficio cantonale. Quale possibile applicazione di questa disposizione, l'autorità cantonale competente deve per esempio assicurare che i proventi netti della tassa turistica cantonale vengano utilizzati in modo *conforme alla legge*. L'autorità cantonale non deve per contro verificare se p.es. l'impiego dei mezzi da parte delle organizzazioni di gestione delle destinazioni (OGD) sia anche *opportuno*.

Cpv. 2: affinché l'autorità cantonale competente possa adempiere adeguatamente al compito di controllo, deve potersi procurare le relative informazioni e disporre del diritto di prendere visione degli atti. Ciò viene stabilito dalla presente norma, anche in previsione di eventuali disposizioni cantonali sulla protezione dei dati che vi si dovessero opporre. Naturalmente va rispettato il principio di proporzionalità.

Cpv. 3: ai sensi del principio di sussidiarietà, a livello cantonale vanno rilevati compiti di coordinamento soltanto nella misura strettamente necessaria a un'attuazione di successo della riforma del turismo. Poiché del resto la riforma del turismo non è un processo perfettamente lineare, bensì i compiti incombenti possono essere risolti unicamente attraverso una stretta cooperazione tra organizzazioni locali, regionali e cantonali, è estremamente importante che le autorità cantonali competenti valutino regolarmente la situazione. Ciò è quanto intende garantire la presente disposizione, istituzionalizzando lo "scambio di pareri" reciproco tra gli interessati.

Cpv. 4: affinché l'auspicato scopo della legge, e più in generale la riforma del turismo, possa essere implementato con successo nel Cantone dei Grigioni, sono necessari determinati strumenti di vigilanza e di intervento. Quale ultima ratio, l'art. 33 cpv. 4 prevede perciò che l'autorità cantonale competente possa limitare o sospendere completamente il versamento di mezzi della TTC a favore di comuni od organizzazioni che hanno violato la presente legge. Questa è la base del rimando agli art. 19 e 21.

### **Art. 34 Analisi degli effetti**

Cpv. 1: la presente legge non vuole essere fine a sé stessa, intende invece migliorare effettivamente le condizioni quadro per il turismo nell'ambito della riforma del turismo grigionese. Affinché al riguardo vi siano la necessaria trasparenza e una giusta pressione, sette anni dopo l'entrata in vigore, il Governo presenterà rapporto al Gran Consiglio nel quadro di una "analisi degli effetti" e proporrà eventuali misure per ottimizzare la promozione del turismo (rapporto di valutazione).

Si deve per contro rinunciare a fissare un limite temporale di validità per la presente legge e dunque anche per la riscossione di una TTC. Un limite temporale come quello previsto p.es. per l'imposta federale diretta o l'imposta sul valore aggiunto (cfr. art. 196 n. 13 e 14 Cost.) non è opportuno nel caso di una TTC strutturata quale imposta di assegnazione delle spese mirante a coprire le spese specifiche di determinati enti pubblici e organizzazioni.

Cpv. 2: le lett. a) e b) del cpv. 2 citano i principali ambiti in merito ai quali si deve presentare rapporto. Da un lato si deve presentare la modalità di sviluppo delle organizzazioni turistiche e del loro marketing dopo l'introduzione della legge. Si deve procedere in particolare anche a un confronto con altre regioni turistiche (benchmarking) come il Vallese, l'Oberland bernese o il Tirolo. Un'attenzione particolare va rivolta anche alla TTC. Devono essere fornite spiegazioni relative alla sua importanza economica e alla sua efficacia nel raggiungimento degli obiettivi (in particolare riguardo all'efficacia della riscossione, ai proventi della tassa, ecc.).

Cpv. 3: per rendere innanzitutto possibile un efficace controllo degli effetti e la stesura di un rapporto, devono poter essere create le necessarie basi statistiche. Affinché ciò sia possibile, gli uffici competenti devono avere il diritto, entro limiti ragionevoli, di prendere visione degli atti e di ricevere informazioni. Inversamente, i dati statistici devono essere messi a disposizione anche delle organizzazioni turistiche e dell'ente Grigioni Vacanze. Questo è quanto intende garantire la presente disposizione.

Il materiale statistico da rilevare deve tra l'altro fornire informazioni in merito agli effetti della TTC per l'economia e ai benefici economici che essa produce. Per raggiungere questo obiettivo vanno rilevati in particolare dati significativi in merito all'intensità di valore aggiunto, all'occupazione delle case/abitazioni di vacanza, nonché all'attività d'investimento da ricondurre al turismo.

Cpv. 4: le misure considerate necessarie secondo le conclusioni dell'analisi degli effetti e del rapporto di valutazione vanno attuate entro tre anni, come stabilisce espressamente questo capoverso.

## ***IX. Disposizioni finali***

### ***Art. 35 Regolamentazione transitoria***

La TTC viene riscossa con effetto al 1° gennaio dell'anno in cui viene introdotta. A partire da questa data sarà dovuta tra gli altri anche da esercizi ricettivi. In passato, gli esercizi ricettivi hanno riscosso tasse di soggiorno in qualità di rappresentanti fiscali dei loro ospiti e le hanno addebitate sulle rispettive fatture di questi ultimi. In futuro, gli esercizi ricettivi includeranno nelle loro tariffe le spese risultanti dalla tassa turistica cantonale, fatturando così di fatto la TTC agli ospiti.

Non è certo che nell'alta stagione, alla data di riferimento del 1° gennaio, tutti gli esercizi ricettivi saranno in grado di procedere per tempo ai cambiamenti amministrativi/contabili per il passaggio dalla riscossione della tassa di soggiorno alla riscossione e all'addebito della tassa turistica. Per questo motivo, l'art. 35 prevede, per un periodo transitorio di quattro mesi, che un importo ancora dichiarato quale tassa di soggiorno su una fattura non debba essere consegnato all'autorità d'incasso competente (p.es. ente turistico), bensì che questo importo rimanga all'esercizio ricettivo e che possa essere utilizzato per pagare la TTC. Questa regolamentazione non crea problemi per quanto riguarda il diritto sulle tasse di

soggiorno, in quanto, in base all'art. 36, le relative legislazioni locali sulla tassa di soggiorno perderanno la loro validità contemporaneamente all'introduzione della tassa turistica.

***Art. 36 Modifica del diritto previgente, entrata in vigore***

Cpv. 1: con il cambiamento previsto nell'art. 36 cpv. 1 si garantisce che, finché verrà riscossa una tassa turistica cantonale, i comuni non possano riscuotere parallelamente tasse di soggiorno o di promozione turistica. Qualora in futuro non si dovesse un giorno più riscuotere la TTC (p.es. in seguito ad abrogazione o modifica della LFOT), i comuni avrebbero automaticamente di nuovo il diritto di riscuotere tasse di soggiorno e di promozione turistica, senza che debba dapprima essere emanata una nuova norma di autorizzazione cantonale.

Va modificata in modo analogo anche la legge sui comuni del Cantone dei Grigioni.

Cpv. 2: l'art. 9 lett. c della legge cantonale sui comuni disciplina le competenze concernenti la determinazione del tasso d'imposta per le imposte sul reddito e sugli utili. La disposizione menzionata della legge sui comuni va completata in quanto, a titolo di novità, la medesima regolamentazione delle competenze deve valere anche per la determinazione del supplemento comunale relativo alla TTC (art. 16).

## 9 Conseguenze finanziarie e per il personale

Con l'introduzione nel Cantone dei Grigioni di un finanziamento del turismo orientato al futuro, viene consolidata in modo duraturo l'attuazione della riforma del turismo grigionese: le organizzazioni turistiche e i comuni possono ricevere i mezzi necessari per un efficace marketing turistico e per lo sviluppo del turismo. Il Cantone dei Grigioni può così migliorare considerevolmente le condizioni quadro per il turismo.

A prescindere dalle spese d'investimento una tantum (software per il registro fiscale), le spese d'esecuzione provocate dall'introduzione di una TTC devono venire finanziate interamente con i proventi lordi della TTC e non comportano quindi alcuna spesa supplementare permanente per il Cantone.

### 9.1 Conseguenze finanziarie

Nel febbraio 2006 il Cantone dei Grigioni ha conseguito ricavi finanziari straordinari pari a 100,0 mio. di franchi a seguito del rimborso del capitale di dotazione della Banca Cantonale Grigione. Il 13 giugno 2006, il Gran Consiglio ha deciso di destinare 18,0 mio. di franchi da questi ricavi straordinari per attuare il progetto di riforma "strutture concorrenziali e ripartizione dei compiti nel turismo grigionese" (credito d'impegno 2006 – 2012). Inoltre, nell'ambito del programma d'innovazione Innotour, la Confederazione fornisce un contributo per complessivi 2,0 mio. di franchi a questo progetto di riforma esemplare per il turismo elvetico. Con questi mezzi, 20 mio. di franchi complessivi, vengono finanziati i progetti di trasformazione regionali (costituzione di OGD e OTReg), le diverse misure accompagnatorie (piattaforma turistica elettronica dei Grigioni, sistema di gestione e monitoraggio / Balanced Scorecard, branding / strategia del marchio, strategia per il turismo in sintonia con la natura e la cultura, offensiva di qualità, finanziamento del marketing turistico), nonché l'intero management di progetto, inclusi i lavori per la creazione delle basi necessarie all'attuazione.

L'esecuzione della legge sul finanziamento delle organizzazioni turistiche non ha influssi diretti sul bilancio pubblico del Cantone dei Grigioni (ad eccezione delle spese d'investimento per il software del registro fiscale). La legge non prevede impegni finanziari supplementari da parte del Cantone. Le spese d'esecuzione vengono interamente finanziate con i proventi della TTC. L'onere amministrativo globale (incl. spese per il personale) non dovrà a lungo termine superare il 4% dei proventi lordi della TTC.

Nel cambiamento di sistema dalle tasse di soggiorno e dalle tasse di promozione turistica comunali attuali alla TTC si deve tenere conto della necessità di garantire la liquidità delle organizzazioni turistiche. Siccome nel quadro della procedura d'incasso i proventi della TTC, come oggi i proventi delle tasse di promozione turistica, sono disponibili e quindi riversabili alle organizzazioni turistiche solo con alcuni mesi di ritardo, per l'introduzione della TTC si rende necessaria una soluzione transitoria. Le verifiche di dettaglio mostreranno

l'ammontare del fabbisogno di liquidità nei primi mesi successivi all'introduzione della TTC. Questi mezzi dovranno essere messi a disposizione temporaneamente dal Cantone, tenendo conto dei costi del capitale risultanti. In questo modo è possibile introdurre la TTC senza particolari difficoltà. Ciò non comporta oneri finanziari supplementari per il Cantone, i costi dovuti agli interessi del capitale, unici e limitati nel tempo, dovranno infatti essere finanziati dalle organizzazioni turistiche attraverso i futuri proventi della TTC.

Nel quadro delle numerose discussioni relative all'introduzione della TTC si è da diverse parti richiamata l'attenzione sul fatto che anche il Cantone dei Grigioni deve partecipare al finanziamento del marketing turistico. Oggi, in virtù della legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE; CSC 932.100), il Cantone dei Grigioni versa sussidi a Grigioni Vacanze e a ulteriori progetti nel quadro della promozione del turismo.

Nel piano finanziario sono previsti sussidi del Cantone dei Grigioni anche per l'ulteriore consolidamento del marchio regionale *graubünden*. Quale proprietario del marchio *graubünden*, il Cantone ha un notevole interesse al successo nell'ulteriore sviluppo di questo marchio. L'entità e la durata del sostegno cantonale dipendono considerevolmente dalla disponibilità degli altri partner del marchio a partecipare direttamente in misura importante alle spese per la gestione del marchio.

Affinché l'organizzazione esecutiva possa diventare operativa sono necessari investimenti in tecnologie informatiche varianti tra 1,9 e 2,3 mio. di franchi, che andranno a carico del bilancio dello Stato e dovranno essere approvati dal Gran Consiglio sotto forma di credito d'impegno. Inoltre, la spesa per il primo rilevamento dei dati viene stimata in circa 750'000 franchi e dovrà essere finanziata con i proventi della TTC degli anni 2012 – 2015.

## **9.2 Conseguenze per il personale**


Quale conseguenza dell'esecuzione centralizzata ad opera del Cantone, presso le organizzazioni turistiche e i comuni non sarà più necessario impiegare importanti risorse di personale per l'esecuzione delle leggi comunali. Le capacità che si libereranno, equivalenti in totale a circa 24 impieghi a tempo pieno, potranno essere impiegate per ulteriori compiti, di preferenza nel marketing turistico.

L'esecuzione della TTC verrà insediata in una nuova sezione amministrativa dell'Ufficio dell'economia e del turismo. A questo scopo è previsto un volume d'impiego pari a circa l'800 per cento; nella fase d'introduzione di circa tre anni saranno però necessarie capacità supplementari (4 impieghi a tempo pieno) per il primo rilevamento di tutte le imprese e le abitazioni assoggettate alla TTC. Una valutazione definitiva delle conseguenze sul personale non è al momento ancora possibile, poiché sono necessari ulteriori chiarimenti di dettaglio relativi all'esecuzione.

## C) LEGGE QUADRO CANTONALE

Nella sezione C del presente rapporto esplicativo relativo al finanziamento del turismo nei Grigioni viene da un lato approfondita la variante "legge quadro" (cap. 10) e dall'altra vengono illustrate altre alternative esaminate (cap. 11). Per la consultazione è stata formulata nei dettagli una legge quadro cantonale intitolata "legge sull'armonizzazione del finanziamento del turismo" (LAFT). Viene così garantito un confronto oggettivo con la TTC.

### Ill. 15: Varianti di finanziamento del turismo



Fonte: UET, 2009

## 10 Legge quadro cantonale quale variante

Quale variante alla TTC (legge sul finanziamento delle organizzazioni turistiche, LFOT) è stata esaminata una legge quadro cantonale per tasse turistiche comunali. Di seguito viene illustrata più in dettaglio l'idea di una "legge quadro" (legge sull'armonizzazione del finanziamento del turismo, LAFT).

**Premesse:** in maggio e in giugno 2008 si sono tenuti diversi incontri informativi pubblici sulla TTC allo scopo di ricevere un feedback dalla base turistica, di raccogliere suggerimenti per l'ulteriore configurazione della TTC e di conoscere le aspettative degli attori locali. Le cerchie politiche hanno suggerito di esaminare la possibilità di porre in consultazione anche delle varianti, ad esempio l'idea di una legge quadro per il finanziamento delle organizzazioni turistiche nel Cantone dei Grigioni. Una legge quadro deve avere come obiettivo da un lato il mantenimento della più ampia autonomia comunale possibile e dall'altro la creazione delle condizioni che permettano di conservare e di sostenere gli obiettivi della riforma del turismo grigionese. La creazione di organizzazioni turistiche concorrenziali deve avvenire rapidamente e non essere fatta dipendere dallo scadenario di più ampie riforme comunali.

Per stabilire una sufficiente comparabilità, si è dato seguito alla richiesta di una legge quadro ed è stato elaborato un progetto di legge comprensivo di commento dei singoli articoli. Nell'ambito della consultazione sul futuro finanziamento del turismo nel Cantone dei Grigioni, questo progetto viene ora contrapposto alla TTC. In questo modo si intende anche agevolare la valutazione dei vantaggi e degli svantaggi della TTC proposta. La variante presenta chiare differenze rispetto alla TTC per quanto riguarda l'attuazione su tutto il territorio, l'organizzazione dell'esecuzione e il coinvolgimento delle regioni che forniscono prestazioni preliminari.

Nella procedura di consultazione relativa alla legge sul finanziamento delle organizzazioni turistiche (LFOT) viene posto in discussione anche il progetto elaborato per una legge quadro (legge sull'armonizzazione del finanziamento del turismo, LAFT). Dalla consultazione deve risultare quale via vada seguita in futuro per quanto riguarda il finanziamento del turismo nel Cantone dei Grigioni.

### 10.1 Piano di base di una legge quadro cantonale

Il piano di una legge quadro non modifica per niente gli obiettivi della riforma del turismo grigionese, ovvero la creazione di strutture e organizzazioni turistiche efficienti sotto forma di cosiddette OGD e OTReg. Le spiegazioni relative alla riforma del turismo contenute nei capitoli 2 e 3 valgono perciò anche per il piano di una legge quadro. Lo stesso dicasi per gli ordini di grandezza auspicati per OGD concorrenziali (approssimativamente 2 mio. di pernottamenti all'anno, almeno 4 – 7 mio. di franchi di budget per il marketing, ecc.).

Una delle principali differenze di una legge quadro rispetto alla TTC proposta consiste però nella rinuncia all'introduzione di una tassa turistica a livello cantonale. La legge quadro delega ai comuni la competenza di riscossione (sovranità fiscale) di una tassa turistica facoltativa. Con la variante "legge quadro", i comuni possono perciò introdurre su base volontaria una tassa turistica comunale (TTCCom). La legge quadro lascia però i comuni anche liberi di finanziare la promozione del turismo attraverso mezzi fiscali generali o con altre entrate, senza ricorrere a una TTCCom.

Se un comune intende introdurre una TTCCom, deve però necessariamente aderire a un'organizzazione turistica (OGD od OTReg) della sua regione e delegarle lo sviluppo del turismo, nonché il marketing turistico interaziendale. In questo modo si intende creare un incentivo per i comuni affinché aderiscano a un'organizzazione turistica, contribuendo in tal modo al successo della riforma del turismo grigionese. La ripartizione dei compiti tra comune e organizzazione turistica include anche la competenza relativa alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture turistiche.

Come dice la parola "legge quadro", i comuni non sono però totalmente liberi nella configurazione di una TTCCom, ma devono muoversi entro i limiti prescritti dal Cantone. In questo modo si intende eliminare la disordinata e inefficiente situazione attuale, con le svariate tasse turistiche riscosse finora (tasse di soggiorno, tasse sullo sport, tasse di promozione turistica, ecc.). Nella legge quadro, il Cantone definirà per i comuni la cerchia dei contribuenti, la base di calcolo (massa salariale AVS, camere, ecc.), nonché la destinazione vincolata dei proventi della tassa. I comuni sono però liberi di decidere per quanto riguarda il punto più importante, ovvero la determinazione delle aliquote contributive e di conseguenza l'ammontare concreto di una TTCCom. Si deve inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che per i settori come l'assoggettamento, la base di calcolo e la destinazione vincolata, che il Cantone disciplina nella legge quadro, la traccia è in ampia misura già data dal diritto costituzionale (p.es. l'utilizzo dei proventi della tassa a beneficio dei contribuenti). In ampi settori, la legge quadro cantonale disciplina perciò unicamente quanto comunque già definito dai principi costituzionali e dalla relativa giurisprudenza.

Anche per la legge quadro, l'obiettivo consiste come noto nell'attuazione di successo della riforma del turismo grigionese. Questo risultato può essere ottenuto unicamente se le rispettive organizzazioni turistiche dispongono dei mezzi finanziari necessari. La legge quadro impone perciò ai comuni di finanziare "adeguatamente" le organizzazioni turistiche in questione. Questa espressione viene descritta più in dettaglio nella legge (art. 4 cpv. 3 LAFT). È considerato "adeguato" un finanziamento "che permette alle organizzazioni turistiche di svolgere in modo efficace ed efficiente i loro compiti volti all'aumento della concorrenzialità del turismo grigionese (...)". La legge quadro lascia però i comuni liberi di decidere come garantire questo finanziamento "adeguato", se attraverso mezzi fiscali generali oppure con l'introduzione di una TTCCom.

Anche la legge quadro deve perciò porre la base per il finanziamento delle organizzazioni turistiche nel Cantone dei Grigioni e basarsi sulla collaborazione tra comuni, completata da obiettivi cantonali. La legge quadro prevede un'organizzazione "dal basso verso l'alto".

Questo significa che i responsabili del marketing turistico sono i comuni, che si organizzano per raggiungere l'obiettivo prefissato. Con la legge quadro, il Cantone definisce semplicemente i tratti fondamentali per raggiungere gli obiettivi della riforma del turismo grigionese. Esso assicura essenzialmente il finanziamento delle organizzazioni turistiche necessario per riuscire a far fronte alle sfide future e permette una costante crescita a lungo termine delle competenze e dell'efficienza all'interno delle organizzazioni turistiche.

## 10.2 Struttura della legge quadro cantonale

La legge quadro cantonale, concretamente "legge sull'armonizzazione del finanziamento del turismo" (LAFT o legge sull'armonizzazione), ha la struttura seguente:

- I. Disposizioni generali
- II. Organizzazione turistica
- III. Tassa turistica
- IV. Disposizioni finali

Questi quattro titoli principali vengono brevemente spiegati di seguito.

**Titolo I Disposizioni generali:** in questo titolo viene descritto lo scopo della legge sull'armonizzazione (art. 1). La disposizione, che fa riferimento agli obiettivi della riforma del turismo grigionese, è sostanzialmente formulata come quella del progetto di LFOT, descritto nei capitoli 3 e 4 del presente progetto di consultazione. Inoltre, conformemente al carattere di legge quadro della LAFT, viene stabilito che questa legge fissa le condizioni quadro per la riscossione su base volontaria di una tassa turistica a livello comunale (TTCOM).

Analogamente al progetto di LFOT, nell'art. 2 in unione con l'appendice I si procede a diverse definizioni.

**Titolo II Organizzazione turistica:** in questo titolo (art. 3) vengono descritti compiti e competenze delle organizzazioni turistiche (OGD e OTReg). Questa descrizione si rifà a quella nel progetto di LFOT, cosa di per sé corretta poiché gli obiettivi della riforma del turismo grigionese e gli obiettivi a ciò associati sono i medesimi per entrambi i progetti di legge.

Viene inoltre stabilito che i comuni possono (volontariamente) aderire a una tale organizzazione e delegarle lo sviluppo del turismo, nonché il marketing turistico interaziendale (art. 4).

Oltre a ciò, il titolo II del progetto di legge contiene però anche disposizioni fatte su misura per una regolamentazione tramite una legge quadro, per la quale si è optato nel presente caso.

Il ricorso a una legge quadro cela notoriamente un accresciuto rischio di "opportunisti". Quanto maggiore è il margine di manovra a disposizione, tanto più elevata è la probabilità che ci si discosti dall'unione e che solo pochi forniscano un contributo al raggiungimento degli obiettivi della riforma del turismo grigionese. Ciò potrebbe mettere a rischio la sostanza del progetto. Anche una legge quadro deve perciò prevedere diverse misure accompagnatorie atte a evitare o almeno a rendere poco attrattivo uno sviluppo generale indesiderato.

A questo scopo, il progetto di legge sull'armonizzazione prevede tra l'altro che:

- i comuni non siano completamente liberi nel finanziamento delle organizzazioni turistiche, bensì che, come già indicato sopra, debbano garantirlo "adeguatamente" (art. 3 cpv. 4);
- solo i comuni che hanno aderito a un'organizzazione turistica alla quale hanno delegato la "promozione turistica" possano riscuotere su base volontaria una TCom (art. 6 cpv. 1)<sup>37</sup>. I comuni non affiliati a un'organizzazione turistica dipendono da mezzi fiscali generali e da altre entrate per il finanziamento dello sviluppo del turismo e del marketing turistico interaziendale. La riscossione di tasse di soggiorno, tasse di promozione turistica e simili non sarà più ammessa dopo l'introduzione della legge sull'armonizzazione.
- quale ultima ratio il Governo può obbligare i comuni ad aderire a un'organizzazione turistica e a delegare la promozione turistica a una OGD o a una OTReg. I presupposti per una decisione in tal senso del Governo sono descritti nella legge (art. 5).

**Titolo III Tassa turistica:** il titolo III del progetto di legge disciplina i principi che i comuni devono soddisfare per introdurre su base volontaria una TCom. Il titolo è articolato secondo i principali elementi di un cosiddetto rapporto di diritto fiscale, precisamente:

1. Sovranità fiscale
2. Assoggettamento alla tassa
3. Oggetto della tassa
4. Base di calcolo
5. Aliquote contributive
6. Vincolo della destinazione
7. Tassazione e riscossione
8. Ulteriori disposizioni

---

<sup>37</sup> Di per sé questa disposizione è disciplinata nella parte III della legge, per motivi di relazione materiale viene però discussa già qui.

---

Per contenuto e struttura, le disposizioni si rifanno alle formulazioni utilizzate nel progetto di LFOT per la riscossione di una TTC. Anche nel caso di una tassa turistica comunale, quale oggetto della tassa va considerato il beneficio diretto o indiretto che un contribuente consegue grazie al turismo. Su questa base, va configurata di conseguenza anche una TTCom.

Rispetto al progetto di una tassa turistica cantonale, vi sono però le seguenti differenze fondamentali:

- ammontare delle aliquote contributive (e dunque ammontare di una tassa turistica comunale): diversamente dal progetto di una TTC, qui i comuni sono liberi di stabilire l'ammontare delle aliquote contributive, nel rispetto dei limiti costituzionali (cfr. cap. 7). Certo, la differenza non è eccessivamente grande, perché anche nel progetto di TTC i comuni possono prevedere un supplemento o una riduzione per la TTC (art. 16 LFOT) e anche qui esiste una certa autonomia nella determinazione dell'ammontare della tassa;
- nell'ambito della legge sull'armonizzazione le regioni/i comuni che forniscono prestazioni preliminari ai sensi del progetto di LFOT non vengono trattati diversamente rispetto alle altre regioni del Cantone. A questo riguardo si rinuncia perciò a una regolamentazione particolare;
- si rinuncia altresì alla creazione di un fondo cantonale per il turismo ai sensi del progetto di LFOT.

Per quanto concerne in dettaglio le disposizioni relative alla tassa turistica comunale, si rimanda al commento dei singoli articoli nel capitolo 10.3.

**Titolo IV Disposizioni finali:** Anche a questo riguardo si rimanda al commento dei singoli articoli nel capitolo 10.3.

## **10.3 Spiegazioni relative a singole disposizioni del progetto di legge**

### ***I. Disposizioni generali***

#### ***Art. 1 Scopo***

Cpv. 1: questo articolo descrive lo scopo della legge quadro, che corrisponde sostanzialmente a quello della LFOT. Per quanto concerne la base della riforma del turismo grigionese si rimanda perciò anche ai capitoli 1 – 3.

Cpv. 2: diversamente dalla LFOT, la presente legge quadro non prevede una tassa turistica *cantonale*. Qui la riscossione di una tassa turistica rientra piuttosto nella competenza dei comuni (tassa turistica comunale o TTCom). I comuni devono però poter riscuotere una

possibile TTCom non in modo assolutamente libero, bensì secondo le prescrizioni della presente legge quadro. Ciò è quanto stabilisce il cpv. 2. Prescrivendo dei limiti e un'uniformazione (che non include le aliquote contributive, cfr. art. 12), si intende eliminare lo stato d'inefficienza e in parte di disordine esistente con le tasse turistiche riscosse finora (tasse di soggiorno, tasse sullo sport, tasse di promozione turistica, ecc.).

### ***Art. 2 Concetti***

Questa disposizione rimanda all'appendice I, nella quale sono definiti diversi concetti utilizzati nella legge. Non viene più definito il termine di "comune/regione che fornisce prestazioni preliminari", poiché la presente legge quadro non prevede più regole particolari per tali comuni/regioni.

Per quanto riguarda gli altri concetti, si può rimandare alle spiegazioni relative all'art. 2 / appendice I della LFOT. Al posto del rimando al Cantone, nella presente legge quadro è però necessario il rimando al comune, per via del contesto specifico.

## ***II. Organizzazione turistica***

### ***Art. 3 Organizzazioni turistiche***

Questo articolo corrisponde in ampia misura all'art. 3 LFOT, cosicché si può rinviare al relativo commento nel cap. 8.

Cpv. 1: questa disposizione definisce i compiti delle organizzazioni turistiche nei Grigioni. Come già menzionato, si basa sulla disposizione dell'art. 3 cpv. 1 LFOT.

Cpv. 2: qui viene ancorato il principio secondo cui i comuni e le rispettive organizzazioni turistiche (OGD, OTReg), alle quali in fin dei conti vengono messi a disposizione i mezzi finanziari da parte dei comuni, devono accordarsi secondo una forma giuridica adatta in merito a un'adeguata ripartizione dei compiti e dei mezzi. Costituiscono dei punti di riferimento a questo riguardo l'art. 50 e l'art. 63 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni.

Cpv. 3: affinché vi sia la garanzia che i mezzi di finanziamento versati dai comuni alle organizzazioni turistiche vengano impiegati in modo efficace dalle organizzazioni turistiche competenti (OGD, OTReg), queste ultime devono soddisfare determinati requisiti minimi relativi a determinati parametri e valori di riferimento. L'articolo elenca quale esempio alcuni di questi requisiti.

Cpv. 4: l'autorità cantonale competente decide se un'organizzazione turistica soddisfi o meno le condizioni quadro legali, in particolare anche quelle per beneficiare di mezzi comunali (p.es. di una tassa turistica comunale). Ciò risulta già dalla riflessione di fondo della riforma del turismo grigionese (cfr. cap. 3.8 e 3.9 concernenti i criteri che le organizzazioni turistiche devono soddisfare). Nella lett. b, il capoverso stabilisce inoltre che, qualora i comuni e le organizzazioni turistiche non riescano a raggiungere un'intesa in merito alla ripartizione dei

compiti e all'utilizzo dei mezzi di finanziamento menzionati nel cpv. 2, decide l'autorità cantonale competente.

Cpv. 5: la determinazione delle regioni turistiche conformemente al cpv. 1 rientra nella competenza del Governo, cosa che questo capoverso stabilisce esplicitamente.

#### ***Art. 4 Comuni e organizzazioni turistiche***

Cpv. 1: conformemente alla riforma del turismo grigionese, lo sviluppo del turismo e il marketing turistico interaziendale sono un compito che va svolto soprattutto dalle organizzazioni di gestione delle destinazioni (OGD) e dalle organizzazioni turistiche regionali (OTReg). I comuni possono aderire su base volontaria, fatto salvo l'art. 5, a tali organizzazioni e delegare al contempo a esse la "promozione turistica". Ciò è quanto stabilisce esplicitamente la presente disposizione.

Cpv. 2: con l'adesione alle rispettive OGD e OTReg e con la delega dei compiti a ciò correlata, i comuni si impegnano a versare alle organizzazioni menzionate gli "adeguati" mezzi finanziari necessari. Cosa significhi in concreto "adeguato" viene definito nel capoverso seguente.

Cpv. 3: la riforma del turismo grigionese stabilisce diverse direttive, in particolare di ordine finanziario (budget per il marketing nell'ordine di grandezza di almeno 4 – 7 mio. di franchi, ecc.), per le rispettive OGD e OTReg. Si rimanda qui all'appendice I lett. f e all'art. 3. Affinché le organizzazioni turistiche menzionate possano adempiere in modo sensato ed efficiente ai compiti loro delegati dalla legge, devono venire "adeguatamente" finanziate dai comuni ai sensi del presente capoverso. Un finanziamento è "adeguato" se consente alle OGD e alle OTReg di adempiere in modo sensato ed efficiente ai compiti volti all'aumento della concorrenzialità del turismo grigionese loro delegati nell'ambito della riforma del turismo grigionese, nonché di affermarsi nella concorrenza con altre regioni turistiche (cfr. cap. 3.8 e 3.9).

Cpv. 4: secondo la concezione della presente legge, i comuni sono liberi di scegliere come procurarsi i mezzi per finanziare le organizzazioni turistiche. Se un comune genera p.es. sufficienti entrate fiscali generali (imposta sul reddito, sugli utili, sugli immobili, ecc.) per contribuire "adeguatamente" insieme agli altri comuni al finanziamento di una OGD o di una OTReg, l'introduzione di una tassa turistica comunale non è obbligatoria. Questo è quanto stabilisce il presente capoverso, menzionando al contempo possibili mezzi di finanziamento (mezzi fiscali generali, proventi dei beni finanziari, utili di enti statali e di imprese a economia mista, proventi di una tassa turistica, ecc.).

Qualora un comune, per finanziare OGD e OTReg, non riscuota una tassa turistica ma utilizzi mezzi fiscali generali o gli altri mezzi summenzionati si pone la questione se ciò renda necessaria una modifica del trattamento, per quanto riguarda l'IVA, di questi pagamenti ovvero delle prestazioni che si trovano alla loro base. Per quanto riguarda un finanziamento con tasse turistiche, come noto l'art. 18 cpv. 2 lett. b della nuova legge sull'IVA contiene,

come d'altronde in passato anche la vecchia legge sull'IVA, una disposizione speciale, dal tenore seguente: "In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione: [...] b. i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico". Questa disposizione speciale non può essere applicata in caso di finanziamento senza tasse turistiche. In questi casi (nessuna riscossione di una tassa turistica) si pone perciò la domanda se vada applicata la disposizione generale di sussidio dell'art. 18 cpv. 2 lett. a della nuova legge sull'IVA. Se ciò fosse il caso, verrebbero presumibilmente trattati in maniera analoga anche i flussi di pagamento dal comune alle OGD/OTReg non provenienti da tasse turistiche. Le relative prestazioni non sarebbero quindi assoggettate all'IVA. Ciò non è tuttavia ancora certo. Qualora un comune preveda con una OGD od OTReg un finanziamento senza tasse turistiche, si raccomanda di discutere dapprima la questione con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto. Altrimenti, vi è il rischio che improvvisamente risulti una prestazione soggetta all'IVA da parte della OGD/OTReg, ciò che renderebbe più costosa la promozione del turismo.

Cpv. 5: in applicazione di questo capoverso, l'importo annuo complessivo necessario a una OGD od OTReg per il proprio finanziamento viene ripartito tra i comuni interessati della regione turistica, in ragione del rispettivo numero di pernottamenti.

Esempio: una OGD presenta un preventivo di 6 mio. di franchi, di cui 5 devono essere forniti dai comuni della rispettiva regione turistica (ai sensi del finanziamento "adeguato" dell'art. 4 cpv. 2 e 3). L'importo di 5 mio. di franchi viene ripartito tra i comuni della regione turistica in questione, p.es. in ragione del rispettivo numero di pernottamenti. Se in un comune viene generato il 10% dei pernottamenti della regione turistica, questo comune deve versare alla OGD un contributo di 500'000 franchi. Spetta al comune in questione decidere come finanziare questi 500'000 franchi, se attraverso mezzi fiscali generali oppure con una tassa turistica comunale.

### **Art. 5 Adesione obbligatoria**

Cpv. 1: la legislazione basata su una legge quadro cantonale non deve mettere in dubbio la riforma del turismo grigionese. Con una legge quadro, il rischio che vi siano opportunisti che beneficino delle misure di promozione turistica senza fornire un proprio contributo al relativo finanziamento è considerevolmente maggiore. Concretamente, con una legge quadro esiste il rischio che singoli comuni non aderiscano né a una OGD, né a una OTReg, non sostenendo di conseguenza finanziariamente queste organizzazioni, beneficiando però ugualmente in modo indiretto della loro attività promozionale nella regione.

Per contrastare questo effetto indesiderato, il presente capoverso prevede che il Governo possa *obbligare* i comuni di una determinata regione turistica ad aderire a un'organizzazione turistica e a delegarle la promozione turistica. In questo modo si obbligano al contempo i comuni a contribuire adeguatamente al finanziamento dell'organizzazione turistica in questione. La condizione affinché il Governo possa intervenire è che gli obiettivi della riforma

del turismo grigionese in una determinata regione turistica siano minacciati. Ciò significa concretamente la persistenza di strutture non concorrenziali o la mancanza di un'adeguata ripartizione dei compiti.

Cpv. 2: in questo capoverso viene menzionato il punto principale che il Governo deve considerare nella propria decisione conformemente al cpv. 1, ossia la dipendenza dal turismo dei comuni e delle regioni (cfr. tab. 10 e ill. 11). Nelle lett. a – d viene ulteriormente concretizzato il concetto di "dipendenza dal turismo".

Cpv. 3: in analogia all'art. 72 cpv. 2 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14), anche la presente legge prevede che nei casi in cui, scaduto un determinato termine, gli atti normativi comunali (p.es. leggi TCom) si oppongano alla presente legge quest'ultima sia, quale ultima ratio, direttamente applicabile. Ciò vale nella misura in cui i comuni non vi pongano direttamente rimedio in tempo utile, modificando il proprio diritto comunale. L'ultima frase della disposizione attribuisce inoltre al Governo la competenza di emanare le necessarie prescrizioni complementari affinché, in un simile "caso di esecuzione sostitutiva" la presente legge sia *direttamente* applicabile in modo sensato e conforme al diritto.

### **III. Tassa turistica**

#### **1. Sovranità fiscale**

##### **Art. 6 Sovranità fiscale dei comuni**

Cpv. 1: i comuni politici possono riscuotere su base volontaria una tassa turistica comunale. La relativa condizione è tuttavia costituita dal fatto che abbiano aderito a un'organizzazione turistica e che le abbiano delegato lo sviluppo del turismo e il marketing turistico interaziendale. Con questa condizione si intende creare un incentivo per i comuni affinché agiscano nel senso auspicato dalla riforma del turismo grigionese, contribuendo così al suo successo.

La seconda frase del cpv. 1 chiarisce che i comuni non possono riscuotere nessun'altra imposta o tassa turistica speciale oltre alla tassa turistica prevista dalla presente legge. Ai fini della sicurezza giuridica e dell'efficienza, si intende in questo modo raggiungere una certa uniformazione e semplificazione nel diritto in materia di tassa turistica. La terza frase del cpv. 1 chiarisce inoltre che questo vale anche per i comuni che non hanno aderito ad alcuna organizzazione turistica. Di conseguenza, a norma della prima frase, questi comuni non possono prelevare una tassa turistica comunale. I comuni che non hanno aderito ad alcuna organizzazione turistica non possono perciò più riscuotere alcuna tassa o imposta speciale giuridica di nessun genere. In questo modo si vuole evitare che vi siano degli "opportunisti" e si intende aiutare la riforma del turismo grigionese a imporsi.

Cpv. 2: questa disposizione rimanda alla competenza legislativa del Cantone. Qualora il diritto cantonale non contenga una regolamentazione esaustiva nella presente legge, i

comuni sono liberi nella configurazione di una tassa turistica comunale. Per evitare inutili lacune legislative, l'ultima frase del cpv. 2 prevede che nelle loro leggi comunali sulla tassa turistica i comuni debbano rinviare sussidiariamente alla legislazione cantonale sulle imposte.

Cpv. 3: i comuni devono disciplinare in una legge in senso *formale* gli elementi importanti del rapporto di diritto fiscale. Le rispettive leggi comunali sulla tassa turistica vanno inoltre approvate dal Governo con effetto costitutivo.

## **2. Assoggettamento alla tassa**

### **Art. 7 Soggetti**

Quanto spiegato riguardo ai soggetti di una TTC vale sostanzialmente anche per la descrizione dei contribuenti di una tassa turistica prelevata a livello comunale. Per non violare il precetto dell'uguaglianza giuridica, anche in questo caso, in considerazione dello scopo della tassa (promozione del turismo) si deve scegliere e definire in modo oggettivamente corretto la cerchia dei contribuenti. Nemmeno le leggi turistiche comunali possono tralasciare importanti gruppi di contribuenti che beneficiano del turismo, né assoggettare alla tassa gruppi di persone che non traggono un tale vantaggio dal turismo. Per garantire ciò, la legge quadro definisce in modo esaustivo la cerchia di contribuenti che un'eventuale legge turistica comunale deve assoggettare a una TTCom.

Per più ampie e dettagliate indicazioni in merito all'assoggettamento, si rimanda al commento dell'art. 5 LFOT nel cap. 8.

### **Art. 8 Eccezioni**

Il presente articolo definisce, in modo esaustivo per quanto riguarda il cpv. 1, le eccezioni all'assoggettamento. Questa disposizione corrisponde quasi alla lettera all'art. 6 LFOT, cosicché si può rinviare al relativo commento nel cap. 8.

## **3. Oggetto della tassa**

### **Art. 9 Beneficio turistico**

Il testo di questa norma corrisponde praticamente alla lettera all'art. 7 LFOT. Non solo in caso di una TTC, bensì anche in caso di una tassa turistica comunale l'oggetto della tassa è costituito dal beneficio turistico diretto o indiretto. Si può perciò rinviare alle spiegazioni relative all'art. 7 LFOT nel cap. 8.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla definizione nell'appendice I lett. i.

## **4. Basi di calcolo**

### **Art. 10 Principi del calcolo**

Cpv. 1: una tassa turistica riscossa unicamente su base fissa non reggerebbe di fronte al principio del beneficio/del vantaggio e nemmeno di fronte al principio della capacità finanziaria del quale bisogna pure (limitatamente) tenere conto. Analogamente a una TTC, anche una TTCom va perciò calcolata in modo variabile.

Cpv. 2: benché a norma del cpv. 1 una TTCom va di principio calcolata in modo variabile, ciò non esclude che a titolo complementare possa essere riscossa una forfetaria di base fissa. A questo proposito si può rinviare alle spiegazioni relative all'art. 8 cpv. 1 LFOT nel cap. 8. È importante che la forfetaria di base stabilita dai comuni si trovi in un rapporto ragionevole rispetto alla componente variabile della TTCom.

Cpv. 3: questo capoverso corrisponde ampiamente all'art. 10 cpv. 1 LFOT. Si può perciò rinviare alle relative spiegazioni nel cap. 8.

Cpv. 4: stando alla sua idea di fondo, una TTCom intende rilevare il beneficio turistico diretto o indiretto dei contribuenti. Per le imprese che conseguono cifre d'affari d'esportazione (ossia per esempio cifre d'affari con clienti fuori Cantone) si presentano problematiche particolari. Ciò va illustrato con due esempi.

Esempio 1: un agente immobiliare di Davos vende o funge da mediatore nella vendita di abitazioni di vacanza situate nei Grigioni a persone domiciliate a Zurigo.

Esempio 2: un fabbricante di tavole da surf con sede nel Cantone vende in altri Cantoni o nei Paesi confinanti il 95% delle tavole da surf prodotte.

Conformemente al piano legislativo, questi due casi non possono essere trattati allo stesso modo, benché in entrambi i casi si sia confrontati con cifre d'affari conseguite fuori Cantone (ossia "cifre d'affari d'esportazione"). Nel primo caso, il beneficio turistico è dato nonostante l'esistenza di una cifra d'affari d'esportazione. Sarebbe concettualmente errato esentare l'agente immobiliare dal pagamento di un'eventuale TTCom semplicemente perché i destinatari delle sue fatture sono persone domiciliate fuori Cantone. Siccome nel primo caso anche la cifra d'affari d'esportazione genera per il contribuente un beneficio turistico, va riscossa una TTCom.

Per quanto riguarda l'esempio 2 per contro, una cifra d'affari d'esportazione equivale a un beneficio turistico considerevolmente inferiore o addirittura inesistente. Non sarebbe materialmente corretto riscuotere la TTCom sull'intera massa salariale del fabbricante di tavole da surf. È opportuna una massiccia riduzione della TTCom, ad esempio in rapporto alla cifra d'affari (p.es. 95%).

Il cpv. 4 deve disciplinare queste diverse situazioni appena descritte. I comuni sono liberi di stabilire la regolamentazione di dettaglio.

### **Art. 11 Parte variabile**

Cpv. 1 lett. a – d: questa disposizione elenca in modo esaustivo le basi di calcolo che i comuni devono applicare per i diversi gruppi di contribuenti in caso di introduzione di una TCom. Attraverso basi di calcolo uniformi si intende conseguire una certa armonizzazione e semplificazione (maggiore chiarezza e migliore praticabilità) nel calcolo della tassa turistica. Per quanto riguarda le singole basi di calcolo in sé (massa salariale AVS, reddito soggetto all'AVS, numero di camere; m<sup>2</sup> di superficie abitabile netta, ecc.) si rimanda al commento relativo all'art. 9 LFOT nel cap. 8.

Cpv. 2: per quanto che riguarda lo sfondo legislativo di questa disposizione si rimanda all'esempio presentato nel commento all'art. 9 cpv. 3 LFOT nel cap. 8. Si tratta qui di una disposizione di principio che andrà concretizzata in una legge comunale.

### **5. Aliquote contributive**

#### **Art. 12 Determinazione delle aliquote contributive**

Cpv. 1: i comuni stabiliscono autonomamente le aliquote contributive, le tariffe e gli importi esenti di una TCom. Nella determinazione devono però pur sempre osservare l'art. 4 cpv. 2, ossia provvedere affinché il finanziamento delle organizzazioni turistiche sia "adeguatamente" garantito.

Cpv. 2: questo capoverso richiama entrambi i principi fondamentali di diritto fiscale secondo i quali va calcolata una tassa turistica comunale. Si tratta innanzitutto del principio del beneficio/del vantaggio ("quanto maggiore il beneficio ricavato dalla promozione turistica, tanto maggiore la tassa"), nonché, in via sussidiaria, del principio della capacità economica. Per concretizzare e illustrare questi due principi astratti in relazione alle tasse turistiche, si rimanda al commento relativo al calcolo della TTC negli art. 12 – 15 LFOT nel cap. 8.

Cpv. 3 e 4: affinché una tassa turistica possa essere calcolata in modo sensato ed efficiente, vanno costituiti singoli gruppi di contribuenti (p.es. ordinati per settori). Per eliminare anche qui il confuso proliferare di norme del passato e armonizzare il calcolo della tassa a vantaggio dell'efficienza e dell'economia amministrativa, la legge indica la "griglia dei settori" e i diversi gruppi e categorie di alloggiatori.

Cpv. 5: qualora le griglie dei settori e i tipi di alloggiatori prescritti dai cpv. 3 e 4 non risultassero adeguati in singoli casi, l'autorità cantonale competente può autorizzare eccezioni.

Cpv. 6: questo capoverso concretizza il principio del beneficio/del vantaggio e il principio della capacità economica per due situazioni di calcolo particolari, ossia

- in primo luogo la graduazione relativa del calcolo per gli esercizi ricettivi in rapporto al calcolo per gli alloggiatori a scopo non commerciale. A questo riguardo il capoverso stabilisce che i primi vanno gravati maggiormente;

- in secondo luogo la determinazione delle aliquote contributive per le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati sulla base di un adeguato numero medio di pernottamenti.

Di principio questi due punti sono concretizzazioni del principio della parità di trattamento e del principio della capacità economica.

Per l'illustrazione e la concretizzazione del primo punto si rimanda al commento dell'art. 14 LFOT e per il secondo punto alle spiegazioni relative all'art. 15 LFOT nel cap. 8.

## **6. Vincolo della destinazione**

### **Art. 13 Destinazione vincolata nell'interesse dei contribuenti**

In quanto cosiddetta imposta di assegnazione delle spese, anche una tassa turistica comunale va utilizzata a favore dei contribuenti. In questo senso non si differenzia da una TTC, cosicché si può rimandare alle spiegazioni relative all'art. 18 LFOT nel cap. 8 per ciò che riguarda la base e la configurazione della destinazione vincolata.

## **7. Tassazione e riscossione**

### **Art. 14 Principi**

Cpv. 1 e 2: la presente disposizione disciplina i principi temporali per il calcolo della tassa. A questo riguardo i comuni hanno la possibilità di procedere al calcolo della tassa secondo il sistema della cosiddetta tassazione praenumerando oppure in applicazione della cosiddetta tassazione postnumerando (che vale p.es. anche per le imposte sul reddito). Poiché dal punto di vista del contenuto l'articolo corrisponde all'art. 23 LFOT, si rimanda al relativo commento nel cap. 8.

### **Art. 15 Autorità d'esecuzione**

I comuni definiscono nella propria legislazione le autorità d'esecuzione competenti. Come avveniva in passato con le tasse di soggiorno e di promozione turistica, è anche ipotizzabile che determinati compiti esecutivi vengano delegati a organi d'esecuzione idonei al di fuori dell'amministrazione comunale (p.es. a organizzazioni turistiche). Secondo la concezione della presente legge, per un tale outsourcing di compiti esecutivi è necessaria una base in una legge comunale formale.

### **Art. 16 Rilevamento e determinazione dei dati per la tassazione**

Cpv. 1: affinché una tassa turistica comunale possa essere applicata efficacemente, è necessario obbligare i contribuenti, nel limite del principio di proporzionalità, a fornire le informazioni necessarie a una corretta riscossione della tassa e a concedere alle autorità

d'esecuzione e di tassazione competenti anche i relativi diritti di prendere visione della documentazione. Ciò è quanto stabilisce esplicitamente il presente articolo.

Cpv. 2: una TCom può essere applicata soltanto con l'adeguato coinvolgimento dei contribuenti e solo se questi ultimi forniscono i dati rilevanti ai fini della tassazione. Ciò riguarda segnatamente i dati relativi alla base di calcolo di una TCom, vale a dire p.es. la massa salariale AVS/il reddito soggetto all'AVS, il numero di camere, ecc.

Cpv. 3: a complemento del cpv. 1, questo capoverso precisa che il servizio d'esecuzione competente può effettuare anche sul posto, ossia direttamente presso il contribuente, i necessari rilevamenti e controlli. Ai sensi del principio di proporzionalità, anche in questo caso ciò vale soltanto nella misura in cui sia in discussione la corretta determinazione della TCom.

Cpv. 4: per garantire una tassazione efficiente di una TCom, l'autorità di tassazione competente deve poter avere libero accesso, nei limiti del principio di proporzionalità, ai dati di autorità e registri del comune rilevanti ai fini della tassazione. Ciò è quanto assicura il cpv. 4, che indica anche le autorità e i registri. L'accesso ai dati può avvenire anche in procedura di richiamo, cosa che, conformemente alle prescrizioni in materia di protezione dei dati, deve essere esplicitamente menzionata nella legge.

### ***Art. 17 Notifica***

Come nel diritto relativo all'imposta sul reddito, i contribuenti ricevono periodicamente una decisione di tassazione nella quale sono stabiliti in modo vincolante i dati rilevanti ai fini della tassazione e l'ammontare d'imposta dovuto.

### ***Art. 18 Basi temporali***

Allo scopo di dare ai comuni la flessibilità necessaria per disciplinare una materia molto tecnica come le basi temporali, la presente legge riporta unicamente i principi da osservare (riscossione della tassa in ragione del beneficio turistico, della capacità economica e della praticabilità).

A questo proposito, nella legislazione comunale sarà consigliabile disciplinare, tra le altre cose, i punti seguenti:

- L'eventuale tassa pro rata temporis di imprese vicine al turismo, esercizi ricettivi e persone che offrono alloggio per scopi non commerciali che soddisfano le condizioni per l'assoggettamento unicamente per una parte dell'anno, in particolare a seguito di arrivo, partenza oppure inizio/cessazione del beneficio turistico.
- Adeguata riduzione della tassa turistica per imprese vicine al turismo, esercizi ricettivi e persone che offrono alloggio per scopi non commerciali che, per motivi stagionali, non esercitano la loro attività sull'arco di una parte considerevole dell'anno civile (periodo di tassazione).

### **Art. 19 Tassazione d'ufficio**

Se i contribuenti non danno seguito ai loro obblighi procedurali (con o senza colpa) e se a seguito di questo comportamento la TTCom non può essere determinata o non può essere determinata correttamente, l'autorità comunale competente, o in caso di delega l'autorità d'esecuzione, deve essere autorizzata a stimare d'ufficio i fattori fiscali. Le autorità fiscali dispongono di questa possibilità anche in relazione ad altri tipi di tassa, come p.es. con le imposte sul reddito e sugli utili (art. 131 LIG; art. 130 cpv. 2 LIFD). Una tassazione d'ufficio era in passato regolarmente prevista per le tasse di soggiorno e di promozione turistica ed è necessaria anche per la TTCom allo scopo di garantire un'esecuzione ordinata. Va dunque prevista nella relativa legge comunale. Per brevità, il presente articolo contiene un semplice rimando all'art. 131 LIG.

### **Art. 20 Condono**

Il condono disciplinato nell'art. 20 intende tenere conto dei casi di rigore che la riscossione di una TTCom potrebbe eventualmente provocare. La scelta delle modalità di condono nel singolo caso viene lasciata ai comuni.

## **8. Ulteriori disposizioni**

### **Art. 21 Rimedi giuridici**

Cpv. 1 e 2: a livello cantonale va prevista una via di ricorso a due livelli. Decisioni concernenti la TTCom devono poter essere impugnate entro 30 giorni dinanzi all'autorità decidente. In seguito, sempre entro 30 giorni, ci si può rivolgere al Tribunale amministrativo cantonale.

### **Art. 22 Disposizioni penali**

La legge comunale che disciplina la riscossione di una TTCom deve contenere delle disposizioni penali. La presente legge lascia ai comuni la concreta formulazione di queste disposizioni, indicando solamente una disposizione di principio. Per una disposizione penale concreta direttamente applicabile si può rinviare agli art. 31 e 32 LFOT e al relativo commento di queste due norme nel cap. 8.

### **Art. 23 Vigilanza**

Cpv. 1: la vigilanza tecnica sul rispetto della presente legge va delegata a un ufficio cantonale. Quale possibile applicazione di questa disposizione, l'autorità cantonale competente deve per esempio assicurare che i proventi netti delle tasse turistiche comunali vengano utilizzati in modo *conforme alla legge*. L'autorità cantonale non deve per contro verificare se p.es. l'impiego dei mezzi da parte delle organizzazioni di gestione delle destinazioni sia anche *opportuno*.

Cpv. 2: affinché l'autorità cantonale competente possa adempiere adeguatamente al compito di controllo, deve potersi procurare le relative informazioni e disporre del diritto di prendere visione degli atti. Ciò viene stabilito dalla presente norma, anche in previsione di eventuali disposizioni cantonali sulla protezione dei dati che vi si dovessero opporre. Naturalmente va rispettato il principio di proporzionalità.

Cpv. 3: poiché i compiti incombenti possono essere risolti unicamente in stretta collaborazione tra organizzazioni locali, regionali e cantonali, è estremamente importante che anche le autorità cantonali valutino regolarmente la situazione. Ciò è quanto intende garantire la presente disposizione, istituzionalizzando lo "scambio di pareri" reciproco tra gli interessati. Inoltre, all'occorrenza i comuni devono anche poter venire obbligati a introdurre un'adeguata forma di analisi degli effetti della riforma del turismo grigionese e delle rispettive tasse turistiche comunali.

#### ***IV. Disposizioni finali***

##### ***Art. 24 Adeguamento della legislazione***

Cpv. 1: dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono disporre di un termine transitorio di un anno per sostituire con una tassa turistica comunale ai sensi della presente legge le tasse di soggiorno, di promozione turistica, ecc. attualmente riscosse, sempre a condizione che vogliano introdurre una tale tassa turistica su base volontaria. Il termine di adeguamento effettivo per i comuni sarà certamente più lungo, in quanto dal momento dell'approvazione della presente legge fino alla sua entrata in vigore (e dunque al momento in cui inizierà a decorrere il termine di un anno menzionato in precedenza) trascorrerà ulteriore tempo. Il termine di adeguamento effettivo sarà dunque superiore a un anno.

Cpv. 2: già durante il termine transitorio di un anno di cui al cpv. 1, eventuali proventi da tasse turistiche, tasse di promozione turistica e simili devono andare a beneficio delle organizzazioni turistiche conformemente all'art. 3 (OGD, OTReg), affinché queste siano in grado di adempiere ai loro compiti conformemente alla presente legge. Questo è quanto intende garantire il presente capoverso.

##### ***Art. 25 Modifica del diritto previgente / entrata in vigore***

Cpv. 1: al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, non potranno più essere riscosse le tasse di soggiorno e di promozione turistica riscosse finora. Vanno perciò abrogate le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto (art. 2 cpv. 3, art. 22 e art. 23 LImpCC), che ammettono la riscossione di tasse di soggiorno e di promozione turistica.

Cpv. 2: analogamente a quanto vale per le imposte sul reddito e sugli utili, anche nel caso di un'eventuale tassa turistica comunale il comune deve avere la possibilità di procedere a una correzione delle entrate previste attraverso un "moltiplicatore", analogo al tasso fiscale per le

imposte sul reddito e sugli utili. A questo scopo va adeguata di conseguenza la legge sui comuni (art. 9 cpv. 1 lett. c LCom).

Cpv. 3: secondo questo capoverso, il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

## **10.4 Conseguenze finanziarie e per il personale**

Per il Cantone non sono attese conseguenze finanziarie e per il personale dovute all'introduzione di tasse turistiche comunali (leggi comunali) basate sulla legge quadro (legge sull'armonizzazione del finanziamento del turismo, LAFT). La legge quadro costituisce la base per l'attuazione nei comuni di una regione turistica. Siccome, diversamente dalla TTC proposta, l'esecuzione delle leggi comunali non viene centralizzata, ogni comune deve allestire o mantenere una propria organizzazione esecutiva. Ogni comune deve valutare autonomamente le conseguenze finanziarie e per il personale dovute all'esecuzione di una legge turistica e deve provvedere a un'attuazione possibilmente efficiente. Sono possibili soluzioni esecutive regionali, qualora i comuni di una regione turistica si accordino per un'esecuzione comune, creino le necessarie basi legislative e incarichino dell'attuazione un ufficio esecutivo regionale.

Rispetto alle tasse di soggiorno e di promozione turistica oggi vigenti nei comuni, per quanto riguarda l'esecuzione dovrebbe risultare un cambiamento e una semplificazione; la legge quadro prevede infatti anche una fusione delle attuali tasse di soggiorno e di promozione turistica in un'unica tassa. Questa nuova tassa turistica non si basa più sul numero di pernottamenti nel settore alberghiero e può essere attuata con un onere amministrativo inferiore. In questo modo si può fornire un contributo affinché nei comuni vi siano tendenzialmente a disposizione maggiori mezzi per il marketing turistico e per lo sviluppo del turismo.

## **10.5 Conclusioni relative alla legge quadro cantonale**

Dall'esame di diverse alternative alla TTC è emerso che un confronto diretto è complesso. Di seguito verranno di nuovo sinteticamente contrapposti:

- lo stato attuale (finanziamento attraverso le tasse di soggiorno e le tasse di promozione turistica comunali nei comuni turistici),
- la concezione di base di una nuova tassa turistica cantonale (tassa riscossa in tutto il territorio con graduazioni regionali e specifiche per i settori), nonché
- i punti centrali di una legge quadro cantonale (base per l'attuazione nei comuni).

**Tasse di soggiorno e tasse di promozione turistica comunali (stato attuale), di seguito "TS/TPT"**

- In virtù della legge cantonale sulle imposte comunali e di culto, i comuni possono oggi riscuotere tasse di soggiorno e di promozione turistica.
- Nei Grigioni esistono oltre cento leggi comunali sul turismo. In molti luoghi le TS/TPT sono ben accettate e nella maggior parte dei casi si sono dimostrate valide.
- Il sistema attuale contiene ugualmente considerevoli difetti (onere per l'esecuzione, tasse di soggiorno non rilevate, aliquote contributive differenti all'interno della stessa regione turistica, comuni senza leggi TPT, ecc.) e rende più difficoltosa la collaborazione intercomunale e la creazione di destinazioni.
- Oggi, ogni comune finanzia le spese delle organizzazioni turistiche locali sulla base delle proprie leggi. A causa delle differenti legislazioni comunali, la collaborazione regionale risulta in parte molto onerosa.
- Diversi comuni hanno iniziato a trasformare in forfetarie (riscossione di contributi indipendente dai pernottamenti, sulla base di indicazioni della capacità) i contributi dei fornitori di prestazioni (in particolare nel settore dell'alloggio). La necessità di riforma degli attuali sistemi di finanziamento (TS/TPT) è dimostrata e poggia su un'ampia base.

Con l'attuale sistema di finanziamento del turismo, gli obiettivi di riforma fissati non possono essere raggiunti o possono esserlo solo in parte. Senza cambiamenti alle attuali TS/TPT, non è perciò possibile riorganizzare il finanziamento.

**Tassa turistica cantonale (nuova impostazione del finanziamento del turismo), di seguito "TTC"**

- La nuova impostazione del finanziamento del turismo costituisce un elemento importante della riforma del turismo grigionese. Sulla base di una nuova legge cantonale, il finanziamento del turismo va radicalmente modernizzato.
- Le oltre cento diverse leggi comunali sul turismo vengono sostituite da una legge che interessa l'intero territorio cantonale.
- Sono assoggettate alla tassa tutte le persone giuridiche domiciliate e le persone fisiche esercitanti attività lucrativa indipendente nel Cantone che traggono direttamente o indirettamente beneficio dal turismo. Sono assoggettati anche i proprietari e gli usufruttuari/usuari di residenze secondarie. La TTC interessa quindi tutti i beneficiari del turismo.
- L'ammontare della tassa è commisurato al beneficio ricavato dal turismo. Nei settori che conseguono quote importanti di valore aggiunto grazie al turismo, questa tassa sarà naturalmente superiore a quella nei settori in cui questa quota è più bassa.

- L'ammontare della TTC varia sia a seconda del settore, sia a seconda della regione, in base alla dipendenza dal turismo. Le aliquote contributive in comuni a elevata intensità turistica saranno perciò superiori a quelle in comuni meno dipendenti dal turismo.
- L'esecuzione della TTC avviene da parte del Cantone. I proventi netti della TTC di una regione turistica vanno a favore delle organizzazioni turistiche della regione corrispondente (fatta eccezione per una quota generata nelle regioni che forniscono prestazioni preliminari). Anche con la TTC la responsabilità per lo sviluppo turistico rimane ai comuni. Aderendo a una OGD od OTReg essi decidono inoltre quale organizzazione turistica riceve i mezzi riscossi sul loro territorio comunale.
- All'occorrenza i comuni possono riscuotere un supplemento sulla TTC, se essi o la loro organizzazione turistica necessitano di maggiori mezzi per lo sviluppo del turismo o il marketing turistico.
- L'introduzione della TTC rafforza la creazione di destinazioni e, attraverso accordi di prestazioni, porta a una chiara ripartizione dei compiti tra comuni e organizzazioni turistiche. In questo modo si raggiunge un obiettivo fondamentale della riforma del turismo grigionese.
- Altri punti cardine di una TTC sono l'esecuzione centralizzata ed efficiente, l'onere amministrativo limitato per le imprese e l'utilizzo di dati disponibili a livello cantonale.

**Legge quadro cantonale (legge sull'armonizzazione), di seguito "legge quadro"**

- Gli obiettivi della riforma del turismo grigionese valgono anche per la legge quadro; ciò significa che non vi sono novità rispetto all'organizzazione turistica con OGD e OTReg.
- I comuni possono aderire su base volontaria a un'organizzazione turistica e delegarle la promozione del turismo. Così facendo si impegnano al contempo a dotare l'organizzazione turistica di mezzi finanziari "adeguati".
- Qualora tuttavia gli obiettivi della riforma del turismo grigionese in una determinata regione siano minacciati o vanificati, il Governo può, a determinate condizioni, disporre l'adesione di comuni a un'organizzazione turistica e la delega a quest'ultima dello sviluppo del turismo, nonché del marketing turistico interaziendale.
- La riscossione di tasse di soggiorno, tasse di promozione turistica e simili da parte del comune non sarà più ammessa.
- Al posto delle tasse appena menzionate, i comuni potranno però introdurre su base volontaria una tassa turistica comunale (TTCom), a condizione che abbiano aderito a un'organizzazione turistica e che abbiano delegato a quest'ultima la promozione del turismo.

- Come per la TTC, l'ammontare delle tasse turistiche tiene conto del beneficio turistico diretto e indiretto dei contribuenti. Si tiene così conto dei principi fiscali generali.
- Qualora i comuni non introducano una TCom, devono finanziare le organizzazioni turistiche attingendo a mezzi fiscali generali o ad altri mezzi.
- La legge sull'armonizzazione fornisce il quadro, vale a dire determinati punti cardine, per la configurazione della TCom.
- I comuni sono liberi di determinare le aliquote contributive e quindi l'ammontare della loro TCom.
- La descrizione della cerchia dei contribuenti e delle basi di calcolo (massa salariale AVS, numero di camere, ecc.), nonché la destinazione vincolata dei proventi della tassa (a favore delle persone e delle imprese contribuenti) è invece prescritta dalla legge sull'armonizzazione.

### **Valutazione della variante "legge quadro cantonale"**

I vantaggi di una legge quadro risiedono in particolare nel mantenimento dell'autonomia comunale. Allo stesso modo è possibile configurare le singole aliquote contributive in modo maggiormente corrispondente alle esigenze oppure soddisfare meglio la volontà politica comunale nel finanziamento delle organizzazioni turistiche. Quanto più ampio è il margine di manovra per i comuni, tanto maggiore è la necessità di coordinamento tra i comuni aderenti alla medesima organizzazione turistica. Questo fatto va considerato nella seguente valutazione di una legge quadro cantonale, che a livello comunale richiede in prevalenza tasse turistiche comunali, anche per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi della riforma del turismo grigionese.

- La legge quadro offre ai comuni la possibilità di utilizzare anche fondi pubblici per finanziare le organizzazioni turistiche. Nel capitolo 11.4 si illustra come ciò possa da un lato portare in molti comuni a un aumento delle imposte. D'altro lato una tale procedura contiene elementi problematici per quanto riguarda il diritto fiscale. Si può inoltre partire dal presupposto che gli abitanti di un comune rimarranno dell'opinione che il compito di finanziare le organizzazioni turistiche spetti in primo luogo a chi ne beneficia (imprese, alloggiatori, proprietari di abitazioni di vacanza, ecc.).
- Il finanziamento di organizzazioni turistiche attraverso l'introduzione di soluzioni proprie dei comuni che non prevedono un finanziamento con fondi pubblici sarà associato a un notevole onere politico e di coordinamento. Con ciò si intendono l'armonizzazione delle leggi e delle aliquote contributive, la ricerca di obiettivi comuni all'interno della destinazione oppure i differenti meccanismi decisionali nei singoli comuni. Risulta anche che la collaborazione tra comuni di dimensioni diverse e/o con una differente dipendenza dal turismo è in pratica associata a notevoli difficoltà.

- La maggior parte dei comuni, in particolare i comuni con un'elevata dipendenza dal turismo, dovrebbero sostituire le tasse di soggiorno e di promozione turistica esistenti con una legge comunale sulle tasse turistiche comunali, in virtù della legge quadro cantonale. Altri comuni dovrebbero creare una tale legge ex novo. Gli svantaggi di soluzioni comunali, come un'esecuzione onerosa, aliquote contributive differenti, elevato onere di coordinamento tra comuni della stessa regione turistica, ecc. sono noti. A ciò si aggiunge il fatto che nella creazione di destinazioni si deve mirare a una tassa unitaria. L'introduzione di tasse unitarie a favore di organizzazioni turistiche, che dipenderebbero quindi dalla cooperazione di numerosi comuni, viene giudicata estremamente difficoltosa e lunga nel piano di "legge quadro".
- Il rilevamento dei dati dei contribuenti a livello comunale, basandosi sul beneficio turistico diretto e indiretto, è oneroso. Non per tutti i parametri di calcolo è possibile ricorrere a dati esistenti, ciò che porta a un considerevole onere di rilevamento. Inoltre, alcuni dati sono disponibili unicamente presso l'Amministrazione cantonale delle imposte o presso l'Ufficio delle stime; i comuni non vi hanno però accesso.
- L'introduzione della TTC prevede che possano essere rilevati dati statistici supplementari. In questo modo deve essere possibile esprimersi in modo più completo e preciso in merito allo sviluppo economico. Questi dati potrebbero essere costituiti dalla provenienza regionale e dalla spesa giornaliera degli ospiti, dagli investimenti effettuati (p.es. in abitazioni di vacanza), ecc. Ciò permetterebbe un'elaborazione mirata di mercati geografici, nonché lo sviluppo di prodotti conformi alle esigenze. A livello di singoli comuni, queste indicazioni sono troppo poco significative, motivo per cui andrebbero riassunte. In caso di introduzione di una legge quadro cantonale ci si dovrebbe interrogare sull'utilità, qualora i dati non vengano rilevati in modo centralizzato. Si dovrebbe inoltre designare un organo che prepari i dati da mettere a disposizione delle organizzazioni turistiche.
- Una legge quadro cantonale offre ai comuni un considerevole margine di manovra nella determinazione delle aliquote contributive. Si deve perciò partire dal presupposto che nei comuni della medesima regione turistica vi sarà un considerevole bisogno di coordinamento. In un'ottica regionale, i contribuenti con un beneficio turistico comparabile devono potersi anche attendere un ammontare della tassa comparabile (cfr. cap. 7.2.1). Qualora la tassa tra questi comuni dovesse presentare differenze considerevoli, si deve partire dal presupposto che alcuni contribuenti si sentiranno trattati in modo iniquo e che cercheranno di opporsi a questa situazione ricorrendo alle vie legali.
- I proprietari di abitazioni secondarie versano oggi nei comuni diversi tributi pubblici (tasse, contributi e imposte), che confluiscono nel conto d'esercizio comunale. In caso di finanziamento delle organizzazioni turistiche attraverso mezzi fiscali generali, i proprietari di abitazioni secondarie verserebbero in futuro un contributo considerevolmente inferiore o addirittura nullo. I proprietari di abitazioni secondarie vengono coinvolti nel finanziamento delle organizzazioni turistiche principalmente se i

comuni li menzionano come contribuenti nella legge comunale (TS e/o TPT). La giurisprudenza attuale richiama più volte l'attenzione sul fatto che la cerchia dei contribuenti per tasse che adottano quale base il beneficio turistico potenziale va opportunamente armonizzata. Di conseguenza, ciò fa sì che i comuni debbano configurare la tassa secondo i principi del beneficio turistico, poiché i proprietari di abitazioni secondarie vanno coinvolti in modo completo nel finanziamento delle organizzazioni turistiche. In confronto ad altri contribuenti, essi non devono però nemmeno essere gravati in modo eccessivo. In base alle esperienze fatte con la TS e la TPT, si deve partire dal presupposto che differenti soluzioni a livello comunale porteranno a controversie giuridiche. La TTC prevede che anche i proprietari di abitazioni secondarie partecipino in modo equilibrato al finanziamento del marketing turistico e allo sviluppo del turismo locale. Le aliquote contributive verranno leggermente aumentate rispetto a quelle oggi vigenti.

- Una legge quadro cantonale lascia l'attuazione a ogni singolo comune, ciò che rende inattuabile o difficilmente attuabile il principio "pensare e agire in spazi più vasti", che però è di fondamentale importanza per la riforma del turismo grigionese. Inoltre, l'onere per i comuni risulta importante, considerato che essi dovranno creare proprie leggi (tassa turistica comunale), organizzare autonomamente l'esecuzione e attivarsi anche per quanto riguarda l'analisi degli effetti.
- Una legge quadro cantonale non assicura che tutti i comuni forniscano un contributo al finanziamento del turismo. Non è quindi nemmeno garantito che tutti i beneficiari forniscano il loro contributo in pari misura, ovvero a seconda del beneficio turistico diretto e indiretto. Tasse turistiche comunali non uniformi conducono anche a disparità tra i comuni, benché questi si trovino, dal punto di vista economico e turistico, nella stessa area funzionale. Tali disparità non sono accettabili per i singoli contribuenti.

Una legge quadro cantonale (legge sull'armonizzazione) è una variante al finanziamento delle organizzazioni turistiche. Essa fornisce sì un quadro unitario, nell'attuazione a livello di comune richiede però un'apposita legge per la riscossione di tasse turistiche comunali. A un'osservazione più attenta, questa variante risulta nettamente più onerosa per i comuni rispetto alla TTC, sia per quanto riguarda la sua creazione che per l'attuazione. Gli svantaggi concettuali di una legge quadro sono pressoché impossibili da eliminare, poiché possono essere considerati solo nella concezione della TTC.

Globalmente, la TTC viene considerata la soluzione ottimale. Inoltre, con la possibilità di un supplemento o di una riduzione comunali, la concezione della TTC lascia ai comuni un margine di manovra per un'attuazione della legge cantonale individuale e adeguata alle proprie necessità. Questo rafforza anche l'autonomia dei comuni. La TTC soddisfa in modo più completo e duraturo gli obiettivi della riforma del turismo grigionese. Una soluzione estesa a tutto il territorio sotto forma di una TTC è di facile attuazione giuridica. Il settore turistico e le associazioni economiche desiderano inoltre una soluzione semplice, indipendente dai comuni, che coinvolga il maggior numero di contribuenti nell'intero Cantone dei Grigioni. L'esecuzione centralizzata ed efficiente, l'onere amministrativo limitato per le imprese e l'utilizzo di dati disponibili a livello cantonale sono altri punti a favore della TTC.

## **11 Ulteriori alternative esaminate**

In relazione ai vasti lavori preparatori per la creazione di un finanziamento del turismo orientato al futuro nei Grigioni, oltre alla variante di una legge quadro cantonale sono state esaminate diverse altre alternative. La base è stata data da diversi colloqui con i diretti interessati, ossia comuni, organizzazioni turistiche e rappresentanti del settore turistico, nonché diverse associazioni economiche e professionali. Anche un gruppo di accompagnamento di cui facevano parte rappresentanti di svariati settori si è occupato di questioni relative all'introduzione di un nuovo finanziamento del turismo e ha discusso tra l'altro le alternative seguenti. Al centro di tutte le riflessioni vi era sempre l'indiscussa necessità di una vasta riforma del turismo, che per logica richiede anche una nuova concezione del finanziamento del turismo. È così possibile dare un contributo all'aumento della concorrenzialità nel turismo.

### **11.1 Accordo tra comuni su base volontaria**

Per il finanziamento delle organizzazioni turistiche e dei loro compiti, i comuni potrebbero stipulare accordi su base volontaria, creando in tal modo basi armonizzate a livello regionale. Nelle discussioni con le associazioni economiche, nonché con i comuni, le organizzazioni regionali e le organizzazioni turistiche coinvolte, è ben presto emerso che un accordo volontario tra i comuni è difficilmente attuabile. Già finora, i comuni avrebbero avuto la possibilità, nelle regioni turistiche, di stipulare accordi volti alla promozione delle organizzazioni turistiche. Tali cooperazioni sono tuttavia state attuate solo in singoli casi. L'esperienza mostra che accordi su base volontaria non costituiscono una base sufficiente per un finanziamento del turismo orientato al futuro, poiché non sono in grado di eliminare i diversi punti deboli dell'attuale sistema di finanziamento del turismo (cfr. cap. 4.2.5) nei comuni, o al più riescono a farlo solo in parte. Per sviluppare strategie efficaci a livello intercomunale sono assolutamente necessari conoscenze di base, un elevato livello di fiducia e una chiara volontà. Quale conseguenza di questa situazione, gli interessi particolari di singoli comuni dovrebbero venire subordinati a una strategia turistica armonizzata a livello regionale. In pratica si tratta di una vera sfida di politica reale.

Un finanziamento del turismo a lungo termine e la creazione di strutture turistiche concorrenziali quali obiettivi centrali della riforma sono difficilmente raggiungibili con questa alternativa.

## **11.2 Legge di base per la tassa di soggiorno e la tassa di promozione turistica**

In base alle attuali leggi sulla tassa di soggiorno e alle leggi sulla tassa di promozione turistica si potrebbe emanare una legge di base che garantirebbe regole unitarie nei comuni per quanto riguarda l'obbligo contributivo e le basi di calcolo. In questo modo si garantirebbe la parità di trattamento dei contribuenti. Diversamente da quanto accade con la TTC, con questa alternativa continuerebbero a esistere gli svantaggi legati al fatto che le tasse di soggiorno dovrebbero venire impiegate anche in futuro sul posto e non potrebbero venire utilizzate a fini di marketing, che nella promozione del turismo non verrebbe coinvolto l'intero Cantone e che l'onere d'esecuzione non potrebbe venire ridotto. Inoltre, non sarebbe nemmeno possibile eliminare le importanti differenze regionali relative alle aliquote contributive, che risulterebbero con le legislazioni comunali. Una tale soluzione uniformerebbe le leggi comunali per quanto riguarda la sistematica, le differenze relative all'ammontare della tassa e all'esecuzione rimarrebbero però invariate. La creazione di destinazioni porta a organizzazioni turistiche regionali che comprendono più comuni. Il finanziamento del turismo andrebbe risolto anche in futuro a livello dei comuni, ciò che implicherebbe un considerevole onere di coordinamento e che, come l'alternativa precedentemente descritta "accordi tra comuni su base volontaria", renderebbe più difficile lo sviluppo di una strategia regionale associata alla determinazione dei necessari mezzi comunali per lo sviluppo del turismo e il marketing turistico.

Un finanziamento del turismo a lungo termine e la creazione di strutture turistiche concorrenziali quali obiettivi della riforma sono difficilmente raggiungibili anche con questa alternativa.

## **11.3 Tassa turistica a livello regionale**

La creazione di destinazioni mira allo sviluppo di organizzazioni turistiche concorrenziali ad azione regionale. Per ciò che riguarda la delimitazione territoriale, al centro non vi devono essere i singoli confini comunali, bensì spazi funzionali considerati dal punto di vista dell'ospite. Per quanto riguarda il finanziamento del turismo potrebbero valere le stesse considerazioni e si potrebbe mirare a una tassa turistica a livello regionale. Il Cantone dei Grigioni prevede tuttavia soltanto due livelli di sovranità fiscale: quello comunale e quello cantonale. Difficilmente una modifica costituzionale realizzata allo scopo di attribuire alle regioni la sovranità fiscale per finanziare il turismo risulterebbe sensata e politicamente attuabile.

Per questo motivo, una tassa turistica regionale viene considerata difficilmente attuabile e non viene ulteriormente approfondita.

## 11.4 Centesimo addizionale turistico

Da diverse parti si è chiesto il motivo per il quale non si possono vincolare mezzi fiscali generali supplementari per finanziare il turismo.

Tale questione non è nuova, nel corso degli ultimi decenni è infatti stata sollevata da più parti nell'ambito di discussioni relative al finanziamento del turismo. Questo particolare tipo di finanziamento del turismo non è un'imposta speciale riscossa separatamente utilizzata per finanziare il turismo, bensì un aumento a destinazione vincolata dell'imposizione fiscale / del tasso fiscale delle imposte principali generali (imposta sul reddito / sugli utili) impiegato a tale scopo. A questo proposito, la letteratura specializzata parla di "partielle Tourismuszwecksteuern"<sup>38</sup>, in italiano "centesimo addizionale turistico", così come in francese si parla di "centimes additionnels". Quale esempio in ambito non turistico si può ricordare lo "Spitalzehntel", una sorta di "centesimo addizionale ospedaliero" esistente nel Cantone di Berna. Per quanto conosciuto, in Svizzera non vengono riscossi centesimi addizionali turistici. Un progetto di legge in tal senso era stato proposto e poi abbandonato a metà degli anni Settanta nel Cantone del Vallese. Lo stesso vale per il Cantone Ticino.

Un centesimo addizionale turistico comporterebbe in particolare i seguenti svantaggi:

- Nei comuni con proventi elevati da TS e TPT i centesimi addizionali turistici non sono in grado di sostituire queste tasse. Il tasso fiscale vincolato per il turismo andrebbe aumentato eccessivamente per poter compensare le perdite di guadagno dalle tasse di soggiorno e di promozione turistica. Questo è anche il motivo principale per cui l'introduzione di centesimi addizionali turistici non è mai stata approfondita nel dettaglio nemmeno in passato. Già negli anni 1961 – 1963, i proventi delle tasse di soggiorno di un comune come St. Moritz corrispondevano al 18,2%, al 19,2% e al 24% della somma delle imposte comunali rimanenti. Se dovessero venire a mancare queste entrate, le imposte generali dovrebbero venire aumentate in una misura tale da superare il limite di quanto politicamente sostenibile. Nulla è cambiato a questa situazione, come mostra un confronto tra proventi fiscali comunali ed entrate da TS/TPT in diversi comuni grigionesi. I valori attuali variano tra il 10% di St. Moritz e il valore, superiore al 40%, di Arosa. Intorno al 20% vi sono Flims, Breil/Brigels e Vaz/Oberbaz, mentre intorno al 25% si situano Laax, Davos e Disentis.
- La TTC proposta nel presente progetto di legge grava anche i proprietari e gli usufruttuari/usuarios di case e abitazioni di vacanza, analogamente a quanto accadeva in passato con le tasse di soggiorno forfetarie obbligatorie. Il carico fiscale generato da un centesimo addizionale turistico graverebbe solo limitatamente questa categoria di persone, poiché le persone interessate avrebbero il loro domicilio fiscale principale in un altro Cantone, mentre nel Cantone dei Grigioni sarebbero assoggettate all'imposta sulla

---

<sup>38</sup> Cfr. a questo riguardo e a proposito di quanto segue: Adriano Marantelli, Grundprobleme des schweizerischen Tourismusabgaberechts, Diss. Berna 2001, pag. 15 seg. e 525 segg.

sostanza e sul reddito (valore locativo proprio) unicamente per quanto riguarda la loro proprietà fondiaria. Un centesimo addizionale turistico graverebbe dunque principalmente i contribuenti domiciliati nel Cantone dei Grigioni.

- Un centesimo addizionale turistico toccherebbe inoltre anche la popolazione residente esercitante un'attività lucrativa *dipendente*, dunque una cerchia di persone volutamente esclusa dall'assoggettamento alla TTC (cfr. commento all'art. 5 nel cap. 8).
- I mezzi fiscali generali a destinazione vincolata vengono inoltre calcolati unicamente in base alla capacità economica dei contribuenti. È dunque totalmente irrilevante se i contribuenti traggano anche un rispettivo beneficio dal turismo. Per contro, la TTC viene calcolata in ragione del beneficio ottenuto grazie al turismo. La TTC è quindi "più equa".
- Anche se la legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni non contiene alcun divieto di destinazione vincolata per i mezzi fiscali generali, una parziale destinazione vincolata permanente di mezzi fiscali generali contraddice il cosiddetto principio di "non destinazione", vale a dire che un'attribuzione di determinati tipi di entrate a determinate voci di spesa è inammissibile.

Per i motivi citati, un aumento delle imposte generalizzato a destinazione vincolata (sistema del centesimo addizionale turistico) è di difficile attuazione per motivi giuridici e politici.

## 11.5 Conclusione in merito alle alternative esaminate

Riassumendo, si può concludere che le alternative esaminate per il finanziamento del turismo non rappresentano soluzioni efficaci e adeguate in considerazione degli obiettivi di riforma del turismo e di finanziamento delle organizzazioni turistiche posti. Per natura, ognuna di queste, sia che essa preveda accordi su base volontaria tra comuni, una legge di base per le tasse di soggiorno e di promozione turistica, una tassa turistica a livello regionale oppure un centesimo addizionale turistico, presenta dei vantaggi puntuali. Nel complesso però, la TTC viene vista quale soluzione ottimale, considerato che, con la possibilità di un supplemento e di una riduzione comunali, la concezione della TTC lascia ai comuni un ampio margine di manovra per un'attuazione della legge individuale e conforme alle esigenze.

## INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

III. 1:	Propulsori dell'economia grigionese.....	17
III. 2:	Valore aggiunto del turismo nelle regioni .....	18
III. 3:	Quota del valore aggiunto generato dal turismo per settore.....	20
III. 4:	Evoluzione del numero di pernottamenti nel settore alberghiero .....	21
III. 5:	Perdite di posti di lavoro nel turismo grigionese .....	22
III. 6:	Ripartizione dei compiti nel marketing turistico grigionese .....	42
III. 7:	Struttura delle organizzazioni turistiche nei Grigioni (stato settembre 2009) .....	48
III. 8:	Budget disponibile per il marketing delle organizzazioni turistiche grigionesi .....	64
III. 9:	Esempio di aliquota contributiva per un'impresa di costruzioni a St. Moritz.....	73
III. 10:	Derivazione della tassa per imprese vicine al turismo e per esercizi ricettivi; esempio con dati fittizi: impresa di costruzioni a Flims .....	74
III. 11:	Ripartizione regionale sulla base di nove classi contributive .....	76
III. 12:	Esportazione e importazione di prestazioni turistiche.....	96
III. 13:	Schema per l'attuazione della TTC .....	101
III. 14:	Tassa sulla massa salariale per un'impresa di costruzioni di St. Moritz (senza tassa di base).....	105
III. 15:	Varianti di finanziamento del turismo .....	155

## INDICE DELLE TABELLE

Tab. 1:	Misure di promozione del Cantone nel turismo (bilancio generale dello Stato) ...	28
Tab. 2:	Obiettivi della riforma del turismo .....	35
Tab. 3:	Trasformazione in OGD / OTReg .....	39
Tab. 4:	Entrate della TTC (senza supplementi comunali) .....	56
Tab. 5:	Entrate della tassa di promozione turistica e delle tasse di soggiorno 2007 .....	59
Tab. 6:	Base di calcolo e ammontare delle tasse di soggiorno in comuni selezionati .....	60
Tab. 7:	Carico odierno dovuto alla TPT in comuni e settori selezionati.....	62
Tab. 8:	Basi legali delle regioni prese a confronto .....	69
Tab. 9:	Panoramica sul calcolo della tassa.....	72
Tab. 10:	Aliquote contributive TTC per imprese vicine al turismo e per esercizi ricettivi ...	75
Tab. 11:	Attribuzione dei comuni a nove classi contributive.....	77
Tab. 12:	Base di calcolo per esercizi ricettivi .....	78
Tab. 13:	Base di calcolo per alloggiatori a scopo non commerciale.....	81
Tab. 14:	Base di calcolo per persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati .....	82
Tab. 15:	Aliquote contributive TTC .....	83
Tab. 16:	Comuni con un supplemento comunale (calcolo su modello) .....	88
Tab. 17:	Dotazione di mezzi delle OGD/OTReg (ipotesi).....	94
Tab. 18:	Mezzi TTC della Valle grigione del Reno quale regione che fornisce prestazioni preliminari (ipotesi) .....	97
Tab. 19:	Forfetarie di base previste dalle leggi sulla tassa di promozione turistica .....	134

## Appendice I Aliquote in per mille per imprese vicine al turismo ed esercizi ricettivi (massa salariale AVS o reddito soggetto all'AVS)

Settori	Classi contributive								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Settore immobiliare	1.45%	1.33%	1.20%	1.06%	0.91%	0.77%	0.64%	0.52%	0.47%
Banche	1.05%	0.95%	0.84%	0.73%	0.62%	0.51%	0.42%	0.34%	0.30%
Produzione e distribuzione di energia elettrica e acqua	1.05%	0.89%	0.73%	0.60%	0.48%	0.38%	0.29%	0.23%	0.20%
Assicurazioni	0.73%	0.61%	0.50%	0.40%	0.32%	0.25%	0.20%	0.15%	0.13%
Prodotti alimentari e bevande, tabacco	0.73%	0.65%	0.57%	0.49%	0.41%	0.33%	0.27%	0.22%	0.19%
Impianti di risalita	0.65%	0.64%	0.63%	0.62%	0.61%	0.59%	0.56%	0.53%	0.52%
Comunicazioni senza posta	0.60%	0.52%	0.44%	0.37%	0.30%	0.24%	0.19%	0.15%	0.13%
Industria alberghiera	0.56%	0.56%	0.55%	0.55%	0.54%	0.52%	0.51%	0.49%	0.47%
Trasporti ferroviari e altri trasporti regolari	0.55%	0.52%	0.48%	0.44%	0.39%	0.35%	0.30%	0.25%	0.23%
Noleggio di beni mobili	0.54%	0.50%	0.45%	0.40%	0.35%	0.29%	0.24%	0.20%	0.18%
Commercio al dettaglio, riparazioni	0.54%	0.50%	0.46%	0.41%	0.36%	0.31%	0.26%	0.22%	0.20%
Altro trasporto di persone	0.53%	0.50%	0.46%	0.42%	0.37%	0.32%	0.27%	0.23%	0.20%
Ristorazione	0.50%	0.47%	0.45%	0.42%	0.38%	0.34%	0.30%	0.26%	0.24%
Agenzie di viaggio	0.46%	0.42%	0.37%	0.32%	0.28%	0.23%	0.19%	0.15%	0.14%
Servizi alle imprese	0.42%	0.37%	0.32%	0.27%	0.22%	0.18%	0.14%	0.11%	0.10%
Settore edile e settori affini	0.42%	0.38%	0.33%	0.29%	0.24%	0.20%	0.16%	0.13%	0.12%
Commercio all'ingrosso	0.42%	0.37%	0.32%	0.27%	0.22%	0.18%	0.15%	0.12%	0.10%
Smaltimento delle acque di scarico, dei rifiuti solidi e simili	0.41%	0.37%	0.33%	0.29%	0.25%	0.21%	0.18%	0.14%	0.13%
Garage, stazioni di benzina	0.37%	0.32%	0.27%	0.23%	0.19%	0.15%	0.12%	0.09%	0.08%
Insegnamento	0.33%	0.29%	0.24%	0.20%	0.16%	0.13%	0.10%	0.08%	0.07%
Servizi alla persona	0.31%	0.28%	0.24%	0.20%	0.17%	0.14%	0.11%	0.09%	0.08%
Industria della carta, del cartone, editoria e industria grafica	0.30%	0.25%	0.21%	0.17%	0.13%	0.10%	0.08%	0.06%	0.05%
Sanità e assistenza sociale	0.29%	0.24%	0.20%	0.16%	0.13%	0.10%	0.08%	0.06%	0.05%
Attività ricreative, culturali e sportive	0.26%	0.24%	0.23%	0.21%	0.19%	0.16%	0.14%	0.12%	0.11%
Industria (produzione di beni)	0.24%	0.19%	0.15%	0.12%	0.09%	0.07%	0.06%	0.04%	0.04%
Agricoltura	0.17%	0.14%	0.12%	0.10%	0.08%	0.06%	0.05%	0.04%	0.03%

(cfr. cap. 5.3.1 a)

**Appendice II Aliquote contributive massime per esercizi ricettivi, persone che offrono alloggio a livello non commerciale e persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati (superficie abitabile netta, camere, piazzole, posti letto)**

<b>Classi contributive</b>									
<b>Tipo di alloggio</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>
<b>Settore alberghiero (fr. per camera)</b>									
classe di comfort 1	654.00	649.00	642.00	633.00	621.00	606.00	587.00	564.00	550.00
classe di comfort 2	850.00	843.00	834.00	823.00	807.00	788.00	763.00	733.00	715.00
classe di comfort 3	1'112.00	1'103.00	1'091.00	1'076.00	1'056.00	1'030.00	998.00	958.00	935.00
classe di comfort 4	1'439.00	1'427.00	1'412.00	1'392.00	1'366.00	1'334.00	1'292.00	1'240.00	1'210.00
<b>Abitazioni di vacanza commerciali (fr. per m<sup>2</sup>)</b>									
	20.20	20.20	20.00	19.60	19.20	18.80	18.20	17.60	17.00
<b>Campeggi (fr. per piazzola)</b>									
	172.00	170.00	169.00	166.00	163.00	159.00	154.00	148.00	145.00
<b>Alloggi per gruppi (fr. per posto letto)</b>									
	88.00	87.00	86.00	85.00	83.00	81.00	79.00	76.00	74.00
<b>Alloggiatori a scopo non commerciale (fr. per camera)</b>									
	44.00	43.50	43.00	42.50	41.50	40.50	39.50	38.00	37.00
<b>Persone che usano un'abitazione per scopi privati (fr. per m<sup>2</sup>)</b>									
	10.10	10.10	10.00	9.80	9.60	9.40	9.10	8.80	8.50

(cfr. cap. da 5.3.1 b a 5.3.1 d)

## Appendice III      Sistematica NOGA

Per determinare la dipendenza dal turismo di un settore vengono creati 26 gruppi, che comprendono uno o anche più codici NOGA (o i relativi sottocodici) risalenti al 2002.

La NOGA (Nomenclature Générale des Activités économiques) è uno strumento basilare per strutturare, analizzare e rappresentare informazioni statistiche. Questa sistematica permette di classificare le unità statistiche "imprese" e "stabilimenti" secondo la loro attività economica e di inserirli in un raggruppamento più chiaro e unitario. Essa permette di presentare le unità osservate in modo fedele, completo e sufficientemente dettagliato per i diversi utilizzi. Dal 1995, questa sistematica svizzera dei rami economici è pressoché identica alla sistematica della NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne). Con la revisione del 2008, sono ancora stati aggiunti elementi peculiari svizzeri nel quinto e ultimo livello.

Codice NOGA 2002	Settore	Imprese
1	Agricoltura	agricoltura
		fabbricazione di alimenti per animali
		selvicoltura
		pesca
		consorzi d'alpi
		servizi di giardinaggio
		apicoltura
15	Prodotti alimentari e bevande, tabacco	fabbricazione di prodotti alimentari e bevande
22	Industria della carta, del cartone, editoria e industria grafica	tipografie
		editori di giornali e di libri
		radio, TV
		giornalisti
40	Produzione e distribuzione di energia elettrica, combustibili gassosi e acqua	centrali elettriche/approvvigionamento energetico
		costruzione di linee aeree
		approvvigionamento idrico
45	Settore edile e settori affini	edilizia principale e secondaria
		direzioni lavori
		imprese di costruzioni
		copertura tetti
		rivestimenti di pavimenti/tende
		elettricista/impianti elettrici
		gessatore/pittore
		montatori di impianti sanitari
		fabbro
		falegname
		operaio/manovale
		cave di ghiaia
		carpenterie
		imprese generali
		imprese totali
		giardinieri paesaggisti
cava di pietra		
impresa di trasporto (merci)		

Codice NOGA 2002	Settore	Imprese
50	Garage, stazioni di benzina	garage carrozzerie stazioni di benzina autonoleggio gommista
51	Commercio all'ingrosso	commercio all'ingrosso di bevande commercio all'ingrosso di fiori e piante (senza vendita al cliente finale) altri commerci
52	Commercio al dettaglio, riparazioni	negozi di alimentari commercio di bevande panetterie/pasticcerie macellerie grandi distributori librerie/cartolerie negozi di articoli per la casa negozi di radio e televisioni arredi per la casa tabacchi e articoli da fumatore ferramenta farmacie /drogherie ottici profumerie commercio di fiori e piante (con vendita al cliente finale) negozi di musica e fotografia chioschi /negozi di souvenir orologerie e gioiellerie negozi di sport (incl. noleggio) negozi di abbigliamento/ boutique negozi di scarpe antiquari/gallerie negozi di computer case d'asta
551	Industria alberghiera	alberghi pensioni locande campeggi ostelli appartamenti e case di vacanza affitto di appartamenti di vacanza/stanze in fattoria
552	Ristorazione	ristoranti (attività annuale e stagionale) esercizi gastronomici/pubblici tavole calde bar caffé dancing/discoteche
601	Trasporti ferroviari e altri trasporti regolari	trasporto ferroviario e aereo autopostali e autobus di linea
602	Impianti di risalita	impianti di risalita e società che gestiscono scilift
603	Agenzie di viaggio	agenzie di viaggio intermediari di viaggi organizzatori di viaggi

Codice NOGA 2002	Settore	Imprese
604	Altro trasporto di persone	tassisti imprese di bus (escursioni) cocchiere
64	Comunicazioni senza posta	provider internet società di telecomunicazioni telecomunicazioni
65	Banche	banche istituti di credito consulenze finanziarie agente finanziario (broker)
66	Assicurazioni	assicurazioni casse malati agente assicurativo (broker)
70	Settore immobiliare	amministratore di abitazioni di vacanza servizio immobiliare commercio di immobili agente immobiliare servizi di portineria
71	Noleggio di beni mobili	macchine edili beni di consumo attrezzature e macchinari vari
74	Servizi alle imprese	spazzacamino pulizie/pulizie aziendali consulenza informatica servizi informatici sviluppo di software grafici/pubblicitari decoratori d'interni/arredatori pubblicità/annunci avvocati/notai fiduciari/consulenti architetti/ingegneri traduzioni ricerca e collocamento del personale fotografi studi di geometri vigilanza consulenza commerciale e di gestione (anche "società bucalettere")
80	Insegnamento	scuole guida maestri di volo perfezionamento professionale scuole di lingua scuole d'arte scuole d'informatica formazione per adulti
85	Sanità e assistenza sociale	pedicure massaggi medici/dentisti veterinari titolari di stabilimenti di cure balneari fisioterapie
90	Smaltimento delle acque di scarico, dei rifiuti solidi e simili	

Codice NOGA 2002	Settore	Imprese
92	Attività ricreative, culturali e sportive	sale da gioco
		casinò
		cinema
		scuole di sci, snowboard e sci di fondo/scuole di sci private
		scuole di parapendio e di deltaplano
		offerenti di voli in mongolfiera, voli panoramici, ecc.
		scuole di alpinismo/organizzazioni di guide alpine
		offerenti di svaghi (river rafting, escursioni con racchette da neve, nordic walking, ecc.)
		maestri di sci privati
		guide alpine e per escursioni
		impianti wellness
		campi da golf
		artisti/artigiani
musicisti		
93	Servizi alla persona	saloni di parrucchiere
		istituti di bellezza
		lavanderie/pulitura a secco
		centri fitness/solarium
		pompe funebri
100	Industria (produzione di beni)	gomma, materie plastiche
		vetro, ceramica
		prodotti metallici
		elettronica
		chimica
		tessili, abbigliamento
		cuoio, articoli in cuoio
		articoli in carta
		macchinari
		mezzi di trasporto
		strumenti musicali
		articoli sportivi
		mobili
		gioielli
recupero		

Fonte: [www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/publikationen.Document.48923.pdf](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/publikationen.Document.48923.pdf)